	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

<b>TITOLO:</b>	
<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</p> <p>PARTE GENERALE</p>	
<b>CODICE:</b>	<b>VERSIONE E DATA DI EMISSIONE:</b>
MOG-PG	v. 1.0 – 07/11/2024

#### REDAZIONE E STORICO AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	ORGANO/FUNZIONE	OGGETTO / DESCRIZIONE VARIAZIONI
1.0	7/02/25	C.d.A	Adozione del MOG 231/2001


#### APPROVAZIONE

	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA	DATA
APPROVATO DA	PRESIDENTE C.D.A.			7/02/2025


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

## SOMMARIO

<b>Sommario .....</b>	<b>2</b>
<b>La Società ed il suo assetto organizzativo.....</b>	<b>4</b>
0.1 la società.....	4
0.2 l'oggetto sociale.....	4
0.3 modello di business .....	5
<i>struttura dello stabilimento .....</i>	<i>5</i>
<i>i rapporti infragruppo .....</i>	<i>6</i>
<b>1. Premessa: il Decreto legislativo 231/2001 e le norme di riferimento.....</b>	<b>7</b>
1.1 la responsabilità amministrativa degli enti .....	7
1.2 le fattispecie di reato .....	8
1.3 i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva .....	16
1.4 indicazioni del decreto in ordine alle caratteristiche del modello .....	17
1.5 le sanzioni applicabili .....	18
1.6 le misure cautelari .....	21
1.7 reati commessi all'estero .....	21
1.8 le "linee guida" di confindustria .....	22
1.9 sindacato di idoneità.....	23
<b>2. Il Modello adottato .....</b>	<b>23</b>
2.1 modello di governance. ....	23
2.2 poteri e responsabilità .....	25
2.2.1. <i>Principi di controllo in materia di deleghe e procure.....</i>	<i>25</i>
2.2.2 <i>definizione dell'organigramma aziendale e dei compiti.....</i>	<i>25</i>
2.2.3 <i>la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro .....</i>	<i>26</i>
2.2.4 <i>il sistema di monitoraggio della sicurezza .....</i>	<i>27</i>
2.2.5 <i>la struttura organizzativa in materia di sicurezza degli alimenti .....</i>	<i>28</i>
2.2.6 <i>il sistema di monitoraggio della sicurezza degli alimenti .....</i>	<i>29</i>
2.2.7 <i>la struttura organizzativa in materia ambientale .....</i>	<i>30</i>
2.3 i sistemi di gestione .....	31
2.4 il sistema informativo .....	31
2.5 il codice etico .....	32
<b>3. Il Modello di organizzazione, gestione e controllo .....</b>	<b>33</b>
3.1 le finalità del presente modello .....	33
3.2 il concetto di rischio accettabile .....	33
3.3 struttura e organizzazione del modello .....	34
<b>4. L'Organismo di Vigilanza. ....</b>	<b>35</b>
4.1 premessa .....	35
4.2 identificazione dell'organismo di vigilanza. Nomina e revoca.....	35
4.3 funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza.....	36
4.4 flussi informativi.....	38
4.4.1 <i>flussi informativi verso il consiglio di amministrazione .....</i>	<i>38</i>
4.4.2 <i>flussi informativi nei confronti dell'organismo di vigilanza .....</i>	<i>39</i>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

4.4.2.1	flussi periodici provenienti dalle funzioni che operano in aree a rischio reato .....	39
4.4.2.2	flussi periodici provenienti dagli organi sociali.....	39
4.4.3	informazioni, dati e notizie da comunicare all'odv .....	40
4.4.4	modalità di trasmissione e valutazione dei flussi informativi delle segnalazioni .....	41
4.4.5	protezione delle segnalazioni (whistleblower protection).....	42
4.4.6	segnalazione diretta. Riservatezza. ....	46
<b>5.</b>	<b>La formazione delle risorse e la diffusione del modello.....</b>	<b>47</b>
5.1	formazione ed informazione dei dipendenti.....	47
<b>5.2</b>	<b>informazione ai consulenti ed ai partner. ....</b>	<b>48</b>
<b>6.</b>	<b>Sistema disciplinare .....</b>	<b>49</b>
6.1	funzione del sistema disciplinare. ....	49
6.2	la struttura del sistema disciplinare. ....	49
6.3	le misure disciplinari nei confronti dei lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri) .....	50
6.4	misure nei confronti dei dirigenti.....	52
6.5	le misure nei confronti degli amministratori e dei sindaci .....	52
<b>7.</b>	<b>Aggiornamento del modello.....</b>	<b>53</b>
<b>8.</b>	<b>Selezione ed informativa fornitori .....</b>	<b>54</b>
8.1	selezione .....	54
8.2	informativa.....	54
<b>9.</b>	<b>Il codice etico. ....</b>	<b>56</b>
9.1	premessa. ....	56
9.2	contenuti del codice etico.....	56
9.3	i rapporti tra codice etico e modello.....	58

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

## LA SOCIETÀ ED IL SUO ASSETTO ORGANIZZATIVO

La CCH CIRCULARPET S.R.L. (di seguito anche “CIRCULARPET o la “Società”) è una Società del Gruppo Coca-Cola e si occupa della lavorazione del PET riciclato.


### 0.1 LA SOCIETÀ

Le informazioni di carattere generale circa la CIRCULARPET S.r.l. sono riepilogate nella tabella seguente.

<i>Denominazione</i>	<b>CCH CIRCULARPET S.R.L.</b>		
<i>Sede Legale</i>	Via Cavour n. 103 – 13894, Gaglianico (BI)		
<i>Sede Operativa</i>	Via Cavour n. 103 – 13894, Gaglianico (BI)		
<i>Registro Imprese</i>	<b>02732910027</b>		
<i>Numero REA</i>	<b>BI - 302088</b>		
<i>Capitale Sociale</i>	Euro 50.000,00		
<i>Telefono</i>		<i>Sito web</i>	
<i>Fax</i>	---	<i>e-mail</i>	

### 0.2 L’OGGETTO SOCIALE

La Società ha per oggetto la trasformazione di materie plastiche riciclate per la produzione di resina in granuli e/o preforme destinate a contenitori ad uso alimentare, nonché in generale la produzione di contenitori in plastica o di stampi e/o semilavorati per prodotti in plastica mediante la lavorazione di materie prime vergini e/o riciclate, oltre che la commercializzazione dei prodotti così ottenuti. In via accessoria al conseguimento dell’oggetto sociale, la Società può, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie, utile o connesse al conseguimento dell’oggetto sociale: potrà pertanto assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi o comunque connessi al proprio, sia direttamente che indirettamente nei limiti consentiti dalla legge, prestare fidejussioni ed avalli, concedere garanzie anche reali nell’interesse proprio e di società partecipate, controllanti, o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. e controllate da una stessa controllante e comunque facenti parte del medesimo gruppo. Tali attività potranno essere esplicitate sia in Italia che all’estero. Sono comunque escluse dall’oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari ed alle società di intermediazione mobiliare, quelle di mediazioni, le attività professionali protette e comunque tutte le attività per legge riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla Società.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

### 0.3 MODELLO DI BUSINESS

La fabbrica di Gaglianico di CCH CircularPET è un polo di eccellenza in innovazione e sostenibilità ambientale, con tecnologie pioniere in Europa. Da stabilimento di imbottigliamento dismesso è stato riconvertito in un impianto all'avanguardia per la lavorazione del PET riciclato, un importante passo avanti della strategia di sostenibilità di lungo termine di Coca-Cola HBC. Con oltre 30 milioni di euro, il maggiore investimento in sostenibilità nella storia del Gruppo, il polo di Gaglianico è ora un innovativo impianto capace di trasformare fino a 30.000 tonnellate di PET all'anno in nuove bottiglie in 100% PET riciclato (rPET) destinate a coprire la necessità di imbottigliamento delle bevande dell'azienda in Italia.

#### STRUTTURA DELLO STABILIMENTO

Lo stabilimento di Gaglianico è così composto:

- **AREA PRODUZIONE:** 6.000 mq
- **AREA STOCCAGGIO:** 12.000mq

L'area di produzione è stata suddivisa in 3 distinte sotto-aree:

##### ➤ AREA 1

Area dove arrivano gli Hot Washed Flakes (HWF) ovvero la materia prima, sottoforma di scaglie di PET riciclato non alimentare.

In questa zona viene effettuato lo scarico dei sacchi di HWF che tramite un carro ponte vengono scaricati all'interno di due tramogge (*downloading stations*) che poi inviano i flakes alla fase di selezione (*flakes sorters*) per eliminare dai flakes eventuali impurità.

Successivamente, i flakes vengono immagazzinati in 5 silos che hanno una capacità di circa 80 metri cubi ciascuno.

##### ➤ AREA 2

Area dove la plastica viene resa adatta al contatto con alimenti.


In quest'area due reattori di decontaminazione sciolgono i flakes e tramite un processo di filtrazione e sottovuoto eliminano tutte le sostanze inquinanti potenzialmente presenti.

Successivamente, tramite un estrusore, la plastica viene trasformata in lunghi fili che vengono tagliati in piccoli frammenti (resina in pellets) che vengono raffreddati ed inviati ad altri tre silos di stoccaggio da 80 metri cubi ciascuno.

##### ➤ AREA 3

Area dove vengono prodotte le preforme. Nell'area sono presenti tre presse ad iniezione:

- N. 1 pressa da 500 tonnellate e 128 cavità

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- N. 2 presse da 400 tonnellate e 96 cavità

Le 3 presse, tramite appositi stampi, producono 9 tipologie di preforme e coprono tutto il fabbisogno di Coca-Cola HBC Italia.

## PRODUZIONE

### N° LINEE DI PRODUZIONE

- N. 2 reattori di decontaminazione del flakes
- N. 3 presse ad iniezione preforme

La produzione, da luglio 2022, è a ciclo continuo 24/7. A regime, lo stabilimento ha una capacità produttiva massima di 30.000 tons/anno di rPET.

Lo stabilimento è alimentato al 100% con energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili ed effettua 4.700 controlli qualità al giorno.

### FORMATI PRODOTTI

Lo stabilimento è in grado di produrre 9 tipologie di preforme, sia per il gasato che per le bevande piatte.


## I RAPPORTI INFRAGRUPPO

CIRCULARPET fa parte del medesimo Gruppo di Coca-Cola HBC Italia S.r.l.

I rapporti intercorrenti tra le due Società sono riconducibili a quelli che comunemente caratterizzano, secondo la dottrina, il “gruppo economico-finanziario” nell’ambito del quale i rapporti sviluppati sono di carattere meramente finanziario e tecnico-economico.

Nell’ambito di contratti di servizio tra CIRCULARPET (Committente) e Coca-Cola HBC Italia S.r.l., quest’ultima presta su base continuativa i seguenti servizi:

- Assistenza/consulenza finanziaria, amministrativa, fiscale e contabile civilistica e gestionale;
- Assistenza/consulenza in materia di gestione del rischio e assicurativa;
- Gestione del sistema operativo SAP per tutti gli adempimenti civilistici, fiscali e reportistica gestionale;
- Assistenza/consulenza nelle relazioni con il Gruppo Coca-Cola Hellenic;
- Custodia fino al 31.12.2021 delle parti di macchinari eventualmente consegnate e predisposizione e gestione delle relative pratiche assicurative
- assistenza/consulenza per la gestione delle attività di produzione e logistica ed in tema di sicurezza;
- assistenza/consulenza per la gestione del personale;
- consulenza legale per la revisione dei contratti di dipendenti, agenti, clienti e fornitori, nonché in generale sulla compliance con le normative vigenti;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- i) assistenza per la gestione della segreteria societaria e consulenza in tema di Corporate Governance;
- j) gestione del contenzioso civile, penale, fiscale e amministrativo;
- k) assistenza e consulenza nella gestione del piano di investimenti e manutenzione pluriennale degli impianti e stabilimenti produttivi;
- l) assistenza/consulenza nella gestione delle infrastrutture tecniche/informatiche, di comunicazione e sicurezza informatica;
- m) assistenza/consulenza per la gestione delle attività di monitoraggio qualitativo ed implementazione dei piani di miglioramento per il sistema produttivo, delle materie prime e dei prodotti finiti;
- n) assistenza/consulenza nella redazione dei piani di controllo e di ispezione in materia di qualità, sicurezza, ambiente e salute;
- o) assistenza/consulenza per la gestione dei processi autorizzativi presso le autorità per gli interventi legati all'attività produttiva;
- p) interfacciamento con le autorità di controllo;
- q) assistenza/consulenza nelle attività connesse alla conformità alle norme di sicurezza alimentare e di buone pratiche di fabbricazione;
- r) acquisto delle materie prime e gestione delle negoziazioni con i fornitori;
- s) gestione degli stock ed inventari delle materie prime;
- t) assistenza e consulenza nella gestione del parco auto.
- u) supporto nella gestione delle attività di analisi e manutenzione ordinaria a straordinaria sugli stabilimenti produttivi e sui prodotti finiti.

Le prestazioni connesse ai servizi sono fatturate in base a prezzi e tariffe di mercato e comunque tutte le operazioni ed i rapporti infragruppo sono contrattualizzati e gestiti secondo gli usi di mercato applicando con le regole della best practice professionale.


Nelle prestazioni di servizi svolte da Coca-Cola HBC Italia S.r.l. a favore di CIRCULARPET nell'ambito delle attività sensibili indicate nella Parte Speciale del presente Modello, Coca-Cola HBC Italia S.r.l. si attiene, oltre che al Codice Etico, a quanto previsto dal Modello e dalle procedure stabilite per la sua attuazione.

Le prestazioni di servizi che possono interessare attività e operazioni a rischio di cui alla successiva Parte Speciale sono disciplinate da un contratto scritto.

L'elenco dei contratti sottoscritti dalla Società è a disposizione, su richiesta, dell'OdV.

## 1. PREMESSA: IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 E LE NORME DI RIFERIMENTO

### 1.1 LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (e successive modifiche) che, in attuazione della Legge Delega 29 settembre 2000, n. 300 ha introdotto in Italia la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (d’ora innanzi, per brevità, il “D. Lgs. n. 231/01” o il “Decreto”), si inserisce in un ampio processo legislativo di lotta alla corruzione e ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni Internazionali precedentemente sottoscritte dall’Italia.

Il D. Lgs. n. 231/01 stabilisce un regime di responsabilità amministrativa (equiparabile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico delle persone giuridiche (d’ora innanzi, per brevità, il/gli “Ente/Enti”) che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica autrice materiale del reato e che mira a coinvolgere, nella punizione dello stesso, gli Enti nel cui interesse o vantaggio tale reato è stato compiuto. Questo tipo di responsabilità amministrativa sussiste unicamente per i reati per i quali tale regime di addebito è espressamente previsto dal Decreto.

L’articolo 4 del Decreto precisa inoltre che, in alcuni casi ed alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale, può sussistere la responsabilità amministrativa degli Enti che hanno sede principale nel territorio dello Stato per i reati commessi all’estero dalle persone fisiche a condizione che nei confronti di tali Enti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto criminoso.


## 1.2 LE FATTISPECIE DI REATO

Elenco dei reati richiamati dal D.Lgs. n. 231/2001:

### A) REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 E 25):

1. peculato;
2. peculato mediante profitto dell’errore altrui;
3. malversazione di erogazioni pubbliche;
4. indebita percezione di erogazioni pubbliche;
5. concussione;
6. corruzione per l’esercizio della funzione;
7. corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio;
8. corruzione in atti giudiziari;
9. induzione indebita a dare o promettere utilità;
10. corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio;
11. istigazione alla corruzione;
12. peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d’ufficio di membri delle corti internazionali o degli organi delle comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle comunità europee e di stati esteri;
13. abuso d’ufficio;
14. traffico di influenze illecite;
15. frode nelle pubbliche forniture;



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG


16. truffa in danno dello stato o di altro ente pubblico;
17. truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;
18. frode informatica;
19. frode in agricoltura (art. 2 l. 23 dicembre 1986, n. 898);
20. turbata libertà degli incanti;
21. turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.

B) DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24-BIS):

1. accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;
2. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici e telematici;
3. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;
4. intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;
5. detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e altri mezzi atti ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
6. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici;
7. danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità;
8. danneggiamento di sistemi informatici o telematici;
9. danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità;
10. frode informatica -del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
11. delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 in tema di cybersecurity.

C) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (ART. 24-TER):

1. delitti di associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, al traffico di organi prelevati da persona vivente, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina;
2. associazioni di tipo mafioso, anche straniere;
3. scambio elettorale politico-mafioso;
4. sequestro di persona a scopo di estorsione;
5. associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope;
6. associazione per delinquere;
7. delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

D) REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25-BIS):


1. falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate;
2. alterazione di monete;
3. spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate;
4. spendita di monete falsificate ricevute in buona fede;
5. falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati;
6. contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo;
7. fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;
8. uso di valori di bollo contraffatti o alterati;
9. contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
10. introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

E) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (ART. 25-BIS.1):

1. turbata libertà dell'industria e del commercio;
2. illecita concorrenza con minaccia o violenza;
3. frodi contro le industrie nazionali;
4. frode nell'esercizio del commercio;
5. vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
6. vendita di prodotti industriali con segni mendaci;
7. fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale;
8. contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

F) REATI SOCIETARI (ART. 25-TER):

1. false comunicazioni sociali;
2. false comunicazioni sociali delle società quotate;
3. false comunicazioni sociali di lieve entità;
4. falso in prospetto;
5. impedito controllo;
6. formazione fittizia del capitale;
7. indebita restituzione dei conferimenti;
8. illegale ripartizione degli utili e delle riserve;
9. illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante;
10. operazioni in pregiudizio dei creditori;


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

11. indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori;
12. illecita influenza sull'assemblea;
13. aggio; agiotaggio;
14. ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza;
15. omessa comunicazione del conflitto di interessi;
16. corruzione tra privati;
17. istigazione alla corruzione tra privati;
18. delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 del D.Lgs. 19/2023)

Per quanto riguarda il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione si segnala che l'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha abrogato l'articolo 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione). Il D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 ha introdotto al contempo l'art. 27, che prevede la fattispecie di "falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale"; la nuova fattispecie risulta di più ampia applicazione rispetto alla precedente, in quanto disciplina altresì l'ipotesi di reato da parte del revisore di un ente di interesse pubblico. Tuttavia, in base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione penale con la pronuncia n. 34476/2011, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non rientra nel novero dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001 in quanto questo richiama espressamente l'art. 2624 c.c. il quale è stato formalmente abrogato. Pertanto, in ottemperanza al principio di legalità stabilito dallo stesso art. 2 del D. Lgs. 231/2001, non essendo stato modificato l'art. 25-ter del Decreto nel richiamo espresso all'art. 2624 c.c., in base a quanto deciso dalla Corte deve ritenersi che il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale non sia sussistente ai sensi della responsabilità amministrativa delle imprese.

G) DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO E DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO (ART. 25-QUATER)

1. associazioni sovversive;
2. associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico;
3. assistenza agli associati;
4. arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
5. organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo;
6. addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale;
7. sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro;
8. condotte con finalità di terrorismo;
9. attentato per finalità terroristiche o di eversione;
10. atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi;
11. atti di terrorismo nucleare;
12. sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

13. sequestro a scopo di coazione;
14. istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo;
15. cospirazione politica mediante accordo;
16. cospirazione politica mediante associazione;
17. banda armata: formazione e partecipazione;
18. assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata;
19. impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo;
20. danneggiamento delle installazioni a terra;
21. convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

H) DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI (ART. 25 QUATER.1 E 25-QUINQUIES):

1. riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù;
2. prostituzione minorile;
3. pornografia minorile;
4. detenzione di materiale pornografico;
5. pornografia virtuale;
6. iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
7. tratta di persone;
8. acquisto e alienazione di schiavi;
9. intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
10. pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

I) REATI DI ABUSO DI MERCATO (ART. 25-SEXIES)


1. abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate di cui agli artt. 184 e 187 bis, TUF;
2. manipolazione di mercato di cui agli artt. 185 e 187 ter, TUF.

J) OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES)

K) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO (ART. 25-OCTIES)

L) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (ART. 25-OCTIES.1):

1. indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
2. detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti;
3. frode informatica.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG


M) DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE (ART. 25-NOVIES):

1. messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa;
2. reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione dell'autore;
3. abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori;
4. riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati;
5. abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
6. mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione;
7. fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

N) INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA. (ART. 25-DECIES).

O) REATI AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES):

1. uccisione o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
2. danneggiamento di habitat all'interno di un sito protetto;
3. inquinamento ambientale;
4. disastro ambientale;
5. delitti colposi contro l'ambiente;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

6. traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività;
7. circostanze aggravanti (delitti associativi in materia ambientale);
8. illeciti scarichi di acque reflue;
9. attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
10. violazioni in materia di bonifica dei siti;
11. violazioni in tema di comunicazione, registri e formulari ambientali;
12. traffico illecito di rifiuti;
13. attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti;
14. violazioni in tema di prevenzione e limitazioni delle emissioni atmosferiche;
15. violazioni in tema di importazione, esportazione e commercio delle specie protette;
16. violazioni in tema di impiego di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente;
17. inquinamento doloso o colposo provocato dai natanti.

P) DELITTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E CONDIZIONE DELLO STRANIERO (ART. 25 - DUODECIES)

1. impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
2. procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Q) DELITTI IN MATERIA DI RAZZISMO E XENOFobia (ART. 25 - TERDECIES):


1. propaganda, istigazione, incitamento alla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, contro l'umanità e crimini di guerra.

R) FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D'AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI (ART 25 –QUATERDECIES)

1. frode in competizioni sportive;
2. esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

S) REATI TRIBUTARI (ART 25 –QUINQUESDECIES)

1. dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);
2. dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000);
3. dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000);
4. omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
5. emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis, D.Lgs. 74/2000);Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000);
6. Indebita compensazione (art. 10 quater D.lgs. 74/2000);
7. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

T) REATI DI CONTRABBANDO (ART 25 –SEXIESDECIES)

1. contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973);
2. contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973);
3. contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973);
4. contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973);
5. contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973);
6. contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973);
7. contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973);
8. contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973);
9. contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973);
10. contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973);
11. contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. 43/1973);
12. circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. 43/1973);
13. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art.291-quater D.P.R. 43/1973);
14. altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973);
15. pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato (art. 294 D.P.R. 43/1973).


U) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25 - SEPTIESDECIES):

1. furto di beni culturali;
2. appropriazione indebita di beni culturali;
3. ricettazione di beni culturali;
4. falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
5. violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
6. importazione illecita di beni culturali;
7. uscita o esportazione illecite di beni culturali;
8. distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
9. contraffazione di opere d'arte.

V) RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25 - OCTIESDECIES):

1. Riciclaggio di beni culturali;
2. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

W) REATI TRANSNAZIONALI (L. 146/2006):

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

1. associazione per delinquere;
2. associazione di tipo mafioso;
3. associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
4. associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope;
5. disposizioni contro le immigrazioni clandestine;
6. induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
7. favoreggiamento personale.

Si precisa che la commissione dei c.d. reati "transnazionali" rileva unicamente qualora il reato sia punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni e sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

R) INOSSERVANZA DELLE SANZIONI INTERDITTIVE (ART. 23).

Si precisa che il novero dei reati sopra elencato è suscettibile di possibili integrazioni derivanti da novità normative che dovessero essere introdotte.

### 1.3 I CRITERI DI IMPUTAZIONE OGGETTIVA E SOGGETTIVA.

Per quanto riguarda le persone fisiche responsabili dei fatti di reato, in conseguenza dei quali sorge la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'art. 5 del D. Lgs. 231/2001 fa riferimento a due categorie di soggetti.


L'ente è responsabile per i reati commessi da:

- a) soggetti in posizione apicale, vale a dire persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso;
- b) soggetti sottoposti, ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (in sostanza, nel caso delle società, i dipendenti dell'Ente).

Inoltre, il legislatore richiede che il reato sia commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente".

Il "vantaggio" o l'"interesse" rappresentano due distinti criteri di imputazione della responsabilità: l'interesse della società va valutato ex ante mentre il vantaggio richiede una verifica ex post.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG


La responsabilità dell'ente viene meno nei soli casi in cui il reato sia stato commesso esclusivamente al fine di perseguire un interesse proprio o di terzi.

Ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativa occorrerà altresì dimostrare che il reato rappresenti espressione della politica aziendale o quanto meno derivi da una colpa di organizzazione, in quanto ciò che si rimprovera all'ente è il fatto di non aver adottato misure organizzative atte a prevenire il rischio reato.


Il criterio di imputazione soggettiva, legato alla colpevolezza di organizzazione, si differenzia qualora il reato sia stato commesso da soggetti apicali piuttosto che dai sottoposti.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce infatti che, in caso di commissione di uno dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 da parte dei vertici, l'ente non è chiamato a rispondere se dimostra che:

1. l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto illecito modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati;
2. il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
3. le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
4. non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo.



#### 1.4 INDICAZIONI DEL DECRETO IN ORDINE ALLE CARATTERISTICHE DEL MODELLO

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

Il Decreto si limita a disciplinare alcuni principi generali in merito al modello di organizzazione, gestione e controllo, senza fornirne però caratteristiche specifiche. Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.

Quanto all'efficacia del Modello, il D. Lgs. 231/2001 prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:

- siano individuate le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV);

in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.


Un elemento comune ai provvedimenti giurisprudenziali più noti (GIP Roma, ord. 4 aprile 2003; GIP Milano, ord. 20 settembre 2004; Trib. Palermo, ord. 10 febbraio 2007; GIP Napoli, ord. 26 giugno 2007; GIP Bari, 12 novembre 2008; Trib. Milano, 17 novembre 2009) in tema di efficacia del modello si identifica nella necessità per il giudice di verificare in concreto che le regole, formalizzate nel modello di cui l'ente si è dotato, ineriscano strettamente alla realtà aziendale. L'idoneità del modello «a prevenire i reati della specie di quello verificatosi» va quindi vagliata rispetto alla realtà in cui in concreto il Modello stesso opera.

Uno dei parametri dell'efficace attuazione del Modello è poi da identificare, sempre secondo la citata giurisprudenza, nell'Organismo di Vigilanza, con riferimento sia all'idonea composizione dello stesso, sia alla sua operatività.

Il D. Lgs. 231/2001 stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica ed aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente.

## 1.5 LE SANZIONI APPLICABILI

Il D. Lgs. 231/2001 prevede un articolato sistema di sanzioni, che può essere piuttosto gravoso a seconda del reato realizzato.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

L'art. 9, infatti, prevede che possano essere irrogate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive e che possano essere disposte la confisca del prezzo o del profitto del reato e la pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria consegue sempre alla condanna definitiva e viene determinata per quote (in numero non inferiore a cento né superiore a mille).

L'importo di una quota varia da un minimo di Euro 258,00 ad un massimo di Euro 1.549,00.

Il legislatore indica, con riferimento a ciascun illecito, i minimi e i massimi edittali entro cui il Giudice deve quantificare la pena.

Il numero di quote è determinato, a discrezione del Giudice, in base alla gravità del fatto, al grado della responsabilità dell'ente ed all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11, comma 1).

Anche la quantificazione di ciascuna quota è rimessa alla discrezionalità del Giudice che utilizza, quale suo parametro allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione, le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente (art. 11, comma 2).

L'art. 12 prevede, peraltro, alcune ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria:

- qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo;
- qualora il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, sia stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.


Aggravamenti di pena sono, invece, previsti dall'art. 21 del Decreto in caso di pluralità di illeciti.

Le sanzioni interdittive si applicano esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono previste e consistono nelle seguenti misure:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione del Reato;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Condizione per l'applicazione delle sanzioni interdittive è il ricorrere di uno dei seguenti presupposti:

1. che l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e, al contempo, che il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale o, se commesso da soggetti sottoposti, che la commissione del

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

2. che vi sia stata reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive non possono, invece, essere comminate nel caso in cui il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità ovvero l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o ne abbia ricavato un vantaggio minimo.

Vi è, inoltre, un'ulteriore ipotesi di esenzione. Infatti, la sanzione interdittiva non viene applicata qualora concorrano tutte le seguenti condizioni prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Qualora queste condizioni vengano poste in essere tardivamente, e sempre che l'Ente ne abbia fatto espressa richiesta entro 20 giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, è possibile ottenere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria (art. 78).

Nella scelta della sanzione interdittiva idonea a prevenire illeciti del tipo di quello commesso, il Giudice deve attenersi agli stessi criteri già visti sopra per le misure pecuniarie.

È possibile che più sanzioni interdittive vengano applicate congiuntamente.

In particolare, è richiesto che la sanzione interdittiva abbia il carattere della specificità, ossia abbia ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente.


Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può difatti anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

Fra le varie misure interdittive, quella della interdizione dall'esercizio dell'attività (comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività medesima) non può esser comminata se non quando l'irrogazione di ogni altra sanzione risulti inadeguata.

Le misure interdittive sono, in linea di principio, temporanee: la loro durata non può essere inferiore a tre mesi, né eccedere i due anni.

Tuttavia, nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte, negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività tale sanzione può essere disposta in via definitiva. Allo stesso modo il Giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando l'Ente sia già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

È sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

Nei casi in cui sussistono i presupposti per comminare una sanzione interdittiva che comporta l'interruzione dell'attività dell'Ente, se questo svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica utilità la cui interruzione può comportare un grave pregiudizio per la collettività, ovvero se l'interruzione dell'attività, date le dimensioni dell'Ente e le condizioni economiche del territorio sul quale si trova, può avere rilevanti ripercussioni sull'occupazione, è previsto che il Giudice possa, in luogo della sanzione interdittiva, disporre che l'attività dell'Ente continui sotto la guida di un commissario per un periodo pari alla durata della sanzione che sarebbe stata inflitta.

La confisca del prezzo o del profitto del reato è sempre disposta in caso di condanna. Quando non è possibile eseguire la confisca dei beni che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato, la stessa può anche avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

La pubblicazione della sentenza di condanna, anche solo per estratto, in uno o più giornali indicati dal giudice a spese dell'Ente condannato può esser disposta dal giudice nei casi in cui viene irrogata una sanzione interdittiva.

## 1.6 LE MISURE CAUTELARI

Nelle more del procedimento penale, su richiesta del Pubblico Ministero, il giudice può disporre in via cautelare le misure interdittive sopra descritte.

Condizione per l'applicazione delle misure cautelari è che vi siano gravi indizi di responsabilità dell'ente oltre ad elementi da cui emerga il concreto pericolo che vengano commessi ulteriori illeciti della stessa indole.

Come per le misure cautelari del processo contro la persona fisica, anche quelle relative agli enti devono possedere i requisiti di proporzionalità, idoneità ed adeguatezza (art. 46): devono essere proporzionate all'entità del fatto ed alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata, idonee alla natura ed al grado delle esigenze cautelari ed adeguate alla concreta esigenza cautelare per la quale la misura è stata richiesta, non potendo la stessa essere soddisfatta con diversa misura.

La durata delle misure sanzionatorie irrogate in via cautelare (art. 51) è determinata dal giudice e non può, in ogni caso, essere superiore ad un anno.


Se è già intervenuta una sentenza di condanna in primo grado, la durata della misura cautelare può essere corrispondente a quella della condanna, fermo il limite di tre anni e mezzo (art. 51, comma 2).

Il legislatore prevede, poi, ipotesi di sospensione delle misure cautelari nonché di revoca e sostituzione delle stesse.

Anche in sede cautelare, è possibile che, in luogo delle sanzioni interdittive, si disponga il commissariamento dell'Ente per tutto il tempo della durata della sanzione che sarebbe stata applicata.

## 1.7 REATI COMMESSI ALL'ESTERO

Secondo l'art. 4 del D. Lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. 231/2001 – commessi all'estero. La Relazione illustrativa del D. Lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica che potrebbe verificarsi frequentemente, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

I presupposti su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 231/2001;
- l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7,
- 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso);
- se sussistono i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

## 1.8 LE "LINEE GUIDA" DI CONFINDUSTRIA.

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Le Linee Guida di Confindustria sono state approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4.12.2003 e pubblicate da Confindustria in data 24.05.2004 e 31.03.2008, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.


Dette Linee Guida sono state aggiornate da ultimo al giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli) idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente all'interno dell'ente e del
- suo grado di adeguamento alle esigenze espresse dal D. Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono le seguenti:

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e descrizione dei compiti con specifica previsione
- di principi di controllo;
- procedure manuali e / o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo opportuni controlli;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente e, laddove opportuno, la previsione di limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

È opportuno evidenziare che la difformità rispetto a punti specifici delle Linee Guida di Confindustria non inficia di per sé la validità del Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riguardo alla realtà concreta dell'ente cui si riferisce, ben può discostarsi dalle Linee Guida che, per loro natura, hanno carattere generale.

## 1.9 SINDACATO DI IDONEITÀ

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società;
- il sindacato di idoneità sui modelli organizzativi adottati.

Il giudizio di idoneità viene formulato secondo un criterio sostanzialmente ex ante per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.


In altre parole, va giudicato "idoneo a prevenire i reati" il modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

## 2. IL MODELLO ADOTTATO

### 2.1 MODELLO DI GOVERNANCE.

La Corporate Governance della Società, al momento della adozione del presente documento, basata sul modello tradizionale, è così articolata:

- **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:** L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nel limite delle competenze attribuite dalla Legge e dallo statuto, con la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che lo Statuto stesso e/o la Legge riservano espressamente alla competenza esclusiva dei soci.  
Il CdA, nei limiti consentiti dalla Legge e dallo Statuto, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti. Gli organi così delegati riferiscono al CdA ed all'organo di controllo almeno una volta ogni sei mesi. Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente tra loro. Nel caso di

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società. Qualora l'Amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio spettano all'amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti delle attribuzioni agli stessi conferite, anche a ciascun amministratore delegato, ove nominato.

Nei limiti delle attribuzioni a ciascuno conferito, coloro che hanno la firma e la rappresentanza della Società hanno altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti e ad negotia, questi ultimi per determinati atti o categorie di atti.

- **COLLEGIO SINDACALE**, così come previsto dal nuova formulazione dell'art. 2447 c.c. cui spetta il compito di vigilare: a) sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; b) sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile, anche in riferimento all'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare correttamente i fatti di gestione; c) sull'adeguatezza delle disposizioni impartite alle Società controllate in relazione alle informazioni da fornire per adempiere agli obblighi di comunicazione.
- **REVISIONE**, l'attività di revisione contabile viene svolta, come previsto dalla vigente normativa, da una Società di Revisione

L'attività di Governance è basata sulla coesistenza dei seguenti elementi:


- a) Sistema di controllo interno
- b) Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/01

Il Sistema di controllo interno è l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità delle informazioni finanziarie, il rispetto di leggi e regolamenti nonché la salvaguardia dei beni aziendali.

Principali componenti sono:

- Il sistema normativo aziendale
- Il sistema di deleghe e attribuzione poteri
- Le attività di controllo svolte dalle funzioni aziendali
- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) in materia di salubrità degli alimenti
- Il sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001
- IL Sistema di gestione della sicurezza e salute su base linee Guida UNI-INAIL



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

La coerenza e la sostenibilità del sistema di controllo interno derivano dalla esistenza ed efficacia dei requisiti di base (norme, ruoli definiti, chiari e basati sulla segregazione, tracciabilità dei dati).

## 2.2 POTERI E RESPONSABILITÀ

### 2.2.1. PRINCIPI DI CONTROLLO IN MATERIA DI DELEGHE E PROCURE

Il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di “certezza” ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell’attività aziendale.

Si intende per “delega” quell’atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per “procura” il negozio giuridico unilaterale con cui l’ente attribuisce a un singolo soggetto il potere di agire in rappresentanza della stessa.

I requisiti essenziali del sistema di deleghe e procure sono i seguenti:

- tutti coloro che intrattengono per conto dell’Ente rapporti con la P.A devono essere dotati di delega formale e – ove occorra – anche di procura;
- a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza dell’Ente nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell’organigramma;
- ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivocabile:
  - i poteri del delegato, precisandone i limiti;
  - il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente;
  - al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite;
  - il sistema delle deleghe e delle procure deve essere tempestivamente aggiornato.

### Principi guida


In termini generali lo svolgimento dei processi aziendali deve essere supportato da un chiaro sistema di poteri, deleghe e livelli autorizzativi, che devono essere:

chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione	formalmente <u>assegnati tramite comunicazioni scritte</u>	coerenti con le responsabilità, e i ruoli attribuiti nell'ambito dell'organizzazione	allineati al principio organizzativo: “Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”
---	--	--	---

Sulla base di tali principi guida




### 2.2.2 DEFINIZIONE DELL’ORGANIGRAMMA AZIENDALE E DEI COMPITI

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

Al fine di rendere immediatamente chiaro il ruolo e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo decisionale aziendale, CIRCULARPET ha, da moltissimi anni, messo a punto un prospetto sintetico nel quale è schematizzata l'intera propria struttura organizzativa (Organigramma).

Nell'Organigramma, in particolare, sono specificate:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree ed il relativo ruolo organizzativo.




### 2.2.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

Nell'ambito di tale struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati:

- a) il datore di lavoro;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- b) i preposti;
- c) i responsabili e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (di seguito, rispettivamente anche 'RSPP' e 'ASPP');
- d) gli addetti al primo soccorso (di seguito, anche 'APS');
- e) gli addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito, anche 'API');
- f) i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito, anche 'RLS');
- g) il medico competente;
- h) i lavoratori;
- i) i soggetti esterni all'azienda che svolgono attività rilevanti in materia di SSL, ovvero:
  - i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione;
  - i fabbricanti ed i fornitori;
  - i progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti;
  - gli installatori ed i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

I compiti e le responsabilità dei soggetti sopra indicati in materia di SSL sono definiti formalmente in coerenza con lo schema organizzativo e funzionale della Società, con particolare riferimento alle figure specifiche operanti in tale ambito (i RSPP, gli ASPP, gli APS, gli API, i RLS, il medico competente): a tale proposito, la Società esplicita, in sede di definizione dei compiti organizzativi e operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori, anche quelli relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle attività stesse, con particolare riguardo ai compiti dei RSPP, degli ASPP, del RLS, degli APS, degli API, dei RLS, del medico competente.


#### 2.2.4 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA

La Società ha rivolto particolare attenzione alla esigenza di predisporre ed implementare, in materia di SSL, un efficace ed efficiente sistema di controllo.

Quest'ultimo, oltre a prevedere la registrazione delle verifiche svolte dalla Società, anche attraverso la redazione di appositi verbali, è incentrato su un sistema di monitoraggio della sicurezza che si sviluppa su un duplice livello.

Il primo livello di monitoraggio coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della Società, essendo previsto:

- l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono sia utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, sia segnalare immediatamente le deficienze di tali mezzi e dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di SSL (ad esempio, datore di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP), i quali intervengono, tra l'altro, in materia:
- di vigilanza e monitoraggio periodici e sistematici sulla osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali in materia di SSL;
  - a) di segnalazione al datore di lavoro di eventuali deficienze e problematiche;
  - b) di individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
  - c) di elaborazione delle misure preventive e protettive attuate e richiamate nel Documento di Valutazione dei Rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;
  - d) di proposizione dei programmi di formazione e addestramento dei lavoratori, nonché di comunicazione e coinvolgimento degli stessi.

Il secondo livello di monitoraggio, richiamato espressamente dalle Linee Guida, è svolto dall'Organismo di Vigilanza (OdV), al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Tale compito è stato assegnato all'OdV in ragione della sua idoneità ad assicurare l'obiettività e l'imparzialità dell'operato, nonché l'indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica ispettiva.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello, è previsto l'obbligo di inviare all'OdV copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e segnatamente il verbale della riunione periodica di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/2008, nonché tutti i dati relativi agli infortuni sul lavoro occorsi nei siti della Società.


I risultati del monitoraggio sono considerati dall'OdV ai fini dell'eventuale formulazione al Consiglio di Amministrazione, ovvero alle funzioni aziendali competenti:

- di proposte di aggiornamento del Modello, incluso il sistema preventivo adottato dalla Società e le procedure aziendali, in ragione di eventuali inadeguatezze o significative violazioni riscontrate, ovvero di cambiamenti della struttura organizzativa della Società;
- di proposte di irrogazione di sanzioni disciplinari, per l'ipotesi in cui sia riscontrata la commissione delle condotte indicate nel sistema disciplinare adottato dalla società ai sensi del Decreto.

## 2.2.5 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

CIRCULARPET ha definito criteri e responsabilità per la prevenzione in autocontrollo dei pericoli di natura igienico-sanitaria connessi alle attività produttive dell'organizzazione, realizzata attraverso l'applicazione del metodo HACCP (Hazards Analysis and Critical Control Points) e in ottemperanza al Regolamento CEE 852/2004, al Codex Alimentarius, ai riferimenti FDA ed EFSA.

CIRCULARPET riconosce e garantisce agli acquirenti dei propri prodotti, siano essi operatori commerciali o consumatori finali, il diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per compiere una scelta consapevole al momento dell'acquisto; inoltre fa della sicurezza alimentare e della

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

correttezza commerciale un proprio obiettivo primario e strategico, impegnandosi ad immettere sul mercato alimenti sicuri e sani e con una informazione aderente alle caratteristiche del prodotto.

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, basa la propria attività sull'analisi del rischio; la gestione del rischio tiene conto dei risultati della valutazione del rischio, e in particolare dei pareri delle Autorità scientifiche e del principio di precauzione.

L'obiettivo è tutelare gli interessi dei consumatori e consentire loro di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano. In tal senso CIRCULARPET rifiuta e mira a prevenire:

- a) le pratiche fraudolente o ingannevoli;
- b) l'adulterazione degli alimenti;
- c) ogni altro tipo di pratica in grado di indurre in errore il consumatore.

CIRCULARPET garantisce la rintracciabilità dei propri prodotti, in conformità al Reg CE 178/2002, mettendo in atto sistemi e procedure specifiche (descritte nel Manuale della Qualità e nelle procedure ed istruzioni operative specifiche) che consentano in ogni momento di ricostruire l'iter "a monte" e "a valle" di ogni prodotto, nonché di mettere a disposizione delle autorità competenti, qualora le richiedano, le informazioni al riguardo.

CIRCULARPET vieta qualsiasi tipo di pratica commerciale scorretta e/o ingannevole, anche in forma omissiva e/o aggressiva e, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs 206/2005 (Codice del Consumo), si fa garante dei diritti e interessi, individuali e collettivi, dei consumatori, ai quali riconosce come fondamentali i diritti:


- a) alla tutela della salute;
- b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;
- c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità;
- d) all'educazione al consumo;
- e) alla correttezza, alla trasparenza ed all'equità nei rapporti contrattuali.

## 2.2.6 IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

Il Modello HACCP, definito e sviluppato sulla base delle disposizioni dei Reg CE 852 e 853 del 29 aprile 2004, quale parte integrante e sostanziale del Modello di organizzazione gestione e controllo adottato, ha lo scopo di definire le modalità di gestione per la sicurezza alimentare dei prodotti.

Esso si basa sui seguenti principi:

- a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
- b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso si rivela essenziale per prevenire o eliminare un rischio o per ridurlo a livelli accettabili;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che differenziano l'accettabilità e l'inaccettabilità ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi identificati;
- d) stabilire ed applicare procedure di sorveglianza efficaci nei punti critici di controllo;
- e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui dalla sorveglianza risulti che un determinato punto critico non è sotto controllo;
- f) stabilire le procedure, da applicare regolarmente, per verificare l'effettivo funzionamento delle misure di cui alle lettere da a) ad e);
- g) predisporre documenti e registrazioni adeguati alla natura e alle dimensioni dell'impresa alimentare al fine di dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) ad f).

Qualora intervenga un qualsiasi cambiamento nel prodotto, nel processo o in qualsivoglia altra fase gli operatori del settore alimentare riesaminano la procedura e vi apportano le necessarie modifiche.

#### 2.2.7 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA AMBIENTALE


L'attività di CIRCULARPET è svolta e gestita nel pieno rispetto della disciplina posta a tutela della sicurezza dei propri consumatori avendo ben chiaro il dovere di gestire la tutela dell'ambiente.

Al fine di garantire, non solo il puntuale adempimento degli obblighi di legge in materia ambientale, ma anche l'efficace applicazione del sistema di gestione e prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01, la struttura societaria di CIRCULARPET prevede l'individuazione del "Responsabile Ambientale" nella figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Procuratore dallo stesso delegato, oltre ad una serie di figure meglio definite nel sistema di gestione ambientale chiamate ad osservare, per la loro parte di competenza, gli adempimenti previsti dalla normativa in tema sicurezza alimentare, ciò al fine di garantire, non solo il puntuale adempimento degli obblighi di legge, ma anche l'efficace applicazione del sistema di gestione e prevenzione del rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01.

La Società si impegna in particolare:

- all'uso di processi, tecnologie e materiali che consentano la riduzione dei consumi delle risorse naturali e che comportino il minor impatto ambientale;
- alla limitazione della produzione di rifiuti attraverso, ove possibile, il loro riutilizzo;
- al ripristino delle aree di cantiere a fine lavori, in modo da riqualificare il territorio e riportare l'ambiente il più possibile prossimo alle condizioni iniziali;
- a coinvolgere e motivare tutto il personale, attraverso azioni di informazione e formazione sulle tematiche ambientali.
- a utilizzare impianti nel rispetto e nei limiti delle autorizzazioni, rilasciate dalle competenti Autorità pubbliche, necessarie per il loro funzionamento.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, devono essere rispettati i seguenti principi generali di condotta:

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- garantire il costante e tempestivo adeguamento alla legislazione in materia ambientale, con particolare riferimento all'osservanza delle prescrizioni di legge in relazione alla produzione ed alla successiva gestione dei rifiuti e, più in generale, in relazione a tutti gli aspetti ambientali che interessano le matrici aria, acqua e suolo;
- tenere un comportamento, lecito corretto e trasparente nello svolgimento di tutte le attività, espletate anche per il tramite di fornitori qualificati, che possano avere un impatto sull'ambiente, quali quelle finalizzate alla gestione dei rifiuti, manutenzione degli impianti, gestione di emergenze legate all'inquinamento di siti, ecc.;
- promuovere ed attuare ogni ragionevole iniziativa finalizzata all'osservanza degli obblighi di legge e di regolamento in materia di ambientale in generale, ed in particolare in materia di gestione dei rifiuti e di scarichi idrici (raccolta, trattamento, recupero, riciclaggio, smaltimento, trasporto, ecc.);
- provvedere al costante e tempestivo adeguamento delle procedure interne alla legislazione in materia ambientale in generale, ed in particolare in materia di gestione e trattamento dei rifiuti e di scarichi idrici;
- sviluppare, ove necessario in funzione dell'attività lavorativa svolta e per le aree di rischio individuate, attività di formazione (e di informazione) specifiche sulle tematiche del rispetto degli obblighi di legge in materia ambientale, ed effettuare specifici controlli mirati a verificare l'effettiva fruizione degli stessi;
- effettuare periodiche attività di controllo sull'effettiva applicazione delle procedure adottate da CIRCULARPET in materia;
- promuovere e garantire, nella gestione di attività affidate in appalto a terzi, il controllo e la verifica del rispetto dei requisiti di legge (quali iscrizioni ad albi, possesso di autorizzazioni, ecc.), del rispetto della normativa di settore, del coordinamento e raccordo tra l'attività propria di CIRCULARPET e quella dell'impresa appaltatrice.

## 2.3 I SISTEMI DI GESTIONE

La CIRCULARPET ha scelto di certificare i propri processi aziendali secondo i seguenti standards:


1. UNI EN ISO 9001
2. FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000

## 2.4 IL SISTEMA INFORMATIVO

Tra i diversi elementi che costituiscono l'ambiente di controllo, riveste un ruolo significativo anche il Sistema Informativo.

Il Sistema Informativo utilizzato, meglio descritto nella parte relativa ai delitti informatici, consiste:

- in una rete aziendale interna, client-server, gestita dall'Amministratore del Sistema (nonché Responsabile IT), con sistemi di protezione ed accesso alle cartelle di lavoro dei vari utenti, e relativa procedura di backup onde evitare la perdita di dati aziendali;
- in un accesso al sistema gestionale aziendale, direttamente gestito con il supporto dell'IT.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

Il sistema in generale consente di gestire i processi registrando le operazioni in tempo reale, permettendo la tracciabilità delle stesse e l'identificazione degli autori. In particolare l'azienda, come richiesto dalla normativa, ha acquisito un sistema che permette la tracciabilità degli accessi e delle operazioni poste in essere dall'Amministratore del Sistema.

Per garantire la sicurezza del sistema informatico la Società adotta le procedure contenute nel Documento per la Sicurezza, ritenendo che le stesse consentano un adeguato sistema di controllo e di sicurezza del sistema informativo di CIRCULARPET (a titolo esemplificativo: divieto di accessi a social forum, o siti vietati, sistema di protezione antivirus aggiornato etc).

## 2.5 IL CODICE ETICO

Il Codice Etico è un documento societario ufficiale e, come tale, illustra i diritti e i doveri, nonché le responsabilità della Società stessa nei confronti dei soggetti (persone fisiche o giuridiche) che con essa si relazionano. A tal proposito, infatti, il Codice Etico esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai dipendenti, dai collaboratori a vario titolo o dai membri di organi sociali di CIRCULARPET.

In tale prospettiva i principi in esso contenuti costituiscono anche un utile riferimento interpretativo nella concreta applicazione del Modello in relazione alle dinamiche aziendali.

Il Modello risponde all'esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dal Decreto attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.


Da ciò emerge la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una "deontologia aziendale" ma privo di una specifica procedurizzazione.

L'efficacia del sistema di controllo interno, infatti, dipende dall'integrità e dai valori etici delle persone che operano nell'organizzazione e certamente di coloro che amministrano ed effettuano il monitoraggio dei controlli.

Tuttavia, è necessario realizzare una stretta integrazione fra Modello Organizzativo e Codice Etico in modo da formare un corpus di norme interne che abbiano lo scopo di incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico ha, quindi, efficacia cogente per i destinatari.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

### 3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

#### 3.1 LE FINALITÀ DEL PRESENTE MODELLO

Il presente Modello tiene conto della particolare realtà imprenditoriale di CIRCULARPET e rappresenta un valido strumento di sensibilizzazione ed informazione dei Soggetti Apicali e dei Soggetti Sottoposti, e di tutti gli altri soggetti interessati, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, fornitori, consulenti, agenti, partner commerciali, controparti contrattuali e terzi in genere, non riconducibili alla definizione di Soggetti Sottoposti in quanto non sono sottoposti alla vigilanza dei Soggetti Apicali (d'ora innanzi, per brevità, i "Terzi" e, cumulativamente con i Soggetti Apicali e i Soggetti Sottoposti, i "Destinatari").

Tutto ciò affinché i Destinatari seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale e tali, comunque, da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.


Il presente Modello è stato predisposto dalla Società sulla base dell'individuazione delle aree di possibile rischio nell'attività aziendale al cui interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati e si propone come finalità quelle di:

- a) predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati connessi all'attività aziendale;
- b) rendere tutti coloro che operano in nome e per conto della Società, ed in particolare quelli impegnati nelle "aree di attività a rischio", consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società;
- c) informare tutti coloro che operano con la Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel presente Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- d) confermare che la Società non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono sempre e comunque contrari ai principi cui è ispirata l'attività imprenditoriale della Società, anche qualora la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio.

#### 3.2 IL CONCETTO DI RISCHIO ACCETTABILE

Nella predisposizione di un Modello organizzativo e gestionale, quale il presente, non può essere trascurato il concetto di rischio accettabile.

E' infatti imprescindibile stabilire, ai fini del rispetto delle previsioni introdotte dal D. Lgs. n. 231/01, una soglia che consenta di limitare la quantità e qualità degli strumenti di prevenzione che devono essere adottati al fine di impedire la commissione del reato.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

Con specifico riferimento al meccanismo sanzionatorio introdotto dal Decreto, la soglia di accettabilità è rappresentata dall'efficace implementazione di un adeguato sistema preventivo che sia tale da non poter essere aggirato se non intenzionalmente. In altre parole, al fine di escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente, le persone che hanno commesso il reato devono aver agito eludendo fraudolentemente il Modello ed i controlli adottati dalla Società.

Fermo restando quanto sopra e tenuto conto di quanto stabilito nelle Linee Guida di Confindustria, la valutazione sulla natura di rischio accettabile deve altresì basarsi sull'analisi comparata dei costi e dei relativi benefici.


### 3.3 STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO

Il Modello 231 di CIRCULARPET si compone delle seguenti parti:

1. **Parte generale** che introduce la Società illustra la funzione e i principi del Modello nonché i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento, si completa con una sezione che costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione, all'individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello;
2. **Parte speciale** che fornisce indicazione dei presidi (sistema di deleghe, protocolli e controlli) atti a contenere il rischio stesso
3. **Valutazione del rischio** che illustra ed approfondisce l'analisi delle attività operative poste in essere dall'ente per le categorie di reato previste dal Decreto laddove siano stati individuati profili di rischio-reato potenziali significativi
4. **La Mappatura di processi ed attività sensibili** che raccoglie i dati essenziali di individuazione di processi ed attività sensibili, potenziali profili di rischio e reati, valutazione e misure di mitigazione.
5. **il Codice Etico**
6. **l'Approfondimento sui reati**

Sono inoltre parti del modello i seguenti documenti aziendali:

- le Policy aziendali
- l'organigramma;
- le procedure aziendali
- Il Sistema di Gestione certificato ISO 9001 e le relative procedure.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

## 4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

### 4.1 PREMESSA

In base alle previsioni del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di CIRCULARPET, nonché di curarne l'aggiornamento, deve essere un organismo della Società secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, b del D. Lgs. 231/2001, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il D. Lgs. 231/2001 non fornisce indicazioni circa la composizione dell'Organismo di Vigilanza; il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la costituzione dell'Organismo in forma monocratica esterno.

### 4.2 IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA. NOMINA E REVOCA

Ai sensi dell'articolo 6 co.1 lett. b) del D. Lgs. 231/2001, l'OdV deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo nonché, sotto altro profilo, essere necessariamente dotato delle seguenti caratteristiche:

- autonomia (nel senso di autonomia decisionale che si esprime nella necessaria libertà di autodeterminazione e di azione e nel pieno esercizio della discrezionalità tecnica relativa all'espletamento delle funzioni sue proprie) e indipendenza (nel senso di estraneità a qualsivoglia forma di soggezione nei confronti dei soggetti apicali operanti in società)
- professionalità (nel senso che egli è individuato tra soggetti che abbiano una professionalità adeguata rispetto ai rischi aziendali evidenziati) e onorabilità (costituiscono incompatibilità originaria con l'assunzione della funzione di componente dell'OdV le ipotesi di revoca di cui ai punti 4, 5 e 6 dell'elenco *infra* riportato)
- continuità d'azione (nel senso di calendarizzazione dell'attività e dei controlli, la verbalizzazione delle riunioni e disciplina dei flussi informativi)


Onde garantire un corretto ed efficace adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo previsti, la composizione dell'OdV dovrà essere modulata in base alla complessità organizzativa dell'ente, potendo lo stesso essere mono o plurisoggettivo, composto da soggetti interni e/o esterni all'ente.

Nel caso di specie la società, in considerazione della propria struttura aziendale, ha optato allo stato per una composizione monocratica dell'OdV.

L'OdV ha autonomi poteri di iniziativa e di controllo ed è del tutto indipendente e separato dagli altri settori e organi della società: si colloca come organo interno dell'ente di cui fa parte ed ha come referente ordinario il CdA e le modalità di sua retribuzione sono fissate nel contratto stipulato con la società e non possono contemplare premi o altra sorta di corrispettivi variabili

Le ipotesi di revoca dell'OdV da parte dell'CDA sono:

- 1) reiterate inadempienze ai propri compiti e/o ingiustificata inattività anche con riferimento ai doveri di aggiornamento del Modello
- 2) irrogazione di sanzioni interdittive alla società a causa di inattività dell'OdV e/o di inadeguatezza del Modello

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- 3) mancato aggiornamento e adeguamento del Modello in caso di sua violazione da parte di soggetti obbligati ad osservarlo
- 4) dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento ovvero sentenza di condanna, per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico ovvero che comporti comunque l'interdizione dai Pubblici Uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte nonché l'incapacità di contrattare con la P.A. dei membri dello stesso, ovvero per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/2001
- 5) insorgenza di un rapporto di parentela e/o di affinità entro il secondo grado o di un rapporto di affari con uno qualunque dei soggetti sottoposti al suo controllo ovvero insorgenza di interessi comuni con gli stessi ovvero di interessi in contrasto con loro
- 6) insorgenza di altro genere di incarico o qualsivoglia altro rapporto (consulenza, rappresentanza, gestione, direzione etc.) con la società sottoposta al suo controllo ovvero con società in contrasto

L'OdV può sempre, anche in sede di CdA, formulare i propri pareri, esporre le proprie conclusioni e formulare domande reputate necessarie all'adempimento dei propri compiti.

Compensi, cause di (in)eleggibilità, decadenza e sospensione dei componenti dell'Organismo di Vigilanza sono dettagliati all'interno del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

#### 4.3 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e di curarne l'aggiornamento.


Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare con autonomi poteri di iniziativa e di controllo, anche mediante l'assegnazione di un budget specifico:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente documento da parte degli Organi Sociali, del personale, degli *outsourcer* e degli altri soggetti terzi;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

In linea con la propria natura di Organismo autonomo rispetto alla struttura aziendale, il Consiglio di Amministrazione affida all'Organismo di Vigilanza uno specifico budget dedicato appropriato all'attività svolta. A tal fine l'Organismo richiede su base annua mezzi finanziari liberamente utilizzabili nell'ambito degli obiettivi da perseguire e fornisce al Consiglio di Amministrazione apposito rendiconto dell'utilizzo che ne è stato fatto per il periodo precedente.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

con riferimento alla verifica dell'efficacia del Modello:

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG


- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività "a rischio reato" e dei relativi processi sensibili;
- coordinarsi con la funzione aziendale preposta per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi agli Organi Sociali, al personale e agli *outsourcer*, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- predisporre ed aggiornare con continuità le informazioni rilevanti al fine di consentire una piena e consapevole adesione alle regole di condotta della Società. A tale fine l'Organismo di Vigilanza curerà l'aggiornamento, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte, dello spazio sulla Intranet della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto;

con riferimento alla verifica dell'osservanza del Modello:

- effettuare periodicamente, direttamente o avvalendosi di un gruppo di lavoro all'uopo costituito, verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dalla Società nell'ambito dei processi sensibili;
- coordinarsi con le funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività. A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dagli Organi Sociali e dal personale:
  - a) sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati;
  - b) sui rapporti con le Società di Service e gli altri soggetti terzi che operano per conto della Società nell'ambito di operazioni sensibili;
  - c) sulle operazioni straordinarie della Società;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;

con riferimento alle proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione:

- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica e controllo, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, rispetto alle prescrizioni del Decreto ed al presente documento, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo apposita relazione;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con i responsabili delle competenti funzioni aziendali per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza del competente

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

Organo/funzione aziendale per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

#### 4.4 FLUSSI INFORMATIVI

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/2001.

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza riporta periodicamente direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

##### 4.4.1 FLUSSI INFORMATIVI VERSO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per una piena aderenza ai dettami del D. Lgs. 231/2001, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

Ferma restando la piena autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, per i compiti ad esso affidati, quest'ultimo è tenuto a presentare con periodicità almeno annuale una relazione scritta sugli esiti delle proprie attività al Consiglio di Amministrazione.


Tale relazione dovrà quantomeno contenere:

- numero e date delle riunioni tenutesi nel periodo;
- descrizione dell'attività svolta;
- segnalazioni ricevute e le conseguenti indagini svolte;
- criticità comunque rilevate;
- rilievi da sottoporre all'Organo con Funzione di Gestione, affinché questo metta in atto le azioni necessarie ad assicurare aggiornamento, effettività ed efficacia al Modello;
- eventuali proposte di sanzioni da irrogare per violazione del Modello.

Indipendentemente dalla previsione di flussi periodici, in presenza di criticità rilevanti l'Organismo deve tempestivamente porre in atto flussi informativi ad hoc. In tal caso il flusso informativo può dover essere diversificato a seconda del soggetto che ha commesso la violazione.

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale possono richiedere la convocazione dell'Organismo, tramite il suo Presidente, in ogni circostanza in cui sia ritenuto necessario o opportuno per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e per l'adempimento degli obblighi imposti dal D. Lgs. 231/2001.

Di questi specifici incontri dovrà essere predisposto un verbale la cui copia dovrà essere custodita dall'Organismo.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

L'Organismo di Vigilanza si avvarrà delle funzioni interne competenti della Società per i diversi profili specifici o, qualora lo ritenga opportuno, di consulenti esterni.

#### 4.4.2 FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Le informazioni devono presentare specifici requisiti di rilevanza, qualità ed articolazione per poter essere efficace quale supporto all'attività di controllo dell'OdV.

La rilevanza dell'informativa, anche se deve essere determinata con riferimento alle specificità di ciascuna organizzazione, è tale se l'informativa medesima non è ridondante, imprecisa, discontinua, non correttamente articolata.

La qualità del flusso informativo si declina, tra l'altro, in termini di idoneità a rappresentare effettivamente il fenomeno monitorato (capacità segnaletica); attendibilità, nel senso che il dato riportato deve essere veritiero e corretto; aggiornamento, poiché le informazioni devono essere il più possibile attuali rispetto al periodo di osservazione.

Altresì, l'informativa deve essere, seppur con le necessarie differenziazioni in relazione all'oggetto, idonea a delineare con chiarezza il fenomeno monitorato; deve quindi presentare una certa articolazione, ragionevolmente standardizzata.

L'invio dei flussi periodici da parte delle funzioni interessate rappresenta un preciso dovere, rilevante ai fini del corretto funzionamento del Modello.

##### 4.4.2.1 FLUSSI PERIODICI PROVENIENTI DALLE FUNZIONI CHE OPERANO IN AREE A RISCHIO REATO


I flussi in esame consentono di monitorare l'evoluzione dell'attività oggetto di analisi e il funzionamento dei relativi presidi di controllo, evidenziando:

- per quanto concerne le criticità, gli eventi (individuati anche in base a soglie quali-quantitative) maggiormente significativi in termini di potenziale rischio di commissione di reati e gli eventuali indici di anomalia;
- per quanto afferisce ai profili di disegno, le possibili problematicità sorte con riferimento all'applicazione dei protocolli di prevenzione previsti dal Modello.


##### 4.4.2.2 FLUSSI PERIODICI PROVENIENTI DAGLI ORGANI SOCIALI

Risulta opportuno che:

- l'organo amministrativo informi l'OdV in relazione a delibere che possono portare a modifiche nella funzionalità e articolazione del Modello, quali ad esempio, modifiche nella struttura organizzativa, ingresso in (o uscita da) linee di business, modifiche nei sistemi di incentivazione, etc;
- l'organo di controllo dia informativa periodica all'OdV sullo stato dei sistemi di controllo interno, alla cui vigilanza sono deputati, e che sono alla base del sistema di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- l'OdV abbia contezza della relazione che il revisore deve rilasciare ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 39/2010, in tema di eventuali carenze significative rilevate in relazione ai sistemi di controllo interno medesimi.




#### 4.4.3 INFORMAZIONI, DATI E NOTIZIE DA COMUNICARE ALL'ODV

Dovranno essere comunicati all'Organismo di Vigilanza di CIRCULARPET:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo in base alla procedura Flussi informativi all'OdV, che costituisce parte integrante del presente Modello;
- su base occasionale, tutti i Destinatari sono tenuti ad informare l'Organismo di Vigilanza, ogni qualvolta l'evento si verifichi e tempestivamente, in ordine ad ogni anomalia, atipicità, deroga, violazione o concreto sospetto di violazione di cui sia venuto a conoscenza rispetto a:
  - norme comportamentali prescritte dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo;



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali rilevanti ai fini del Decreto;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure aziendali richiamate all'interno del Sistema di Gestione della Qualità, parti integranti del Modello Organizzativo.

Si deve sempre comunicare all'OdV ogni proposta di aggiornamento, integrazione, modifica del Modello Organizzativo e dei documenti che ne costituiscono parte integrante, ivi comprese le procedure.

Appartengono a tale fattispecie altresì i flussi informativi che possono pervenire all'Organismo di Vigilanza (cd. whistleblowing) da qualunque fonte.

A tal fine è stato attivato lo specifico indirizzo di posta elettronica dedicato:

[odv231@CIRCULARPET.com](mailto:odv231@CIRCULARPET.com)

con accesso riservato ai soli componenti dell'OdV e garanzia di riservatezza del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenutegli e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando luogo, inoltre, a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza della segnalazione.


Ogni informazione acquisita dall'OdV, a prescindere dal mezzo di comunicazione utilizzato, sarà trattata in modo tale da garantire:

- il rispetto della riservatezza della persona segnalante e della segnalazione inoltrata;
- il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;
- la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

La Società ha adottato un'apposita procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", alla quale si rimanda per una più dettagliata esposizione, al fine di disciplinare le comunicazioni che devono essere inoltrate da tutto il personale appartenente alla Società all'Organismo di Vigilanza.

#### 4.4.4 MODALITÀ DI TRASMISSIONE E VALUTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DELLE SEGNALAZIONI

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni:

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- i flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite nella procedura "Flussi informativi all'OdV";
- le segnalazioni aventi ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazione del Modello devono essere inviate per iscritto o attraverso l'utilizzo della casella di posta elettronica appositamente dedicati;
- l'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o di terzi;
- l'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione.


#### 4.4.5 PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWER PROTECTION)

In data 14 dicembre 2017 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 30 novembre 2017 n. 179 recante le "disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (nel seguito la "Legge sul whistleblowing") che è intervenuta sull'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 e sull'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001.

Il Legislatore ha introdotto specifiche previsioni per gli enti destinatari del D. Lgs. n. 231/2001 inserendo all'interno dell'art. 6 del D. Lgs. n. 231/2001 tre nuovi commi, ovvero i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.

In particolare, l'art. 6, a seguito dell'intervento legislativo, dispone:

- al comma 2-bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo devono prevedere:
  - ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, ovvero di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
  - ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
  - ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
  - ✓ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- al comma 2-ter che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro, per i

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2022 4
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

- al comma 2-quater che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia "nullo". Sono altresì indicati come nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (nel prosieguo "Decreto Whistleblowing") attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

Tale Decreto<sup>1</sup> ha ulteriormente modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, disponendo al comma 2 bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedono: canali di segnalazione interna per le segnalazioni di whistleblowing, il divieto di ritorsione ed un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), conformi a quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Il Decreto ha altresì abrogato i commi 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 6.

Il sistema di protezione delle segnalazioni di violazione delle disposizioni di legge, del Codice etico e del Modello è considerato, pertanto, uno strumento fondamentale per l'applicazione efficace del sistema di prevenzione dei rischi di reato.

Un dipendente della Società che segnali una violazione del Modello organizzativo, anche se non costituente reato, non deve trovarsi in alcun modo in posizione di svantaggio per questa azione, indipendentemente dal fatto che la sua segnalazione sia o meno fondata.


Un dipendente che ritenga di essere stato discriminato nella sua attività a seguito della segnalazione di una violazione del Modello organizzativo, dovrà segnalare prontamente l'abuso subito all'OdV.

La Società si impegna a offrire un ambiente di lavoro privo di discriminazioni e molestie e si aspetta che tutti i dipendenti facciano tutto quanto possibile per mantenere questo tipo di ambiente di lavoro.

La Società non tollera, inoltre, molestie a un dipendente da parte di nessuno (si vedano le prescrizioni dettate al riguardo dal Codice Etico). Saranno intraprese azioni disciplinari nei confronti di chiunque metta in atto azioni discriminatorie o rechi molestie a qualsiasi dipendente, o soggetto terzo all'azienda, che segnali una violazione del Modello ovvero altra segnalazione.

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 24/2023 le disposizioni del decreto stesso avranno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

Qualora la segnalazione si riveli essere infondata, falsa o strumentale, il soggetto segnalante potrà essere soggetto a procedure disciplinari, se dipendente della Società, ovvero alle conseguenze previste dalla legge (es. commissione del reato di calunnia o diffamazione).

Al fine di garantire l'efficacia del sistema del whistleblowing, la Società ha rafforzato il proprio sistema di gestione delle segnalazioni di potenziali violazioni del Modello affinché lo stesso consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza, secondo le modalità previste dalla legge ed ha adottato, in conformità a tali coordinate normative, una procedura per la gestione delle segnalazioni in materia whistleblowing (di seguito "**Procedura Whistleblowing**").

In particolare, la Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette all'Organismo informazioni utili per identificare comportamenti difformi da quanto previsto dal Modello, dal Codice Etico e dalle procedure rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Le segnalazioni possono essere anche anonime e devono descrivere in maniera circostanziata fatti e persone oggetto della segnalazione stessa.

La gestione delle segnalazioni whistleblowing avviene in conformità con quanto stabilito dalla Procedura Whistleblowing che ha integralmente recepito la procedura per la gestione delle segnalazioni in materia *Whistleblowing* adottata da CCHBCI, in linea con la "Whistleblowing Policy" del Gruppo.

La Procedura Whistleblowing ricomprende tra l'oggetto delle Segnalazioni le violazioni che consistono in condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto o violazioni del Modello ("**Segnalazione 231**")


CCH CircularPet ha implementato diversi canali di segnalazione interni, quali Le segnalazioni relative alla Procedura Whistleblowing possono essere effettuate tramite diversi canali, quali: (i) attraverso una piattaforma informatica dedicata (online all'indirizzo [www.coca-colahellenic.ethicspoint.com](http://www.coca-colahellenic.ethicspoint.com) e/o per telefono) gestita da un operatore esterno e indipendente. Questo servizio è disponibile in tutte le lingue dei paesi in cui la Società opera; (ii) richiesta da parte del Segnalante di un incontro diretto con il Gestore della Segnalazione fissato entro e non oltre dieci giorni lavorativi.

La Procedura Whistleblowing si applica a Segnalazioni 231 aventi ad oggetto fatti di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza, alternativamente:

- (a) in ragione dello svolgimento delle funzioni rivestite all'interno della Società, o del rapporto di collaborazione intrattenuto con la stessa;
- (b) in occasione dello svolgimento delle funzioni o del rapporto medesimi.

La Società riconosce la facoltà di presentare una Segnalazione 231 a:

- (i) i lavoratori subordinati di CCH CircularPet;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

- (ii) i lavoratori autonomi anche occasionali, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari e tirocinanti (retribuiti e non) che svolgono la propria attività lavorativa presso CCH CircularPet;
- (iii) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso fornitori di beni o servizi, appaltatori o subappaltatori di cui si avvale CCH CircularPet;
- (iv) gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso CCH CircularPet<sup>2</sup>.

La Società incoraggia tutti i dipendenti che desiderino sollevare una questione inerente ad una violazione del Modello, a discuterne con il diretto Responsabile di funzione prima di seguire la Procedure Whistleblowing (procedura di segnalazione/denuncia di illeciti), salvo evidenti controindicazioni.

I Responsabili di Funzione devono considerare tutte le preoccupazioni sollevate in modo serio e completo e, ove necessario, chiedere pareri all' OdV ed alle altre competenti figure e/o compiere indagini approfondite, nel rispetto delle proprie attribuzioni. Qualora la segnalazione non dia esito o il dipendente si senta a disagio nel presentare la segnalazione al Responsabile di funzione, il dipendente deve rivolgersi all'OdV.


Per consentire un accertamento corretto e un'indagine completa di una segnalazione relativa a un comportamento sospetto, le Segnalazioni 231 devono essere circostanziate, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, nonché avere il più ampio grado di completezza ed esaustività possibile, in modo da escludere un loro carattere meramente strumentale o delatorio. Laddove possibile, quando segnalano la presunta violazione, i soggetti segnalanti devono fornire le informazioni riportate qui di seguito:

- descrizione della questione con tutti i particolari di rilievo (ad esempio l'accaduto, il tipo di comportamento, la data e il luogo dell'accaduto e le parti coinvolte);
- indicazione che confermi se il fatto è avvenuto, sta avvenendo o è probabile che avvenga;
- indicazione del modo in cui il dipendente è venuto a conoscenza del fatto/della situazione;
- esistenza di testimoni;
- ulteriori informazioni ritenute rilevanti da parte del segnalante;
- se il segnalante ha già sollevato il problema con qualcun altro e, in caso affermativo, con chi;
- la specifica funzione nell'ambito della quale si è verificato il comportamento sospetto.

Ove possibile e non controindicato, il segnalante dovrà altresì fornire il suo nome e le informazioni per eventuali contatti. La procedura di segnalazione non anonima deve essere preferita, in virtù della maggior facilità di accertamento della violazione.

---

<sup>2</sup> Sono inclusi i componenti dell'Organismo di Vigilanza di CCH CircularPet.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG


CCH CircularPet ammette, inoltre, le Segnalazioni 231 anonime, purché circostanziate e adeguatamente documentate; non potendo essere trattate quelle Segnalazioni affette da genericità, approssimazione o che si traducono in mere doglianze. In ogni caso, i segnalatori anonimi sono invitati a fornire informazioni sufficienti relative a un fatto o a una situazione per consentire un'indagine adeguata.

La Segnalazione 231 deve essere trattata in conformità a quanto espressamente disciplinato dalla Procedura *Whistleblowing*, assicurando la tempestiva informativa da parte del Gestore della Segnalazione all'Organismo di Vigilanza, al fine di garantirne l'immediato coinvolgimento.

#### 4.4.6 SEGNALAZIONE DIRETTA. RISERVATEZZA.

I canali di segnalazione interni adottati da CCH CircularPet garantiscono la tutela della riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato e di ogni altro soggetto eventualmente coinvolto e/o menzionato nella Segnalazione, nonché del contenuto della stessa e dell'eventuale documentazione prodotta a sostegno.

- Tutto il personale a qualunque titolo coinvolto nel sistema di whistleblowing (segnalazione/denuncia di illeciti), è tenuto a mantenere standard elevati di professionalità e riservatezza.
- Qualsiasi documento creato in relazione a una segnalazione di whistleblowing (segnalazione/denuncia di illeciti), deve essere tenuto in modo rigorosamente riservato.
- Nel corso di qualsiasi comunicazione e/o riunione, è necessario prestare attenzione ed evitare possibili dichiarazioni dannose per proteggere l'identità delle persone coinvolte e assicurarsi che le indagini non rechino danni.
- Tutte le indagini devono essere eseguite in modo tale da evitare l'eccessiva attenzione e/o la speculazione da parte di coloro che non devono essere coinvolti.
- Le comunicazioni devono essere rivolte solo alle persone che devono essere informate.
- Ogni dipendente interrogato in relazione a un'indagine deve essere a conoscenza del fatto che la problematica verrà trattata in modo riservato e che deve evitare di parlarne con terzi.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

## 5. LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

### 5.1 FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEI DIPENDENTI.

Ai fini dell'attuazione del presente Modello, è obiettivo di CIRCULARPET garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato ed integrato dall'Organismo di Vigilanza, nella sua prerogativa di promuovere la conoscenza e la diffusione del Modello stesso, in collaborazione con il responsabile Funzione Risorse Umane e Organizzazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nella applicazione del Modello.

#### La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutte le risorse presenti in azienda al momento dell'adozione stessa e inserita sul portale Intranet aziendale. Tutte le modifiche intervenute successivamente e le informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i medesimi canali informativi.

Ai nuovi assunti, invece, viene consegnato un set informativo (es. Codice Etico, Politiche aziendali e Modello Organizzativo), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

#### La formazione


L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

Con riferimento alla formazione del personale rispetto al presente Modello si sono previsti interventi tesi alla più ampia diffusione delle prescrizioni in esso contenute ed alla conseguente sensibilizzazione di tutto il personale alla sua effettiva attuazione.

In particolare, la Società prevede l'erogazione di corsi destinati a tutto il personale dipendente, che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza – d'intesa ed in coordinamento con la Direzione Risorse Umane ed in collaborazione con i Responsabili delle Funzioni/Direzioni di volta in volta coinvolte – prevedere il contenuto dei corsi, la loro diversificazione, le modalità di erogazione, la loro reiterazione, i controlli


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

sull'obbligatorietà della partecipazione e le misure da adottare nei confronti di quanti non frequentino senza giustificato motivo.

## 5.2 INFORMAZIONE AI CONSULENTI ED AI PARTNER.

I consulenti ed i partner devono essere informati del contenuto del Modello e dell'esigenza della Società che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D. Lgs. 231/2001.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2022 4
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

## 6. SISTEMA DISCIPLINARE

### 6.1 FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE.

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della Società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate (Allegato 6).

CIRCULARPET ha, quindi, adottato un sistema disciplinare (di seguito, anche 'Sistema Disciplinare') precipuamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nelle relative Procedure, nel rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché delle norme di legge o di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia le violazioni del Modello e delle relative procedure commesse dai soggetti posti in posizione "apicale" - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della Società stessa - sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto di CIRCULARPET.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalla Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

L'adeguatezza del sistema sanzionatorio alle prescrizioni del Decreto deve essere costantemente monitorata dall'Organismo di Vigilanza, al quale dovrà essere garantito un adeguato flusso informativo in merito alle tipologie di sanzioni comminate ed alle circostanze poste a fondamento delle stesse.


### 6.2 LA STRUTTURA DEL SISTEMA DISCIPLINARE.

La definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione e dotate di deterrenza applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) del d.lgs. 231/2001, un requisito essenziale dello stesso e ne garantisce l'effettività.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito della conclusione del procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare possa avere rilevanza in sede penale.

Sono soggetti al sistema disciplinare di cui al presente Modello tutti i lavoratori dipendenti, gli Organi Sociali ed i collaboratori di CIRCULARPET.

Ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare sono considerati, a titolo esemplificativo, comportamenti sanzionabili:

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

1) la violazione di disposizioni e di procedure interne previste dal Modello (ad esempio la non osservanza dei protocolli, l'omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione

di controlli);

2) l'adozione, nell'espletamento di attività connesse ai «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello;

3) le violazioni delle norme generali di condotta contenute nel Codice Etico.

### 6.3 LE MISURE DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI (OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI)

La violazione da parte dei dipendenti delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

L'art. 2104 c.c., individuando il dovere di «obbedienza» a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro debba osservare nello svolgimento delle proprie mansioni le disposizioni impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Il rispetto delle prescrizioni del presente Modello e del Codice Etico rientra nel generale obbligo del lavoratore di rispettare le disposizioni stabilite dalla direzione per soddisfare le esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società.


Le sanzioni irrogabili rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva applicata, che, nel caso specifico, è rappresentata dal CCNL Gomma Plastica Aziende Industriali, nel rispetto della vigente legislazione, delle procedure previste dalla legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e delle relative disposizioni contenute nel CCNL.

Le infrazioni verranno accertate, ed i conseguenti procedimenti disciplinari avviati, secondo quanto previsto nella normativa suindicata. I lavoratori saranno pertanto passibili dei provvedimenti previsti e precisamente:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa non superiore a 3 ore di retribuzione individuale;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 3 giorni;
- licenziamento con preavviso;
- licenziamento senza preavviso.

In particolare, si prevede, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, che:

1. incorre nel provvedimento del richiamo verbale il lavoratore che violi il Codice Etico o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello organizzativo di CIRCULARPET (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

2. incorre nell'ammonizione scritta il lavoratore che sia recidivo nel violare il Codice Etico o nell'adottare comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle procedure ivi contenute;

3. incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che, violando il Codice Etico o adottando, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo;

4. incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione il lavoratore che, violando il Codice Etico o adottando, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, arrechi danno alla Società.

È, altresì, sottoposto a tale sanzione il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare con riferimento ai tre punti precedenti.

5. incorre nel provvedimento del licenziamento con preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/01;


6. incorre nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società, anche solo in sede cautelare, delle misure previste dal Decreto.

Il procedimento di applicazione della sanzione disciplinare dovrà avvenire nel rispetto delle previsioni del CCNL ed alla normativa applicabile; si richiama in questa sede:

- l'obbligo – in relazione all'applicazione di qualunque provvedimento disciplinare – della previa contestazione dell'addebito al dipendente e dell'ascolto di quest'ultimo in ordine alla sua difesa;
- l'obbligo – salvo per il richiamo verbale – che la contestazione sia fatta per iscritto e che il provvedimento non sia emanato se non decorsi 5 giorni dalla contestazione dell'addebito (nel corso dei quali il dipendente potrà presentare le sue giustificazioni);
- l'obbligo di motivare al dipendente e comunicare per iscritto la comminazione del provvedimento entro dieci giorni dalla presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore;
- la rilevanza, ai fini della graduazione della sanzione, di precedenti disciplinari a carico del dipendente e l'intenzionalità del comportamento.

Le tipologie e l'entità delle sanzioni applicate in ciascun caso di violazione saranno proporzionate alla gravità delle mancanze; in particolare si terrà conto della gravità della condotta, anche alla luce dei precedenti disciplinari del lavoratore, delle mansioni dallo stesso svolte e dalle circostanze in cui è maturata e si è consumata l'azione o l'omissione.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione che è soggetto responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

delineate, su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.


#### 6.4 MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI

La violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure previste dal presente Modello o l'adozione, nell'espletamento delle attività nell'ambito dei «processi sensibili», di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello o del Codice Etico e la commissione di reati previsti dal d.lgs. 231/2001 e dalla legge 190/2012 (per quanto applicabili), tenuto conto anche della particolare natura fiduciaria del rapporto di lavoro, determineranno l'applicazione delle misure idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria applicato.

#### 6.5 LE MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E DEI SINDACI

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Alla notizia di violazioni del Modello di Organizzazione e di Gestione da parte di uno o più dei membri del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza comunica al Presidente del Consiglio di Amministrazione la notizia della violazione commessa da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

## 7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Essendo il Modello un “atto di emanazione dell’organo dirigente” (in conformità alle precisazioni dell’art.6 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.231/2001), le successive modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale del medesimo sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di CIRCULARPET, anche su indicazione dell’Organismo di Vigilanza.

È peraltro riconosciuta all’Amministratore Delegato la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali al presente documento, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza, nonché apportare eventuali integrazioni delle aree di attività a rischio nelle Parti Speciali del documento, già approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, resta in capo al Datore di Lavoro, quale responsabile dell’attuazione delle misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei dipendenti della Società, la facoltà di apportare eventuali modifiche o integrazioni non sostanziali alla parte speciale prevista per la prevenzione dei reati in materia di igiene e sicurezza sul lavoro di cui all’art. 25-septies del Decreto, a condizione che il contenuto rimanga invariato nella sostanza.


L’aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario per i casi in cui si verificano:

- modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
- modifiche normative o rilevanti interpretazioni giurisprudenziali;
- significative violazioni delle prescrizioni del Modello;
- commissione dei reati di cui al D.Lgs. n.231/01 e sue successive modificazioni e/o integrazioni da parte dei destinatari;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all’avvio di nuove attività d’impresa;
- riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull’efficacia del medesimo.

Le attività di aggiornamento sono di competenza del Consiglio di Amministrazione con il supporto dell’Organismo di Vigilanza e di eventuali consulenti esterni specializzati in materia.

Una volta approvate le modifiche, l’Organismo di Vigilanza si coordina con l’Amministratore Delegato, onde procedere alla comunicazione dei contenuti di dette modifiche all’interno (e all’esterno, per quanto necessario) della Società.

Il Modello sarà, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza annuale da disporsi da parte del Consiglio di Amministrazione.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

## 8. SELEZIONE ED INFORMATIVA FORNITORI

### 8.1 SELEZIONE

Il processo di selezione di terze parti prevede che la Società riceva adeguata informativa sulla eventuale pendenza (anche passata) di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001 in capo alla controparte e/o al suo rappresentante legale. A tal fine la Società, nell'ambito delle procedure di qualificazione e selezione dei fornitori, prevede che qualsiasi rapporto negoziale sia subordinato all'acquisizione di tale informativa e che la controparte dichiari notizie veritiere e si obblighi a comunicare ogni variazione riguardante le informazioni fornite.

In caso di dichiarate pendenze di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, in essere o passate, la Società ne dà tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali dedicati.


### 8.2 INFORMATIVA

Nel caso di rapporti negoziali con terze parti, i relativi contratti/incarichi contengono specifiche clausole, con dichiarazioni e garanzie ai fini del D. Lgs. 231/2001 tali da tutelare la Società dai rischi e dalle responsabilità connesse. I contratti/incarichi devono:

- essere definiti per iscritto, in tutte loro condizioni e termini;
- sottoscritto dai soggetti aventi idonei poteri e a ciò espressamente delegati, secondo il vigente sistema di procure e deleghe;
- sottoposto ad un iter autorizzativo interno orientato al rispetto del principio di separazione delle funzioni (tra chi propone l'accordo, chi lo verifica e chi lo sottoscrive) e alla corretta verifica dei contenuti e degli impegni economici;
- contenere clausole standard al fine del rispetto del D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
- contenere apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) e di impegnarsi a tenere comportamenti conformi al dettato della norma;
- contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) (es. clausole risolutive espresse, penali).

Due esempi di clausola standard di questo tipo vengono di seguito esposte come riferimento, con l'avvertimento che le stesse andranno adattate allo specifico rapporto contrattuale:


«Il fornitore/consulente/collaboratore/agente esterno dichiara di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del fornitore di tale impegno è considerato dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legittimerà CIRCULARPET a risolvere lo stesso con effetto immediato».

Oppure:

« Il fornitore/consulente/collaboratore esterno si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle previsioni del D. Lgs. 231/2001 nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello di CIRCULARPET (che si allega) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello da parte di ..... è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra la Società e ....., costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo e diritto alla Società. di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo di penale, una somma pari a € ....., salva la risarcibilità dell'eventuale maggior danno ».

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

## 9. IL CODICE ETICO.

### 9.1 PREMESSA.

L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ex Decreto costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo. Tali principi possono essere inseriti in un codice etico (o codice di comportamento).

In termini generali i codici etici sono documenti ufficiali dell'ente che contengono l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità dell'ente nei confronti dei "portatori d'interesse" (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, ecc.).

Tali codici mirano a raccomandare, promuovere o vietare determinati comportamenti, al di là ed indipendentemente da quanto previsto a livello normativo, e possono prevedere sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni commesse. I codici etici sono documenti voluti ed approvati dal massimo vertice dell'ente.

### 9.2 CONTENUTI DEL CODICE ETICO.

In considerazione dell'estensione della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto a numerose fattispecie di reato, il contenuto del Codice Etico deve essere implementato tenendo in debita considerazione le attività ed i processi aziendali ed i rischi specifici di commissioni delle fattispecie di reato e deve prevedere l'introduzione di principi etici hoc specifici per la società.

In ogni caso di seguito vengono definiti alcuni principi irrinunciabili del Codice Etico.


#### **Rispetto di leggi e regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui esso opera.**

Il personale addetto deve impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti i paesi in cui la società opera. Tale impegno deve valere anche per i consulenti, fornitori, clienti e per chiunque abbia rapporti con la società. La Società stessa si impegna a non iniziare e si riserva la facoltà di non proseguire alcun rapporto con chi non intenda allinearsi a questo principio. Il personale addetto deve essere messo a conoscenza delle leggi e dei comportamenti conseguenti; qualora esistessero dei dubbi su come procedere la società deve informare adeguatamente il proprio personale addetto. La società deve assicurare un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al codice etico.

#### **Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.**

Tutte le azioni e le operazioni della società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e di svolgimento. Per ogni operazione la società deve garantire un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

**Rapporti con gli interlocutori dell'ente: Pubblica Amministrazione, pubblici personale addetto e, nel caso di enti concessionari di pubblico servizio, interlocutori commerciali privati.**

Quando è in corso una qualsiasi trattativa d'affari, richiesta o rapporto con la Pubblica Amministrazione, il personale incaricato non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni, per conto della Pubblica Amministrazione.

Pertanto, non è consentito offrire denaro o doni a dirigenti, funzionari o personale addetto della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore. Infatti si considerano atti di corruzione sia i pagamenti illeciti fatti direttamente da enti italiani o da loro personale addetto, sia i pagamenti illeciti fatti tramite persone che agiscono per conto di tali enti sia in Italia che all'estero.

Inoltre è proibito offrire o accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione. In quei paesi dove è nel costume offrire doni a clienti od altri, è possibile agire in tal senso quando questi doni siano di natura appropriata e di valore modico, ma sempre nel rispetto delle leggi. Qualsiasi azione comunque mai essere interpretata come una ricerca di favori.

Anche nelle occasioni in cui la società intenda farsi rappresentare da un consulente o un soggetto "terzo" nei rapporti verso la Pubblica Amministrazione, la società deve operare affinché nei confronti del consulente e del suo personale o nei confronti del soggetto "terzo" siano applicate le stesse direttive valide anche per il proprio personale addetto. Inoltre in tali occasioni, è opportuno evitare l'insorgere di conflitti di interesse tra il "terzo" e la Pubblica Amministrazione.

Nel corso di una gara di appalto o una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con la Pubblica Amministrazione non vanno intraprese (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:


- esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare personale addetto della Pubblica Amministrazione a titolo personale;
- offrire o in alcun modo fornire omaggi;
- sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti.

Eventuali assunzioni alle dipendenze della società, di ex impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti), che abbiano partecipato personalmente e attivamente alla trattativa d'affari, o ad avallare le richieste effettuate dall'ente alla Pubblica Amministrazione devono essere vagliate attentamente.

Il Codice Etico deve prevedere che qualsiasi violazione (effettiva o potenziale) commessa dalla società o da terzi venga segnalata tempestivamente alle funzioni interne competenti.

**Principi di comportamento in relazione ai reati colposi previsti dall'art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001**

L'impresa deve esplicitare chiaramente e rendere noti, mediante un documento formale, i principi e

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE GENERALE	<b>CODICE</b> MOG-PG

criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Tali principi e criteri possono così individuarsi:

- evitare i rischi;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- combattere i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dall'impresa per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.


### 9.3 I RAPPORTI TRA CODICE ETICO E MODELLO.

I principi e le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quanto espresso nel Codice Etico adottato dalla società, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni del Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti, è opportuno precisare che:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere una serie di principi di deontologia aziendale che la società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza del personale addetto e di tutti coloro che cooperano al perseguimento dei fini aziendali;
- Il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati per fatti che, commessi apparentemente nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo.

Tuttavia, in considerazione del fatto che il Codice Etico richiama principi di comportamento idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, esso acquisisce rilevanza ai fini del Modello e costituisce, pertanto, formalmente una componente integrante del Modello medesimo.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


<b>TITOLO:</b>	
<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</p> <p>PARTE SPECIALE</p>	
<b>CODICE:</b>	<b>VERSIONE E DATA DI EMISSIONE:</b>
MOG-PS	v. 1.0 – 07/11/2024

#### REDAZIONE E STORICO AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	ORGANO/FUNZIONE	OGGETTO / DESCRIZIONE VARIAZIONI
1.0	7/02/25	C.d.A	Adozione del MOG 231/2001


#### APPROVAZIONE

	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA	DATA
APPROVATO DA	PRESIDENTE C.D.A.			7/02/2025


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## SOMMARIO


Sommario .....	2
1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE.....	5
2. MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI .....	5
3. Struttura Organizzativa E Sistema Di Controllo Aziendale .....	6
4. Protocolli GENERALI .....	6
Protocolli Specifici .....	9
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI .....	10
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	10
<i>Procedure Correlate</i> .....	10
<i>Protocolli Specifici</i> .....	10
<i>Reporting All’organismo Di Vigilanza</i> .....	12
ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI .....	13
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	13
<i>Procedure Correlate</i> .....	13
<i>Protocolli Specifici</i> .....	13
<i>Reporting All’organismo Di Vigilanza</i> .....	15
PROCESSO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI .....	16
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	16
<i>Procedure Correlate</i> .....	16
<i>Protocolli Specifici</i> .....	16
<i>Reporting All’organismo Di Vigilanza</i> .....	19
GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI.....	19
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	19
<i>Procedure Correlate</i> .....	19
<i>Protocolli Specifici</i> .....	19
<i>Reporting All’organismo Di Vigilanza</i> .....	22
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .....	22
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	22
<i>Procedure Correlate</i> .....	22
<i>Protocolli Specifici</i> .....	23
<i>Reporting All’organismo Di Vigilanza</i> .....	25
REDAZIONE DEL BILANCIO .....	25
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	25
<i>Procedure Correlate</i> .....	26
<i>Protocolli Specifici</i> .....	26
<i>Reporting All’organismo Di Vigilanza</i> .....	27
GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI TESORERIA.....	28

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

<i>Famiglie Di Reato Applicabili .....</i>	28
<i>Procedure Correlate.....</i>	28
<i>Protocolli Specifici.....</i>	28
A) Poteri Di Spesa.....	28
B) Gestione Dei Rapporti Con Gli Istituti Di Credito .....	29
C) Modalità Di Circolazione Delle Finanze E Gestione Della Cassa Contanti .....	29
D) Controllo Della Gestione Dei Flussi Finanziari E Dei Cicli Di Fatturazione .....	29
E) Flussi Afferenti Ai Rimborsi Spese E Spese Di Rappresentanza.....	30
F) Flussi Afferenti Ai Rapporti Con I Fornitori, I Concessionari E I Consulenti.....	30
G) Normativa Antiriciclaggio .....	30
H) Spendita Di Contributi, Finanziamenti, Mutui Agevolati O Altre Erogazioni Dello Stesso Tipo, Comunque Denominate, Concessi O Erogati Dallo Stato, Da Altri Enti Pubblici O Dall'unione Europea Ovvero Da Enti Privati .....	31
<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza .....</i>	31
RAPPORTI E ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI .....	32
<i>Famiglie Di Reato Applicabili .....</i>	32
<i>Procedure Correlate.....</i>	32
<i>Protocolli Specifici.....</i>	32
A) Contatti Con I Rappresentanti Delle Pp.Aa A).....	32
B) Rapporti Con La Pa Per Autorizzazioni, Licenze, Nulla Osta, Concessioni E Adempimenti Necessari Per l'esercizio Delle Attività Aziendali .....	33
C) Rapporti Con Funzionari Pubblici Nell'ambito Delle Attività Di Verifica Ispettiva E Di Controllo Effettuate Dalla Pa.....	33
<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza .....</i>	34
ATTIVAZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA .....	35
<i>Famiglie Di Reato Applicabili .....</i>	35
<i>Procedure Correlate.....</i>	35
<i>Protocolli Specifici.....</i>	35
<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza .....</i>	36
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (D. LGS. 81/08).....	37
<i>Famiglie Di Reato Applicabili .....</i>	37
<i>Attività Sensibili .....</i>	37
<i>Procedure Correlate.....</i>	39
<i>Protocolli Specifici.....</i>	39
<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza .....</i>	40
SICUREZZA INFORMATICA .....	40
<i>Famiglie Di Reato Applicabili .....</i>	41
<i>Attività Sensibili .....</i>	41
<i>Procedure Correlate.....</i>	41
<i>Protocolli Specifici.....</i>	41

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza</i> .....	45
GESTIONE DEI RIFIUTI, DELLE IMMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CHE IMPATTANO SUL SUOLO, SOTTOSUOLO E FAIDA .....	46
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	46
<i>Procedure Correlate</i> .....	46
<i>Protocolli Specifici</i> .....	46
A) Gestione Dei Rifiuti.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
B) Gestione Degli Scarichi Di Acque Reflue .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
C) Bonifica Dei Siti .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza:</i> .....	47
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA .....	48
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	48
<i>Procedure Correlate</i> .....	48
<i>Protocolli Specifici</i> .....	48
A) Attività Riguardanti Le Operazioni Sul Capitale E La Destinazione Dell'utile (Artt. 2632 C.C., 2626 C.C., 2627 C.C., 2628 C.C., 2629 C.C., 2633 C.C.) .....	48
B) Attività Riguardanti La Formazione Della Volontà Sociale (Art. 2636 C.C.).....	50
C) Attività Riguardanti I Rapporti E Le Comunicazioni Tra I Soci, Gli Organi Sociali, E I Terzi (Art. 2625 C.C., 2637 C.C.) .....	50
<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza:</i> .....	51
PROCESSO DI GESTIONE DEI CONTENZIOSI.....	52
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	52
<i>Procedure Correlate</i> .....	52
<i>Protocolli Specifici</i> .....	52
<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza:</i> .....	52
GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY .....	53
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	53
<i>Attività Sensibili</i> .....	53
<i>Procedure Correlate</i> .....	53
<i>Protocolli Specifici</i> .....	53
<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza:</i> .....	54
GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE.....	54
<i>Famiglie Di Reato Applicabili</i> .....	54
<i>Attività Sensibili</i> .....	54
<i>Procedure Correlate</i> .....	54
<i>Protocolli Specifici</i> .....	55
<i>Reporting All'organismo Di Vigilanza:</i> .....	56
Tabella Riepilogativa Delle Attività Sensibili .....	58

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## 1. INTRODUZIONE ALLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale del Modello considera i principali componenti del sistema di *governance* descritti nella Parte Generale e dettaglia i principali elementi di controllo e gestione delle attività e dei processi sensibili attuati da CIRCULARPET. Per attività e processi “sensibili” si intendono quei processi ed aree nell’ambito dei quali, o mediante i quali, può essere potenzialmente commesso un reato presupposto.

Per quanto non ulteriormente o diversamente stabilito nella presente Parte Speciale, si rinvia alla sezione “Termini e Definizioni” della Parte Generale.

La presente Parte Speciale si applica ai seguenti soggetti (di seguito "Destinatari della Parte Speciale"):

- Al Consiglio di Amministrazione e ai Dipendenti della Società;
- ai soggetti terzi che, pur non dipendenti della Società, operino, nell’ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione vigilanza (es.: personale interinale, personale distaccato, collaboratori a progetto, ecc.);
- agli altri soggetti terzi, diversi da quelli menzionati al precedente punto, di volta in volta identificati dall’Organismo di vigilanza, anche su segnalazione delle Funzioni aziendali, per i quali si ritenga opportuna la divulgazione anche di parte del presente documento.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di prescrivere nei confronti di tutti i Destinatari della stessa i protocolli da rispettare e ai quali conformarsi nell’ambito dell’esercizio delle attività.

Sono denominati “protocolli generali” quelle regole di condotta poste a mitigazione della realizzazione delle singole categorie di reato di volta in volta esaminate; sono denominati “protocolli specifici” le regole di condotta da applicare, in aggiunta ai protocolli generali, nell’ambito dei processi e delle attività sensibili individuate come rilevanti, in base all’analisi del rischio, registrata nell’allegato 3.


La Società si adopera, anche attraverso l’Organismo di Vigilanza, al fine di dare adeguata informativa ai Destinatari della Parte Speciale in merito al contenuto della stessa, anche limitatamente alle parti di rispettivo interesse.

È compito dei responsabili dei processi aziendali selezionati garantire l’allineamento dei sistemi di controllo interno e delle procedure esistenti ai protocolli di seguito descritti.

È responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, in coerenza con le funzioni assegnate, verificare l’aderenza e la concreta attuazione dei protocolli indicati nelle rispettive aree di attività e processi aziendali a rischio. A tal fine, le aree a rischio di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di valutazione e di monitoraggio da parte dell’OdV, secondo i tempi e le modalità definite nel Piano di Lavoro dell’attività di controllo dell’OdV.

## 2. MAPPATURA DEI PROCESSI E DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI

La mappatura delle attività e dei processi strumentali alla realizzazione dei reati del D. Lgs. N. 231/01 e del potenziale profilo di rischio di CIRCULARPET in relazione a suddetto Decreto è riportata

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

nell'allegato 3 ("Valutazione del Rischio"). La presente Parte Speciale si basa sull'attività di mappatura suddetta.

### 3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA E SISTEMA DI CONTROLLO AZIENDALE

La struttura organizzativa, gli organi e le modalità di *governance* di CIRCULARPET rappresentano il quadro organizzativo di riferimento cui tutti i destinatari del presente Modello si riferiscono nell'esercizio delle proprie attività operative. La descrizione della struttura organizzativa e del sistema controllo aziendale è riportata nella Parte Generale del Modello.

### 4. PROTOCOLLI GENERALI

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dell'attività della Società, oltre alle regole di cui al presente Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare:

- i principi sanciti dal Codice di condotta aziendale di Gruppo;
- le procedure interne;
- le disposizioni contenute all'interno del Manuale della Qualità;
- le disposizioni contenute all'interno del Manuale HACCP;
- la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico funzionale ed al sistema di controllo interno;
- le comunicazioni organizzative;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- le clausole contrattuali e le dichiarazioni di conformità;
- in generale, la normativa italiana e straniera applicabile.

#### Articolazione del sistema dei poteri e delle deleghe

Il sistema adottato delle deleghe e dei poteri costituisce parte integrante e sostanziale del Modello 231. Esso è dettagliatamente descritto nella Parte Generale del Modello.

Il principio cui la Società ispira la propria struttura organizzativa e la propria attività è quello in base al quale solo i soggetti muniti di specifici e formali poteri possono assumere, in suo nome e per suo conto, obbligazioni verso terzi.


Tale sistema quindi si fonda necessariamente su:

- la tempestiva e costante informazione circa la titolarità dei poteri delegati ed i relativi cambiamenti;
- la verifica periodica del rispetto dei poteri così come delegati;
- le dichiarazioni periodiche con le quali, coloro che hanno ricevuto deleghe di poteri, confermino il rispetto dei principi del Codice di condotta aziendale di Gruppo e delle altre policy di Gruppo;
- la verifica periodica dell'adeguatezza del sistema delle deleghe.

A tutti i poteri attribuiti mediante delega degli stessi corrispondono esattamente mansioni e responsabilità come riportate nell'organigramma allegato al Modello.

Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede che:



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- ogni destinatario del presente Modello 231 che, per conto della Società intrattiene rapporti negoziali e/o di rappresentanza con l'esterno, deve essere dotato di idoneo titolo (delega o procura);
- tutti coloro (ivi compreso anche i dipendenti o gli organi sociali) che intrattengono per conto della Società rapporti con la Pubblica Amministrazione, devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- ciascuna delega definisca in dettaglio i poteri del delegato e del soggetto.

L'Organismo di Vigilanza verifica periodicamente il sistema delle deleghe e delle procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche.

Il conferimento della procura è seguito da adesione annuale al Codice di condotta aziendale di Gruppo e dalla formazione sul Modello 231 secondo la periodicità stabilita.

I poteri di firma e di rappresentanza sono rilasciati dal Consiglio di Amministrazione e sono revocabili in qualsiasi momento attraverso una semplice notifica dal delegante.


Il sistema dei poteri e delle deleghe prevede l'attribuzione dei poteri di rappresentanza sia al Consiglio di Amministrazione sia ad ulteriori procuratori (come consulenti esterni, dipendenti, etc.) se previsto nei limiti dei poteri conferiti, dallo specifico ruolo ricoperto e dalle specifiche attività svolte.

Per determinare categorie di atti è prevista l'autorizzazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i casi di urgenza specificatamente approvati e di cui deve sempre essere data tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

È fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. lgs 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure interne.

Inoltre, è fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività svolte;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge applicabile;
- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi, soprattutto quelli in cui ci si interfaccia con la Pubblica Amministrazione;
- predisporre l'apposita documentazione richiesta dalle procedure ove presenti;
- Al fine di ovviare a situazioni di potenziale "pericolo" reato, è necessario:
  - o seguire le direttive della Società, i principi e le procedure in essere nel momento in cui si compie un'attività sensibile;
  - o nel momento in cui si compiono delle attività considerate sensibili, mantenere la tracciabilità dell'attività svolta per poter consentire i controlli da parte dell'Organismo di Vigilanza;
  - o nel caso in cui sorga qualunque criticità o conflitto di interesse nel rapporto con la Pubblica Amministrazione darne immediatamente comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## Selezione e incarico parti terze


Per quanto riguarda terze parti che operano, nell'ambito delle attività o dei processi disciplinati nella presente Parte Speciale, per conto della Società e sotto la sua direzione vigilanza (come ad esempio Consulenti, Partner, intermediari collaboratori in genere) è stabilito:

- gli incarichi a tali terze parti devono essere definiti per iscritto prevedendo apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 e di impegnarsi al rispetto del D.Lgs. 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici);
- in tali contratti deve essere altresì contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D. lgs 231/2001 (ovvero, se si tratta di soggetto straniero o operante all'estero, al rispetto della normativa internazionale e locale relativa, in particolare, a comportamenti configuranti ipotesi corrispondenti alla corruzione e alla truffa ai danni di enti pubblici) (es. clausole risolutive espresse, penali).

Si applicano, inoltre tutti i principi di comportamento e protocolli di controllo identificati ai precedenti e successivi paragrafi, relativamente ad attività e processi strumentali sensibili alla commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/01 che possano costituire, in quanto delitti non colposi, "fonte" di condotte di riciclaggio.

In caso di dubbi circa la corretta attuazione dei principi etico-comportamentali di cui sopra nel corso dello svolgimento delle attività operative, è fatto obbligo al soggetto interessato di interpellare il proprio Responsabile (in caso di dipendente della Società) e referente interno (in caso di soggetti terzi) ed inoltrare formalmente richiesta di parere all'Organismo di Vigilanza.


Il processo di selezione di terze parti deve prevedere che la Società riceva adeguata informativa sulla eventuale pendenza (anche passata) di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001 in capo alla controparte e/o al suo rappresentante legale. A tal fine la Società, nell'ambito delle procedure di qualificazione e selezione dei fornitori, prevede che qualsiasi rapporto negoziale sia subordinato all'acquisizione di tale informativa e che la controparte dichiari notizie veritiere e si obblighi a comunicare ogni variazione riguardante le informazioni fornite. In caso di dichiarate pendenze di procedimenti ex D.Lgs. 231/2001, in essere o passate, la Società ne dà tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza attraverso i canali dedicati.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## PROTOCOLLI SPECIFICI

Al fine di prevenire le fattispecie di rischio-reato rilevate in fase di “mappatura” delle attività aziendali “sensibili”, la Società ha individuato i processi “strumentali” alla realizzazione dei reati, ovvero quei processi nel cui ambito, potenzialmente, potrebbero configurarsi le condizioni, le occasioni o i mezzi per la commissione di reati.

I protocolli specifici sono rappresentati da quanto indicato nel presente capitolo e dalle procedure operative e/o di controllo del sistema di controllo interno, a regolazione di tali processi che, nella misura della loro funzione di prevenzione e mitigazione del rischio, devono considerarsi parte del Modello Organizzativo.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi, e in particolare:

- selezione, valutazione e monitoraggio dei fornitori
- monitoraggio forniture e rieffettuazione valutazioni
- richiesta di acquisto
- controlli in accettazione

considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita
- Reati contro l'industria o il commercio
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati tributari

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative all'acquisto di beni e servizi sono altresì disciplinate dalle seguenti procedure aziendali:


- Procedure del Manuale della Qualità certificato ISO 9001
  - PG 05 Selezione e Valutazione dei Fornitori
- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Procedure di CCHBCI
- Codice di condotta aziendale di Gruppo
- Policy Anticorruzione di Gruppo
- Principi guida per i Fornitori

### PROTOCOLLI SPECIFICI

Per i protocolli specifici da applicare nelle attività relative alla gestione degli approvvigionamenti, si rimanda alla procedura PG 05 – Selezione e Valutazione dei Fornitori.

L'attività relativa alla selezione e valutazione dei fornitori viene effettuata dalla Funzione Procurement di CCHBCI, nell'ambito del contratto di servizio attualmente in vigore.

Si definisce "Fornitore autorizzato" quella Società (o Professionista) che è stata selezionata dal Procurement CCHBCI sulla base delle condizioni tecniche definite dal reparto richiedente e delle condizioni economiche la cui applicazione viene sancita attraverso accordo tra le parti (ordine e/o contratto).

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

L'attività di selezione e scelta dei fornitori deve essere fatta in modo accurato e deve essere strettamente monitorata sia per garantire alti standard qualitativi che il controllo delle relazioni commerciali che si vengono a creare tra le società del gruppo CCHBCI e i fornitori terzi.


Come definito nella PG 15 Selezione e Valutazione dei Fornitori di CCHBCI, a seconda della tipologia del bene o servizio richiesto dall'Ufficio Richiedente, il buyer del Procurement CCHBCI, in fase di prequalifica del fornitore, richiederà ai fornitori interessati una serie di dati sensibili per vagliare la struttura organizzativa e la solidità finanziaria del potenziale interlocutore commerciale, quali a titolo indicativo e non esaustivo dati relativi a:

- informazioni anagrafiche
- contatti e nominativi delle principali cariche aziendali
- fatturato sviluppato negli ultimi tre anni precedenti
- ultimo bilancio disponibile
- referenze clienti
- referenze bancarie
- organizzazione aziendale (siti produttivi e numero di dipendenti)
- certificazioni qualità, ambiente e sicurezza
- investimento in R&D
- azioni di Responsabilità Sociale.

Per la preventiva valutazione tecnica / qualitativa del bene, l'Ufficio Richiedente definirà modalità e frequenza di inoltro campionatura da parte dei fornitori e condividerà con il buyer CCHBCI i criteri di valutazione.

In ogni caso:

1. È vietato porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.
2. Tutti i fornitori, *partner* commerciali e Parti Terze, nella conclusione di contratti con CIRCULARPET, dichiarano sotto la propria responsabilità di impegnarsi al rispetto della normativa alla base del Modello della Società, sottoscrivendo apposita Dichiarazione di impegno (v. Parte Generale del Modello Organizzativo).
3. Le condizioni commerciali applicate ai fornitori di beni e servizi sono fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e sono autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri, secondo le previsioni contenute nelle Deleghe e nelle Procure, e in conformità con le responsabilità organizzative e gestionali.
4. Le condizioni commerciali e i rapporti con i fornitori sono integralmente documentati in forma cartacea e/o elettronica.
5. Le fatture ricevute e la documentazione relativa ai contratti di fornitura devono essere archiviate e conservate con modalità tali da non permetterne la distruzione e/o l'alterazione.
6. I dati e le informazioni raccolti sui fornitori devono essere completi e aggiornati, in modo da garantire la corretta e tempestiva individuazione dei medesimi e una puntuale valutazione e verifica del loro profilo.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


7. L'accesso e il trattamento dei dati relativi ai fornitori sono gestiti in conformità al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") e alla disciplina vigente in materia di *privacy*.
8. È vietato compiere prestazioni o pagamenti in favore di fornitori di beni e servizi per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale.
9. I Destinatari del Modello, nello svolgimento delle attività di competenza, agiscono in conformità ai principi di cui alle leggi 190/2012, 69/2015 e 3/2019 e ss.mm.ii. in materia di anticorruzione.
10. I Destinatari assumono un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di controlli, visite, ispezioni e richieste di chiarimenti dell'Autorità giudiziaria, delle Autorità di vigilanza o di altra Autorità pubblica competente.

---

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti salvi gli obblighi di segreto e di tutela dei dati previsti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società e/o di personale dipendente
- Richieste di ingiustificati favori o utilità da parte dei fornitori o casi in cui siano prospettati o concessi benefici non dovuti o non collegati alla natura del rapporto
- Sostanziali anomalie e/o atipicità riscontrate nel corso delle trattative con i fornitori
- Qualsiasi notizia pervenuta in merito all'avvio di procedimenti penali in capo a fornitori della Società
- Gli acquisti eseguiti in deroga a quanto previsto dalle procedure
- I procedimenti disciplinari avviati per la presunta violazione del Modello
- Qualsiasi azione intrapresa nei confronti dei fornitori
- Ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia delle Procedure

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative all'**assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- reati tributari
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative all'**assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali** sono altresì disciplinate dalle seguenti procedure aziendali:

- Procedure del Manuale della Qualità certificato ISO 9001
  - PG 05 Selezione e Valutazione dei Fornitori
- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo
- Policy Anticorruzione di Gruppo
- Principi guida per i Fornitori


### PROTOCOLLI SPECIFICI

Per i protocolli specifici da applicare nelle attività relative alla gestione degli approvvigionamenti, si rimanda alla procedura PG 05 – Selezione e Valutazione dei Fornitori.

L'attività relativa alla selezione e valutazione dei fornitori viene effettuata dalla Funzione Procurement di CCHBCI, nell'ambito del contratto di servizio attualmente in vigore.

Si definisce "Fornitore autorizzato" quella Società (o Professionista) che è stata selezionata dal Procurement CCHBCI sulla base delle condizioni tecniche definite dal reparto richiedente e delle condizioni economiche la cui applicazione viene sancita attraverso accordo tra le parti (ordine e/o contratto).

L'attività di selezione e scelta dei fornitori deve essere fatta in modo accurato e deve essere strettamente monitorata sia per garantire alti standard qualitativi che il controllo delle relazioni commerciali che si vengono a creare tra le società del gruppo CCHBCI e i fornitori terzi.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


Come definito nella PG 15 Selezione e Valutazione dei Fornitori di CCHBCI, a seconda della tipologia del bene o servizio richiesto dall'Ufficio Richiedente, il buyer del Procurement CCHBCI, in fase di prequalifica del fornitore, richiederà ai fornitori interessati una serie di dati sensibili per vagliare la struttura organizzativa e la solidità finanziaria del potenziale interlocutore commerciale, quali a titolo indicativo e non esaustivo dati relativi a:

- informazioni anagrafiche
- contatti e nominativi delle principali cariche aziendali
- fatturato sviluppato negli ultimi tre anni precedenti
- ultimo bilancio disponibile
- referenze clienti
- referenze bancarie
- organizzazione aziendale (siti produttivi e numero di dipendenti)
- certificazioni qualità, ambiente e sicurezza
- investimento in R&D
- azioni di Responsabilità Sociale.

Per le operazioni riguardanti la **gestione della assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali**, i protocolli prevedono:

1. È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate.
2. La Società affida incarichi professionali esterni solo in presenza di una reale esigenza, garantendo che la scelta del consulente/professionista esterno sia compiuta sulla base di valutazioni tecnico-attitudinali, improntate alla trasparenza e al rispetto di criteri di professionalità, uguaglianza, coerenza tra le condizioni economiche e le responsabilità e le mansioni assegnate, e affidabilità rispetto al rischio di infiltrazione criminale.
3. La Società regola per iscritto tutti i rapporti con consulenti/professionisti esterni, con espressa evidenza del dettaglio della prestazione professionale, del suo costo e delle modalità di pagamento.
4. La Società vincola il consulente/professionista esterno, attraverso apposite clausole contrattuali che prevedono il rispetto delle prescrizioni dettate dal d.lgs. 231/2001 e del Codice di condotta aziendale di Gruppo e del Modello adottati da CIRCULARPET.
5. La Società rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in materia di gestione dei rapporti professionali, con particolare riferimento ai Codici deontologici di settore.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


6. La Società richiede ai propri consulenti/professionisti esterni, attraverso la definizione di apposite clausole contrattuali, il rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia di gestione del rapporto di lavoro.
7. La Società si accerta in fase di selezione del consulente/professionista esterno cittadino extracomunitario che costui sia in possesso di un valido permesso di soggiorno.
8. La Società eventualmente ricorre a intermediari debitamente autorizzati per il reclutamento di consulenti/professionisti esterni.
9. La Società adotta modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati, in particolare garantendo la tracciabilità dei flussi di denaro e la segregazione delle funzioni.
10. I Destinatari del Modello, nello svolgimento delle attività di competenza, agiscono in conformità ai principi di cui alle leggi 190/2012, 69/2015 e 3/2019 e ss.mm.ii. in materia di anticorruzione.
11. I Destinatari assumono un comportamento orientato alla massima collaborazione e disponibilità nel caso di controlli, visite, ispezioni e richieste di chiarimenti dell'Autorità giudiziaria, delle Autorità di Vigilanza o di altra Autorità pubblica competente.
12. Ogni operazione attinente alle attività sensibili di cui al paragrafo 4 del Protocollo deve essere adeguatamente documentata e archiviata ai fini della tracciabilità e verificabilità.

---

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di stampa, di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti salvi gli obblighi di segreto e di tutela dei dati previsti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti di consulenti/professionisti esterni.
- Le motivazioni della scelta del consulente/professionista esterno in deroga a quanto stabilito dalle procedure.
- In particolare, l'intenzione di conferire il mandato a un consulente/professionista esterno:
  - proveniente da Pubbliche Amministrazioni;
  - con precedenti penali o carichi pendenti;
  - che sia parente, affine o amico di Pubblici Ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio o di persone incaricate di svolgere un'attività per conto di una Pubblica Amministrazione che abbia o abbia avuto rapporti con la Società.
- Le richieste di conferire incarichi professionali provenienti da Pubblici Ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio.
- Il mancato rispetto da parte del consulente/professionista esterno delle prescrizioni dettate dal Codice di condotta aziendale di Gruppo e/o dal Modello della Società.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## PROCESSO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative al **processo di gestione delle attività produttive e commerciali** e in particolare:

- Ricevimento materia prima
- Produzione resina
- Produzione preforme
- Carico e spedizione

considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati di omicidio colposo e lesione colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro
- Reati ambientali
- Reati contro l'industria e il commercio

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative al **processo di gestione delle attività produttive** sono altresì disciplinate da:


- Procedure del Manuale della Qualità (ISO 9001)
- Procedure del Manuale HACCP
- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo

### PROTOCOLLI SPECIFICI

L'attività sensibile in esame viene svolta nel rispetto dei principi di controllo previsti per le attività sensibile "*Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza*" individuati nella Parte Speciale alla quale si rimanda.

Inoltre, per una più dettagliata disamina relativa alla gestione delle attività produttive si rimanda al Manuale HACCP, parte integrante del Modello Organizzativo, all'interno del quale è presente il diagramma di flusso ove è descritto l'intero iter produttivo (dall'ingresso della materia prima sino alla spedizione del prodotto completo).

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività sensibili che, a qualunque titolo,

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


intervengono nell'attività produttiva ovvero intrattengano rapporti con terze parti anche con finalità negoziali per conto o nell'interesse della Società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) realizzare prodotti in violazione delle norme poste a tutela della proprietà industriale;
- b) acquistare prodotti da terzi che li abbiano realizzati o commercializzati in violazione delle norme poste a tutela della proprietà industriale;
- c) porre in vendita o comunque commercializzare prodotti realizzati dalla Società o da altra impresa in violazione delle norme poste a tutela della proprietà industriale.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, i Destinatari devono:

- assicurare la corretta emissione degli ordini di acquisto (relativamente alla gestione dei prodotti corredate di adeguate e necessarie certificazioni);
- controllare i prodotti in entrata (verifica etichettatura, marchi e certificazioni);
- applicare modalità di controllo in entrata in modo da garantire una sufficiente tracciabilità;
- controllare il mantenimento delle certificazioni, etichettature e marchiature dei prodotti;
- verificare la conformità della attività commerciale relativamente all'uso dei marchi;
- verificare l'esistenza di documentazione (o di banche dati) attestante la registrazione dei marchi, brevetti, certificazioni, ....;
- perseguire attivamente il controllo dei processi produttivi, in termini di controllo ore lavoro dei macchinari e del personale (energia impiegata, contatori di produzione, ..) e confrontare i dati ottenuti con la produzione effettiva (per evitare possibilità di produzioni occulte);
- verificare l'utilizzo delle registrazioni previste dal SGQ e dal Manuale HACCP per il controllo della produzione in termini qualitativi e quantitativi;
- garantire un adeguato controllo dei prodotti finiti in uscita dal magazzino;
- prima di commercializzare nuove invenzioni, procedere alla registrazione del brevetto industriale o alla tutela della proprietà intellettuale nelle forme previste per legge;
- nell'ipotesi di acquisto di prodotti finiti da soggetti terzi, anche se destinati ad essere parte di ulteriori prodotti della Società, imporre una clausola contrattuale con cui il venditore garantisce che il bene venduto non è stato prodotto usurpando il titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso;
- nell'ipotesi di utilizzo di prodotti altrui riportanti un determinato "marchio", provvedere ad una ricerca nominativa sulle relative banche dati;
- verificare, anche per i prodotti realizzati senza l'utilizzo di componenti acquistate da soggetti terzi, la conformità del prodotto alle norme poste a tutela della proprietà industriale, mediante ricerche sia nominative, riferite ai produttori concorrenti, che per parola chiave, la quali abbiano ad oggetto le caratteristiche che contraddistinguono il prodotto;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


- per ogni verifica effettuata sulle banche dati in relazione ad un prodotto, conservare prova scritta dell'avvenuta ricerca, con indicazione dei criteri di ricerca utilizzati e l'esito della ricerca stessa.

Inoltre, con riferimento all'attività commerciale, il Personale deve rispettare i seguenti protocolli specifici:

- intrattenere rapporti con potenziali clienti e/o Società concorrenti improntati al rispetto dei principi di correttezza e trasparenza;
- astenersi dall'alterare, distruggere, manomettere o danneggiare cose o beni appartenenti a Società concorrenti al fine di impedirne o turbarne l'attività;
- astenersi dall'utilizzare artifici, raggiri o altri mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'attività commerciale di Società concorrenti;
- astenersi dall'utilizzare violenza o minaccia nei confronti di esponenti di Società concorrenti nel corso dell'attività commerciale e negoziale;
- fornire al cliente Committente beni di qualità e quantità analoghe rispetto a quelle indicate all'interno del contratto di appalto;
- selezionare imprese esecutrici che garantiscano alti standard tecnici nell'esecuzione delle opere;
- interrompere ogni forma di collaborazione o rapporto commerciale con imprese esecutrici che violino gravemente gli accordi commerciali oggetto di contratto stipulato con la Società o con i clienti finali.

Con specifico riferimento all'attività di gestione dei pagamenti eseguiti con strumenti diversi dai contanti, fermi restando i principi di comportamento sopra illustrati in concernenti l'utilizzo di apparecchiature informatiche e software, CIRCULARPET:

- attua il principio di segregazione dei compiti e delle funzioni anche attraverso la predisposizione di specifiche procedure, al fine di garantire un adeguato sistema di poteri autorizzativi, di controllo ed esecutivi in relazione alla gestione dei pagamenti delle fatture e alle modalità di predisposizione ed approvazione delle relative distinte di pagamento;
- garantisce la tracciabilità e la documentabilità di tutte le operazioni effettuate, prevedendo specifici obblighi di archiviazione;
- garantisce, in caso di pagamenti a favore di soggetti terzi, il rispetto di tutti i passaggi autorizzativi relativi alla predisposizione, validazione ed emissione del mandato di pagamento, nonché della registrazione a sistema della relativa distinta;
- garantisce che tutti i pagamenti riferiti ad acquisti realizzati dalla Società vengano effettuati a fronte dell'inserimento a sistema della fattura corrispondente dal personale autorizzato, previa verifica della relativa regolarità formale e della congruità del pagamento con il contratto/ordine d'acquisto corrispondente.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- sostanziali anomalie e/o atipicità riscontrate nel corso dell'attività produttiva;
- contestazioni pervenute dai clienti in ordine a violazioni da parte della Società dei contratti sottoscritti con i clienti riguardanti, a titolo esemplificativo, la qualità o quantità di beni venduti
- sostanziali anomalie e/o atipicità riscontrate nel corso delle trattative con la clientela e richieste di metodi di pagamento insoliti (es: frazionamento del pagamento in contanti, c/c bancario intestato ad altri soggetti, etc.);
- qualsiasi notizia pervenuta in merito a sconti eccessivi o benefici non approvati accordati alla clientela.
- qualsiasi azione intrapresa nei confronti dei clienti.
- ogni evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia delle procedure

## GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:


- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative alla **gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali** sono altresì disciplinate dalle seguenti procedure aziendali:

- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo
- Policy Anticorruzione di Gruppo
- Policy sui regali e gli intrattenimenti di Gruppo

### PROTOCOLLI SPECIFICI

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

È bene precisare come gli omaggi di cortesia o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura o per valore, da non poter essere interpretabili, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad ottenere trattamenti di favore. In ogni caso, tali donativi devono essere sempre effettuati in conformità alle regole interne e/o consuetudini nel tempo adottate e documentati in modo adeguato.

In particolare, sono ammessi regali ed omaggi se di modesto importo in occasione di festività, ricorrenze particolari o momenti promozionali, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Nei casi in cui sia prassi effettuare regali nel contesto in cui i Destinatari si trovino ad operare, il proponente deve comportarsi secondo quanto previsto dal Codice di condotta aziendale di Gruppo. Occorre altresì dare comunicazione informativa all'Organismo di Vigilanza e, in ogni caso, i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso.

Con specifico riferimento alle sponsorizzazioni, ai Destinatari è fatto obbligo di:


- operare nel rispetto del Codice di condotta aziendale di Gruppo;
- garantire che le stesse rientrino negli ambiti consentiti dalla Società (eventi ed iniziative a carattere sociale, culturale, artistico o istituzionale. Esse possono essere anche finalizzate alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per la Società);
- verificare che rientrino nell'ambito di uno specifico budget approvato dai vertici della Società;
- verificare che i beneficiari delle iniziative operino nel rispetto dei principi della Società;
- garantire la trasparenza e la tracciabilità del processo di identificazione dei beneficiari e di determinazione dei contributi, attraverso la formalizzazione dell'iter decisionale;
- prevedere che siano formalizzate attraverso adeguati strumenti contrattuali.

La Società a presidio di quanto sopra prevede:

- la definizione delle tipologie, dei limiti e delle finalità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità consentiti.
- l'adozione di sistemi di tracciabilità degli omaggi e delle spese di rappresentanza/ospitalità offerti e dei relativi destinatari.
- la definizione di specifici livelli approvativi in relazione all'erogazione di omaggi e spese di rappresentanza/ospitalità.
- La definizione delle modalità di rendicontazione delle spese di rappresentanza/ospitalità effettuate, con indicazione del beneficiario e dello scopo della spesa.

Inoltre, per le operazioni riguardanti la gestione degli omaggi, delle liberalità/sponsorizzazioni, i protocolli prevedono che i Destinatari che siano coinvolti nell'attività in oggetto devono:

- garantire che tutti gli omaggi siano debitamente autorizzati secondo le soglie di valore definite, tracciati e verificabili;
- concedere omaggi e regali a terzi nei limiti della cortesia commerciale e del modico valore, nonché soddisfare criteri di ragionevolezza ed opportunità;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


- assicurarsi che il valore, la natura e lo scopo di omaggi siano considerati legali ed eticamente corretti, tali da non compromettere l'immagine della Società ovvero non siano interpretati come un mezzo per ottenere trattamenti di favore per la Società.

È inoltre espressamente vietato:

- promettere o offrire omaggi, anche sotto pressione psicologica o coercizione, anche se indirettamente, per tramite di interposta persona, a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione o controparti private o a soggetti da questi segnalati con la finalità, anche implicita, di promuovere o favorire interessi della Società o a vantaggio di quest'ultima;
- elargire omaggi che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- promettere o effettuare omaggi per finalità diverse da quelle istituzionali;
- erogare omaggi qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione di uno dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/2001.
- sfruttare conoscenze o relazioni private con soggetti pubblici al fine di ottenere, da soggetti terzi, indebite promesse e/o dazioni di omaggi od altre utilità per la Società;
- accettare da soggetti terzi (pubblici o privati), anche per interposta persona, la promessa o la dazione di omaggi od altre utilità per la Società, finalizzate all'esercizio di influenze illecite nei confronti di un Pubblico Ufficiale od incaricato di Pubblico servizio od altro funzionario pubblico, affinché gli stessi compiano atti contrari al proprio dovere d'ufficio ovvero esercitino, indebitamente, le proprie funzioni;
- ai destinatari è fatto, altresì, divieto di promettere o corrispondere somme di denaro o qualsivoglia utilità al fine di ottenere l'esercizio da parte di terzi di illecite influenze su pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio od altri pubblici funzionari, affinché questi ultimi compiano atti contrari al proprio dovere d'ufficio ovvero esercitino, indebitamente, le proprie funzioni, in favore della Società.

Non è MAI consentito offrire o accettare regali, pasti, intrattenimenti o prodotto gratuito nelle circostanze che seguono:

- al fine di ottenere o ricevere, direttamente o indirettamente, un beneficio o un vantaggio commerciale inappropriato per la Società o evitare uno svantaggio per la stessa;
- a un Funzionario Pubblico che può influenzare un affare pendente o anticipare una questione per la Società o al fine di "facilitare" o accelerare le azioni o i servizi della Pubblica Amministrazione tramite qualsiasi Funzionario Pubblico (ad esempio, permessi, domande di approvazione o di licenza, sdoganamento, permesso di lavoro o altre domande o ispezioni governative, trattative contrattuali, gare d'appalto e processi di selezione dei fornitori);
- se eccessivo, non ragionevole o non appropriato a seconda delle circostanze, o se vietato dalla legge.
- qualsiasi regalo in denaro o suo equivalente (ad es. buoni regalo o ticket).
- qualsiasi pasto o intrattenimento se non partecipate anche voi (fatta eccezione per eventuali circostanze imprevedibili ed eccezionali).

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- Provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti salvi gli obblighi di segreto e di tutela dei dati previsti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società e/o di personale dipendente.
- Una sintesi delle sponsorizzazioni e delle elargizioni eseguite nel corso dell'esercizio.
- Una sintesi di tutte le spese sostenute relativamente a omaggi e forme di ospitalità con l'indicazione chiara e precisa del destinatario.
- Qualsiasi notizia pervenuta in merito a omaggi o forme di ospitalità concessi a clienti e/o fornitori, e in genere partner commerciali, sproporzionati e non coerenti con la natura del rapporto commerciale.
- Qualsiasi omaggio o forma di ospitalità ricevuta da parte di partner commerciali che risulti inusuale o sproporzionata alla natura del rapporto.
- Le spese sostenute in deroga a quanto previsto dalla procedura.
- I procedimenti disciplinari avviati per la presunta violazione del Modello.

## SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **gestione delle risorse umane** considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:


- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Reati tributari
- Delitti in materia di strumenti pagamento diversi dai contanti

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative alla **gestione delle risorse umane** sono altresì disciplinate dalle seguenti procedure aziendali:

- Procedure del Manuale della Qualità certificato ISO 9001
  - PG 11 Gestione delle risorse umane e formazione del personale
- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Procedure di CCHBCI
- Codice di condotta aziendale di Gruppo
- Policy Anticorruzione di Gruppo



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- Principi guida per i Fornitori

## PROTOCOLLI SPECIFICI

La ricerca e selezione del personale, l'attribuzione dei ruoli e la definizione dei percorsi di crescita e formazione degli operatori viene definita e gestita a livello centrale dalla funzione HR di CCHBCI nell'ambito del contratto di servizio attualmente in vigore.

L'organico aziendale viene strutturato in funzione delle caratteristiche dei processi produttivi e dei requisiti di funzionamento del sito operativo.


CCHBCI rende disponibili l'organigramma integrato CCHBCI in SAP. Nell'organigramma sono evidenziate, con riferimento a tutti gli operatori del gruppo CCHBCI, le funzioni collegate in linea ed in staff.

Le funzioni aziendali di primo livello del sito, si relazionano con le funzioni Core di CCHBCI che svolgono attività di indirizzo, coordinamento ed affiancamento nei processi decisionali che coinvolgono interessi del gruppo.

Tutte le informazioni sono gestite all'interno dell'intranet aziendale attraverso il portale HELO utilizzato per la gestione delle attività formative degli operatori e la definizione dei programmi di crescita.

In ogni caso, per le operazioni riguardanti la **gestione delle risorse umane** la Società si impegna a

- rispettare le normative a tutela dei lavoratori e in materia di immigrazione vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- operare nel rispetto del criterio di meritocrazia in relazione alle reali esigenze della Società;
- avviare attività di selezione e assunzione per accertate necessità aziendali ed atte a garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base delle valutazioni di idoneità tecnica e attitudinale; l'attività deve avvenire nel rigoroso rispetto delle procedure aziendali ed essere ispirata a criteri di trasparenza, nella valutazione dei requisiti di competenza e professionalità, di capacità e potenzialità individuale;
- garantire la tracciabilità delle procedure di selezione e assunzione e la corretta archiviazione della documentazione attestante il loro corretto svolgimento;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità / compiti assegnati;
- verificare preventivamente le informazioni disponibili sui candidati al fine di instaurare rapporti unicamente con soggetti che godano di buona reputazione, che siano impegnati solo in attività lecite e la cui cultura etica sia comparabile a quella della Società;
- provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in caso di assunzione del personale siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere e i rapporti con i Funzionari Pubblici siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


- curare che siano assicurate all'interno della Società condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità e un ambiente di lavoro adeguato.

È inoltre espressamente vietato:

- operare secondo logiche di favoritismo;
  - promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi / benefit / bonus a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o a qualsiasi soggetto terzo privato con cui la Società si relaziona quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia;
  - promettere o concedere promesse di assunzione / avanzamenti di carriera / aumenti retributivi / benefit / bonus quale contropartita di attività difformi alle leggi, al Codice di condotta aziendale di Gruppo e alle norme e regole interne;
  - assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
  - assumere o impiegare lavoratori minorenni o lavoratori stranieri privi di permessi di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e per il quale non si sia richiesto il rinnovo - revocato o annullato;
  - assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A.") o a qualsiasi soggetto terzo privato (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato personalmente e attivamente a una trattativa d'affari ovvero ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato, anche individualmente, a processi autorizzativi della P.A. o ad atti ispettivi, nei confronti della Società;
  - assumere o promettere di assumere personale quale corrispettivo dell'esercizio di influenze illecite sull'operato di funzionari pubblici a beneficio della Società, da parte di un soggetto terzo che vanta contatti e relazioni con gli stessi;
  - assumere o promettere di assumere personale quale corrispettivo dell'esercizio, da parte del soggetto selezionato/assunto, di influenze illecite sull'operato di funzionari pubblici a beneficio della Società;
  - esporre nella documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.
- Nella gestione amministrativa del personale:
- provvedere affinché gli adempimenti obbligatori previsti in relazione alla gestione amministrativa del personale, siano predisposti con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere e i rapporti con i Funzionari Pubblici siano improntati alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale.

È inoltre espressamente vietato:

- inserire, nell'anagrafica del personale, dipendenti fittizi allo scopo di creare disponibilità extracontabili o per ottenere agevolazioni di qualsivoglia natura;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- gestire gli adempimenti amministrativi e contabili sottesi alla gestione del personale in modo tale da ottenere disponibilità da impiegare quale corrispettivo per l'esercizio da parte di terzi di influenze illecite sull'operato di pubblici funzionari;
- gestire gli adempimenti amministrativi e contabili sottesi alla gestione del personale con modalità tali da garantire utilità a beneficio di soggetti interni od esterni alla Società al fine di ottenere dagli stessi l'esercizio di influenze illecite nei confronti di pubblici funzionari ed in particolare sul loro operato, a beneficio della Società;
- esporre nella documentazione inviata o condivisa con la Pubblica Amministrazione fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società.

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, devono tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:


- I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di stampa, di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti salvi gli obblighi di segreto e di tutela dei dati previsti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società e/o di personale dipendente.
- Le motivazioni della scelta del candidato all'assunzione in deroga a quanto stabilito dal Protocollo.
- In particolare, l'intenzione di assumere, a qualsiasi titolo:
  - candidati provenienti da Pubbliche Amministrazioni;
  - candidati con precedenti penali o carichi pendenti;
  - candidati parenti, affini o amici di Pubblici Ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio o di persone incaricate di svolgere un'attività per conto di una Pubblica Amministrazione che abbia o abbia avuto rapporti con la Società.
- Le richieste di assunzione provenienti da Pubblici Ufficiali o soggetti incaricati di un pubblico servizio.
- Il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori.
- I procedimenti disciplinari avviati per la presunta violazione del Modello.

## REDAZIONE DEL BILANCIO

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali** e le **valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati societari
- Reati tributari

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
- Reati contro la Pubblica Amministrazione

## PROCEDURE CORRELATE


In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative alla **predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali** e le **valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio** sono altresì disciplinate dalle seguenti procedure aziendali:

- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Procedure di CCHBCI
- Codice di condotta aziendale di Gruppo
- Policy Anticorruzione di Gruppo

## PROTOCOLLI SPECIFICI

Per le operazioni riguardanti la **predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali** e le **valutazioni e stime di poste soggettive relative al bilancio** i protocolli prevedono che:

- Le operazioni di rilevazione e registrazione delle attività di impresa sono effettuate con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza.
- Tutti i dati e le informazioni che servono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili della Società sono chiari, completi e rappresentano in modo veritiero la situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società.
- E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele", anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste dagli artt. 2621 e 2622 c.c.
- La rilevazione, la trasmissione e l'aggregazione dei dati e delle informazioni contabili, per la redazione del bilancio di esercizio, avvengono garantendo l'evidenza dei passaggi del processo di formazione dei dati, ed il soggetto che ha inserito i dati nel sistema. I profili di accesso al sistema contabile sono identificati nel rispetto del principio di separatezza delle funzioni e di coerenza dei livelli autorizzativi.
- L'AU, con il supporto di consulenti esterni, assicura il tempestivo adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle istituzioni in genere.
- Le richieste e le trasmissioni di dati e informazioni, nonché ogni rilievo, comunicazione o valutazione espressa dal Collegio Sindacale, sono documentate e conservate a cura della Società.
- I rapporti con soggetti terzi sono improntati alla massima trasparenza e onestà. In particolare, nei rapporti commerciali di qualsiasi livello ed in generale nelle relazioni esterne intrattenute in occasione della propria attività lavorativa, ciascun dipendente o collaboratore impronta ed uniforma la propria condotta a principi di cortesia, integrità, correttezza professionale, collaborazione e trasparenza, fornendo, ove richiesto o necessario, complete ed adeguate informazioni ed evitando, in ogni circostanza, il ricorso a pratiche elusive, scorrette o comunque volte a minare l'indipendenza di giudizio dell'interlocutore. Nessuna pratica potenzialmente

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

qualificabile come di natura corruttiva è giustificata o tollerata per il fatto che essa è “consuetudinaria” nel settore di business nel quale l’attività è svolta. Non è consentito imporre o accettare alcuna prestazione se la stessa può essere


- eventuali significative modifiche alle poste di bilancio o ai criteri di contabilizzazione delle stesse siano adeguatamente autorizzate secondo le procedure aziendali e le deleghe interne;
- la richiesta da parte di chiunque di ingiustificate variazioni dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile o di variazione quantitativa dei dati rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure operative della Società, sia oggetto di immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza.

---

## REPORTING ALL’ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, devono tempestivamente comunicare all’Organismo di Vigilanza:

- I provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di stampa, di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti salvi gli obblighi di segreto e di tutela dei dati previsti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società, dei Destinatari o delle Parti Terze;
- Le sostanziali anomalie e/o atipicità riscontrate nelle registrazioni contabili nonché nel corso dell’attività di predisposizione e verifica del bilancio d’esercizio, degli adempimenti fiscali e di ogni altra attività menzionata nel Protocollo;
- Qualsiasi richiesta pervenuta in merito all’alterazione di dati contenuti in fascicoli di bilancio già approvati;
- I procedimenti disciplinari avviati per la presunta violazione del Modello;
- Qualsiasi azione intrapresa nei confronti di Parti Terze;
- Ogni condotta o evento suscettibile di incidere sull’operatività ed efficacia dei protocolli.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI TESORERIA

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **gestione amministrativa, contabile (gestione del ciclo di fatturazione attiva e passiva) e di tesoreria**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita
- Reati tributari

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative alla **gestione amministrativa, contabile (gestione del ciclo di fatturazione attiva e passiva) e di tesoreria** sono altresì disciplinate dalle seguenti procedure aziendali:

- Procedure di CCHBCI
- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo

### PROTOCOLLI SPECIFICI

Le attività riguardanti la Gestione delle risorse finanziarie sono svolte con l'assistenza/consulenza di CCHBCI, così come descritto all'interno del contratto di servizio.


Per le operazioni riguardanti la **Gestione delle risorse finanziarie (incassi e pagamenti) e la gestione del credito**, i protocolli prevedono che:

#### A) POTERI DI SPESA

Nessuna risorsa/funzione deve dare od eseguire disposizioni in contrasto con quanto previsto dal sistema di governance, pertanto:

- è vietato eseguire disposizioni in assenza dell'autorizzazione dei soggetti dotati di poteri di spesa;
- ogni disposizione generante un flusso finanziario deve essere tracciabile e trasparente in modo da consentire la verifica dei processi di decisione, autorizzazione ed esecuzione;
- ciascuna disposizione deve essere supportata da documentazione adeguata, chiara e completa da conservare agli atti (anche in forma telematica), in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e l'individuazione dei soggetti che hanno eseguito l'operazione, che hanno concesso le autorizzazioni e che hanno effettuato le verifiche.

CIRCULARPET è tenuta a conferire apposita delega scritta al soggetto che opera sul conto corrente bancario laddove diverso dall'intestatario dello stesso e/o dal soggetto dotato del potere di spesa.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

CIRCULARPET è, inoltre, tenuta a conferire apposita delega scritta agli eventuali soggetti autorizzati ad operare a mezzo internet banking.

#### B) GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO

I rapporti con gli istituti di credito possono essere tenuti solo dai soggetti all'uopo autorizzati e/o delegati (sulla base del sistema di governance).

Con specifico riferimento alla gestione dei contratti di finanziamento:

- le decisioni relative alle politiche di finanza strategica ed operativa (es. accensione o estinzione di contratti di finanziamento, apertura/chiusura di conti correnti bancari), devono essere adeguatamente documentate ed autorizzate, nel rispetto di quanto previsto nel sistema di governance;
- tutti gli atti di disposizione che comportano lo spostamento o l'impiego di fondi sui conti correnti intestati a CIRCULARPET devono essere adeguatamente documentati ed autorizzati dalla risorsa/funzione dotata dei relativi poteri sulla base di quanto previsto nel sistema di governance;
- deve essere garantita l'evidenza documentale delle diverse fasi di negoziazione del contratto di finanziamento;
- tutti i contratti di finanziamento devono essere autorizzati dalla risorsa/funzione dotata dei relativi poteri sulla base di quanto previsto nel sistema di governance.

#### C) MODALITÀ DI CIRCOLAZIONE DELLE FINANZE E GESTIONE DELLA CASSA CONTANTI

È vietato:

- far circolare in entrata od in uscita denaro contante che – per singola causale – superi l'importo di euro 1.000,00;
- eseguire movimenti finanziari in assenza di previo documento contabile giustificativo debitamente approvato;

È fatto obbligo di archiviare (anche telematicamente) tutti i documenti contabili in entrata ed in uscita giustificativi di tutte le operazioni finanziarie, a prescindere dal mezzo di pagamento utilizzato.


È, altresì, fatto divieto di corrispondere per contanti le somme dovute a titolo di retribuzione nonché gli anticipi di essa (salvo quanto normativamente consentito)<sup>1</sup>

#### D) CONTROLLO DELLA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DEI CICLI DI FATTURAZIONE

È fatto obbligo di:

- tenere prima nota contabile con tutte le operazioni giornaliere, specificante le causali di movimento, i soggetti titolari del rapporto, la modalità di avvenuta circolazione delle finanze;
- tenere elenco dei conti correnti riferibili al CIRCULARPET;

<sup>1</sup> Si veda L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 910 ss..

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- richiedere ed ottenere mensilmente estratto conto agli istituti di credito concernente i conti correnti di CIRCULARPET;
- conservare i contratti originanti le obbligazioni di pagamento adempiute;
- garantire la tracciabilità delle fatture attive e passive mediante l'utilizzo di apposito gestionale;
- Verifica della completezza ed accuratezza della fattura rispetto al contenuto del contratto/ordine di vendita, nonché rispetto alle prestazioni erogate.

#### E) FLUSSI AFFERENTI AI RIMBORSI SPESE E SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le richieste di rimborso devono essere:

- corredate da documentazione a sostegno delle spese sostenute;
- verificate da parte del Servizio Economico Finanziario in termini di coerenza dei giustificativi nonché al fine di accertare che tutte le spese siano riferite ad incarichi di servizio debitamente autorizzati e che siano rendicontate solo tipologie di spesa rimborsabili;
- autorizzate dal Direttore al fine di procedere al rimborso.

È vietato riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto o in assenza di idonea documentazione giustificativa.

CIRCULARPET è tenuta a conservare la documentazione di cui sopra.

Le spese di rappresentanza devono sposare il duplice criterio di economicità e opportunità e devono avvenire nel rispetto dei principi condivisi mediante l'adozione del Codice di condotta aziendale di Gruppo e degli obiettivi di CIRCULARPET.

Per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi, si rinvia alla procedura del presente MOG 231.

#### F) FLUSSI AFFERENTI AI RAPPORTI CON I FORNITORI, I CONCESSIONARI E I CONSULENTI

Il pagamento della fattura e/o della parcella solo previa autorizzazione dei mandati di pagamento da parte del Responsabile, a riprova dell'avvenuto svolgimento della prestazione da parte del fornitore e/o del consulente.

#### G) NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO


La gestione dei flussi finanziari deve avvenire secondo la normativa vigente, nel rispetto delle misure ulteriori di cui al D.Lgs. 231/2007.

In particolare, in applicazione degli artt. 49 ss. del D.lgs. 231/2007:

- sono vietati:

- il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 2.0003 euro ovvero nel caso in cui sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste Italiane s.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento mediante disposizione accettata per iscritto da tali enti, previa consegna ai medesimi della somma in contanti;



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018;
- l'apertura, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;
- l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri.

- gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a euro mille devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;

- gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.;

- il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a euro mille può essere richiesto, per iscritto, senza la clausola di non trasferibilità;

- il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all'emittente.

---

H) SPENDITA DI CONTRIBUTI, FINANZIAMENTI, MUTUI AGEVOLATI O ALTRE EROGAZIONI DELLO STESSO TIPO, COMUNQUE DENOMINATE, CONCESSI O EROGATI DALLO STATO, DA ALTRI ENTI PUBBLICI O DALL'UNIONE EUROPEA OVVERO DA ENTI PRIVATI

La spendita delle erogazioni di cui sopra deve avvenire:

- da parte delle risorse dotate di potere di spesa e nei limiti loro assegnati;
- esclusivamente per le finalità per le quali sono state erogate;


L'operazione deve essere tracciata mediante conservazione del documento attestante la spendita dell'erogazione, siglato dal titolare del relativo potere di spesa e dalla eventuale risorsa che ha materialmente effettuato l'operazione.

---

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti salvi gli obblighi di segreto e di tutela dei dati previsti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società e/o di personale dipendente;
- richieste di ingiustificati favori o utilità, avanzate da parte dei fornitori e non dovute o non collegate alla natura del rapporto;
- ingiustificate divergenze riscontrate nei rapporti commerciali rispetto al prezzo pagato, alla luce delle condizioni di mercato e in rapporto al bene o al servizio ricevuto;
- anomalie nel sistema di pagamento richiesto da parte della clientela;
- i procedimenti disciplinari avviati per la presunta violazione del Modello;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- ogni condotta o evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del Protocollo.

## RAPPORTI E ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

La **gestione dei rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti**, considerata attività sensibile in sede di risk assessment, può essere potenzialmente ricondotta alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati tributari

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative alla **gestione dei rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti** sono altresì disciplinate dai seguenti presidi:

- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Procedure di CCHBCI
- Codice di condotta aziendale di Gruppo
- Policy Anticorruzione di Gruppo
- Policy sui regali e gli intrattenimenti di Gruppo

### PROTOCOLLI SPECIFICI

Le attività relative alla gestione dei processi autorizzativi presso le autorità per gli interventi legati all'attività produttiva nonché l'interfacciamento con le autorità di controllo, sono gestite mediante l'assistenza/consulenza di CCHBCI, così come previsto dal contratto di servizio.


L'ente deve intrattenere rapporti con la P.A. nel rispetto delle normative vigenti ed in ossequio ai principi condivisi mediante l'adozione del Codice di condotta aziendale di Gruppo, gestendo i contatti con gli Enti Pubblici o i soggetti ivi impiegati con correttezza e trasparenza i protocolli prevedono che:

#### A) CONTATTI CON I RAPPRESENTANTI DELLE PP.AA A).

I contatti con le

PP.AA. possono essere intrattenuti solo da (i) personale autorizzato (come da organigramma/mansionario), (i) personale all'uopo delegato (vd. sistema di governance) e/o (iii) soggetti espressamente incaricati (es. consulenti legali, procuratori alle liti, etc.).

È vietato:

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- chiedere o indurre la P.A. a trattamenti di favore;
- sfruttare o vantare relazioni esistenti o presunte con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio nazionale o estero al fine di ottenere vantaggi indebiti;
- tenere comportamenti volti, anche solo potenzialmente, ad influenzarne le scelte dei soggetti pubblici ovvero ad indurre gli stessi a compiere comportamenti illeciti al fine di ottenere vantaggi indebiti.

È fatto obbligo di comunicare immediatamente eventuali anomalie verificatesi nel rapporto con il soggetto pubblico (es. richieste di denaro, etc.). L'OdV deve essere informato.

#### B) RAPPORTI CON LA PA PER AUTORIZZAZIONI, LICENZE, NULLA OSTA, CONCESSIONI E ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI


Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con la PA per autorizzazioni, licenze, nulla osta, concessioni e adempimenti necessari per l'esercizio delle attività aziendali** (es. adempimenti in materia di rifiuti o inerenti all'amministrazione del personale, rapporti con INAIL, INPS, Ufficio Provinciale del Lavoro, ecc), i protocolli prevedono che:

- possano intrattenere rapporti con la PA esclusivamente i soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Società;
- tutti gli atti, le richieste e le comunicazioni formali che hanno come controparte la PA debbano essere gestiti e firmati solo da coloro che sono dotati di idonei poteri in base alle norme interne;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione identifichi gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla propria funzione con la PA siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Società e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la PA;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse dalla Società per ottenere il rilascio di autorizzazioni, concessioni o licenze siano complete e veritiere;
- i soggetti autorizzati riportino gli incontri intrattenuti con rappresentanti della PA e gli elementi chiave emersi durante gli incontri al responsabile gerarchico e funzionale;
- in ogni fase dei rapporti con la PA tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica commerciale.

#### C) RAPPORTI CON FUNZIONARI PUBBLICI NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA ISPETTIVA E DI CONTROLLO EFFETTUATE DALLA PA

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli adempimenti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla PA**, i protocolli prevedono che:

- alle verifiche ispettive ed agli accertamenti partecipino solo i rappresentanti aziendali indicati nella rispettiva procedura;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


- i soggetti responsabili della verifica informino l'OdV dell'inizio e della fine del procedimento e di qualsiasi criticità emersa durante il suo svolgimento, nonché gli comunichino:
  - i dati identificativi degli ispettori (ente e nome);
  - la data e l'ora di arrivo degli ispettori;
  - la durata dell'ispezione;
  - l'oggetto della stessa;
  - l'esito;
  - l'eventuale verbale redatto dell'ente ispettivo;
- sia conservata, ad opera dell'OdV, la documentazione in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva se non con apposita evidenza, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

---

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti salvi gli obblighi di segreto e di tutela dei dati previsti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società e/o di personale dipendente;
- richieste di ingiustificati favori o utilità, avanzate da parte di soggetti appartenenti ad Enti Pubblici e non dovute o non collegate alla natura del rapporto;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli Enti Competenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, ASL, ARPA, Inps, Inail, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, NOE);
- i procedimenti disciplinari avviati per la presunta violazione del Modello;
- ogni condotta o evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del Protocollo.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## ATTIVAZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI DI FINANZA AGEVOLATA

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative all'**attivazione e gestione di strumenti di finanza agevolata**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati tributari

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative all'**attivazione e gestione di strumenti di finanza agevolata** sono altresì disciplinate dai seguenti presidi:


- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo
- Procedure di CCHBCI

### PROTOCOLLI SPECIFICI

Le attività volte all'attivazione e alla gestione di strumenti di finanza agevolata sono gestite mediante l'assistenza di CCHBCI, così come previsto dal contratto di servizio.

Per le operazioni riguardanti la **gestione degli strumenti di finanza agevolata**, i protocolli prevedono che:

- nella gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici in merito alla percezione e gestione di contributi, finanziamenti e sovvenzioni, il personale della Società deve agire in ottemperanza alle disposizioni di legge e ai regolamenti nonché alle disposizioni (Codice di condotta aziendale di Gruppo, procedure operative e della normativa nazionale e/o regionale) a cui ha formalmente aderito;
- la Società nella conduzione di qualsiasi attività deve evitare situazioni nelle quali i soggetti coinvolti siano o possano apparire in conflitto di interessi;
- la Società vieta la ricerca e l'instaurazione di relazioni personali di favore o influenza idonee a condizionare, direttamente o indirettamente, l'esito del rapporto;
- la Società deve assicurare che tutte le attività di interlocuzione e che i rapporti con i funzionari pubblici in fase di richiesta di contributi (anche a fondo perduto), finanziamenti agevolati, altre erogazioni siano gestiti nel rispetto dei principi di eticità, correttezza, trasparenza;
- i contatti con gli Enti Pubblici devono avvenire sulla base di una richiesta dell'Ente pubblico alla Società e/o sulla base di una specifica esigenza della Società stessa;
- le motivazioni del contatto/riunione con gli Enti Pubblici devono riguardare l'ambito di interesse aziendale;


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- la Società deve garantire la correttezza dell'iter procedurale e autorizzativo interno (valutazione e firma di chi possiede i necessari poteri coerentemente con il vigente sistema di poteri e deleghe);
- ogni risorsa aziendale che intrattiene rapporti con gli Enti Pubblici per conto della Società deve essere formalmente delegata in tal senso. La delega deve essere concessa entro ambiti specificatamente delineati e l'oggetto deve essere esaurientemente specificato;
- i soggetti delegati dalla Società alla gestione dei profili di interlocuzione in esame, devono garantire che ogni informazione trasmessa, in qualsiasi forma, agli Enti sia:
  - adeguatamente analizzata e verificata, prima della trasmissione, da parte di tutti i soggetti aziendali a ciò preposti;
  - predisposta nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante;
  - autorizzata e sottoscritta da parte dei soggetti aziendali a ciò esplicitamente delegati;
  - chiara, corretta, completa, trasparente, verificabile e tracciabile in ogni comunicazione;
  - regolarmente archiviata in formato elettronico e/o cartaceo.
- l'erogazione dei contributi e/o finanziamenti da parte degli Enti Pubblici deve essere formalizzata attraverso la stipula di un'apposita lettera e/o accordo equipollente sottoscritta dalle parti prima della corresponsione delle somme previste. Tale lettera/accordo dev'essere firmato da rappresentanti aziendali in possesso di specifica procura;
- la Società deve garantire agli Enti Pubblici la corretta destinazione dei fondi ricevuti, attraverso la rendicontazione periodica dei costi sostenuti o fornendo idonea documentazione in occasione di accertamenti da parte degli Enti Pubblici;
- al fine di dimostrare l'effettiva destinazione delle somme erogate dagli Enti Pubblici, la Società deve adottare strumenti idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari (bonifico o assegno bancario).

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti salvi gli obblighi di segreto e di tutela dei dati previsti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società e/o di personale dipendente;
- richieste di ingiustificati favori o utilità, avanzate da parte di soggetti appartenenti ad Enti Pubblici e non dovute o non collegate alla natura del rapporto;
- anomalie riscontrate nella partecipazione ai bandi per l'erogazione di finanziamenti pubblici;
- i procedimenti disciplinari avviati per la presunta violazione del Modello;
- ogni condotta o evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del Protocollo.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA (D. LGS. 81/08)

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati di omicidio colposo e lesione colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro


Il Legislatore ha fissato, all'art. 30 del D.Lgs. 81/08 (T.U. sulla sicurezza), i requisiti minimi che il Modello Organizzativo deve necessariamente possedere per avere efficacia esimente dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime.

Pertanto, il Modello deve assicurare l'adempimento di tutti gli obblighi normativi relativi:

- al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro i lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.
- Inoltre, sempre l'articolo in commento, dispone che:
- nel Modello debbano essere altresì previsti idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- debba essere prevista un'articolazione di funzioni che, sulla base della natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione ed il controllo dei rischi;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del Modello stesso e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

### ATTIVITA' SENSIBILI

Tutte le aree e tutti gli ambienti nei quali i dipendenti, i collaboratori o gli appaltatori svolgono attività lavorativa per la Società, sia essa tipicamente d'ufficio ovvero connessa alla produzione industriale,


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

espongono il lavoratore al rischio infortunistico; pertanto, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché la previsione di procedure informative sulla gestione delle strutture e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di Lavoratori, con particolare riferimento a:
  - stesura del Documento di Valutazione dei Rischi;
  - contratti di appalto;
  - valutazione dei rischi delle interferenze;
  - Piani di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell'Opera e Piani Operativi di Sicurezza;
- d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse – in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
  - attribuzioni di compiti e doveri;
  - attività del Servizio Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Medico Referente;
  - attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei Lavoratori.
- e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
  - monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
  - formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- f) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
- misure di mantenimento e miglioramento;
  - gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
  - coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- g) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- h) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adequatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che a eventuali cambiamenti nell'attività.

---

#### PROCEDURE CORRELATE

- Protocollo di gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL)
- Procedure di CCHBCI
- Documento Valutazione dei rischi
- DUVRI
- Procedure di cui al Manuale di Gestione della Qualità certificato ISO 9001

---

#### PROTOCOLLI SPECIFICI


Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato.

Quanto alle misure di prevenzione per le attività a rischio di reato come sopra identificate, di quei comportamenti che potrebbero quindi integrare la responsabilità della Società in relazione a infortuni sul lavoro, il presente modello di organizzazione, gestione e controllo è adottato ed attuato al fine di garantire l'adempimento di tutti i relativi obblighi giuridici.

La Società, inoltre, ha adottato un Protocollo di gestione della sicurezza sul lavoro in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 81/08, parte integrante del Modello Organizzativo, e al quale ci si richiama integralmente.

In particolare, la Società si propone di:

- svolgere la propria attività nel pieno rispetto di leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza;
- svolgere la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo di Gestione della Sicurezza sul Lavoro adottato;


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- garantire a tutti i propri lavoratori la possibilità di lavorare in un ambiente idoneo, sicuro e conforme alle vigenti normative in materia di salute e sicurezza in cui ognuno possa esprimersi al massimo delle proprie capacità;
- elaborare ed applicare procedure di sicurezza ed emergenza vincolanti per tutti i dipendenti e i collaboratori terzi, così da prevenire danni a sé, a terzi ed alla comunità in cui opera;
- valutare i processi e le attività dell'azienda al fine di fissare gli obiettivi di innovazione e miglioramento in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in un'ottica di prevenzione;
- effettuare verifiche periodiche sulle attrezzature e sui luoghi di lavoro e accertare l'osservanza da parte dei dipendenti e dei collaboratori terzi degli standard di sicurezza fissati dalla normativa vigente, dai Clienti e dalle procedure interne;
- adottare idonee azioni correttive a fronte di incidenti/infortuni e non conformità rilevate durante le verifiche di cui al punto sopra;
- effettuare periodici riesami di incidenti, infortuni e situazioni di rischio in genere al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive intraprese e garantire l'applicazione delle misure e dei presidi controllo implementati dalla Società in un'ottica di miglioramento continuo;
- promuovere attraverso corsi interni ed esterni l'addestramento/formazione dei dipendenti in materia di sicurezza durante le operazioni di carico/scarico e lo svolgimento del servizio in genere;
- favorire la scelta di fornitori e appaltatori che operino nel rispetto degli obblighi di legge previsti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, impegnandoli a mantenere comportamenti coerenti con essa;
- adottare un atteggiamento aperto e costruttivo nei confronti del pubblico, degli utenti, delle Autorità Pubbliche e delle altre parti interessate.

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- i verbali delle riunioni periodiche previste dall'Azienda e di eventuali ulteriori riunioni aventi ad oggetto temi attinenti alla sicurezza sul lavoro che particolari esigenze dovessero rendere necessarie;
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro nonché ogni altro provvedimento significativo proveniente da Enti Pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro o dall'Autorità Giudiziaria.
- qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna dal datore di lavoro e dall'RSPP in merito all'andamento delle attività inerenti la tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro;
- tutte le informazioni relative agli infortuni e le richieste provenienti dall'INAIL in merito alle denunce di malattie professionali.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **sicurezza informatica**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

## ATTIVITA' SENSIBILI

- corretto utilizzo dei sistemi informatici di proprietà della Società;
- corretto utilizzo delle credenziali;
- utilizzo di contenuti coperti dal diritto d'autore;

## PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative alla **sicurezza informatica** sono altresì disciplinate dai seguenti presidi

- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Procedure e Policy di CCHBCI
- Codice di condotta aziendale di Gruppo

## PROTOCOLLI SPECIFICI


L'attività di gestione delle infrastrutture tecniche/informatiche, di comunicazione e sicurezza informatica è svolta con l'assistenza/consulenza di CCHBCI così come previsto dal contratto di servizi vigente tra le due Società.

I servizi IT sono forniti a CCHBCI da una struttura del Gruppo Hellenic, e sono disciplinati in uno specifico Service Level Agreement nel quale sono dettagliatamente individuate tutte le attività di Enterprise IT e, precisamente: Application Availability, Application Performance, Data Quality, Disaster Recovery, Business Continuity, Incident Management, Master Data Maintenance, User Account Administration, Application Problem, Change, Release Management, Business System Training Services, Project Planning, Project Execution, User Equipment Management.

Nell'espletamento delle attività aziendali e, in particolare, nelle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai i soggetti sopra indicati, anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con la Società, porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale.

In particolare, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- manipolare ovvero alterare i sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare in maniera impropria contenuti coperti dal diritto d'autore;
- utilizzare segreti aziendali altrui.

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni oltre alle regole di cui al Modello ed alla presente Parte Speciale, i destinatari, come sopra meglio individuati, sono tenuti a conoscere ed osservare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:


- la politica aziendale relativa alla gestione degli accessi logici a reti, sistemi, dati e applicazioni;
- la politica aziendale relativa alla gestione delle credenziali personali (username e password);
- l'impegno alla corretta gestione delle informazioni di cui si viene a conoscenza per ragioni operative.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei delitti *de quibus* e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, la Società, in relazione alle operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

- fornisce, ai Destinatari, un'adeguata informazione circa il corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati;
- limita, attraverso abilitazioni di accesso differenti, l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi, da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, per quanto possibile, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche a protezione dei server della Società;
- predispone e mantiene adeguate difese a protezione degli ulteriori sistemi informatici aziendali.

Si elencano qui di seguito le regole che devono essere rispettate dai destinatari della presente Parte Speciale nell'ambito delle Attività Sensibili:


- i dati e le informazioni non pubbliche, relative anche a clienti e terze parti (commerciali, organizzative, tecniche), incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- è vietato introdurre in azienda computer, periferiche, altre apparecchiature o software senza preventiva autorizzazione del soggetto responsabile individuato;
- è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili;
- è vietato acquisire, possedere o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, dei clienti o di terze parti, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;
- è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di clienti o terze parti a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;
- è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, di clienti o di terze parti, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- è proibito distorcere, oscurare sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.


La Società si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

- informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;
- fare sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali;
- informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- impostare i sistemi informatici in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo, si blocchino automaticamente;
- fornire un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o connessi all'amministrazione societaria;
- limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;
- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;

- fornire ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti (ad esempio, siti di posta elettronica o siti di diffusione di informazioni e file);
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software (c.d. "P2P", di files sharing o di instant messaging) mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante routers dotati di antenna WiFi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- limitare l'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- effettuare periodicamente, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti nonché, rielaborare con regolare cadenza i log dei dati al fine di evidenziare eventuali comportamenti anomali;
- effettuare periodicamente controlli al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di un numero di licenze superiori rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi software;
- verificare periodicamente la corrispondenza tra le banche dati in uso e il numero delle licenze ottenute per il relativo utilizzo;
- effettuare, per quanto di propria competenza, un controllo sistematico e formalizzato sulla fonte di provenienza delle immagini utilizzate per presentazioni e brochure pubblicitarie;
- verificare che i video e la musica diffusi tramite la rete intranet e la televisione aziendale avvenga nel rispetto dei principi normativi e delle procedure aziendali;
- indicare specificatamente quali figure interne partecipano al processo decisionale di modifica del sito internet aziendale e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche;
- verificare periodicamente l'eventuale pubblicazione sul proprio sito internet aziendale di materiale non autorizzato;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


- informare i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;
- inserire apposita clausola nel contratto con le agenzie che producono i filmati video diffusi tramite rete intranet e televisione aziendale con la quale questa si impegna a rispettare i principi etici e di comportamento di cui al Codice di comportamento negli affari nonché al Modello organizzativo di futura approvazione prevedendo, in caso di loro violazione, la risoluzione immediata del contratto o un sistema di penali.

---

## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, fatti salvi gli obblighi di segreto e di tutela dei dati previsti dalla legge, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società e/o di personale dipendente;
- violazioni nell'utilizzo dei sistemi informatici messi a disposizione dei dipendenti della Società;
- attacchi informatici ai danni della Società
- i procedimenti disciplinari avviati per la presunta violazione del Modello;
- ogni condotta o evento suscettibile di incidere sull'operatività ed efficacia del Protocollo

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## GESTIONE DEI RIFIUTI, DELLE IMMISSIONI IN ATMOSFERA, GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CHE IMPATTANO SUL SUOLO, SOTTOSUOLO E FAIDA

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **gestione dei rifiuti, gestione delle immissioni in atmosfera, gestione delle attività che impattano sul suolo, sottosuolo e faida, gestione delle acque reflue, gestione delle autorizzazioni e bonifica dei siti**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati ambientali

### PROCEDURE CORRELATE

Si ritiene che i principi, le procedure e le istruzioni operative previste dal Manuale della Qualità, operativo in azienda, siano idonee a garantire l'osservanza ed il rispetto dei relativi adempimenti nonché a prevenire la commissione dei reati previsti in materia ambientale dal D. Lgs. 231/2001.

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative **alla gestione dei rifiuti, gestione delle immissioni in atmosfera, gestione delle attività che impattano sul suolo, sottosuolo e faida, gestione delle acque reflue, gestione delle autorizzazioni e bonifica dei siti**, sono altresì disciplinate dalle seguenti procedure aziendali:

- Protocollo di Gestione Ambientale
- Procedure del Manuale della Qualità (ISO 9001)
  - PG 08 Approvazione dei prodotti chimici
  - PG 03 gestione dei rifiuti
  - PQ 01 Utilities
- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo
- Autorizzazione Unica Ambientale


### PROTOCOLLI SPECIFICI

La Società ha adottato un Protocollo di Gestione Ambientale, parte integrante del presente Modello Organizzativo, che in questa sede si richiama integralmente.

Oltre a quanto disciplinato all'interno del Protocollo di Gestione Ambientale, il personale della Società, per le attività di seguito descritte, deve rispettare i seguenti principi comportamentali:

- operare nel rispetto delle leggi nazionali e comunitarie in materia ambientale;
- considerare ed ottemperare a tutte le prescrizioni di legge ed alle altre prescrizioni applicabili alla materia ambientale;
- operare nel rispetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale;



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


- verificare e conservare tutte le autorizzazioni dei terzi cui la Società affida alcune operazioni connesse al ciclo produttivo;
- collaborare efficacemente con le autorità e gli enti preposti ai controlli;
- identificare gli aspetti ambientali connessi a tutte le attività, i prodotti ed i servizi offerti al mercato, qualificando, controllando e valutando i propri fornitori;
- selezionare nuovi materiali ed introdurre processi e materie prime in modo da assicurare servizi e prodotti rispondenti alla normativa ambientale e gestibili con il minimo impatto ambientale possibile;
- riesaminare costantemente i processi produttivi e le attività svolte per minimizzare gli impatti ambientali da essi generati, prediligendo sempre le migliori tecnologie disponibili;
- promuovere attività di sensibilizzazione e formazione ambientale di dipendenti e collaboratori;
- perseguire il miglioramento continuo in ambito ambientale in modo da minimizzare l'impatto dell'attività sull'ambiente;
- perseguire il miglioramento continuo delle prestazioni ambientali anche attraverso il riesame periodico della politica ambientale, al fine di prevenire o diminuire qualsiasi forma di inquinamento;
- rispettare il Codice Etico, con specifico riguardo alla parte in cui prevede che le attività aziendali vengano svolte nel rispetto della salubrità dell'ambiente

---

#### REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- i verbali degli audit svolti dagli Enti di Controllo
- eventuali prescrizioni impartite dagli organi ispettivi in materia di ambiente (Parte Vi bis d.lgs. 152/06)
- ogni provvedimento significativo proveniente da Enti Pubblici aventi compiti in materia di tutela dell'Ambiente e del Territorio o dall'Autorità Giudiziaria
- qualunque informazione e/o comunicazione ritenuta opportuna in merito all'andamento delle attività connesse al rispetto della normativa ambientale
- tutte le informazioni relative a situazioni di emergenza o di non conformità

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **gestione degli adempimenti in materia societaria**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita
- Reati tributari

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative **alla gestione degli adempimenti in materia societaria** sono altresì disciplinate dalle seguenti procedure aziendali:

- Procedure del sistema di Gestione Integrato (ISO 9001)
- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo

### PROTOCOLLI SPECIFICI


Per le operazioni riguardanti la **gestione degli adempimenti societari**, i protocolli prevedono che:

A) ATTIVITÀ RIGUARDANTI LE OPERAZIONI SUL CAPITALE E LA DESTINAZIONE DELL'UTILE (ARTT. 2632 C.C., 2626 C.C., 2627 C.C., 2628 C.C., 2629 C.C., 2633 C.C.)

È fatto obbligo di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla Legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle disposizioni interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei soci, dei creditori e dei terzi in genere.

Con riferimento a tale obbligo, si precisa ulteriormente che è vietato:

- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote in misura superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, e l'informativa societaria in genere, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla Legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni legislative, nonché dello Statuto societario.

Nelle diverse operazioni, per la prevenzione delle fattispecie criminosi sopra riportate, si osservano i seguenti principi specifici.

#### RIDUZIONE E AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE

I soci, i quali abbiano sentore dell'intento da parte dell'AU di restituire conferimenti, o di liberarli dall'obbligo di effettuarli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, devono darne pronta comunicazione all'OdV.

In caso di aumento del capitale sociale, i soci vengono preventivamente informato sulla natura e sulle motivazioni dell'operazione stessa mediante invio della relativa documentazione che verrà sottoposta all'approvazione dell'AU.

#### RIPARTIZIONE DI UTILI E RISERVE


In occasione delle delibere assembleari che prevedano operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto, l'AU verifica che le stesse vengano effettuate in conformità alla normativa vigente e, qualora rilevi comportamenti contra legem, informa l'OdV.

#### OPERAZIONI DI ACQUISTO O SOTTOSCRIZIONI DI AZIONI A TUTELA DELLA INTEGRITÀ DEL CAPITALE SOCIALE

Prima di attuare qualsiasi operazione sulle azioni o quote, anche se l'ultimo bilancio regolarmente approvato mostra un'idonea situazione patrimoniale, l'AU deve verificare che perdite avvenute in corso di esercizio non abbiano eroso il patrimonio disponibile, rendendo impossibile l'operazione di acquisto o sottoscrizione, se non a costo di intaccare la consistenza del capitale o delle riserve indisponibili.

I soci che abbiano comunque sentore dell'intento da parte dell'AU di effettuare discutibili operazioni sulle azioni sociali devono informare immediatamente l'OdV.

#### OPERAZIONI DI FUSIONE E SCISSIONE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

Nell'ipotesi di fusione e di scissione, i progetti di cui agli artt. 2501 ter e 2506 bis c.c., nonché la relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies c.c., devono essere comunicati e pubblicizzati secondo le modalità previste dal codice civile.

#### B) ATTIVITÀ RIGUARDANTI LA FORMAZIONE DELLA VOLONTÀ SOCIALE (ART. 2636 C.C.)

È fatto obbligo di assicurare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto di:

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- compiere qualsivoglia operazione o iniziativa qualora vi sia una situazione di conflitto di interessi, ovvero qualora sussista, anche per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello della Società.

La verifica della regolarità dell'attività di comunicazione, svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee, nel rispetto della legge e dello Statuto, avviene attraverso:


- il controllo della legittimazione per l'accesso all'Assemblea e della legittimità di costituzione dell'Assemblea;
- la verifica di eventuali conflitti di interessi;
- il controllo dell'esercizio del diritto di voto e della raccolta ed esercizio delle deleghe di voto;
- l'identificazione di ruoli e responsabilità, relativamente alla trascrizione, pubblicazione ed archiviazione del verbale d'assemblea;
- votazioni e proclamazione dei risultati..

#### C) ATTIVITÀ RIGUARDANTI I RAPPORTI E LE COMUNICAZIONI TRA I SOCI, GLI ORGANI SOCIALI, E I TERZI (ART. 2625 C.C., 2637 C.C.)

È fatto obbligo di tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla gestione, al trattamento ed alla comunicazione verso gli organi sociali e verso il pubblico delle informazioni necessarie per consentire, ai primi il corretto svolgimento delle attività di controllo previste dalla legge, e al pubblico di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società nel suo insieme e sull'evoluzione delle relative attività, nonché sugli strumenti finanziari della Società e relativi diritti.

In particolare è vietato:

- porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio suscettibili di determinare riflessi su strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- tenere comportamenti scorretti con gli organi di stampa e informazione;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte della Corte dei Conti.


La regolamentazione dell'attività di gestione dei rapporti con i soci e i terzi deve dunque essere ispirata alla massima collaborazione, regolarità e trasparenza.

---

#### REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- anomalie e sospetti in ordine a operazioni sul capitale sociale, e operazioni sulle azioni sociali o quote sociali o quote della società controllante.
- anomalie e sospetti in ordine a operazioni di distribuzione di utili o riserve di patrimonio netto.
- l'eventuale progetto di fusione, di scissione e la relativa relazione dell'organo amministrativo.
- le potenziali situazioni di conflitto di interesse

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## PROCESSO DI GESTIONE DEI CONTENZIOSI

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **gestione dei contenziosi**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative **alla gestione dei contenziosi** sono altresì disciplinate dai seguenti presidi:

- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo

### PROTOCOLLI SPECIFICI

Le attività relative alla gestione dei contenziosi sono svolte con l'assistenza di CCHBCI così come previsto dal contratto di servizio attualmente in vigore.


Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, con i consulenti tecnici e gli ausiliari, anche tramite consulenti esterni nell'ambito del contenzioso civile, penale, amministrativo e fiscale**, i protocolli prevedono che:

- sia sempre identificato un Responsabile, coerentemente con l'oggetto della materia, dotato dei poteri necessari per rappresentare la Società o per coordinare l'azione di eventuali professionisti esterni;
- il Responsabile identificato informi l'OdV dell'inizio del procedimento di contenzioso giudiziale e/o stragiudiziale, delle risultanze delle varie fasi dell'attività, della conclusione del procedimento, nonché di qualsiasi criticità possa riscontrarsi in itinere;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso del contenzioso.

### REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali comportamenti posti in essere da funzionari pubblici rivolti a ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altra utilità, nonché qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito dei medesimi rapporti

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- i verbali d'ispezione nei confronti della Società da parte di pubbliche autorità dai quali possa emergere un rischio di potenziale commissione di qualsivoglia reato
- l'avvio di ogni procedimento penale e/o amministrativo a carico di un Destinatario del Modello o della Società
- il report periodico con l'indicazione di ogni tipo di contenzioso in corso
- il mancato rispetto da parte di Destinatari o Parti Terze delle prescrizioni dettate dal Codice di condotta aziendale di Gruppo e/o dal Modello della Società.

## GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **gestione dei rapporti intercompany**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati societari
- Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio
- Reati tributari

### ATTIVITA' SENSIBILI

Contabilità e fatturazione infragruppo

### PROCEDURE CORRELATE


In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative **alla gestione dei rapporti intercompany** sono altresì disciplinate dalle seguenti procedure aziendali:

- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo
- Contratti di servizio in vigore

### PROTOCOLLI SPECIFICI

Per le operazioni riguardanti la **gestione dei rapporti intercompany**, i protocolli prevedono che:

- La gestione dei rapporti infragruppo deve avvenire secondo i principi dettati in materia dal Codice Civile ed in ossequio ai criteri imposti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, nonché in applicazione dei principi contenuti nel Codice Etico al presente Modello.
- In particolare, i rapporti infragruppo tra le società del gruppo, sono disciplinati codicisticamente (artt. 2497 e ss. cc.).
- Il contratto deve fare riferimento ad un listino prezzi determinato in conformità ai benchmark di mercato e alle disposizioni di legge vigenti.
- Deve essere garantita la costante tracciabilità del processo di autorizzazione e gestione delle operazioni infragruppo e dei relativi flussi finanziari.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- Gli addebiti/accrediti a carico o in favore della Società per prestazioni ricevute/rese nei rapporti con altre Società del Gruppo o riconducibili al Gruppo, devono essere sottoposti a controllo periodico al fine di verificare l'effettiva esecuzione della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative di volta in volta applicabili e la compatibilità delle condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni.

### REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- i verbali d'ispezione nei confronti della Società da parte di pubbliche autorità dai quali possa emergere un rischio di potenziale commissione di qualsivoglia reato
- l'avvio di ogni procedimento penale e/o amministrativo a carico di un Destinatario del Modello o della Società
- Ogni criticità riscontrata nella gestione dei rapporti infragruppo
- Sottoscrizione di contratti intercompany
- il mancato rispetto da parte di Destinatari o Parti Terze delle prescrizioni dettate dal Codice Etico e/o dal Modello della Società.

## GESTIONE DEL RISCHIO FISCALE

### FAMIGLIE DI REATO APPLICABILI

Le attività relative alla **gestione della fiscalità**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione
- Reati tributari

### ATTIVITA' SENSIBILI


- Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale)
- Contabilità e fatturazione (anche infragruppo);
- Operazioni societarie (compresa la cessione di asset).

### PROCEDURE CORRELATE

In aggiunta ai protocolli di controllo di seguito individuati, le attività relative **alla gestione della fiscalità** sono altresì disciplinate dai seguenti presidi:

- Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale
- Codice di condotta aziendale di Gruppo



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## PROTOCOLLI SPECIFICI

Le attività relative alla gestione della fiscalità sono svolte con l'assistenza e la consulenza di CCHBCI, così come previsto dal contratto di servizio attualmente in vigore.

Per le operazioni riguardanti la **gestione del rischio fiscale**, i protocolli prevedono che:

- Predisposizione delle dichiarazioni e gestione degli adempimenti fiscali (la fiscalità aziendale)

Nella predisposizione delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto e in generale nella gestione della fiscalità, la Società adotta presidi formalizzati volti a far sì che:


- vengano individuati espressamente i soggetti autorizzati a trasmettere comunicazioni nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e a riscontrarne le richieste (anche in caso di accertamenti e ispezioni);
- non vengano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi;
- non venga indicata una base imponibile in misura inferiore a quella effettiva (ad esempio costi fittiziamente sostenuti e/o ricavi indicati in misura inferiore a quella reale) facendo leva su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e/o avvalendosi di mezzi idonei ad ostacolarne l'accertamento e/o in qualsiasi altra maniera;
- non vengano fatti decorrere inutilmente i termini previsti dalla normativa applicabile per la presentazione delle medesime così come per il successivo versamento delle imposte da esse risultanti.

La Società seleziona i consulenti fiscali sulla base di criteri formalizzati in apposite procedure e garantisce uno scambio informativo costante con i medesimi. All'atto del versamento di somme dovute a titolo di imposte o contributi, la Società cura che vengano utilizzati in compensazione solo crediti effettivamente esistenti e spettanti.

- Contabilità e fatturazione (anche infragruppo)

L'attività di fatturazione, sia attiva sia passiva, è improntata al rispetto del principio di segregazione dei ruoli. In particolare, la Società, tramite più soggetti e l'utilizzo di software gestionali, garantisce i seguenti controlli, sia prima di procedere all'emissione di una fattura sia al ricevimento di fatture di terzi (e, comunque, prima di porre queste ultime in pagamento):

- controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'effettivo valore del bene/servizio acquistato/venduto;
- controllo circa la corrispondenza degli importi indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti con l'entità del correlato pagamento;
- controllo della corrispondenza tra i soggetti indicati nelle fatture o negli altri documenti rilevanti e gli effettivi titolari del rapporto in essi descritto.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

Per quanto concerne la gestione della contabilità e della fatturazione infragruppo, la Società si impegna a:

- garantire che i servizi resi tra le società appartenenti al proprio Gruppo siano regolati contrattualmente per iscritto e resi a condizioni di mercato (eventualmente prevedendo appositi Service Level Agreement e KPI);
- garantire nella gestione dei rapporti infragruppo il rispetto del principio di segregazione dei compiti e il coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali attività previste (definizione del contratto intercompany, fatturazione, pagamento, archiviazione della documentazione);
- garantire la tracciabilità dei flussi e l'identificazione dei soggetti che alimentano la trasmissione dei dati contabili e finanziari necessari alla predisposizione delle scritture contabili;
- garantire l'individuazione di compiti e responsabilità con riguardo all'assolvimento della normativa tempo per tempo vigente in materia di transfer pricing, laddove applicabile.

➤ Operazioni societarie (compresa la cessione di asset)


Nell'effettuazione di eventuali operazioni su asset – siano essi asset fisici (quali un immobile) ovvero partecipazioni societarie – la Società si impegna a garantire:

- l'adozione di modalità trasparenti e tracciabili per tutti i passaggi del relativo iter e per quanto riguarda la movimentazione di flussi di denaro che gli stessi comportano;
- la verifica circa la rispondenza alla realtà dell'operazione (al fine di evitare simulazioni oggettive);
- la verifica dei soggetti coinvolti nell'operazioni (al fine di evitare simulazioni soggettive tramite soggetti interposti);
- il coinvolgimento (ancorché a solo titolo informativo), per gli investimenti di maggiore rilevanza e per ogni operazione straordinaria, dell'Organismo di Vigilanza;
- che non venga posta in essere alcuna azione volta a pregiudicare in qualsivoglia modo le ragioni dell'erario (anche in relazione alla soddisfazione di eventuali pagamenti di imposte ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte).


## REPORTING ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA:

I Destinatari, direttamente o tramite il Responsabile di Funzione, fatti salvi gli obblighi di segnalazione previsti dal Modello, dovranno tempestivamente comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- eventuali comportamenti posti in essere da funzionari pubblici rivolti a ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altra utilità, nonché qualunque criticità o conflitto d'interesse sorga nell'ambito dei medesimi rapporti
- i verbali d'ispezione nei confronti della Società da parte di pubbliche autorità dai quali possa emergere un rischio di potenziale commissione di qualsivoglia reato
- l'avvio di ogni procedimento penale e/o amministrativo a carico di un Destinatario del Modello o della Società
- il report periodico con l'indicazione di ogni tipo di contenzioso in corso


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

- il mancato rispetto da parte di Destinatari o Parti Terze delle prescrizioni dettate dal Codice di condotta aziendale di Gruppo e/o dal Modello della Società.


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

## TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI


ATTIVITÀ SENSIBILE	FAMIGLIE DI REATO RILEVANTI	PROCEDURE CORRELATE E PRINCIPI APPLICABILI
Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>Reati societari</li> <li>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</li> <li>Reati contro l'industria o il commercio</li> <li>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</li> <li>Reati tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedure del Manuale della Qualità certificato ISO 9001 <ul style="list-style-type: none"> <li>PG 05 Selezione e Valutazione dei Fornitori</li> </ul> </li> <li>Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>Procedure di CCHBCI</li> <li>Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> <li>Policy Anticorruzione di Gruppo</li> <li>Principi guida per i Fornitori</li> </ul>
Assegnazione di incarichi di consulenza professionali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>Reati societari</li> <li>reati tributari</li> <li>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedure del Manuale della Qualità certificato ISO 9001 <ul style="list-style-type: none"> <li>PG 05 Selezione e Valutazione dei Fornitori</li> </ul> </li> <li>Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> <li>Policy Anticorruzione di Gruppo</li> <li>Principi guida per i Fornitori</li> </ul>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS


ATTIVITÀ SENSIBILE	FAMIGLIE DI REATO RILEVANTI	PROCEDURE CORRELATE E PRINCIPI APPLICABILI
Processo di gestione delle attività produttive e commerciali	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>Reati di omicidio colposo e lesione colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro</li> <li>Reati ambientali</li> <li>Reati contro l'industria e il commercio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedure del Manuale della Qualità (ISO 9001)</li> <li>Procedure del Manuale HACCP</li> <li>Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> </ul>
Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>Reati societari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> <li>Policy Anticorruzione di Gruppo</li> <li>Policy sui regali e gli intrattenimenti di Gruppo</li> </ul>
Selezione, assunzione e gestione delle risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>Reati societari</li> <li>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</li> <li>Reati tributari</li> <li>Delitti in materia di strumenti pagamento diversi dai contanti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>Reati societari</li> <li>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</li> <li>Reati tributari</li> <li>Delitti in materia di strumenti pagamento diversi dai contanti</li> </ul>
Redazione del bilancio	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati societari</li> <li>Reati tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> </ul>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

ATTIVITÀ SENSIBILE	FAMIGLIE DI REATO RILEVANTI	PROCEDURE CORRELATE E PRINCIPI APPLICABILI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</li> <li>Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedure di CCHBCI</li> <li>Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> <li>Policy Anticorruzione di Gruppo</li> </ul>
Gestione amministrativa, contabile e di tesoreria	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati societari</li> <li>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</li> <li>Reati tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procedure di CCHBCI</li> <li>Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> </ul>
Rapporti e adempimenti con gli Enti pubblici e le Autorità Amministrative	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapporti con la Pubblica Amministrazione</li> <li>Reati tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>Procedure di CCHBCI</li> <li>Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> <li>Policy Anticorruzione di Gruppo</li> <li>Policy sui regali e gli intrattenimenti di Gruppo</li> </ul>
Attivazione e gestione di strumenti di finanza agevolata (gestione dei rapporti con PA per l'ottenimento di contributi, sovvenzioni e finanziamenti)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>Reati tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> <li>Procedure di CCHBCI</li> </ul>
Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (D.lgs. 81/2008)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime per violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Protocollo di Gestione della Sicurezza sul Lavoro</li> <li>Procedure di CCHBCI</li> <li>Documento Valutazione dei rischi</li> <li>DUVRI</li> </ul>


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

ATTIVITÀ SENSIBILE	FAMIGLIE DI REATO RILEVANTI	PROCEDURE CORRELATE E PRINCIPI APPLICABILI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedure di cui al Manuale di Gestione della Qualità certificato ISO 9001</li> <li>▪ Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> </ul>
Sicurezza informatica	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>▪ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</li> <li>▪ Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>▪ Procedure e Policy di CCHBCI</li> <li>▪ Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> </ul>
Gestione dei rifiuti, gestione delle immissioni in atmosfera, gestione delle attività che impattano sul suolo, sottosuolo e falda, gestione delle acque reflue, gestione delle autorizzazioni e bonifica dei siti	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reati ambientali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protocollo di Gestione Ambientale</li> <li>▪ Procedure del Manuale della Qualità (ISO 9001) <ul style="list-style-type: none"> <li>○ PG 08 Approvazione dei prodotti chimici</li> <li>○ PG 03 gestione dei rifiuti</li> <li>○ PQ 01 Utilities</li> </ul> </li> <li>▪ Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>▪ Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> </ul>
Gestione degli adempimenti in materia societaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reati societari</li> <li>▪ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita</li> <li>▪ Reati tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Procedure del sistema di Gestione Integrato (ISO 9001)</li> <li>▪ Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>▪ Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> </ul>
Gestione dei contenziosi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>▪ Reati societari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>▪ Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> </ul>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> PARTE SPECIALE	<b>CODICE</b> MOG-PS

ATTIVITÀ SENSIBILE	FAMIGLIE DI REATO RILEVANTI	PROCEDURE CORRELATE E PRINCIPI APPLICABILI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria</li> </ul>	
Gestione dei rapporti Intercompany	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>▪ Reati societari</li> <li>▪ Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio</li> <li>▪ Reati tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>▪ Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> <li>▪ Contratti di servizio in vigore</li> </ul>
Gestione della fiscalità	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reati contro la Pubblica Amministrazione</li> <li>▪ Reati tributari</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Protocolli specifici di cui alla presente Parte Speciale</li> <li>▪ Codice di condotta aziendale di Gruppo</li> </ul>



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 07/11/2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


<b>TITOLO:</b>	
<p>MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE</p> <p>VALUTAZIONE DEL RISCHIO</p>	
<b>CODICE:</b>	<b>VERSIONE E DATA DI EMISSIONE:</b>
MOG-VR	v. 1.0 – 07/11/2024

#### REDAZIONE E STORICO AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	ORGANO/FUNZIONE	OGGETTO / DESCRIZIONE VARIAZIONI
1.0	07/02/25	C.d.A	Adozione del MOG 231/2001


#### APPROVAZIONE

	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA	DATA
APPROVATO DA	PRESIDENTE C.D.A.			07/02/2025

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

## SOMMARIO

<b>1. IL RISK ASSESSMENT .....</b>	<b>3</b>
1.1 PREMESSA .....	3
1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	3
1.3 ANALISI DOCUMENTALE .....	3
1.4 L'INDIVIDUAZIONE DEI "CONTROLLI" IN ESSERE .....	4
<b>2. ANALISI DEL CONTESTO 231 .....</b>	<b>6</b>
<b>3. I REATI CHE POSSONO INTERESSARE LA SOCIETÀ .....</b>	<b>17</b>
<b>4. PROCESSI E ATTIVITÀ AZIENDALI A POTENZIALE "RISCHIO-REATO" .....</b>	<b>29</b>
GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI .....	29
ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI .....	29
PROCESSO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI .....	29
GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI .....	29
SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE .....	29
REDAZIONE DEL BILANCIO.....	29
GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI TESORERIA.....	29
GESTIONE DEI RAPPORTI E ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI .....	30
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA.....	30
GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA E SICUREZZA DEI DATI .....	30
GESTIONE Degli adempimenti in materia ambientale .....	30
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA .....	30
GESTIONE DEI CONTENZIOSI .....	30
GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY .....	30
GESTIONE DELLA FISCALITÀ .....	30
<b>5. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI "231" .....</b>	<b>31</b>
<b>6. LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO FINALE.....</b>	<b>35</b>
<b>LA STRUTTURA DOCUMENTALE DEL MODELLO 231 .....</b>	<b>56</b>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

## 1. IL RISK ASSESSMENT

### 1.1 PREMESSA

La mappatura delle aree potenzialmente esposte a rischio di reato di CIRCULARPET si basa su un processo di valutazione (Risk Assessment) condotto sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria e delle Best Practices.

Questo processo di mappatura ha comportato l'analisi:


- della realtà aziendale, al fine di poter individuare quelle fattispecie di reato che anche astrattamente possono ritenersi configurabili in funzione delle caratteristiche dell'ente e delle tipologie di attività effettivamente esercitate;
- delle attività "a rischio-reato" volta ad individuare gli ambiti ed i processi nei quali astrattamente possono ritenersi configurabili le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 in virtù delle modalità attuative ipotizzate;
- dell'esistente Sistema di Controllo interno volta ad individuare gli elementi di controllo posti a presidio delle attività emerse come "a rischio-reato".

L'attività di valutazione, condotta ai fini della mappatura delle attività sensibili e dei controlli posti a presidio dei rischi rilevati, è stata realizzata attraverso l'analisi dell'assetto organizzativo (organigrammi, procure, documenti esistenti) ed alcune interviste ai soggetti muniti di poteri decisionali e di spesa.

### 1.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

TITOLO	DESCRIZIONE
D. Lgs. 231/2001	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Linee Guida Confindustria	Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 emanate dalla Confindustria.
UNI ISO 31000:2010	Gestione del rischio - Principi e linee guida
D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.	Testo unico in materia di sicurezza e salute
D.lgs. 152/06	Testo unico ambientale
UNI EN ISO 27000:2013	Sicurezza delle informazioni

### 1.3 ANALISI DOCUMENTALE


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

L'analisi è stata eseguita considerando la seguente documentazione (o se ne è verificata l'esistenza o la non sussistenza):


- Informazioni societarie
  - Atto Costitutivo, Statuto e Composizione C.d.A.;
  - Atti di assemblee che hanno portato a sostanziali modifiche dell'atto costitutivo;
  - Poteri del Presidente, dell'Amministratore Delegato o di Consiglieri delegati;
  - Procure;
  - Ubicazioni geografiche della sede e delle attività svolte;
  - Assetto proprietario ed eventuali patti parasociali di ogni tipo;
  - Organigramma aziendale e funzioni aziendali (con eventuale mansionario/job description, regolamenti e ordinamenti);
  - Eventuali verbali di verifiche ispettive di Autorità di vigilanza di possibile rilevanza ex D. Lgs. 231/2001 o in tema di assetto organizzativo;
  - Eventuali deleghe e organizzazione in tema di antinfortunistica e igiene e sicurezza sul lavoro.
- Libri sociali (relativi alla attività fin ora svolta)
  - Libro verbali assemblee dei soci;
  - Libro verbali C.d.A.;
- Sistemi di gestione
  - UNI EN ISO 9001;
  - Linee Guida UNI INAIL
  - Manuale HACCP
- Procedure aziendali
- Gestione della sicurezza ex D. Lgs. 81/08
  - DVR ex D.lgs. 81/08
  - Casi di infortuni e incidenti effettivi e mancati
- Gestione Ambiente
  - Autorizzazioni ambientali

#### 1.4 L'INDIVIDUAZIONE DEI "CONTROLLI" IN ESSERE

Secondo le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01" emanate da Confindustria, un sistema di controllo interno adeguato ai fini del Decreto, deve rispettare i principi di controllo che si sostanziano in specifiche componenti di controllo preventivo, di seguito sintetizzati, sulla base delle quali è stata condotta la macro analisi del sistema di controllo interno esistente, al fine di valutare la sua idoneità a prevenire comportamenti illeciti e ad individuare eventuali gap di disegno da colmare, a cura della Società, per renderlo adeguato alle prescrizioni del Decreto.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


COMPONENTE DI CONTROLLO	DESCRIZIONE
Principi comportamentali generali	Si richiede l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte nei singoli processi strumentali. La Società deve adottare principi etici in relazione ai comportamenti che possono generare la commissione degli illeciti previsti dal Decreto quale Sistema di Controllo di tipo preventivo. Tali principi possono essere definiti in termini generali nel Codice Etico ed essere oggetto di un'autonoma e più dettagliata previsione in specifiche direttive interne (es. protocolli comportamentali).
Documentabilità dei processi operativi e procedure	Si richiede l'esistenza di adeguate e diffuse procedure che documentino le modalità operative e di controllo dei processi, nel rispetto dei principi di tracciabilità degli atti e oggettivazione del processo decisionale. I requisiti minimi richiesti per le procedure interne si sintetizzano come segue: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiara definizione di ruoli e responsabilità, nel rispetto del principio di separazione tra il soggetto che inizia il processo decisionale, il soggetto che lo gestisce e lo conclude e il soggetto che lo controlla</li> <li>• oggettivazione dei processi decisionali, mediante criteri e logiche obiettivi e misurabili (laddove possibile)</li> <li>• tracciabilità delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati supporti documentali ed opportuni livelli autorizzativi individuando i soggetti a vario titolo coinvolti (distinzione tra autorizzazione, effettuazione, registrazione e verifica dell'operazione);</li> <li>• previsione di specifici meccanismi di controllo e monitoraggio;</li> <li>• modalità di gestione delle eccezioni e delle anomalie.</li> </ul>
Livelli autorizzativi e tracciabilità dei processi decisionali	Si richiede l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale. Il sistema di autorizzazioni e deleghe di poteri (*) deve rispettare i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiara definizione dei poteri formalmente assegnati tramite comunicazioni scritte (deleghe, procure e mansionari);</li> <li>• coerenza delle responsabilità e dei compiti delegati con le posizioni ricoperte nella struttura organizzativa;</li> <li>• limitazioni di esercizio in coerenza con i ruoli attribuiti, con particolare attenzione ai poteri di spesa.</li> </ul>
Segregazione dei compiti	Si richiede, per quanto possibile, l'attuazione del principio di separazione dei compiti. Il sistema organizzativo della Società deve rispettare i requisiti di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• chiara e formale comunicazione delle linee di dipendenza gerarchica e funzionale;</li> <li>• assegnazione delle attività operative in coerenza con una separazione dei ruoli, ovvero articolazione delle strutture organizzative in modo da evitare sovrapposizioni funzionali e concentrazioni su un solo soggetto di attività "incompatibili" o con elevato grado di rischio.</li> </ul>
Attività di controllo e monitoraggio	Si richiede l'esistenza di specifiche attività di controllo e monitoraggio, distinguendo tra: <ul style="list-style-type: none"> <li>• controlli di linea, finalizzati ad assicurare il corretto svolgimento delle attività operative, da parte dei soggetti aziendali coinvolti;</li> <li>• attività di monitoraggio, finalizzata alla rilevazione, da parte di strutture indipendenti da quelle operative, di eventuali anomalie e/o violazioni delle procedure aziendali.</li> </ul>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


## 2. ANALISI DEL CONTESTO 231

Sulla base delle evidenze offerte dal sistema di controllo interno si è provveduto a svolgere un'analisi preliminare del contesto volta ad individuare tra le fattispecie prese in considerazione dal D.Lgs.231/2001, quelle ipotesi di reato che, seppure in via ipotetica ed astratta, possono configurarsi nella propria realtà.

Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
<b>Art. 24</b> <b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b>	<p>Per quanto concerne i Finanziamenti e Contributi Pubblici, la Società può fare saltuariamente ricorso a forme incentivanti costituite da alcune richieste di agevolazioni fiscali e previdenziali (quali ad esempio sgravi IRAP) per assunzione personale e alcune richieste di contributi (es.: Fondimpresa) per finanziare la formazione.</p> <p>Altri tipi di finanziamento, seppur considerati, sono poco rilevanti.</p> <p>Dall'analisi del sistema di governance attualmente implementato, risulta che il rischio esiste pur in virtù dei diversi controlli gestionali già esistenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberati</li> <li>▪ Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti</li> <li>▪ Attivazione e gestione di strumenti di finanza agevolata</li> <li>▪ Processo di gestione delle Risorse Umane</li> <li>▪ Sicurezza informatica e sicurezza dei dati personali</li> </ul>


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
<b>art. 24-bis</b> <b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	<p>L'attività di gestione delle infrastrutture tecniche/informatiche, di comunicazione e sicurezza informatica è svolta con l'assistenza/consulenza di CCHBCI così come previsto dal contratto di servizi vigente tra le due Società.</p> <p>I servizi IT sono forniti a CCHBCI da una struttura del Gruppo Hellenic, e sono disciplinati in uno specifico Service Level Agreement nel quale sono dettagliatamente individuate tutte le attività di Enterprise IT e, precisamente: Application Availability, Application Performance, Data Quality, Disaster Recovery, Business Continuity, Incident Management, Master Data Maintenance, User Account Administration, Application Problem, Change, Release Management, Business System Training Services, Project Planning, Project Execution, User Equipment Management.</p> <p>Le regole e le indicazioni tecnico-operative sono adottate da tutto il personale interessato ad ogni trattamento dei dati riguardante, anche marginalmente, dati personali ed identificativi, sia effettuati con strumenti manuali che con l'ausilio di strumenti elettronici.</p> <p>Per quanto riguarda l'organizzazione della rete aziendali sono adottate una serie di misure di protezione-prevenzione costituite da programmi applicativi, apparati fisici, procedure di gestione e strutture logistiche di archiviazione capaci di garantire il massimo grado di sicurezza.</p> <p>Per quanto concerne la sicurezza delle informazioni si è conformi alle regole previste dalla normativa sulla privacy.</p> <p>La gestione dei Backup e delle misure di sicurezza dati informatici (compresa gestione delle password e degli account) è garantita dal documento programmatico sulla sicurezza dei dati aziendali implementato dalla Società.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione della sicurezza informatica e sicurezza dei dati</li> </ul>
<b>art. 24-ter</b> <b>Delitti di criminalità organizzata</b>	<p>Per la sua natura particolare, caratterizzata da una assenza di tipicità della fattispecie, il reato di "associazione per delinquere" è astrattamente configurabile peraltro N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.</p>	N/A


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
<b>art. 25</b>  <b>Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione</b>	Attività sensibili in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione possono riguardare: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione dei rapporti ordinari con la P.A. (ivi compresi quelli intrattenuti per il tramite di consulenti legali);</li> <li>- gestione delle verifiche/ispezioni: per tali intendendosi non solo quelle con le seguenti amministrazioni Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS, ASL, Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia ma, più in generale, tutte quelle a vario titolo effettuate da soggetti pubblici;</li> <li>- gestione degli omaggi, delle liberalità e delle sponsorizzazioni;</li> <li>- gestione delle spese di viaggio e di rappresentanza;</li> <li>- gestione degli acquisti e delle consulenze (ivi compresi i rapporti con i consulenti legali).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Rapporti e adempimenti con gli Enti Pubblici e le Autorità Amministrative Indipendenti</li> <li>▪ Attivazione e gestione di strumenti di finanza agevolata</li> <li>▪ Gestione delle attività commerciali</li> <li>▪ Processo di gestione delle Risorse Umane</li> </ul>
		<b>Processi sensibili “strumentali”</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi</li> <li>▪ Assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali</li> <li>▪ Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali</li> <li>▪ Processo di gestione dei contenziosi</li> <li>▪ Sicurezza informatica e sicurezza dei dati personali</li> </ul>
<b>art.25-bis</b>  <b>Falsità in monete, carte di pubblico credito e in valori bollati</b>	Allo stato, pur in ragione della esistenza di punti di pagamento in contanti, non paiono rilevanti per questi fini la gestione della cassa e la gestione e utilizzo di valori in bollo.	N/A



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
<b>Art. 25-bis-1</b> <b>Delitti contro l'industria ed il commercio</b>	<p>Avendo la Società ad oggetto la produzione e commercializzazione del PET riciclato si considerano come astrattamente configurabili, seppur in maniera remota, le fattispecie di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frode nell'esercizio del commercio (515 c.p.),</li> </ul> <p>Inoltre, un rischio, seppur remoto, è stato considerato in relazione ai reati di</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.),</li> <li>• Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)</li> <li>• Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.),</li> </ul> <p>astrattamente configurabili con riferimento all'attività di promozione e vendita dei prodotti e nella gestione dei rapporti con eventuali Società concorrenti.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Processo di gestione delle attività produttive e commerciali</li> </ul>
<b>Art. 25-ter</b> <b>Reati societari</b>	<p>I processi che risultano essere maggiormente a rischio reato sono il processo amministrativo e, in particolare, le attività di rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa nonché dei relativi controlli e comunicazioni. Rilevano inoltre le situazioni o attività in potenziale conflitto di interessi e, in genere, potenzialmente pregiudizievoli per i soci, i creditori e i terzi.</p> <p>Le attività sensibili non attengono a tutte le fattispecie indicate dall'art. 25 ter, ma si limitano ad alcune di esse rispetto alle quali sono stati analizzati i seguenti processi: redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, gestione delle operazioni sul capitale sociale e della destinazione dell'utile, gestione dei rapporti con i soci, organi sociali, nell'ambito delle attività di controllo o di revisione loro legalmente attribuite.</p> <p>Tali attività sono attualmente regolamentate dalla prassi aziendale basata sul rispetto della normativa italiana sul diritto societario.</p> <p>Inoltre, con riferimento alle fattispecie di corruzione tra privati, si considerano sensibili le attività che attengono all'approvvigionamento di beni e servizi e all'attività di promozione e commercializzazione dei prodotti della Società.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Redazione del bilancio</li> <li>▪ Gestione degli adempimenti in materia societaria</li> </ul>
		<b>Processi sensibili "strumentali"</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Gestione amministrativa, contabile e di tesoreria</li> <li>▪ Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi</li> <li>▪ Assegnazione di incarichi di consulenza e prestazioni professionali</li> <li>▪ Processo di gestione delle attività commerciali</li> <li>▪ Gestione di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni, attività promozionali e erogazioni liberali</li> <li>▪ Processo di gestione dei contenziosi,</li> <li>▪ Processo di gestione delle attività produttive e commerciali.</li> </ul>


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
<b>Art.25-quater</b> Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.	I delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste, in quanto tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.	N/A
<b>art. 25-quater-1</b> Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	I delitti di mutilazione degli organi genitali femminili, di cui all'art. 25-quater-1 sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste, in quanto tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.	N/A
<b>art.25-quinques</b> Delitti contro la personalità individuale	<p>La quasi totalità delle fattispecie riconducibili alla categoria dei reati contro la personalità individuale non risultano essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa. Un rischio residuale può tuttavia individuarsi in relazione alla fattispecie di cui all'art. 603 bis c.p. in relazione alle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• selezione, assunzione e gestione amministrativa del personale;</li> <li>• approvvigionamento di beni e servizi, affidamento di consulenze/incarichi Professionali e in particolare l'Affidamento di attività che prevedono l'utilizzo di lavoratori di terze parti nell'ambito di appalti di lavori, opere e servizi.</li> </ul> <p>Si ritiene, tuttavia, che i principi richiamati all'interno del Codice Etico e i presidi di controllo contenuti all'interno della Parte Speciale con riferimento alle predette attività sensibili siano idonei fronteggiare adeguatamente il rischio di configurazione di tale reato.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• gestione delle risorse umane</li> <li>• gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi</li> </ul>
<b>art. 25-sexies</b> Reati di abuso di mercato	<p>La società non è quotata.</p> <p>I reati di abuso di informazioni privilegiate, di cui all'art. 25 sexies sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste, in quanto tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società in considerazione del fatto che la stessa società non risulta essere coinvolta nelle attività connesse al Mercato della Borsa.</p>	N/A




<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
<b>art. 25-septies</b>  Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	<p>L'azienda ha individuato un Datore di Lavoro ex artt. 17-18 d.lgs. 81/08.</p> <p>La tipologia di attività svolta dall'azienda è a rischio di infortunio e di malattie professionali sul lavoro sia per tipologia di processo che per la storicità degli eventi infortunistici.</p> <p>La società ha implementato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dall'art. 30 ex D. Lgs. 81/08 e s.m.i., che disciplina le modalità operative e definisce i presidi di controllo, anche comportamentali, definiti al fine di prevenire la commissione di possibili reati ai sensi dell'art. 25 septies del Decreto”.</p> <p>Nella fattispecie, i protocolli fanno riferimento al teorico rischio di cagionare, anche solo per colpa, la morte di un uomo oppure di aver cagionato, anche solo per colpa, una lesione personale dalla quale è derivata una malattia grave o gravissima, vale a dire guaribile in più di quaranta giorni.</p> <p>Nella predisposizione del protocollo, inoltre, sono state considerate le previsioni di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. che stabilisce, all'articolo 30, un contenuto minimo essenziale del modello organizzativo in materia, al fine di esimere l'ente dalla responsabilità amministrativa in tema di SSL.. Pertanto, fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di SSL, i protocolli intendono:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• delineare i principali adempimenti in materia di SSL cui la Società provvede ai fini di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto 231 per le tematiche sopracitate</li><li>• fornire indirizzi di riferimento per il coordinamento e la vigilanza delle attività svolte da fornitori e appaltatori (di seguito, anche, “terzi”) operanti per la Società</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Processo di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza (ex D. Lgs. 81/08)</li></ul>
<b>art. 25-octies</b>	<p>La Società non rientra tra i destinatari degli obblighi antiriciclaggio introdotti dal citato D. Lgs. 231/2007, quindi non è tenuta al rispetto degli obblighi di “adeguata verifica” della clientela, di segnalazione delle operazioni sospette, di conservazione della documentazione, di controllo interno, di valutazione e gestione del rischio di garanzia, per prevenire ed impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.</p> <p>Peraltro, il D.Lgs. 231/2007 conferisce autonomo rilievo all'attività di gestione delle risorse finanziarie, nel presupposto implicito che la stessa costituisca il mezzo attraverso il quale possono trovare realizzazione diverse fattispecie criminose, e ciò vale a fortiori per i reati in</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi</li><li>▪ Gestione amministrativa, contabile e di tesoreria</li><li>▪ Gestione degli adempimenti in materia societaria</li></ul>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	<p>oggetto.</p> <p>Si rileva che, comunque, attraverso la “gestione cassa e tesoreria” e “ciclo attivo e passivo di fatturazione” il rischio viene efficacemente fronteggiato anche per i reati in argomento.</p> <p>In modo analogo è stato considerato il rischio sotteso all’“autoriciclaggio”.</p> <p>Tale fattispecie, si realizza quando un soggetto che ha precedentemente commesso, o concorso a commettere un delitto, anche colposo, impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti da tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.</p>	
Art. 25-octies.1, Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	<p>L’azienda opera in un contesto di legalità ed i delitti previsti non le sono di interesse in quanto spostano il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritengono non applicabili.</p> <p>In relazione agli art. 493 quater e 640 ter c.p., tali delitti vengono in rilievo ai fini della responsabilità dell’ente, solo ove commessi nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Al comma secondo, invece, l’art. 25 octies–1 apre le porte, quali fattispecie presupposto della responsabilità dell’ente derivante da reato, ad una serie vasta e non analiticamente individuata di delitti, con la previsione di una clausola di riserva, assumendo <i>prima facie</i> il carattere di norma di chiusura.</p> <p>Difatti, costituiscono, ai sensi della nuova disposizione, reato presupposto, ove il fatto non integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni delitto previsto dal codice penale “contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio”, esclusivamente ove il fatto, però, abbia ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.</p> <p>Tenuto conto che l’art. 25 bis, D. Lgs. 231/01 già annovera quali reati presupposto alcuni delitti contro la fede pubblica, assumono, astrattamente, rilievo, anche ai fini della responsabilità da reato dell’ente ex art. 25 octies-1, sicuramente, i delitti previsti e puniti dal Titolo VII, Capo I del codice penale, dall’art. 453 all’art. 458, riguardanti la falsità in monete</p>	N/A

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
	<p>ed in carte di pubblico credito, a condizione che l'oggetto materiale della condotta sia uno strumento di pagamento diverso dal contante. Considerato il riferimento generico alla fede pubblica, in ragione della ratio della modifica legislativa e del suo contenuto, appaiono astrattamente privi di una potenziale rilevanza, i delitti previsti nei Capi II, III e IV del Titolo VII (restando, peraltro verso, fattispecie presupposte, ai sensi degli artt. 24 bis e 25 bis, gli artt. 473, 474 e 491 bis c.p.).</p> <p>Medesima considerazione deve svolgersi per i reati previsti al Titolo XIII, osservato, parimenti, il generico richiamo ai delitti contro il patrimonio operato dal comma secondo dell'art. 25 octies-1.</p> <p>Ed invero, di assoluta irrilevanza appaiono quelli commessi con violenza alle cose. Rispetto ai delitti contro il patrimonio commessi con violenza alla persona, occorrerà, invece, verificare, avuto riguardo della ratio della modifica legislativa, la compatibilità tra condotta incriminata e lo specifico oggetto di rilievo della responsabilità dell'ente, come detto, individuato negli strumenti di pagamento diversi dal contante.</p> <p>Pertanto, l'offesa al patrimonio arrecata mediante violenza alla persona appare di dubbia rilevanza ai fini della responsabilità ex art. 25 octies-1, D. Lgs. 231/01, a meno che non si voglia estendere tale responsabilità nel caso di furto, rapina o estorsione avente oggetto, quale res illecitamente appresa nell'interesse o a vantaggio dell'ente, uno strumento di pagamento diverso dal denaro, a prescindere dal suo tentato o realizzato illegale utilizzo.</p> <p>Analoghe considerazioni possono essere svolte in ordine ai delitti in danno del patrimonio commessi mediante frode diversi da quelli già previsti dall'art. 25 octies e dalle altre disposizioni del D. Lgs. 231/01</p>	
<b>art. 25-novies</b>  <b>Violazione diritto d'autore</b>	<p>L'azienda utilizza software licenziati.</p> <p>Un rischio residuale può ravvisarsi nella gestione delle licenze informatiche (duplicazione /installazione di programmi e software per i Personal Computer), rispetto al quale si rimanda a quanto previsto per i delitti informatici.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Utilizzo di opere di ingegno protette da diritto d'autore</li> </ul>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
<b>art. 25-decies</b> <b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b>	<p>Esistono ipotesi nelle quali si instaurino procedimenti penali che coinvolgano Organi sociali, soci, amministratori, sindaci, dipendenti a tempo determinato o indeterminato, stagisti o altri soggetti legati alla società da un rapporto di collaborazione a qualsiasi titolo.</p> <p>Non è facile immaginare una casistica che possa determinare la responsabilità della società, ma è ipotizzabile il caso di un dipendente imputato o indagato che venga indotto a rendere false dichiarazioni (o ad astenersi dal renderle) per evitare un maggior coinvolgimento della responsabilità risarcitoria aziendale collegata al procedimento penale nel quale il dipendente è coinvolto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo di gestione dei contenziosi</li> </ul>
<b>Art. 25 undecies</b> <b>Reati ambientali</b>	<p>L'azienda ha individuato nell'Amministratore il Responsabile Ambientale ex d.lgs. 152/06.</p> <p>La società gestisce:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Sostanze pericolose</li> <li>Rifiuti</li> <li>Emissioni in atmosfera</li> <li>Scarichi</li> </ul> <p>Per gli aspetti legali in materia ambientale, l'azienda dispone di un controllo operativo che assicura la gestione degli aspetti ambientali significativi ed in particolare permette di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Operare nel rispetto della legislazione ambientale applicabile.</li> <li>Prevenire l'inquinamento ed ottimizzare l'uso delle risorse naturali, impegnandosi al miglioramento continuo delle prestazioni ambientali.</li> <li>Promuovere attività di sensibilizzazione e formazione dei propri dipendenti, collaboratori e fornitori in materia di tutela dell'ambiente.</li> <li>Promuovere e mantenere un rapporto di massima collaborazione e trasparenza con la collettività, le istituzioni e le altre parti interessate.</li> </ul> <p>Il sito non evidenzia criticità ambientali e non rientra nel campo di applicazione del D.lgs. 105/2015 (incidenti rilevanti).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione degli adempimenti in materia ambientale</li> </ul>


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
<b>Legge n. 146/06.</b> <b>Reati transnazionali</b>	<p>I reati transnazionali sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste, in quanto tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.</p>	N/A
<b>Art. 25 duodecies</b> <b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	<p>L'impiego di manodopera di origine straniera può avvenire in relazione alle diverse e/o temporanee necessità di svolgimento delle lavorazioni. In questo contesto, la possibilità di commettere reati è legata all'eventualità di utilizzare lavoratori di origine straniera, senza aver avuto la possibilità di controllare la regolarità del permesso di soggiorno, oppure di aver confermato lavoratori provenienti da contratti a tempo determinato (di cui era stata verificata la regolarità in precedenza) omettendo i successivi controlli.</p> <p>Le misure adottate riguardano la esistenza di controlli specifici nella assunzione del personale dipendente e non.</p> <p>Sono attualmente assunti lavoratori extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno.</p> <p>Nei contratti di appalto sono previste specifiche clausole.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processo di gestione delle risorse umane, spese di rappresentanza e dei rimborsi spese</li> </ul>
<b>Art. 25 terdecies</b> <b>Xenofobia e razzismo</b>	<p>I delitti in materia di Xenofobia e razzismo di cui all'art. 25 terdecies, sono stati trattati sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste, in quanto tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.</p>	N/A
<b>Art. 25 quaterdecies</b> <b>Frodi Sportive</b>	<p>Le frodi sportive sono state trattate sulla base dell'analisi preliminare effettuata in astratto e non attraverso la metodologia delle interviste, in quanto tali fattispecie non risultano al momento essere astrattamente ipotizzabili nel contesto della Società alla luce dell'attività svolta dalla stessa.</p>	N/A
<b>Art. 25 quinquiesdecies</b> <b>Reati Tributari</b>	<p>I reati tributari impongono alla azienda di definire un sistema di controllo che dovrà assicurare: (i) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali, (ii) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione della fiscalità e degli adempimenti doganali (predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; presentazione di dichiarazioni e comunicazioni</li> </ul>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Reato	Analisi delle attività svolte	Processi sensibili
	<p>tutti i livelli aziendali e (iii) efficaci</p> <p>procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive</p> <p>I rischi fiscali ai quali le imprese sono esposte potrebbero essere correttamente ed utilmente mitigati, oltre che dal controllo delle funzioni interne mediante specifiche procedure interne che siano finalizzate (i) alla loro identificazione, (ii) alla formalizzazione della loro natura e tipo, (iii) all'analisi ed all'approfondimento di quelli individuati e (iv) alla conseguente eliminazione.</p>	<p>concernenti la materia tributaria; pagamento di imposte).</p>
		<p><b>Processi sensibili strumentali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Redazione del bilancio</li> <li>▪ Gestione amministrativa, contabile e di tesoreria,</li> <li>▪ Gestione degli adempimenti in materia societaria.</li> </ul>
<b>Art. 25 sexiesdecies</b> <b>Contrabbando</b>	<p>Il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine.</p> <p>La normativa doganale è contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43 (Testo Unico Doganale).</p> <p>Tenuto conto che tali attività sono del tutto estranee alla realtà di CIRCULARPET si è ritenuto di classificare tale rischio come assente in quanto la Società non effettua attività di import/export.</p>	N/A
<b>Art. 25-septiesdecies</b> <b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>	<p>L'attività della Società non ha per oggetto la gestione di beni culturali per cui non si ravvisa, neppure astrattamente, un rischio di configurazione di tali fattispecie.</p>	N/A
<b>Art. 25-duodevicies</b> <b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>		




	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Qualora, in ragione di modifiche dell'attività produttiva o dei luoghi in cui la società opera, ovvero in seguito agli accertamenti demandati dall'OdV, il rischio sotteso ai delitti sopra analizzati dovesse assumere carattere di concretezza diversa da quella attuale, l'organismo di vigilanza e la società provvederanno ad una nuova mappatura del rischio ed alla adozione di specifici protocolli

### 3. I REATI CHE POSSONO INTERESSARE LA SOCIETÀ


Definito il contesto si è provveduto a verificare quali siano i reati di specifico interesse di CIRCULARPET S.r.l. ed i risultati, con la esplicitazione di una valutazione del rischio per singolo reato, sono riportati nella tabella seguente:

ARTICOLO EX D.LGS. 231/2001		TITOLO DEL REATO		APPLICABILITÀ
art. 24	Codice Penale	art. 316 bis	Malversazione a danno dello Stato	Applicabile
		art. 316 ter	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Applicabile
		art. 640	Truffa aggravata a danno dello Stato	Applicabile
		art. 640 bis	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Applicabile
		Art. 356	Frode nelle pubbliche forniture	N/A
		Art. 2 L. 898/1986	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	N/A
		art. 640 ter	Frode informatica	N/A
art. 24 bis	Codice Penale	art. 491 bis	Falsità riguardanti un documento informatico	N/A
		art. 615 ter	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Applicabile
		art. 615 quater	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società informatiche)
		art. 615 quinquies	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società informatiche)
		art. 617 quater	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Applicabile

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

art. 617 quinquies	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società informatiche)
<b>art. 635 bis</b>	<b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b>	<b>Applicabile</b>
art. 635 ter	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società informatiche)
<b>art. 635 quater</b>	<b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b>	<b>Applicabile</b>
art. 635 quinquies	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura, nell'ambito dei reati contro la Pubblica Amministrazione, in casi di frode informatica su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico della PA, in danno allo Stato o altro ente pubblico. Non si ritiene attinente alla Società in quanto la stessa, nella gestione del proprio business, non ha accesso diretto a sistemi informatici/telematici della PA con possibilità di alterazione dei dati ivi contenuti a suo beneficio.
art. 640 quinquies	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società informatiche che rilasciano dispositivi di firme elettroniche)


<b>art. 24 ter</b>	Codice Penale	art. 377 bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 378	Favoreggiamento personale	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 416	Associazione per delinquere	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 416 bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 416 ter	Scambio elettorale politico-mafioso	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Codice di procedura penale	art. 630	Sequestro di persona a scopo di estorsione	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
	art. 407, comma 2, lett. a), n. 5	Delitti in materia di armi	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.


art. 25	Codice penale	art. 314	Peculato	N/A alla Società
		Art. 316	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	N/A alla Società
		art. 317	Concussione	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale a partecipazione pubblica (per cui i dipendenti si possono configurare come Funzionari Pubblici) o in realtà in cui, per il ruolo ricoperto, i dipendenti si qualificano come Incaricati di pubblico servizio (ie. esattori controllori appartenenti alle società di trasporto pubblico)
		art. 318	Corruzione per l'esercizio della funzione	Applicabile
		art. 319	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Applicabile
		art. 319 bis	Circostanze aggravanti	N/A alla Società
		art. 319 ter	Corruzione in atti giudiziari	Applicabile
		art. 319 quater	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Applicabile
		art. 321	Pene per il corruttore	N/A alla Società
		art. 322	Istigazione alla corruzione	Applicabile
		art. 346 bis	Traffico di influenze illecite	Applicabile
		art. 323 c.p.	Abuso d'ufficio	N/A

art. 25 bis, art. 25 bis 1	Codice penale	art. 453	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale che utilizza denaro contante nell'attività di commercializzazione
		art. 454	Alterazione di monete	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società appartenenti alla filiera del Monopolio)
		art. 455	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale che utilizza denaro contante nell'attività di commercializzazione

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


art. 457	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale che utilizza denaro contante nell'attività di commercializzazione
art. 459	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società appartenenti alla filiera del Monopolio)
art. 460	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società appartenenti alla filiera del Monopolio)
art. 461	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società appartenenti alla filiera del Monopolio)
art. 464	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	N/A alla Società, in quanto tale reato non risulterebbe idoneo a procurare un possibile vantaggio alla Società
art. 473	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società
art. 474	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società
<b>art. 513</b>	<b>Turbata libertà dell'industria o del commercio</b>	<b>Applicabile</b>
<b>art. 513 bis</b>	<b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</b>	<b>Applicabile</b>
art. 514	Frodi contro le industrie nazionali	N/A alla Società, in considerazione del tipo di produzione industriale ed in ragione della propria identità commerciale, in tale fattispecie di reato la Società potrebbe assumere solo un ruolo passivo (non avendo interesse a commercializzare con brand falsificati).
<b>art. 515</b>	<b>Frode nell'esercizio del commercio</b>	<b>Applicabile</b>
<b>art. 516</b>	<b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</b>	<b>Applicabile</b>
art. 517	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società
art. 517 ter	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società
art. 517 quater	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società

art. 25 ter	Codice Civile	<b>art. 2621</b>	<b>False comunicazioni sociali</b>	<b>Applicabile</b>
		<b>Art.2621 bis</b>	<b>False comunicazioni sociali commesso con fatti di lieve entità</b>	<b>Applicabile</b>
		<b>art. 2622</b>	<b>False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori</b>	<b>Applicabile</b>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

art. 2623	Falso in prospetto	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura sole per le società emittenti titoli diffusi presso il pubblico secondo quanto indicato dal Testo Unico della Finanza
art. 2624	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società di revisione)
art. 2625	Impedito controllo	Applicabile
art. 2626	Indebita restituzione dei conferimenti	Applicabile
art. 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Applicabile
art. 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Applicabile
art. 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Applicabile
art. 2629-bis	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura sole per le società emittenti titoli diffusi presso il pubblico secondo quanto indicato dal Testo Unico della Finanza
art. 2632	Formazione fittizia del capitale	Applicabile
art. 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale in liquidazione
art. 2635	Corruzione tra privati	Applicabile
art. 2635-bis	Istigazione alla corruzione tra privati	Applicabile
art. 2636	Illecita influenza sull'assemblea	Applicabile
art. 2637	Aggiotaggio	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura sole per le società emittenti titoli diffusi presso il pubblico secondo quanto indicato dal Testo Unico della Finanza
art. 2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura sole per le società emittenti titoli diffusi presso il pubblico secondo quanto indicato dal Testo Unico della Finanza
	art. 54 D.lgs. 19/2023	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare
		N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (Gruppi multinazionali)


art. 25 quarter	D. Lgs. 231/2001	D. Lgs. 231/2001 art. 25 quarter	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico <ul style="list-style-type: none"> <li>• Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);</li> <li>• Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);</li> <li>• Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270 quater c.p.);</li> <li>• Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);</li> </ul>	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
-----------------	------------------	-------------------------------------	---	--

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);</li> <li>• Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);</li> <li>• Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);</li> <li>• Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);</li> <li>• Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.lg. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);</li> <li>• Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).</li> </ul>	
--	--	---	--

art. 25 quarter 1	Codice penale	art. 583 bis	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società ospedaliera)
-------------------	---------------	--------------	---	--

art.25 quinquies	Codice penale	art. 600 bis, comma 2	Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 600 ter, comma 3	Pornografia minorile - Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società editoriali, di moda e reclutamento)
		art. 600 quater	Detenzione di materiale pedopornografico	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società editoriali, di moda e reclutamento)
		art. 609 undecies	Adescamento di minorenni	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società editoriali, di moda e reclutamento)
		art. 600 bis, comma 1	Prostituzione minorile	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società di moda e reclutamento)
		art. 600 ter, comma 1 e 2	Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società editoriali, di moda e reclutamento)
		art. 600 quinquies	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. agenzie di viaggi o organizzatrici di eventi)
		art. 600	Riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 601	Tratta di persone	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

		art. 602	Acquisto e alienazione di schiavi	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società
		art. 603-bis	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Applicabile


art. 25 sexies	T.U.F.  (D. Lgs. 58/1998)	art. 184	Abuso di informazioni privilegiate	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura sole per le società emittenti titoli diffusi presso il pubblico secondo quanto indicato dal Testo Unico della Finanza
		art. 185	Manipolazione di mercato	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura sole per le società emittenti titoli diffusi presso il pubblico secondo quanto indicato dal Testo Unico della Finanza

art. 25 septies	Codice penale	art. 589	Omicidio colposo	Applicabile
		art. 590	Lesioni personali colpose	Applicabile

art. 25 octies	Codice penale	art. 648	Ricettazione	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società
		art. 648 bis	Riciclaggio	Applicabile
		art. 648 ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Applicabile
		Art. 648 ter 1	Autoriciclaggio	Applicabile

art. 25 ocites 1	Codice penale	art. 493-ter	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 493-quater	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 640-ter	Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.

art. 25 novies	L. 633/1941	art. 171	Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica	Applicabile
----------------	-------------	----------	---	-------------


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

art. 171 bis	Reati in materia di software e banche dati	Applicabile
art. 171 ter	Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società
art. 171 septies	Violazioni nei confronti della SIAE	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società
art. 171 octies	Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società informatiche)

art. 25 decies	Codice penale	art. 377 bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Applicabile
----------------	---------------	--------------	--	-------------

art. 25 undecies	Codice penale	art. 452 bis	Inquinamento ambientale	Applicabile
		art.452 quater	Disastro ambientale	N/A alla Società
		art. 452 quinquies	Delitti colposi contro l'ambiente	Applicabile
		art. 452 sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società produttrice di beni specifici)
		Art. 452 ocites	Circostanze Aggravanti	Applicabile
		Art. 452 quaterdecies	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Applicabile
		art. 727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	N/A alla Società
	Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006)	art. 733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. società site in habitat protetti)
		art. 137	Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue	Applicabile
		art. 256	Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti	Applicabile
		art. 257	Reati in materia di bonifica dei siti	Applicabile
		art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	N/A alla Società
		art. 259	Traffico illecito di rifiuti	Applicabile




	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

L. 150/1992 L. 549/1993 D. Lgs. 202/2007	art. 260 bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	N/A alla Società
	<b>art. 279</b>	<b>Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera</b>	<b>Applicabile</b>
	art. 1 - 3 bis, 6	Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione	N/A alla Società
	art. 3	Reati in materia di ozono e atmosfera	N/A alla Società
	art. 8, 9	Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi	N/A alla Società, in quanto tale reato si configura in una realtà aziendale differente da quella della Società (es. armatori e società operanti nel trasporto marino)


<b>Reati Transnazionali</b> (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art. 10)		art. 377 bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di leicità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 378	Favoreggiamento personale	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di leicità si ritiene questo rischio non applicabile.
	D.P.R. 43/1973	art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di leicità si ritiene questo rischio non applicabile.
		art. 416 bis	Associazioni di tipo mafioso anche straniere	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di leicità si ritiene questo rischio non applicabile.
		D.Lgs.286/1998 "Traffico di migranti" art. 12	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di leicità si ritiene questo rischio non applicabile.
	D.P.R. 309/1990 (T.U. Stupefacenti)	art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di leicità si ritiene questo rischio non applicabile.

art. 25 duodecies	T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	art. 22 comma 12 bis	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: - numero di lavoratori irregolari superiore a tre;	<b>Applicabile</b>
-------------------	--	----------------------	---	--------------------

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

	<p>- impiego di minori in età non lavorativa;</p> <p>- sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.</p>	
Art. 12	<p>(Disposizioni contro le immigrazioni clandestine).</p> <p>La promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o effettuazione del trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero il compimento di altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, è punito quando:</p> <p>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</p> <p>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</p> <p>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</p> <p>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.</p>	N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il "baricentro" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito "tout court". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.


art. 25 terdecies	Legge 654/1975	art. 3 comma 3 bis	Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232..	"N/A alla Società, in quanto tale reato sposta il ""baricentro"" del fatto rimproverabile dell'illecito dell'ente all'ente illecito ""tout court"". Per cui poiché la società opera nell'ambito dell'economia di mercato su presupposti di liceità si ritiene questo rischio non applicabile.
art. 25 quaterdecies	Legge 401/89	art. 1, L. n. 401/1989	Frode in competizioni sportive	N/A alla Società
		Art. 4 - L. n. 401/1989	Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.	N/A alla Società
art. 25 quinquedecies	Legge 654/19	art. 2 D.Lgs. n. 74/00	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	Applicabile

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

art. 3 D.Lgs. n. 74/00	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.	Applicabile
art. 4 D.Lgs. 74/00	Dichiarazione infedele.	Applicabile
art. 5 D.Lgs. 74/00	Omessa dichiarazione.	Applicabile
art. 8 D.Lgs. n. 74/00	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.	Applicabile
art. 10 D.Lgs. n. 74/00	Occultamento o distruzione di documenti contabili.	Applicabile
art. 11 D.Lgs. n. 74/00	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.	Applicabile


art. 25 sexiesdecies	DPR 283/1973	(art. 282 DPR n. 43/1973)	Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali	N/A alla Società
		(art. 283 DPR n. 43/1973)	Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	N/A alla Società
		(art. 284 DPR n. 43/1973)	Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	N/A alla Società
		(art. 285 DPR n. 43/1973)	Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	N/A alla Società
		(art. 286 DPR n. 43/1973)	Contrabbando nelle zone extra-doganali	N/A alla Società
		(art. 287 DPR n. 43/1973)	Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	N/A alla Società
		(art. 288 DPR n. 43/1973)	Contrabbando nei depositi doganali	N/A alla Società
		(art. 289 DPR n. 43/1973)	Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	N/A alla Società
		(art. 290 DPR n. 43/1973)	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	N/A alla Società

art. 25 septiesdecies	Codice Penale	art. 518-bis	Furto di beni culturali	N/A alla Società
		art. 518-ter	Appropriazione indebita di beni culturali	N/A alla Società
		art. 518-quater	Ricettazione di beni culturali	N/A alla Società
		art. 518-octies	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	N/A alla Società
		art. 518-novies	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	N/A alla Società
		art. 518-decies	Importazione illecita di beni culturali	N/A alla Società

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

		art. 518-undecies	Uscita o esportazione illecite di beni culturali	N/A alla Società
		art. 518-duodecies	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	N/A alla Società
		art. 518-quaterdecies	Contraffazione di opere d'arte	N/A alla Società

art. 25 duodevices	Codice Penale	art. 518-sexies	Riciclaggio di beni culturali	N/A alla Società
		(art. 518-terdecies	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	N/A alla Società

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

#### 4. PROCESSI E ATTIVITÀ AZIENDALI A POTENZIALE “RISCHIO-REATO”

Dall’analisi del contesto aziendale e dei collegati reati presupposto sono stati individuati i processi a rischio e le collegate c.d. attività sensibili, ovvero sia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto di cui al paragrafo precedente.

Di seguito si riporta una breve descrizione dei processi a rischio la cui puntuale analisi è rimandata ai detti documenti:

Di seguito si riporta una breve descrizione dei processi a rischio:

---

##### GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI

Selezione, qualifica iniziale e monitoraggio dei fornitori il processo consiste nella gestione delle attività volte alla selezione, qualifica iniziale e successivo monitoraggio dei fornitori di beni e/o servizi.

---

##### ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Selezione e qualifica di consulenti per attività e prestazioni professionali

---

##### PROCESSO DI GESTIONE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E COMMERCIALI

Gestione delle attività funzionali alla produzione dei prodotti della Società. Gestione dei rapporti in occasione di attività promozionali, alla stipula dei contratti, alle offerte, e all’esecuzione degli obblighi di natura contrattuale

---

##### GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI

Acquisto ed attribuzione di regali ed omaggi a dipendenti, fornitori o soggetti terzi pubblici o privati. Gestione di spese di rappresentanza e di ospitalità.

---

##### SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Reclutamento, selezione, assunzione, gestione dal punto di vista amministrativo del personale (anche delle figure volte a ricoprire cariche societarie) da parte della funzione Risorse Umane con il supporto dei responsabili delle business line coinvolte

Modalità di sostenimento spese (es. spese di rappresentanza sostenute verso soggetti appartenenti ad Enti Pubblici): rendicontazione spese, gestione dei rimborsi e delle pezze giustificative

---

##### REDAZIONE DEL BILANCIO


Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali a partire dalla tenuta delle scritture contabili, alla redazione ed emissione del bilancio civilistico, alla redazione delle relazioni e di qualsiasi altro prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria richiesto da disposizioni di legge.

---

##### GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E DI TESORERIA

Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse in particolare da soggetti pubblici o privati (richiesta, acquisizione, utilizzo, rendicontazione, etc.)

Gestione dei conferimenti, ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale che possono incidere sull'integrità del capitale stesso (es. Fusioni o altri investimenti), restituzione dei conferimenti, operazioni su azioni o quote della società; ecc..

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

Gestione delle riunioni (ordine del giorno, messa a disposizione della relativa documentazione, esercizio del diritto di voto) dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; Trascrizione, pubblicità e archiviazione dei verbali di Assemblea e Consiglio di Amministrazione.

---

#### GESTIONE DEI RAPPORTI E ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI

Gestione delle finanze aziendali e in particolare delle transazioni finanziarie in generale (es. verso fornitori, dipendenti e dai clienti o verso soggetti pubblici): Gestione della piccola cassa, Gestione delle carte di credito e debito aziendali, Tenuta contabilità e gestione dei rapporti con le banche. Compilazione, tenuta, conservazione e predisposizione delle scritture contabili e gestione della contabilità e degli adempimenti fiscali anche relativamente al pagamento delle imposte dirette ed indirette.

Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse in particolare da soggetti pubblici o privati (richiesta, acquisizione, utilizzo, rendicontazione, etc.)

---

#### GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

Gestione degli adempimenti obbligatori per legge come previsti dall'art. 30 d.lgs. 81/08.

---

#### GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA E SICUREZZA DEI DATI

Utilizzo dell'infrastruttura tecnologica e dei sistemi informativi e telematici aziendali. Utilizzo di internet e della posta elettronica; utilizzo dei devices aziendali. Gestione dei dati personali (di dipendenti, clienti e fornitori) nel rispetto della normativa di settore.

---

#### GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Gestione dei rifiuti, gestione delle immissioni in atmosfera, gestione delle attività che impattano sul suolo, sottosuolo e faida, gestione delle acque reflue, gestione delle autorizzazioni e bonifica dei siti

---

#### GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA

Gestione dei conferimenti, ripartizione degli utili e delle riserve, operazioni sulle partecipazioni e sul capitale che possono incidere sull'integrità del capitale stesso (es. Fusioni o altri investimenti), restituzione dei conferimenti, operazioni su azioni o quote della società; ecc..

Gestione delle riunioni (ordine del giorno, messa a disposizione della relativa documentazione, esercizio del diritto di voto) dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione; Trascrizione, pubblicità e archiviazione dei verbali di Assemblea e Consiglio di Amministrazione

---

#### GESTIONE DEI CONTENZIOSI

Gestione dei precontenziosi, contenziosi giudiziari e/o stragiudiziari e relativi a rapporti con le autorità giudiziarie

---


#### GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY

Gestione dei rapporti infragruppo

---

#### GESTIONE DELLA FISCALITÀ

Gestione degli adempimenti fiscali (e non) obbligatori

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

## 5. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI “231”

Come innanzi posto in rilievo, la predisposizione del presente Modello Organizzativo ha preso avvio dall'individuazione delle attività poste in essere dalla Società e dalla conseguente identificazione delle aree sensibili rendono i processi più o meno "sensibili" alla realizzazione degli illeciti indicati dal D. Lgs 231/2001.

L'identificazione di un'area come “area sensibile” non significa che il rischio si è verificato e che ne è stata constatata la realizzazione. Il “rischio” si identifica con la situazione in cui un reato può essere commesso.


Nello specifico, sono state individuati i processi e le attività che determinano l'esistenza di contatti diretti o indiretti (tramite documenti, dati, informazioni, dichiarazioni, etc.).

Con il concetto di “rischio” si è intesa la possibilità che un evento, azione od omissione possa concorrere a generare un reato di cui al D. Lgs 231/2001 (rischio potenziale o inerente); il rischio è funzione della probabilità di accadimento e della gravità del danno conseguente.

Il processo di valutazione dei rischi può essere descritto nel modo seguente:

1. Identificazione dei reati applicabili
2. Identificazione dei processi e delle relative attività sensibili derivanti dall'analisi del contesto
3. Analisi dei rischi considerando la probabilità di accadimento e la gravità delle possibili conseguenze e determinazione del livello di rischio iniziale, in particolare:
  - La probabilità tiene conto dei seguenti parametri:
    - Evento già accaduto
    - Durata / frequenza del processo a rischio
    - Numero di persone coinvolte nel processo a rischio
    - Numero di processi strumentali coinvolti
    - Rilevabilità dell'evento
  - ed utilizza la seguente scala:
    - Assente = 0
    - Estremamente improbabile = 1
    - Improbabile = 2
    - Possibile = 4
    - Probabile = 6
    - Molto probabile = 8
  - La gravità del danno è proporzionale alla sanzione pecuniaria associata al reato attraverso la seguente scala:
    - Sanzione fino a 200 quote = 1
    - Sanzione fino a 500 quote = 2
    - Sanzione fino a 600 quote = 3
    - Sanzione fino a 800 quote = 4
    - Sanzione fino a 1000 quote = 5
  - Probabilità e Gravità sono tra loro correlate con la seguente matrice di ponderazione del rischio:

TABELLA DI CALCOLO						
G x P	Probabilità P					
Gravità G	0	1	2	4	6	8
1	0	1	2	4	6	8

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

2	0	2	4	8	12	16
3	0	3	6	12	18	24
4	0	4	8	16	24	32
5	0	5	10	20	30	40

- I valori evidenziati in bianco (0) indicano un rischio assente
- I valori evidenziati con colore verde (da 1 a 2) indicano un rischio trascurabile
- I valori evidenziati con colore giallo (da 3 a 8) indicano un rischio basso
- I valori evidenziati con colore arancio (da 10 a 18) indicano un rischio medio
- I valori evidenziati con colore rosso (da 20 a 40) indicano un rischio alto


#### Classificazione del Rischio

LIVELLO DI RISCHIO	DEFINIZIONE DEL RISCHIO RILEVATO	DANNO – IMPATTO
0	ASSENTE	ASSENTE
1 – 3	TRASCURABILE	POCO DANNOSO
4 – 8	BASSO	MODERATAMENTE DANNOSO
10 – 18	MEDIO	DANNOSO
20 – 40	ALTO	MOLTO DANNOSO

La classificazione in fasce di gravità sopra riportata (**Rischio: Assente, Trascurabile, Basso, Medio, Alto**) consente di individuare congruentemente le priorità di attuazione delle azioni stesse e quindi le aree e i processi nei quali è necessario intervenire per mitigare/eliminare il rischio e precisamente:

Valore del Rischio	Azione
<b>ALTO</b>	Identifica un rischio valutato come elevato ed è collegato a fatti che possono concretamente realizzarsi nello svolgimento delle attività aziendali e che possono, con elevata probabilità, evolvere verso anomalie gravi. Si tratta di fatti e situazioni che richiedono un tempestivo e costante intervento di verifica e vigilanza da parte del management e dei responsabili delle singole funzioni aziendali, un costante e puntuale aggiornamento del Modello Organizzativo ed una rigorosa applicazione delle procedure interne, al fine di prevenire il verificarsi dei reati, attraverso la eliminazione delle cause all'origine e l'annullamento degli effetti.
<b>MEDIO</b>	Identifica un rischio valutato come medio e si riferisce a fatti che potrebbero realizzarsi nello svolgimento delle attività aziendali, anche se con un livello di probabilità inferiore a quelli rientranti nell'ambito del rischio elevato e che potrebbero evolvere sfavorevolmente verso anomalie gravi. Si tratta di situazioni che potrebbero verificarsi in carenza di adeguati controlli o di degenerazione dei comportamenti rispetto alle linee guida dettate dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo, per i quali è richiesta



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

	una periodica vigilanza da parte del Management e dei responsabili delle funzioni aziendali.
<b>BASSO</b>	Identifica un rischio valutato come basso e si riferisce a fatti che si ritiene improbabile, ma potenzialmente possibile, che possano verificarsi nello svolgimento delle attività aziendali. Si tratta di fatti per i quali è comunque richiesta una attenzione in relazione alla conformità dei comportamenti alle norme interne ed esterne, mediante verifiche periodiche e raccomandazioni.
<b>TRASCURABILE</b>	Identifica un rischio valutato come trascurabile e si riferisce a fatti che potrebbero realizzarsi nello svolgimento delle attività aziendali, anche se con un livello di probabilità inferiore a quelli rientranti nell'ambito del rischio basso e quindi improbabili.
<b>ASSENTE</b>	Non sono presenti i presupposti per la realizzazione del reato (quotazione in borsa, operatività su mercati azionari, mancato ricorso a contributi pubblici).

La valutazione del rischio è effettuata per ogni attività sensibile:


- Il valore dei parametri di probabilità e gravità (considerando anche i rischi ASSENTI allo scopo di poter affermate di aver valutato tutti i rischi)
- Il livello iniziale di rischio
- le misure di mitigazione adottate con l'obiettivo di ridurre il rischio ad un livello **ACCETTABILE**.
- Il livello finale di rischio.

Le misure di mitigazione sono rappresentate da:

- Definizione e diffusione di specifici profili di responsabilità e mansionari
- Adozione e informazione circa i contenuti del Codice Etico e comportamentale
- Adozione di modalità di segregazione e tracciabilità (separazione all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che esegue tale decisione e il soggetto cui è affidato il controllo del processo; tracciabilità di ciascun passaggio rilevante del processo)
- Adozione e formazione circa i principi contenuti nel Modello Organizzativo (Parte Generale e Parte Speciale)
- Adozione e formazione circa i Protocolli stabiliti al fine di definire il sistema di presidio del rischio con riferimento a specifiche attività/reati
- Definizione ed adozione di un piano di monitoraggio finalizzato al controllo del livello di gestione del rischio

Ogni misura adottata consente una riduzione del rischio proporzionale all'efficacia della misura stessa, in particolare:

- La definizione e diffusione di specifici profili di responsabilità e mansionari riduce il rischio iniziale di 1,25 volte (D)
- La definizione e diffusione del Codice Etico e comportamentale e la relativa informazione riduce il rischio iniziale di 1,1 volte (CE)
- La definizione ed adozione di modalità di segregazione e tracciabilità riduce il rischio iniziale di 1,5 volte (T)

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

- La definizione ed adozione del Modello Organizzativo Parte Speciale ed adozione dei Protocolli specifici stabiliti (compresi i sistemi di gestione) oltre alla relativa formazione riduce il rischio iniziale di 3 volte (PS)
- La definizione ed adozione di un piano di monitoraggio finalizzato al controllo del livello di gestione del rischio riduce il rischio iniziale di 1,5 volte (M).

**Il livello di rischio ottenuto dal calcolo illustrato consente di definire il livello di rischio finale con l'obiettivo di ottenere un livello di rischio accettabile.**

In ragione della specifica operatività della Società si è, quindi, ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui processi e le aree caratterizzate da rischio **"ALTO"** di commissione dei reati; per questi processi si adottano tutte le misure di mitigazione descritte in precedenza definite; per i rischi classificati a rischio **"MEDIO"** e **"BASSO"** si adottano le misure, tra quelle descritte in precedenza, ritenute necessarie a ridurre il rischio ad un livello accettabile. Per i rischi di livello **"TRASCURABILE"** in considerazione dell'ambito operativo della Società ed a seguito delle analisi condotte, si può escludere la possibilità di realizzazione delle fattispecie di reato connesse e di conseguenza non si adottano misure specifiche oltre quanto indicato nel Codice Etico. Per i rischi classificati come **"ASSENTI"** non si adotta alcuna misura.

Tali valutazioni possono, in seguito a modifiche organizzative e di processo produttivo, essere oggetto di revisione.

Infine, sono state individuate le attività nell'ambito delle quali, in linea di principio, potrebbero essere commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddette attività "sensibili"), nonché i processi aziendali nel cui ambito, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni o gli strumenti per la commissione di alcune tipologie di reati (cosiddetti processi "strumentali").


In seguito all'analisi:

- Del contesto,
- Dei reati applicabili
- Dei processi a rischio

si sono individuate le attività sensibili oggetto di valutazione.

Per tali attività:

- È stato determinato il livello di rischio iniziale
- Si sono adottate le misure di mitigazione
- È stato determinato il livello di rischio finale


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>Tipo DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

## 6. LA DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO FINALE


Dall'analisi del contesto aziendale e dei collegati reati presupposto sono stati individuati i processi a rischio e le collegate c.d. attività sensibili, ovvero sia quei processi aziendali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione delle fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto.

Di seguito si riporta la valutazione del rischio dei processi a rischio commissione reato:


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI											
Selezione, qualificazione, valutazione dei fornitori e gestione dell'albo fornitori	Affidamento incarico a fornitori/appaltatori/prestatori d'opera legati ad un P.U. ovvero su indicazione di un soggetto pubblico, per finalità  Affidamento incarico a fornitori/appaltatori/prestatori d'opera a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte di soggetti privati per finalità corruttive.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
Redazione e trasmissione della Richiesta di Acquisto, Richiesta di Offerta, esame delle offerte e scelta del fornitore		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
Redazione e sottoscrizione dell'ordine/contratto		Ricettazione	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
Ricevimento, accettazione e verifica dei beni/prodotti/servizi	Approvvigionamento di beni e servizi in violazione delle norme tecniche e di sicurezza	Omicidio e lesioni colpose con violazione norme sulla sicurezza	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
	Ricevimento di beni di provenienza illecita	Ricettazione	2	4	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita	2	5	10	8	7,3	4,9	1,6		1,6
Ricevimento fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione	Pagamento di fatture relative all'acquisto di beni o servizi per importi superiori a quello reale o per operazioni inesistenti, al fine di realizzare una provvista per attività illecite a fini corruttivi	Reati tributari	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
	Pagamento di fatture relative all’acquisto di beni e servizi per finalità corruttive	Induzione indebita a dare o promettere utilità	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
Gestione degli appaltatori	Rapporti con appaltatori che: - non assicurino adeguate tutele nei confronti dei lavoratori; - impieghino, alle proprie dipendenze, lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9
		Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9
ASSEGNAZIONE DI INCARICHI DI CONSULENZA E PRESTAZIONI PROFESSIONALI											
Selezione dei consulenti e professionisti	Conferimento di incarichi a consulenti e professionisti esterni legati ad un soggetto pubblico o su indicazione dello stesso per finalità corruttive. Conferimento di incarichi a consulenti e professionisti esterni a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte di soggetti privati per finalità corruttive.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
Redazione e sottoscrizione della lettera di incarico/dispositivo contrattuale	Conferimento di incarichi e consulenze in realtà inesistenti o per corrispettivi superiori a quelli realmente maturati per finalità corruttive, anche al fine di realizzare una provvista illecita	Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
Ricevimento della fattura passiva, autorizzazione al pagamento, pagamento e contabilizzazione	Pagamento di compensi ai consulenti in misura superiore rispetto ai servizi prestati o per consulenze inesistenti, per finalità corruttive, anche al fine di realizzare una provvista illecita	Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
		False comunicazioni sociali	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		False comunicazioni sociali	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>Tipo DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI									
			P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF	
Conferimento incarichi a consulenti che intrattengono rapporti con la P.A. per conto della società	Pagamento di compensi ai consulenti in misura superiore rispetto ai servizi prestati o per consulenze inesistenti, per finalità corruttive, anche al fine di realizzare una provvista illecita	Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
		Reati tributari	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9	
Gestione dei rapporti con i consulenti durante l'esecuzione dell'incarico	Dazione o promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non, in concorso con il consulente esterno al fine di favorire la società nei procedimenti giudiziari e nell'acquisizione di commesse pubbliche o private	Corruzione in atti giudiziari	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3	
		Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
	Pagamento delle prestazioni professionali per corrispettivi inferiori a quelli risultanti dalla parcella al fine di creare una provvista per attività illecite e finalità corruttive	False comunicazioni sociali	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9	
		Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9	
PROCESSO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI												
Gestione attività commerciale	Il reato di corruzione tra privati potrebbe realizzarsi laddove un rappresentante aziendale (Direttore commerciale, agente o anche altro collaboratore o dipendente) prometta o consegni denaro o altra utilità ad un rappresentante aziendale della società cliente (soggetto apicale o soggetto sottoposto alla direzione dei soggetti apicali) affinché quest'ultimo, violando gli obblighi inerenti il proprio ufficio e i propri obblighi di fedeltà, determini (anche indirettamente) l'acquisto da parte della società cliente dei prodotti forniti.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
valutazione della commessa,												
Predisposizione e trasmissione dell'offerta e conclusione contratto		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>Tipo DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
	I reati di Turbata libertà dell’industria o del commercio e Illecita concorrenza con minaccio o violenza potrebbero essere commessi qualora la Società adoperi violenza, minaccia o mezzi fraudolenti ovvero compia atti di concorrenza sleale per impedire o turbare l’attività realizzata da una Società concorrente.	Turbata libertà dell’industria o del commercio Illecita concorrenza con minaccio o violenza	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
Attività produttiva	I reati di Frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine potrebbero essere commessi qualora la Società venda a clienti prodotti per origine, provenienza, qualità o quantità diversi da quelli pattuiti ovvero venda prodotti non genuini in violazione di norme e/o disciplinari di settore.	Frode nell’esercizio del commercio Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	4	5	20	16	14,5	9,7	3,2	2,1		2,1
Esecuzione del contratto	Utilizzo di impianti, beni e materiali di provenienza illecita  Installazione e manutenzione di impianti ed esecuzione di lavori con l’inosservanza delle norme di sicurezza	Ricettazione	2	5	10	8	7,3	4,9	1,6			1,6
		Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3			1,3
		Frode nelle pubbliche forniture	2	5	10	8	7,3	4,9	1,6			1,6
		Truffa aggravata ai danni dello Stato	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
Fatturazione attiva e contabilizzazione	Emissione di fatture per importi inferiori al corrispettivo realmente ricevuto, al fine di utilizzare l’importo non fatturato quale provvista per finalità corruttive	False comunicazioni sociali	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
		Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
		Reati fiscali	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
GESTIONE DI OMAGGI, DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI, ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI												


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
Gestione omaggi	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. La gestione impropria di omaggi, donazioni, sponsorizzazioni o erogazioni liberali potrebbe consentire la creazione di disponibilità finanziare utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti della Pubblica Amministrazione o di un soggetto privato	Corruzione - Istigazione alla corruzione		6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
Gestione attività promozionali		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati		6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
Gestione donazioni e liberalità		Induzione indebita a dare o promettere utilità		6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
Gestione sponsorizzazioni												
GESTIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA E RIMBORSI SPESA												
Gestione delle spese di rappresentanza	Attività strumentale alla realizzazione del reato di corruzione. Gestione impropria delle spese di rappresentanza e dei rimborsi spese quale strumento per la creazione di disponibilità finanziarie utili alla commissione del reato di corruzione nei confronti di enti pubblici	Corruzione - Istigazione alla corruzione		3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati		3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
Gestione dei rimborsi spesa		Induzione indebita a dare o promettere utilità		3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
REDAZIONE DEL BILANCIO												
Determinazione e registrazione degli accantonamenti per poste stimate e delle relative variazioni	Esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, anche in concorso con altri soggetti. Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, anche in concorso con altri. Formulazione di proposte illecite al CdA sulla destinazione dell'utile anche in concorso con altri. Esposizione di	(Concorso in) False comunicazioni sociali		2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9
Gestione delle visite ispettive e/o accertamenti dell'Amministrazione Finanziaria		(Concorso in) Impedito controllo		2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9
Gestione delle attività di budgeting/previsione e predisposizione del bilancio previsionale		Illecita influenza assemblea		2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>Tipo DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
Monitoraggio degli scostamenti e identificazione delle cause di disallineamento tra valori stimati e valori consuntivati	dati idonei a pregiudicare i diritti dei creditori sociali in occasione di operazioni straordinarie, anche in concorso con altri; adozione di procedure, in occasione di operazioni straordinarie, che violano i diritti previsti dalla legge a favore dei creditori sociali in relazione a tali operazioni (ad es.: diritto di opposizione)	(Concorso in) Operazioni in pregiudizio dei creditori		2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9
Raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la predisposizione della bozza di Bilancio Civilistico della Società, nonché delle relazioni allegate ai prospetti economico-patrimoniali di bilancio		(Concorso in) Illegale ripartizione di utili e riserve		2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9
Predisposizione del bilancio civilistico		(Concorso in) Operazioni in pregiudizio dei creditori		2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9
GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E TESORERIA												
Gestione degli applicativi contabili, contabilizzazione e archiviazione delle fatture, organizzazione e gestione del Piano dei conti e trasmissione dati ai fini della redazione del bilancio	Accesso abusivo al sistema informatico protetto per modificare ed alterare dati contabili al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica, finanziaria della società.	False comunicazioni sociali		4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Corruzione – Istigazione alla corruzione		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
	Predisposizione e trasmissione di comunicazioni sociali nelle quali sono esposti fatti materiali non rispondenti al vero o omesse informazioni dovute per legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società anche in concorso con altri, anche per finalità corruttive	Accesso abusivo a sistema informatico o telematico		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge	Modifica dei dati contabili presenti sul sistema informatico al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società attraverso	False comunicazioni sociali		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3




	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
	l'inserimento di voci di bilancio inesistenti o di valori difformi da quelli reali	Corruzione – Istigazione alla corruzione		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
	Rappresentazione alterata in bilancio di utili e riserve distribuibili	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici (GdF, Agenzia dell'Entrate, ect.) anche in occasione di verifiche ed ispezioni	Alterazione e/o contraffazione del contenuto della documentazione trasmessa ai Soggetti Pubblici competenti;	Truffa aggravata ai danni dello Stato		4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
	Dazione, promessa o offerta di danaro o altra utilità al fine di indurre il soggetto pubblico a favorire la Società ovvero, nel caso di verifiche ed accertamenti in corso, a determinarne il buon esito omettendo la contestazione dei rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni	Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Corruzione – Istigazione alla corruzione		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni relative all'esercizio delle attività aziendali	Dazione, promessa o offerta di danaro o altra utilità al fine di indurre il soggetto pubblico a favorire la Società ovvero, nel caso di verifiche ed accertamenti in corso, a determinarne il buon esito omettendo la contestazione dei rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni	Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Corruzione – Istigazione alla corruzione		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Elaborazione ed approvazione delibere sulla destinazione dell'utile di esercizio nel compimento di azioni del capitale	Delibera su distribuzione di utili non effettivamente conseguiti	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
	Acquisto di azioni proprie al di fuori dei casi stabiliti dalla legge (limiti delle riserve disponibili o utili distribuibili)	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
	Aumento del capitale sociale non corrispondente a versamenti effettivi o a conversione di riserve disponibili	Formazione fittizia del capitale		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
Gestione dei rapporti con la revisione, il collegio sindacale e con soci ed azionisti	Ostacolo, mediante occultamento di documenti o altri artifici e raggiri, allo svolgimento delle attività di controllo	Impedito controllo	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
	Comunicazione di dati ed informazioni false e non corrispondenti al vero alla Società di Revisione	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della Società di Revisione	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Attività relative al controllo di gestione	Definizione di fabbisogni finanziari superiori a quelli effettivi anche al fine di creare una provvista illecita	Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Corruzione – Istigazione alla corruzione	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		False comunicazioni sociali	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Flussi di cassa (o di tesoreria) e gestione di cassa contante e custodia di assegni e password Internet banking e riconciliazioni bancarie	Costituzione di riserve di contanti per finalità corruttive	Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
	Utilizzo di contanti o provviste illecite a fini corruttivi	Corruzione – Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
	Utilizzo di contanti o di provviste illecite per finalità di riciclaggio o di acquisto di beni di provenienza illecita	Ricettazione	2	5	10	8	7,3	4,9	1,6		1,6
		Riciclaggio	2	5	10	8	7,3	4,9	1,6		1,6
		Autoriciclaggio	2	5	10	8	7,3	4,9	1,6		1,6
		Impiego di denaro, beni, utilità di provenienza illecita	2	5	10	8	7,3	4,9	1,6		1,6
	Mancata contabilizzazione delle disponibilità in contanti	False comunicazioni sociali	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Cura e gestione dello scadenzario pagamenti e incassi	Previsione di scadenze di pagamenti ed incassi falsi al fine di creare disponibilità di cassa per finalità illecite	Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>Tipo DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
		Corruzione – Istigazione alla corruzione	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Autorizzazione apertura e chiusura conti correnti	Apertura di conti all'estero al fine di creare fondi neri e disponibilità in contanti da destinare a finalità corruttive	Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Corruzione – Istigazione alla corruzione	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		False comunicazioni sociali	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Analisi e definizione dei fabbisogni finanziari (budget)	Definizione di fabbisogni finanziari superiori a quelli reali al fine di costituire fondi neri da utilizzare per finalità illecite e corruttive	Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Corruzione – Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		False comunicazioni sociali	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Selezioni delle fonti di finanziamento, autorizzazione e sottoscrizione dei relativi contratti	Mancata o inesatta contabilizzazione di debiti e/o finanziamenti al fine di occultare situazioni di dissesto finanziario della società	False comunicazioni sociali	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Impedito controllo	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Operazioni di finanziamento o altre operazioni finanziarie	Operazioni di finanziamento ovvero altre operazioni sui flussi finanziari aziendali, effettuate attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con condotte finalizzate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.	Corruzione – istigazione alla corruzione tra privati	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Corruzione – Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		False comunicazioni sociali	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
GESTIONE DEI RAPPORTI E ADEMPIMENTI CON GLI ENTI PUBBLICI E LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE INDIPENDENTI											
Gestione dei processi di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione per	Relativamente a tale tipo di attività i reati di corruzione potrebbero verificarsi nell'interesse e a vantaggio della società	Corruzione – Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
l'ottenimento di autorizzazioni, licenze e concessioni, relative allo stabilimento	mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per indurli a compiere atti contrari ai propri doveri di ufficio che possano, ad esempio: a) determinare una rapida e favorevole conclusione dell'attività ispettiva; b) determinare una favorevole conclusione di un'attività di accertamento relativa ad adempimenti fiscali e doganali (es. adempimenti Intrastat, dichiarazioni doganali).	Induzione indebita a dare o promettere utilità	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
Gestione delle ispezioni condotte dalla Pubblica Amministrazione in materia (a) ambientale, (b) di sicurezza e igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008), (c) fiscale, (d) previdenziale e (e) regolamentare (f) qualità prodotto.		Corruzione – Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
Predisposizione, sottoscrizione e trasmissione della documentazione per la richiesta del finanziamento (es. documentazione amministrativa richiesta dal bando, documentazione tecnica, etc.).	Falsificazione o alterazione di dichiarazioni, business plan e/o di documenti, ovvero omissione di informazioni dovute, al fine di conseguire indebitamente contributi, finanziamenti agevolati, crediti di imposta, bonus fiscali o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Utilizzo improprio di contributi, finanziamenti e/o sovvenzioni ricevute, attraverso la mancata destinazione degli stessi alle finalità per le quali erano stati erogati	Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
Gestione del finanziamento conseguito in termini di modalità di utilizzo dello stesso	Induzione dei funzionari pubblici ad omettere la rilevazione di inadempimenti o l'irrogazione di sanzioni, attraverso il riconoscimento o la promessa di denaro o altra utilità	Truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
Predisposizione e trasmissione all'Ente Pubblico finanziatore dei documenti di rendicontazione dei fondi ottenuti		Malversazione ai danni dello Stato	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
		Corruzione - Istigazione alla corruzione	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
		Induzione indebita a dare o promettere utilità	4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE												

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
Ricerca e selezione del personale, decisione di assunzione e sottoscrizione del relativo contratto	Selezione o promessa di assunzione di persone legate ad un soggetto pubblico o su indicazione dello stesso per finalità corruttive Selezione o promessa di assunzione di persone a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità da parte di soggetti privati per finalità corruttive	Corruzione - Istigazione alla corruzione		3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati		3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
	Assunzioni fittizie per creare fondi neri e provviste illecite per finalità corruttive	Induzione indebita a dare o promettere utilità		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		False comunicazioni sociali		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Decisione di avanzamenti di carriera, aumenti retributivi e riconoscimenti di bonus ed incentivi	Avanzamenti di carriera e riconoscimento di bonus ed incentivi a dipendenti e collaboratori della società legati ad un soggetto pubblico o privato su indicazione dello stesso per finalità corruttive	Corruzione - Istigazione alla corruzione		3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati		3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
	Aumenti retributivi e riconoscimento di bonus ed incentivi fittizi per creare fondi neri e provviste illecite per finalità corruttive	Induzione indebita a dare o promettere utilità		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		False comunicazioni sociali		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Preparazione delle buste paga e pagamento delle retribuzioni, premi ed incentivi, adempimenti in materia fiscale e contributiva	Pagamenti al dipendente e/o collaboratore in misura minore di quella risultante dalla busta paga, al fine di creare provviste illecite	Corruzione - Istigazione alla corruzione		3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati		3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
	Omesso versamento delle ritenute fiscali e previdenziali Invio di comunicazioni e dichiarazioni false al fine di ottenere a vario titolo un vantaggio patrimoniale (es. INAIL, INPS, Direzione Provinciale del Lavoro	Induzione indebita a dare o promettere utilità		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Truffa ai danni dello stato		4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
	Contabilizzazione di pagamenti per importi difforni da quanto effettivamente versato al dipendente e collaboratori	Corruzione - Istigazione alla corruzione		4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
Gestione e pagamento dei rimborsi spese, spese di trasferta	Registrazione di spese di trasferta e rimborsi inesistenti o in misura superiore rispetto a quelle effettivamente sostenute, al fine di costituire provviste illecite	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati		4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Corruzione - Istigazione alla corruzione		4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		False comunicazioni sociali		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Attività formative dipendenti	Mancata formazione ed addestramento del personale in merito ai rischi rilevati in materia di sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Gestione di verifiche e/o ispezioni da parte di soggetti pubblici o comunque gestione dei rapporti con la P.A. e soggetti pubblici (ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, INAIL, INPS)	Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità, diretta o indiretta, al fine di indurre il soggetto pubblico al buon esito della verifica, omettendo la contestazione di eventuali rilievi riscontrati o l'applicazione di eventuali sanzioni	Corruzione - Istigazione alla corruzione		4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
Utilizzo carte di credito aziendali	Dazione o promessa o offerta di denaro o altre utilità per finalità corruttive	Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati		4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Corruzione - Istigazione alla corruzione		4	3	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
Calcolo e pagamento di salari e stipendi	Gestione impropria delle assunzioni al fine di privilegiare persone segnalate dal soggetto pubblico o privato	Induzione indebita a dare o promettere utilità		6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>Tipo DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI									
			P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF	
		Corruzione - Istigazione alla corruzione	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
Assunzione e gestione di personale dipendente extra-comunitario, in particolare con riferimento alle seguenti attività: richiesta e verifica del permesso di soggiorno; monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno; verifica dei limiti di età; verifica delle condizioni di lavoro	Impiego, alle dipendenze della Società, di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	2	2	4	3,2	2,9				2,9	
Gestione del personale: comunicazioni e documentazione a enti pubblici per assunzioni agevolate o per la gestione di procedure di cassa integrazione e mobilità	Induzione in errore dei funzionari pubblici in merito alle assunzioni agevolate o per la gestione di procedure di cassa integrazione e mobilità attraverso la presentazione di documenti falsi o alterati ovvero l'omissione di informazioni dovute	Truffa ai danni dello stato	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
		Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA												
Rispetto standard tecnici delle strutture	Omesso adempimento degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/08 e da ulteriore legislazione specifica in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Violazione o omissioni, scarsa diligenza, imprudenza o imperizia, da parte della Società, nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (es. omessa attività di valutazione dei rischi, di controllo, prevenzione, formazione, protezione, predisposizione di flussi documentali previsti ex lege, etc.) che possano implicare le fattispecie di reato di omicidio colposo o	Omicidio colposo	4	5	20	16	14,5	9,7	3,2	2,1	2,1	
Rispetto standard tecnici delle attrezzature												
Attività di valutazione dei rischi e di definizione delle misure di prevenzione e protezione												
Gestione delle emergenze												


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI									
			P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF	
Gestione degli appalti	lesioni colpose in caso di infortunio grave o gravissimo di dipendenti o collaboratori.											
Riunioni periodiche di sicurezza												
Consultazioni RLS												
Attività di sorveglianza sanitaria												
Informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori		Lesioni personali colpose	8	2	16	12,8	11,6	7,7	2,6		2,6	
Acquisizione di documenti e certificazioni obbligatorie per legge												
Vigilanza sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione adottate												
Verifiche periodiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure												
Gestione degli infortuni ed incidenti												
GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA E SICUREZZA DEI DATI												
Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione: a) Autenticazione ed identificazione degli utenti interni ed esterni ai sistemi informatici (applicazioni, rete, internet.); b) Gestione dei profili di "amministratore del sistema" dei sistemi informatici (applicazioni, rete, internet ed etc.)	Accesso abusivo a sistemi e/o divulgazione, intercettazione o sottrazione delle informazioni di natura info-telematica (comprensiva di credenziali di accesso) e/o utilizzo di programmi informatici al fine di acquisire o diffondere illecitamente informazioni di natura riservata ovvero distruggere, danneggiare o rendere inservibili sistemi informatici di terze parti. Il profilo di rischio può realizzarsi anche attraverso attività svolta da soggetti terzi.	Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9	




	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio: a) Gestione del processo autorizzativo per l'assegnazione di dispositivi software di sicurezza (ad es. per trasmissioni criptate)		Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche		6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
Gestione e protezione della postazione di lavoro: a) Gestione del processo di assegnazione e dismissione degli elaboratori; b) Protezione logica e fisica delle postazioni di lavoro.		Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche		6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
Gestione degli accessi da e verso l'esterno: a) Gestione degli accessi degli utenti ai sistemi informatici; b) Gestione degli accessi dall'esterno della rete aziendale da parte di utenti interni ed esterni ai sistemi informatici		Danneggiamento di sistemi informatici e telematici anche di pubblica utilità		6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
Gestione e protezione delle reti: a) Identificazione ed implementazione delle misure di sicurezza per la protezione delle reti e delle telecomunicazioni, ad es. firewall; b) Installazione ed aggiornamento di software degli apparati di rete (firewall, router, ecc.), compresi quelli per la protezione da software malevole (ad es. virus e worm)		Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici		6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
				6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, etc.): a) Definizione delle misure di sicurezza fisica, ambientale, politiche di controllo degli accessi, per la protezione dei locali tecnici, delle apparecchiature, etc.; b) Gestione degli impianti di sicurezza (ad es. porte di sicurezza, lettore badge, rilevatori di fumo, antiallagamento)		Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico										
Invio telematico di atti, documenti e scritture ad enti pubblici	Alterazione o falsificazione di atti, documenti e scritture predisposte ed inviate in forma telematica ad enti pubblici	Falsità relativamente a documenti informatici		6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9		2,9
<b>UTILIZZO DI OPERE DELL'INGEGNO PROTETTE DA DIRITTO D'AUTORE</b>												
Gestione delle attività connesse all'acquisto e all'utilizzo di software, banche dati o di qualsiasi altro prodotto tutelato da diritto d'autore	Utilizzo di software, banche dati o altri prodotti in assenza di idonea o valida licenza/autorizzazione da parte del titolare dei relativi diritti. Gestione abusiva, fraudolenta o comunque impropria di opere altrui o di parti di esse, attraverso la loro pubblicazione su internet/intranet e la loro diffusione attraverso la rete telematica aziendale. Utilizzo improprio, ad esempio nel corso di fiere o di altra presentazione in pubblico, di opere o di parte di opere protette dal diritto d'autore	Delitti in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio										
Gestione delle attività connesse all'utilizzo della rete telematica aziendale e all'accesso a internet/intranet												
Predisposizione dei contenuti e organizzazione/gestione delle attività di presentazione al pubblico dell'immagine aziendale												
Ricezione/diffusione di un'opera dell'ingegno protetta												

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
Immissione sui sistemi di reti informatiche con finalità di promozione del marchio/prodotto di opere dell'ingegno di terzi												
<b>GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE</b>												
Gestione del deposito temporaneo, attività di identificazione dei rifiuti	Gestione delle attività di raccolta e conferimento dei rifiuti in violazione delle prescrizioni normative o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto.	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari inerenti lo smaltimento rifiuti	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9			2,9
Tenuta dei registri obbligatori e dei formulari		Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9			2,9
Gestione rifiuti speciali non pericolosi		Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9			2,9
Gestione rifiuti speciali pericolosi			6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9			2,9
Gestione delle emissioni	Emissioni in atmosfera che superano i valori limite previsti per legge.	Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera	6	3	18	14,4	13,1	8,7	2,9			2,9
Gestione delle attività di bonifica dei siti	Violazione degli obblighi di comunicazione all'Autorità competente di eventi potenzialmente idonei a determinare l'inquinamento del suolo.	Reati in materia di bonifica dei siti	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
Gestione delle autorizzazioni	Violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali	Reati in materia di violazioni delle autorizzazioni	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
Gestione dello scarico delle acque reflue e delle sostanze pericolose		Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>Tipo DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
		autorizzazione o senza osservare le prescrizioni ovvero con superamento dei limiti fissati									
Gestione degli scarichi sul suolo, sottosuolo e acque sotterranee	Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o senza osservare le prescrizioni ovvero con superamento dei limiti fissati	Violazione dei divieti di scarico previsti dall'art. 103 e dall'art. 104 del d.lgs n. 152/2006	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
<b>GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA SOCIETARIA</b>											
Tenuta libri sociali	Occultamento di documenti o altri artifici al fine di impedire e ostacolare eventuali verifiche e controlli.	(Concorso in) Impedito controllo	3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
Predisposizione verbali e documentazione per il CdA e l'Assemblea	Simulazione o fraudolenta disposizione di progetti, prospetti e documentazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e del CdA, anche in concorso con altri.	Illecita influenza assemblea	3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
Operazioni straordinarie sul capitale	Gestione illegittima delle operazioni straordinarie sul capitale che possano cagionare una lesione dello stesso o delle riserve non distribuibili per legge (illegittima restituzione di conferimenti, illegittimo acquisto di azioni o quote, anche emesse da società controllante, aumento fittizio del capitale, ecc.)	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
		(Concorso in) Indebita restituzione dei conferimenti	3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
		(Concorso in) Formazione fittizia del capitale	3	2	6	4,8	4,4	2,9			2,9
Operazioni sul capitale, anche quando finalizzate a operazioni straordinarie	Operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale anche tramite conferimenti), attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con	Autoriciclaggio	2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>Tipo DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR


ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
	condotte finalizzate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.											
Finanziamento soci	Effettuazione di operazioni di finanziamento da parte del socio, attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, finalizzata a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.	Autoriciclaggio		2	3	6	4,8	4,4	2,9			2,9
<b>GESTIONE DEI CONTENZIOSI</b>												
Gestione dei procedimenti giudiziari ed arbitrali	Dazione, promessa, offerta di denaro o altra utilità, anche mediante un consulente legale esterno, di favorire la società nei procedimenti giudiziari ed arbitrali	Corruzione in atti giudiziari		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
	Dazione, promessa, offerta di danaro o altra utilità per indurre a non rendere dichiarazioni o a renderle mandati la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
Gestione dei procedimenti transattivi	Definizione di accordi transattivi in realtà inesistenti o per importi superiori a quelli effettivi, al fine di creare una provvista illecita per finalità corruttive.	False comunicazioni sociali		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
		Corruzione propria e impropria		4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3
	Dazione o promessa di utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, liquidatori di una società per ottenere la stipula di atti transattivi a condizioni migliori o più vantaggiose cagionando nocumento alla società stessa	Corruzione - Istigazione alla corruzione		6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Induzione indebita a dare o promettere utilità		6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati		6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI									
			P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF	
Gestione della contrattualistica	Dazione o promessa di utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti, liquidatori di una società per ottenere la stipula di contratti a condizioni migliori o più vantaggiose cagionando nocumento alla società stessa	Corruzione tra privati	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3	
Gestione rapporti con soggetti pubblici	Dazione o promessa o offerta di denaro o di altra utilità, diretta o indiretta, accettata o non, anche in concorso con altri, a soggetti pubblici in occasione dei rapporti con i corrispondenti uffici legali delle P.A. coinvolti nella gestione dei rapporti contrattuali o in occasione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici	Corruzione - Istigazione alla corruzione	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
		Induzione a dare o promettere utilità	4	2	8	6,4	5,8	3,9	1,3		1,3	
GESTIONE DEI RAPPORTI INTERCOMPANY												
Fatturazione dei beni e servizi intercompany	Attività strumentale alla realizzazione dei reati di corruzione/induzione indebita a dare o promettere utilità. La gestione impropria della fatturazione dei servizi Intercompany potrebbe consentire la creazione di fondi extracontabili da destinare ad un pubblico ufficiale per l'esercizio della sua funzione o nei confronti del soggetto privato.	Corruzione - Istigazione alla corruzione	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	
		Induzione indebita a dare o promettere utilità										
		Corruzione - istigazione alla corruzione tra privati										
Operazioni di finanziamento, anche infragruppo, o altre operazioni finanziarie	Operazioni di finanziamento, anche quando infragruppo, ovvero altre operazioni sui flussi finanziari aziendali, effettuate attraverso proventi derivanti dalla commissione o dalla partecipazione in concorso a delitti non colposi, con condotte finalizzate a ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa delle risorse impiegate.	Autoriciclaggio	2	3	6	4,8	4,4	2,9	1,0		1,0	
GESTIONE DELLA FISCALITA'												
Gestione dei flussi di interesse e natura fiscale	A) Gestione amministrativo - contabile e finanziaria	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9		1,9	

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>Tipo Documento</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

ATTIVITA' SENSIBILI	DESCRIZIONE POTENZIALE PROFILO DI RISCHIO	POTENZIALI ASSOCIABILI	REATI	P	G	RI	D	CE	T	PS	M	RF
Gestione operazioni di: 1) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; 2) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; 3) pagamento di imposte	B) Gestione della fiscalità	documenti per operazioni inesistenti										
	C) Gestione di sponsorizzazioni e di liberalità ad associazioni ed enti	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
		Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
		Occultamento di o distruzione di documenti contabili	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9
		Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	6	2	12	9,6	8,7	5,8	1,9			1,9


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> ../.../2024
	<b>TITOLO</b> VALUTAZIONE DEL RISCHIO	<b>CODICE</b> MOG-VR

## LA STRUTTURA DOCUMENTALE DEL MODELLO 231

Il Modello 231 di CIRCULARPET si compone delle seguenti parti:

- **Codice di condotta aziendale del Gruppo**
- **Parte generale** che introduce la società illustra la funzione e i principi del Modello nonché i contenuti del D. Lgs. 231/2001 e delle principali norme di riferimento, si completa con una sezione che costituisce il cuore del Modello e si riferisce ai suoi contenuti: dall'adozione, all'individuazione delle attività a rischio, alla definizione dei protocolli, alle caratteristiche e al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, ai flussi informativi, all'attività di formazione e informazione, al sistema disciplinare, all'aggiornamento del Modello;
- **Parte speciale** che fornisce indicazione dei presidi (sistema di deleghe, protocolli e controlli) atti a contenere il rischio stesso.
- **Valutazione del rischio** che illustra ed approfondisce l'analisi delle attività operative poste in essere dall'ente per le categorie di reato previste dal Decreto laddove siano stati individuati profili di rischio-reato potenziali significativi
- **Protocollo di Gestione della Sicurezza**
- **Policy di Gruppo**
- **Manuale del sistema di Gestione della Qualità (ISO 9001)**
- **Manuale HACCP**
- **Procedure interne**



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR


<b>TITOLO:</b>	
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE APPROFONDIMENTO SUI REATI	
<b>CODICE:</b>	<b>VERSIONE E DATA DI EMISSIONE:</b>
MOG-PG	v. 1.0 – 7/11/2024

REDAZIONE E STORICO AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	ORGANO/FUNZIONE	OGGETTO / DESCRIZIONE VARIAZIONI
1.0	7/02/25	C.d.A	Adozione del MOG 231/2001


APPROVAZIONE

	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA	DATA
APPROVATO DA	PRESIDENTE C.D.A.			7/02/2025


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

SOMMARIO.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.


<b>1. PREMESSA</b> .....	<b>9</b>
<b>2. ART. 24 D.LGS. 231/2001 “INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE”</b> .....	<b>10</b>
2.1. Art. 316 bis c.p. “Malversazione a danno dello Stato” .....	10
2.2. Art. 316 ter c.p. “Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” .....	10
2.3. Art. 640 comma 2° n.1 c.p. “Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell’unione Europea” .....	10
2.4. Art. 640 bis c.p. “Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche” .....	11
2.5. Art. 640 ter c.p. “Frode informatica” .....	11
2.6. Art. 356 c.p. “Frode nelle pubbliche forniture” .....	12
2.7. Art. 2 legge 23 dicembre 1986, n. 898 “Frode ai danni del Fondo europeo agricolo” .....	12
2.8. Art. 353 C.P. “TURBATA libertà DEGLI INCANTI” .....	13
2.9. Art. 353 bis C.P. “Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente” .....	13
<b>3. ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001 “DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI”</b> .....	<b>15</b>
3.1. Art. 476 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” .....	15
3.2. Art. 478 c.p. “Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti” * .....	15
3.3. Art. 479 c.p. “Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici” .....	15
3.4. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato” .....	16
3.5. Art. 482 c.p. “Falsità materiale commessa dal privato” * .....	17
3.6. Art. 483 c.p. “Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico” .....	17
3.7. Art. 484 c.p. “Falsità in registri e notificazioni” * .....	18
3.8. Art. 485 c.p. “Falsità in scrittura privata” .....	18
3.9. Art. 486 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato” .....	18
3.10. Art. 487 c.p. “Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico” .....	18
3.11. Art. 489 c.p. “Uso di atto falso” * .....	19
3.12. Art. 490 c.p. “Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri” * .....	19
3.13. Art. 491 c.p. “Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito” * .....	20
3.14. Art. 493 c.p. “Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico” .....	20
3.15. Art. 615 ter c.p. “Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico” .....	21
3.16. Art. 615 quater c.p. “Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici” .....	21
3.17. Art. 615 quinquies c.p. “Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico” .....	22
3.18. Art. 617 quater c.p. “Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche” .....	22
3.19. Art. 617 quinquies c.p. “Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche .....	23
3.20. Art. 635 bis c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici” .....	23
3.21. Art. 635 ter c.p. “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità” .....	23
3.22. Art. 635 quater c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici” .....	24
3.23. Art. 635 quinquies c.p. “Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità” ...	24
3.24. Art. 640 ter, comma 3 c.p. “Frode informatica” .....	24

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR


3.25.	Art. 640 quinquies c.p. "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica"	25
3.26.	Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 "violazione delle norme in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica"	25
<b>4.</b>	<b>ART. 24 TER D.LGS. 231/2001 "DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA"</b>	<b>26</b>
4.1.	Art. 416 c.p. "Associazione per delinquere"	26
4.2.	Art. 416 comma 6° "Associazione per delinquere"	27
4.3.	Art. 416 bis c.p. "Associazioni di tipo mafioso anche straniera"	29
4.4.	Art. 416 ter c.p. "Scambio elettorale politico - mafioso"	29
4.5.	Art. 630 c.p. "Sequestro di persona a scopo di estorsione"	30
4.6.	Art. 74 D.p.r. 309/1990 "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope"	30
4.7.	Art. 407 comma 2° lett. A) n. 5 c.p.p. "Delitti in materia di armi"	33
<b>5.</b>	<b>ART. 25 D.LGS. 231/2001 "PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D'UFFICIO"</b>	<b>34</b>
5.1.	Art. 318 c.p. "Corruzione per l'esercizio della funzione"	34
5.2.	Art. 317 c.p. "ConcuSSIONE"	35
5.3.	Art. 322 co. 1 e 3 c.p. "Istigazione alla corruzione"	35
5.4.	Art. 319 c.p. "Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"	35
5.5.	Art. 319 ter c.p. "Corruzione in atti giudiziari"	36
5.6.	Art. 322 co. 2 e 4 c.p. "Istigazione alla corruzione"	36
5.7.	Art. 319 quater c.p. "Induzione indebita a dare o promettere utilità"	37
5.8.	Art. 322 bis c.p. "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri"	37
5.9.	Art. 346-bis c.p. "Traffico di influenze illecite"	38
5.10.	Art. 314, primo comma, c.p. "Peculato"	38
5.11.	Art. 316 c.p. "Peculato mediante profitto dell'errore altrui"	39
5.12.	Art. 323 c.p. "Abuso d'ufficio"	39
<b>6.</b>	<b>ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001 "FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO"</b>	<b>41</b>
6.1.	Art. 453 c.p. "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"	41
6.2.	Art. 454 c.p. "Alterazione di monete"	41
6.3.	Art. 460 c.p. "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo"	41
6.4.	Art. 461 c.p. "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata"	42
6.6.	Art. 457 c.p. "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"	42
6.7.	Art. 464 secondo comma c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"	42
6.8.	Art. 459 c.p. "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati"	43
6.9.	Art. 464 comma 1° c.p. "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati"	43

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

6.10.	Art. 473 c.p. “Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni” .....	43
6.11.	Art. 474 c.p. “Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” .....	44
<b>7.</b>	<b>ART. 25 BIS.1. D.LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO” .....</b>	<b>45</b>
7.1.	Art. 513 c.p. “Turbata libertà dell’industria o del commercio” .....	45
7.2.	Art. 513 bis c.p. “Illecita concorrenza con minaccia o violenza” .....	45
7.3.	Art. 514 c.p. “Frodi contro le industrie nazionali” .....	45
7.4.	Art. 515 c.p. “Frode nell’esercizio del commercio” .....	45
7.5.	Art. 516 c.p. “Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine” .....	46
7.6.	Art. 517 c.p. “Vendita di prodotti industriali con segni mendaci” .....	46
7.7.	Art. 517 ter c.p. “Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale” .....	46
7.8.	Art. 517 quater c.p. “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari” .....	47
<b>8.</b>	<b>ART. 25 TER D.LGS. 231/2001 “REATI SOCIETARI” .....</b>	<b>48</b>
8.1.	Art. 2621 c.c. “False comunicazioni sociali” .....	49
8.2.	Art. 2621 bis c.c. “Fatti di lieve entità” .....	49
8.3.	Art. 2622 c.c. “False comunicazioni sociali delle società quotate” .....	49
8.4.	Art. 2623 c.c. “Falso in prospetto” .....	50
8.5.	Art. 2624 c.c. “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione” .....	50
8.6.	Art. 2625 comma 2° c.c. “Impedito controllo” .....	50
8.7.	Art. 2632 c.c. “Formazione fittizia del capitale” .....	51
8.8.	Art. 2626 c.c. “Indebita restituzione dei conferimenti” .....	51
8.9.	Art. 2627 c.c. “Illegale ripartizione degli utili e delle riserve” .....	51
8.10.	Art. 2628 c.c. “Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante” .....	52
8.11.	Art. 2629 c.c. “Operazioni in pregiudizio dei creditori” .....	52
8.12.	Art. 2629 bis c.c. “Omessa comunicazione del conflitto di interessi” .....	53
8.13.	Art. 2633 c.c. “Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori” .....	53
8.14.	Art. 2636 c.c. “Illecita influenza sull’assemblea” .....	54
8.15.	Art. 2637 c.c. “Aggiotaggio” .....	54
8.16.	Art. 2638 comma 1° e 2° c.c. “Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza” .....	54
8.17.	Art. 2635 comma 3° c.c. “Corruzione tra privati” .....	55
8.18.	Art. 2635 bis c.c. “Istigazione alla corruzione tra privati” .....	55
8.19.	ART. 54 D.LGS. 19/2023 FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE .....	56
<b>9.</b>	<b>ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001 “DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO” .....</b>	<b>57</b>
<b>10.</b>	<b>ART. 25 QUATER1 D.LGS. 231/2001 “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI” .....</b>	<b>58</b>
10.1.	Art. 583-bis c.p.. “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”. .....	58
<b>11.</b>	<b>ART. 25 QUINQUES D.LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE” .....</b>	<b>59</b>
11.1.	Art. 600 c.p. “Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” .....	59
11.2.	Art. 601 c.p. “Tratta di persone” .....	59
11.3.	Art. 602 c.p. “Acquisto ed alienazione di schiavi” .....	59


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

11.5.	Art. 600 bis comma 1° c.p. "Prostituzione minorile" .....	60
11.6.	Art. 600 ter comma 1° e 2° c.p. "Pornografia minorile" .....	61
11.7.	Art. 600 quinquies c.p. "Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile" .....	61
11.8.	Art. 600 bis comma 2° c.p. "Prostituzione minorile" .....	61
11.9.	Art. 600 ter comma 3° e 4° c.p. "Pornografia minorile" .....	62
11.10.	Art. 600 quater c.p. "Detenzione di materiale pornografico" .....	62
11.11.	Art. 600 quater1 c.p. "Pornografia virtuale" .....	62
11.12.	Art. 609 undecies c.p. "Adescamento di minorenni" .....	63
<b>12.</b>	<b>ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001 "ABUSI DI MERCATO" .....</b>	<b>66</b>
12.1.	Art. 184 D.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate" .....	66
12.2.	Art. 185 D.lgs. 58/98 "Manipolazione del mercato" .....	66
12.3.	Art. 187 bis d.lgs. 58/98 "Abuso di informazioni privilegiate" .....	67
12.4.	Art. 187-ter d.lgs. 58/1998 "Manipolazione del mercato" .....	68
<b>13.</b>	<b>ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001 "OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO" .....</b>	<b>70</b>
13.1.	Art. 589 comma 2° c.p. "Omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" .....	70
13.2.	Art. 590 comma 3° c.p. "Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" .....	70
<b>14.</b>	<b>ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001 "RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO" .....</b>	<b>72</b>
14.1.	Art. 648 C.P. RICETTAZIONE.....	72
14.2.	Art. 648 bis c.p. "Riciclaggio" .....	72
14.3.	Art. 648 ter c.p. "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita" .....	72
14.4.	Art. 648 ter.1. C.p. "Autoriciclaggio" .....	73
<b>15.</b>	<b>DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI .....</b>	<b>75</b>
15.1.	Art. 493-ter c.p. - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti – 75	
15.2.	ART. 512 BIS C.P. "TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI" .....	75
15.3.	Art. 493-quater c.p. - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti .....	76
15.4.	Frode informatica (art. 640-ter c.p.), nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale .....	76
15.5.	Ogni altro delitto previsto dal Codice penale contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	77
<b>16.</b>	<b>ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 "DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE" .....</b>	<b>78</b>
16.1.	Art. 171 comma 1° lett. A) bis, art. 171 comma 3° L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/1" .....	78
16.2.	Art. 171 bis L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/2" .....	79
16.3.	Art. 171 ter L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/3" .....	79
16.4.	Art. 171 septies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/4" .....	81
16.5.	Art. 171 octies L. 633/1941 "Violazione del diritto di autore/5" .....	81


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

<b>17. ARTT. 3 E 10 L. 16 MARZO 2006 N. 146 “RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001”</b>	<b>82</b>
17.1. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 c.p. “Reato transnazionale di associazione per delinquere”	82
17.2. Art. 3 l. 146/06 – art. 416 bis c.p. “Reato transnazionale di associazione di tipo mafioso”	83
17.3. Art. 3 l. 146/06 – art. 377 bis c.p. “Reato transnazionale di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	84
17.4. Art. 3 l. 146/06 – art. 378 c.p. “Reato transnazionale di favoreggiamento personale”	85
17.5. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 bis c.p. “Reato transnazionale di riciclaggio”	85
17.6. Art. 3 l. 146/06 – art. 648 ter c.p. “Reato transnazionale di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”	86
17.7. Art. 3 l. 146/06 – art. 291 quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”	86
17.8. Art. 3 l. 146/06 – art. Art. 74 DPR 309/1990 “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”	87
17.9. Art. 3 l. 146/06 – art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998 “Violazione delle disposizioni contro le immigrazioni clandestine”	90
17.10. Art. 192 D.lgs. 152/2006 “Divieto di abbandono”	91
<b>18. ART. 25 DECIES D.LGS 231/2001 “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”</b>	<b>92</b>
18.1. Art. 377 bis c.p. “Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”	92
<b>19. ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/2001 “REATI AMBIENTALI”</b>	<b>93</b>
19.1. Art. 452 bis c.p. “Inquinamento ambientale”	94
19.2. Art. 452 quater c.p. “Disastro ambientale”	95
19.3. Art. 452 quinquies c.p. “Delitti colposi contro l’ambiente”	95
19.4. Art. 452 sexies c.p. “Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività”	95
19.5. Art. 452 octies commi 1 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”	96
19.6. Art. 452 octies commi 1 2 e 3 c.p. “Circostanze aggravanti”	97
19.7. Art. 727 bis c.p. “Uccisione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette”	98
19.8. Art. 733 bis c.p. “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”	98
19.9. Art. 137 D.lgs 152/2006 commi 2,3,5,11,13 “Sanzioni penali”	99
19.10. Art. 256 D.lgs 152/2006 commi 1,3,5,6 “Attività di gestione rifiuti non autorizzata”	100
19.11. Art. 257 D.lgs 152/2006 commi 1 e 2 “Bonifica dei siti”	102
19.12. Art. 258 D.lgs 152/2006 comma 4, secondo periodo “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”	102
19.13. Art. 259 D.lgs 152/2006 comma 1 “Traffico illecito di rifiuti”	104
19.14. Art. 452 quaterdecies c.p. “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” (già art. 260 D.lgs. 152/2006)*	106
19.15. Art. 260 bis D.lgs 152/2006 commi 6, 7 e 8 “Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti”	106
19.16. Art. 279 D.lgs 152/2006 comma 5 “Sanzioni”	106
19.17. Art. 1 commi 1 e 2 Legge 150/1992	107
19.18. Art. 2 commi 1 e 2 Legge 150/1992	108
19.19. Art. 6 comma 4 Legge 150/1992	109



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

19.20.	Art. 3-bis comma 1 Legge 150/1992.....	110
19.21.	Art. 3 comma 6 Legge 549/1993 “Cessazione e riduzione dell’impiego di sostanze lesive” .....	110
19.22.	Art. 8 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento doloso” .....	111
19.23.	Art. 9 commi 1 e 2 d.lgs 202/2007 “Inquinamento colposo” .....	111
<b>20.</b>	<b>ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS 231 DEL 2001 “IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE” .....</b>	<b>113</b>
20.1.	Art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.....	113
20.2.	Art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.....	113
20.3.	Art. 12, comma 5 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 .....	114
<b>21.</b>	<b>ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001 “RAZZISMO E XENOFOBIA” .....</b>	<b>115</b>
21.1.	Art. 604 bis c.p. "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa" (già art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654).....	115
<b>22.</b>	<b>ART. 25-QUATERDECIES D.LGS. 231/01 “FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI” .....</b>	<b>116</b>
22.1.	Art. 1 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Frode in competizioni sportive” .....	116
22.2.	Art. 4 L. 13 dicembre 1989, n. 401 – Interventi nel settore del giuoco “Esercizio abusivo di giuoco o di scommessa” .....	116
<b>23.</b>	<b>ART. 25 QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/01 “REATI TRIBUTARI” .....</b>	<b>118</b>
23.1.	Art. 2 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” .....	118
23.2.	Art. 3 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici ” .....	119
23.3.	Art. 8 D.lgs. 74/2000 “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” .....	120
23.4.	Art. 10 D.lgs. 74/2000 “Occultamento o distruzione di documenti contabili” .....	120
23.5.	Art. 11 D.lgs. 74/2000 “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte” .....	120
23.6.	Art. 4 D.lgs. 74/2000 “Dichiarazione infedele” .....	121
23.7.	Art. 5 D.lgs. 74/2000 “Omessa dichiarazione” .....	122
23.8.	Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 “Indebita compensazione” .....	122
<b>24.</b>	<b>ART. 25 SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/01 “CONTRABBANDO” .....</b>	<b>124</b>
24.1.	Art. 282 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.....	124
24.2.	Art. 283 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine .....	125
24.3.	Art. 284 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci” .....	126
24.4.	Art. 285 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea” .....	126
24.5.	Art. 286 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nelle zone extra-doganali” .....	127
24.6.	Art. 287 DPR n. 73/1943 “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali” .....	127
24.7.	Art. 288 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nei depositi doganali” .....	128
24.8.	Art. 289 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione” .....	128
24.9.	Art. 290 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti” .....	128
24.10.	Art. 291 DPR n. 73/1943 “Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea” .....	128
24.11.	Art. 291-bis DPR n. 73/1943 “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri” .....	129

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

24.12. Art. 291-ter DPR n. 73/1943 “Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri” 129

24.13. Art. 291quater DPR 43/1973 “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri” ..... 130

24.14. Art. 292 DPR n. 73/1943 “Altri casi di contrabbando” ..... 130

24.15. Art. 295 DPR n. 73/1943 “Circostanze aggravanti del contrabbando” ..... 131

## **25. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001) .....132**

25.1. Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.) ..... 132

25.2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.) ..... 132

25.3. Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.) ..... 132

25.4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.) ..... 132

25.5. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.) ..... 132

25.6. Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.) ..... 132

25.7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.) ..... 132

25.8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.) ..... 133

25.9. Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.) ..... 133


## **26. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVICIES, D.LGS. N. 231/2001) .....134**

26.1. Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.) ..... 134

26.2. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.) ..... 134

## **27. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL’AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA] .....134**




	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 1. PREMESSA

All'interno del presente documento sono dettagliatamente elencati tutti i reati presupposto ex D.Lgs. 231/01, con declinazione della fattispecie normativa e sua esemplificazione in condotte tipiche, al fine di agevolare la comprensione laica del precetto giuridico.

Si precisa che all'interno della presente Appendice normativa vengono indicati tutti i reati sensibili ex D.lgs. 231/2001, ivi compresi quelli il cui rischio di commissione risulta assente.

La presente Appendice normativa di Parte Speciale costituisce legenda esplicativa dei reati riportati nella Tabella di Parte Speciale, la quale identifica i rischi concreti, gli ambiti di commissibilità ed i conseguenti protocolli di prevenzione.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

**2. ART. 24 D.LGS. 231/2001 “INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI, TRUFFA IN DANNO DELLO STATO, DI UN ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA O PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE, FRODE INFORMATICA IN DANNO DELLO STATO O DI UN ENTE PUBBLICO E FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE”**

**2.1. ART. 316 BIS C.P. “MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO”**

**FATTISPECIE**

Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità Europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

**CONDOTTA TIPICA**

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella distrazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti di provenienza pubblica (legittimamente ottenuti) dalle previste finalità di pubblico interesse. Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengono destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Ad esempio, l’Ente ottiene legittimamente (ovvero in presenza di tutti i presupposti e le condizioni) un contributo dall’Unione Europea finalizzato al miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro e, anziché spenderlo per il fine suddetto, lo utilizza per il potenziamento tecnologico dell’azienda, ovvero lo distribuisce tra i soci a titolo di utile.

**2.2. ART. 316 TER C.P. “INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO”**

**FATTISPECIE**

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640 bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalle Comunità Europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.


**CONDOTTA TIPICA**

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di Enti pubblici (anche sovranazionali), tramite la mendacità o l’omissione delle informazioni necessarie per conseguirle. La pena è aggravata nel caso in cui il reato sia commesso dal pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Ad esempio, l’Ente, mentendo callidamente sul numero di dipendenti impiegati e dichiarandone in misura maggiore (es. 50 anziché quelli effettivi), ottiene delle erogazioni statali a titolo di incentivo per l’occupazione (destinate, nell’esempio, ad aziende impieganti più di 45 dipendenti).

**2.3. ART. 640 COMMA 2° N.1 C.P. “TRUFFA AGGRAVATA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO O DELL’UNIONE EUROPEA”**

**FATTISPECIE**

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indurre in errore, mediante artifici o raggiri, le competenti autorità pubbliche in modo da determinare le stesse a compiere un atto di disposizione patrimoniale in loro danno, costituente ingiusto profitto per l'agente ingannatore, ovvero in modo da determinare le stesse a esonerare taluno dal servizio militare.

Ad esempio, l'Ente, inducendo in errore un Ente pubblico, ottiene un ingiusto profitto con conseguente danno per l'Ente pubblico.

### 2.4. ART. 640 BIS C.P. "TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE"

#### FATTISPECIE

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

#### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento indebito di erogazioni di qualsivoglia tipo da parte di enti pubblici (anche sovranazionali), risultato reso possibile dall'induzione in errore dell'Ente Pubblico per mezzo di artifici o raggiri.

Ad esempio, l'Ente, inducendo in errore mediante artifici o raggiri il l'Ente Pubblico, si fa corrispondere indebitamente un'erogazione, in assenza delle condizioni necessarie per poterla ottenere.

### 2.5. ART. 640 TER C.P. "FRODE INFORMATICA"


#### FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'ottenimento di un ingiusto profitto con altrui danno procurato intervenendo su dati e/o programmi di un sistema informatico o telematico, alterandone il funzionamento, ovvero mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale. Tali condotte rileveranno limitatamente ai casi in cui siano poste in essere in danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente manomette il sistema informatico di Equitalia determinando la cancellazione della posizione debitoria dell'Ente stesso, cagionando così un illecito profitto sotto forma di risparmio in capo all'Ente stesso con conseguente danno nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.

#### 2.6. ART. 356 C.P. "FRODE NELLE PUBBLICHE FORNITURE"

##### FATTISPECIE

Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 1.032.

La pena è aumentata nei casi previsti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

##### CONDOTTA TIPICA

Trattasi di fattispecie posta a presidio dell'attività negoziale della Pubblica Amministrazione ovvero di un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità e consiste nel porre in essere comportamenti volti all'esecuzione fraudolenta di un contratto di fornitura con lo Stato, Ente pubblico o impresa esercente un servizio di pubblica necessità ovvero nella consegna di cose o opere non conformi, in tutto o in parte, a quanto contrattualmente previsto.

Ai fini della configurabilità della fattispecie in esame non è sufficiente e il mero inadempimento contrattuale ma è necessario che il soggetto attivo ponga in essere una condotta fraudolenta e ingannatoria volta a dissimulare l'esecuzione difforme della fornitura, così ottenendo il compenso pattuito pur non avendo correttamente fornito la prestazione contrattualmente prevista.

Ad esempio, nell'ambito di una fornitura di servizi a favore di un Ente pubblico, l'Ente rappresenta falsamente l'impiego di personale in misura maggiore rispetto alle ore/uomo effettivamente fornite.

#### 2.7. ART. 2 LEGGE 23 DICEMBRE 1986, N. 898 "FRODE AI DANNI DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO"

##### FATTISPECIE


1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

##### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da tutti coloro che possono beneficiare degli incentivi messi a disposizione dal Fondo Europeo agricolo di garanzia, dal Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale nonché delle quote nazionali previste dalla normativa comunitaria e dalle erogazioni poste a carico della finanza nazionale e consiste nell'ottenimento di un ingiusto

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

profitto in danno degli Enti di cui sopra mediante l'esposizione di dati o notizie falsi al fine di ottenere, per sè o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni.

Ad esempio, il rappresentante legale di una Società agricola al fine di ottenere un incentivo messo a disposizione dal Fondo Europeo Agricolo, rappresenta falsamente nella relativa domanda fatti non corrispondenti al vero al fine di rientrare nei parametri.

## 2.8. ART. 353 C.P. "TURBATA LIBERTÀ DEGLI INCANTI"

### FATTISPECIE

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni [354], ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà.

### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie sanziona chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti.

La norma prevede un aggravamento di pena qualora il colpevole sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

È invece prevista una riduzione di pena nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Si tratta di reato comune, che può quindi essere commesso da chiunque, per la cui configurabilità è richiesto il dolo generico.

La giurisprudenza ha adottato un'interpretazione estensiva del concetto di "gara nei pubblici incanti e licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni", così ricomprendendo tutte le ipotesi in cui l'aggiudicazione di un'opera o di un servizio dipenda dall'esito delle offerte avanzate dai soggetti interessati, consapevoli della concorrenza ad opera di terzi.

Il reato di turbata libertà degli incanti richiede per la relativa configurabilità che vi sia l'effettivo inizio della gara. Pertanto, deve esservi stato quanto meno la pubblicazione del bando di gara o atto equipollente.


Le condotte di alteramento e impedimento della gara e allontanamento degli offerenti devono essere realizzate con le modalità espressamente individuati dalla fattispecie incriminatrice e, in particolare con violenza, minaccia, doni, promesse, nonché collusioni o altri mezzi fraudolenti.

## 2.9. ART. 353 BIS C.P. "TURBATA LIBERTÀ DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE"

### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032


### CONDOTTA PUNITA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Si tratta di reato comune, che può quindi essere commesso da chiunque, per la cui configurabilità è richiesto il dolo specifico, in quanto la condotta deve essere posta in essere al fine di condizionare la scelta del contraente.

Le condotte devono essere antecedenti alla pubblicazione del bando di gara e finalizzate ad alterare il risultato finale della scelta del contraente. Pertanto, la turbativa deve incidere sul contenuto del bando di gara o di altro atto equipollente.

Le condotte devono essere realizzate con le modalità espressamente individuate dalla fattispecie incriminatrice e, in particolare con violenza, minaccia, doni, promesse, nonché collusioni o altri mezzi fraudolenti.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

### 3. ART. 24 BIS D.LGS. 231/2001 “DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI”

#### 3.1. ART. 476 C.P. “FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI”

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un documento pubblico informatico falso ovvero altera un documento pubblico informatico vero.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, all'atto di rivestire la funzione di Commissario di gara, redige un falso verbale di apertura delle buste dell'offerta dando atto di un'attività in realtà non svolta.

#### 3.2. ART. 478 C.P. “FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI PUBBLICI O PRIVATI E IN ATTESTATI DEL CONTENUTO DI ATTI” \*

\* Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni.


Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo e la rilascia in forma legale, oppure produce una copia di un documento informatico pubblico differente dall'atto originale.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, all'atto di rivestire la funzione di Commissario di gara, credendo esistente un documento informatico pubblico, simula una copia di questo.

#### 3.3. ART. 479 C.P. “FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PUBBLICO UFFICIALE IN ATTI PUBBLICI”

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 479 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesta - ricevendo o formando un documento pubblico informatico - che un fatto è stato da costui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, oppure attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o, ancora, attesta falsamente fatti dei quali il documento informatico pubblico è destinato a provare la verità.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, all'atto di rivestire la funzione di Commissario di gara, ricevendo o formando un documento pubblico informatico, attesta come ricevute dichiarazioni a lui non rese da parte di uno dei contraenti.

Ad ancora, il medico competente, nel redigere la cartella clinica informatica di un dipendente dell'ente, attesta falsamente l'idoneità al lavoro di quest'ultimo.

### 3.4. ART. 482 C.P. "FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO"

#### FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 476 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni.


#### CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 476 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 476 c.p., dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile dal privato o da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni e consiste nella formazione, in tutto o in parte, di un documento informatico falso o nell'alterazione di un documento informatico vero.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente altera parte delle autorizzazioni amministrative richieste per l'esercizio dell'attività, al fine di estenderne l'ambito di operatività della medesima.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

### 3.5. ART. 482 C.P. “FALSITÀ MATERIALE COMMESSA DAL PRIVATO” \*

\* Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 482 c.p.)

Se alcuno dei fatti previsti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

(Art. 478 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a otto anni.

Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

CONDOTTA TIPICA

Viene presa in considerazione l'ipotesi di cui al combinato disposto dagli artt. 478 e 482, non essendo configurabile l'ipotesi di cui al semplice art. 478 c.p. dal momento che quest'ultima è fattispecie commissibile esclusivamente da pubblici ufficiali.

È un reato commissibile da un privato (o da un pubblico ufficiale, fuori dell'esercizio delle sue funzioni) e consiste nel simulare copia di un documento informatico e nel rilasciarla in forma legale supponendo esistente un documento informatico pubblico, ovvero nel rilasciare copia di un documento informatico pubblico diverso dall'originale.

Ad esempio il Legale Rappresentante, al fine di ottenere un titolo abilitativo, trasmette telematicamente copia difforme all'originale dei relativi bollettini di pagamento.

### 3.6. ART. 483 C.P. “FALSITÀ IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO”

FATTISPECIE


(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 483 c.p.)

Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare verità, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’attestare falsamente al pubblico ufficiale, in un documento informatico pubblico, fatti dei quali il documento stesso è destinato a provare la verità.

Ad esempio, l’Ente, al fine di ottenere un’autorizzazione, attesta telematicamente alla P.A. la sussistenza dei requisiti necessari all’ottenimento della predetta autorizzazione, così fornendo alla P.A. informazioni false.

### 3.7. ART. 484 C.P. “FALSITÀ IN REGISTRI E NOTIFICAZIONI” \*

\*Alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.

#### FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 484 c.p.)

Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi, per legge, è obbligato a fare registrazioni soggette all’ispezione dell’Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all’Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, e consiste nello scrivere o lasciare scrivere false indicazioni (ai sensi dell’art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

### 3.8. ART. 485 C.P. “FALSITÀ IN SCRITTURA PRIVATA”

#### FATTISPECIE


La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67” (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

### 3.9. ART. 486 C.P. “FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PRIVATO”

#### FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata ad opera del D.lgs. 15.01.2016 n° 7 recante “Disposizioni in materia di abrogazioni di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili a norma dell’articolo 2, comma 3, della Legge 28.04.2014, n° 67” (G.U. 22.01.2016 n° 17, in vigore dal 6.02.2016).

### 3.10. ART. 487 C.P. “FALSITÀ IN FOGLIO FIRMATO IN BIANCO. ATTO PUBBLICO”

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 487 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nello scrivere o nel fare scrivere un atto pubblico diverso da quello cui il P.U. era obbligato o autorizzato abusando del foglio firmato in bianco di cui ha disponibilità per ragione del suo ufficio (ai sensi dell'art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

#### 3.11. ART. 489 C.P. "USO DI ATTO FALSO" \*

\* Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

#### FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 489 c.p.)

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzo di un documento informatico falso senza essere concorso nella falsità.


Ad esempio, al fine di giustificare un inadempimento contrattuale, il datore di lavoro produce al cliente un documento pubblico informatico falso.

#### 3.12. ART. 490 C.P. "SOPPRESSIONE, DISTRUZIONE E OCCULTAMENTO DI ATTI VERI" \*

\* Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo rileva, ai fini del D.lgs. 231/2001, limitatamente alle ipotesi di condotta concernenti un atto pubblico.

#### FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 490 c.p.)

Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in essi contenute.

(Art. 492 c.p.)

Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, sopprimere, o occultare un documento informatico pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell’Ente distrugge un atto pubblico informatico avente efficacia probatoria al fine di eliminare la prova dell’esistenza dello stesso.

### 3.13. ART. 491 C.P. “FALSITÀ IN TESTAMENTO OLOGRAFO, CAMBIALE O TITOLI DI CREDITO”\*

\*Alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. n° 7 del 15.01.2016 (pubblicato in G.U. il 22.01.2016, in vigore a partire dal 6.02.2016), la fattispecie de quo non risulta più rilevante ai fini del D.lgs. 231/2001 in quanto non ricadente su un atto pubblico.

#### FATTISPECIE

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 491 c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell'articolo 476 e nell'articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell'articolo 489 per l'uso di atto pubblico falso.

(Art. 492 c.p.)


Agli effetti delle disposizioni precedenti nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel falsificare un testamento olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata al portatore, nonché nella contraffazione o alterazione di tali documenti, senza essere concorso nella falsità, e nel loro successivo utilizzo (ai sensi dell’art. 491 bis c.p. la condotta può avere ad oggetto documenti informatici).

### 3.14. ART. 493 C.P. “FALSITÀ COMMESSE DA PUBBLICI IMPIEGATI INCARICATI DI UN SERVIZIO PUBBLICO”

#### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

(Art. 491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.

(Art. 493 c.p.)

Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dagli impiegati dello Stato, o di altro Ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio, qualora integrino le medesime condotte di falso ideologico o materiale in documenti informatici realizzabili dai pubblici ufficiali.

Ad esempio, i dipendenti di un Ente pubblico, attestano falsamente talune informazioni in documenti informatici realizzabili dai pubblici ufficiali.

### 3.15. ART. 615 TER C.P. "ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO"

FATTISPECIE

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nel mantenersi in detto sistema contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo.


Ad esempio, un dipendente dell'Ente, accede abusivamente ad un altrui sistema informatico al fine di acquisire informazioni utili per la Fondazione stessa.

### 3.16. ART. 615 QUATER C.P. "DETENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI"

FATTISPECIE

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre talune delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare illegittimamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema telematico o informatico, protetto da misure di sicurezza, o nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a commettere alcuni dei fatti summenzionati, al fine di procurare a sé o ad altri profitto o di arrecare ad altri un danno.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, si procura illecitamente i codici necessari per accedere ad un altrui sistema informatico, al fine di arrecare un altrui danno.

### 3.17. ART. 615 QUINQUIES C.P. "DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO"

#### FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare o consegnare, o comunque mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione totale o parziale o l'alterazione del suo funzionamento.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, inserisce in un altrui sistema informatico di sicurezza un virus in modo da danneggiarlo o alterarne il suo funzionamento.

### 3.18. ART. 617 QUATER C.P. "INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE"

#### FATTISPECIE

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.


Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico, telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero nel rivelare, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente intercetta fraudolentemente le comunicazioni relative ad un altrui sistema informatico.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

### 3.19. ART. 617 QUINQUIES C.P. "INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE, IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE"

#### FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'installare, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, apparecchiature atte ad intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Ad esempio un dipendente dell'Ente, mediante la predisposizione di idonee apparecchiature

– fuori dai casi consentiti dalla legge – intercetta illecitamente le comunicazioni del sistema informatico altrui.

### 3.20. ART. 635 BIS C.P. "DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI"

#### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, si introduce nel sistema informatico di altra Istituzione museale e ne cancella le banche dati.

### 3.21. ART. 635 TER C.P. "DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ"

#### FATTISPECIE


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Ad esempio, un dipendente dell'Ente si introduce nel sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate al fine di cancellare una cartella esattoriale a carico dell'Ente stesso.

### 3.22. ART. 635 QUATER C.P. "DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI"

#### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare, o sopprimere informazioni dati o programmi (art. 635 bis), ovvero, nell'introduzione o trasmissione di informazioni dati o programmi tali da distruggere danneggiare rendere, in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici altrui o da ostacolarne gravemente il funzionamento.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, riuscendo ad ottenere le chiavi di accesso ad un sistema informatico altrui, ne danneggia il sistema di sicurezza.

### 3.23. ART. 635 QUINQUES C.P. "DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ"

#### FATTISPECIE

Se il fatto di cui all'articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Qualora tali eventi si verificano è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Ad esempio un dipendente dell'Ente si introduce nel sistema informatico di una Pubblica Amministrazione e danneggia, rendendole inutilizzabili, le informazioni ivi contenute attestanti irregolarità commesse dall'Ente.


### 3.24. ART. 640 TER, COMMA 3 C.P. "FRODE INFORMATICA"

#### FATTISPECIE

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque, previsto come fattispecie aggravata del delitto di frode informatica e consiste nell'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico ovvero nell'intervento, senza diritto, su dati, informazioni o programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, attuato mediante furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente, utilizzando indebitamente le credenziali di accesso, si introduce nel sistema informatico E-Banking di un istituto di credito e ne altera il funzionamento, al fine di far confluire somme di denaro (quali ad esempio gli arrotondamenti derivanti dal calcolo degli interessi) sul conto intestato all'Ente.

### 3.25. ART. 640 QUINQUIES C.P. "FRODE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA"

#### FATTISPECIE

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica e consiste nel violare gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri un danno.


### 3.26. ART. 1, COMMA 11, D.L. 21 SETTEMBRE 2019, N. 105 "VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI PERIMETRO DI SICUREZZA NAZIONALE CIBERNETICA"

#### FATTISPECIE

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 6, lettera a) o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni"

#### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie incriminatrice è volta a sanzionare quei soggetti che, rientranti nel Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, non assolvono agli obblighi previsti in materia dal D.L. n. 105 del 21 settembre 2019.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### 4. ART. 24 TER D.LGS. 231/2001 “DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA”

##### 4.1. ART. 416 C.P. “ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE”

###### FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601- bis e 602, nonché all’articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4 , e 22 bis della legge 1° aprile 1999,

n. 91. si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

###### CONDOTTA TIPICA

E’ un reato commissibile da un numero di soggetti non inferiore a tre che promuovono, costituiscono, organizzano, partecipano ad un’associazione diretta a commettere delitti.

Ad esempio, i membri del CdA si accordano al fine di commettere una serie di condotte volte ad ottenere illecitamente contributi pubblici.


###### PROCESSI DI RISCHIO AREE DI RISCHIO PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Tutti in base al reato fine che si intende prevenire. Tutte in base al reato fine che si intende prevenire. Tutti in base al reato fine che si intende prevenire.

Secondo gli ultimi orientamenti della Giurisprudenza, il MOG231 non è tenuto a prendere in considerazione quelle fattispecie di reato non espressamente previste quali reati presupposto dal D.lgs. 231/01, men che meno recuperandole quali delitti scopo del reato (sensibile ai sensi del D.lgs. cit.) di cui all’art. 416 c.p.; infatti, laddove si ritenesse che la società potrebbe essere chiamato a rispondere di tali delitti scopo, sebbene non ricompresi nel catalogo 231 e per il solo fatto ch’essi si pongono quali reati fine dell’associazione per delinquere, la norma di cui all’art. 416 c.p. “si trasformerebbe, in violazione del principio di tassatività del sistema sanzionatorio contemplato dal D.lgs. 231/01, in una disposizione aperta, dal contenuto elastico, potenzialmente idoneo a ricomprendere nel novero dei reati-presupposto qualsiasi fattispecie di reato, con il pericolo di un’ingiustificata dilatazione dell’area di potenziale responsabilità della società collettiva, i cui organi direttivi peraltro, verrebbero in tal modo costretti ad adottare su basi di assoluta incertezza, e nella totale assenza di oggettivi criteri di riferimento, i modelli di organizzazione e di gestione previsti dal citato D.lgs. art. 6, scomparendone di fatto ogni efficacia in relazione agli auspicati fini di prevenzione” (Cass. Pen., Sez. VI, 24 gennaio 2014, n° 3635).

Conseguentemente, ai fini della prevenzione del reato di cui all’art. 416 c.p., occorre guardare a tutti quei reati fine rilevanti ex sé ai sensi del D.lgs. 231/01, con la conseguenza che l’associazione per delinquere deve essere prevenuta:

- 1) mediante il controllo sui processi decisionali (che potrebbero portare al pactum sceleris)

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

2) mediante il controllo già previsto per tutti i reati di cui al D.lgs. 231/01.

Pertanto, si richiamano integralmente le procedure tutte del presente MOG231 finalizzate alla prevenzione dei reati fine sensibili ex D.lgs. 231/01.

#### 4.2. ART. 416 COMMA 6° "ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE"

##### FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis della legge 1° aprile 1999,

n. 91. si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

[Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù.

"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.


La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona."].

[Art. 601 c.p. Tratta di persone.

"È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età."].

[Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000.

Chiunque svolge opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se i fatti previsti dai precedenti commi sono commessi da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di organi o parti di organi di cui al primo comma.]

[Art. 602 c.p. Acquisto ed alienazione di schiavi.

“Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all’articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.”].

[Articolo 12 comma 3 bis, decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata”].

[Articolo 12 comma 3 decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa da 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l’ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurare l’ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l’ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti”].


[Art. 22 comma 3 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“ Chiunque procura per scopo di lucro un organo o un tessuto prelevato da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità' 22 agosto 1994, n. 582, ovvero ne fa comunque commercio, e' punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 10.329.14 a euro 154.937.07. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.”]

[Art. 22 comma 4 Legge 1° aprile 1999, n. 91

“Chiunque procura, senza scopo di lucro, un organo o un tessuto prelevato abusivamente da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, è punito con la reclusione fino a due anni. Se il fatto commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea fino ad un massimo di cinque anni dall'esercizio della professione.”]

CONDOTTA TIPICA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

E' un reato commissibile da coloro che promuovono, dirigono, organizzano, costituiscono e partecipano ad un'associazione formata da almeno tre persone, associazione diretta a commettere alcuno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602 del codice penale, nonché i delitti richiamati dall'articolo 12 comma 3 bis del decreto legislativo 286/1998 e dall'articolo 22 commi 3 e 4 della Legge 91/1999.

#### 4.3. ART. 416 BIS C.P. "ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO ANCHE STRANIERE"

##### FATTISPECIE

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

##### CONDOTTA TIPICA


È un reato commissibile da coloro che fanno parte, promuovono, dirigono, organizzano un'associazione a delinquere, formata da almeno tre persone, avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di omertà che ne deriva per commettere delitti, ovvero per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

#### 4.4. ART. 416 TER C.P. "SCAMBIO ELETTORALE POLITICO - MAFIOSO"

##### FATTISPECIE

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis..

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che, nell'ambito delle consultazioni elettorali, ottengono la promessa di voti e/o promettono di procurare voti dietro la corresponsione di una somma di denaro o di altra utilità.

Ad esempio, il legale rappresentante di un Ente a partecipazione pubblica promette i voti di tutti i dipendenti dell'Ente stesso ad un candidato politico locale in cambio dell'aggiudicazione di una gara d'appalto.

#### 4.5. ART. 630 C.P. "SEQUESTRO DI PERSONA A SCOPO DI ESTORSIONE"

##### FATTISPECIE

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte come conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'art. 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita con quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trent'anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

##### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sequestrare una persona allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.


#### 4.6. ART. 74 D.P.R. 309/1990 "ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE"

##### FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 9 ottobre 1990 n.309. (...)]

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.


(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a

90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309.

Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro

26.000 a euro 300.000.


3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell' articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.

6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano, finanziano, partecipano ad un'associazione a delinquere formata da almeno tre persone e finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

#### 4.7. ART. 407 COMMA 2° LETT. A) N. 5 C.P.P. "DELITTI IN MATERIA DI ARMI"

##### FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall'art. 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi.

La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini riguardano: a) i delitti appresso indicati:


5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110.

[Art. 2 comma terzo L. 18 aprile 1975 n. 110 (Armi e munizioni comuni da sparo)]

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.]

##### CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma che richiama condotte penalmente rilevanti commissibili da chiunque e consistenti nell'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo con esclusione delle armi di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 110/1975.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 5. ART. 25 D.LGS. 231/2001 “PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ABUSO D’UFFICIO”

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319- ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322- bis.
5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l’ente si è efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l’individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l’adozione e l’attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall’art. 13, comma 2.

### 5.1. ART. 318 C.P. “CORRUZIONE PER L’ESERCIZIO DELLA FUNZIONE”

#### FATTISPECIE

(Art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altre utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da tre a otto anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

(Art. 321 c.p.)


Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319 bis, nell’articolo 319 ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319,

si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una retribuzione – sotto qualunque forma – che non gli è dovuta, per compiere un atto del proprio ufficio.

Ai sensi dell’art. 320 c.p. la punibilità è estesa all’incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell’art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Ad esempio, il Legale Rappresentante promette una somma di denaro ad un funzionario della Pubblica Amministrazione (che accetta) affinché questi acceleri una procedura per il rilascio di una autorizzazione necessaria per l'attività dell'Ente.

## 5.2. ART. 317 C.P. "CONCUSSIONE"

### FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio e consiste nel costringere taluno a dare o a promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio ovvero ad un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico.

Ad esempio, il pubblico ufficiale costringe il dipendente dell'Ente a farsi consegnare una somma di denaro in cambio del rilascio di un verbale di sopralluogo nel quale non emergano anomalie e/o criticità

## 5.3. ART. 322 CO. 1 E 3 C.P. "ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE"

### FATTISPECIE

(CO.1) Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

(CO.3) La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

### CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co. 1° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare o nel promettere ad un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, senza che tale offerta o promessa sia accettata.

Il co. 3 punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che, per esercitare le proprie funzioni, sollecita il privato (che non accetta) alla consegna o alla promessa di una indebita retribuzione – sotto qualunque forma.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché questi controlli e faccia in modo che la pratica a lui affidata per il rilascio di una autorizzazione o una licenza proceda in maniera rapida e puntuale.

## 5.4. ART. 319 C.P. "CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI D'UFFICIO"

### FATTISPECIE


(Art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

(Art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

(Art. 321 c.p.) Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale e consiste nel ricevere (o nell'accettare la promessa di) una indebita retribuzione per sé o per un terzo – sotto qualunque forma – per omettere, ritardare, compiere (per aver omesso, ritardato, compiuto) un atto contrario ai doveri del proprio ufficio.

Ai sensi dell'art. 320 c.p. la punibilità è estesa all'incaricato di un pubblico servizio; ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato (sia nel caso in cui costui rivesta la qualifica di pubblico ufficiale ovvero di incaricato di pubblico servizio).

Ad esempio, un dipendente dell'Ente consegna una somma di denaro all'impiegato comunale affinché rilasci un'autorizzazione in favore dell'Ente, pur in mancanza dei requisiti necessari.

### 5.5. ART. 319 TER C.P. "CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI"

#### FATTISPECIE

(Art. 319 ter c.p.).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

(Art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319 bis, nell'articolo 319 ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per compiere un atto conforme o contrario ai doveri del proprio ufficio al fine di alterare un procedimento civile, penale o amministrativo.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. la punibilità è, altresì, estesa a colui che dà o promette tale indebita utilità al soggetto qualificato.

Ad esempio, il consulente legale dell'Ente consegna una somma di denaro al cancelliere di un giudice (che accetta) presso il tribunale civile ove pende un procedimento civile in cui l'Ente è parte in causa, affinché l'ausiliario accetti un atto presentato fuori termine (e pertanto inammissibile) retrodatandolo onde renderlo ammissibile.

### 5.6. ART. 322 CO. 2 E 4 C.P. "ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE"


#### FATTISPECIE

(CO.2) Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

(CO.4) La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

#### CONDOTTA TIPICA

Quello di cui al co. 2° è un reato commissibile da chiunque e consiste nel dare (o nella promessa di dare) ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio una indebita retribuzione – sotto qualunque forma – per omettere o

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

ritardare un atto del suo ufficio, ovvero compiere un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non siano accettate. Il co.4 estende la punibilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita le condotte su menzionate.

Ad esempio, il Legale Rappresentante promette una somma di denaro all'impiegato comunale (che non accetta) affinché rilasci una determinata licenza all'Ente stesso, pur in mancanza dei requisiti necessari.

#### 5.7. ART. 319 QUATER C.P. "INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ"

##### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma chi da o promette denaro o altre utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori ad euro 100.000.

##### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, e consiste nell'indurre taluno a dare o a promettere ai soggetti suddetti o a un terzo denaro o altra utilità; tale condotta deve avvenire con l'abuso della qualità o dei poteri da parte del soggetto pubblico. La punibilità è estesa, altresì, al soggetto che dà o promette tale utilità.

Ad esempio, l'incaricato del Comune per le pratiche di rilascio di un'autorizzazione, in un primo momento prospetta all'Ente la fattibilità del buon esito della pratica amministrativa, ventilando poi gravi difficoltà superabili solo a seguito di un'indebita dazione di denaro, inducendo così l'Ente ad adeguarsi a tale richiesta.

#### 5.8. ART. 322 BIS C.P. "PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DELLA CORTI INTERNAZIONALI O DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE O DI ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI O DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI"

##### FATTISPECIE


Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- 4) ai membri e agli addetti a Enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319 quater comma secondo, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### CONDOTTA TIPICA

La norma estende la punibilità dei comportamenti di cui agli articoli 319 quater (pgf. 5.7), 321 (pgf. 5.4), 322 co. 1° e 2° (pgf. 5.3) ai casi in cui la figura di P.U. o di I.P.S. sia ricoperta dai soggetti di cui al comma 1.

Ad esempio, un dipendente dell'Ente corrompe il funzionario di una commissione della U.E. al fine di lucrare agevolazioni in capo all'Ente stesso per l'ottenimento di un appalto indetto a livello di Unione Europea.

### 5.9. ART. 346-BIS C.P. "TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE"

#### FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

#### CONDOTTA TIPICA


Il reato è commissibile da chiunque e consiste nel far dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a sé o ad altri – sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o i membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di stati esteri – quale prezzo per la propria intermediazione verso taluno dei soggetti in precedenza indicati ovvero quale remunerazione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri di costoro. La punibilità è, altresì, estesa anche a chi indebitamente dà a promette denaro o altra utilità.

La fattispecie prevede, inoltre, un trattamento sanzionatorio maggiormente severo nell'ipotesi in cui il soggetto attivo (ovvero colui che fa dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità) rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Ad esempio, al fine di ottenere forniture a prezzi più vantaggiosi, l'Ente promette al proprio fornitore l'aggiudicazione di una gara d'appalto indetta dal Comune - dietro la indebita promessa di una somma di denaro – sfruttando le relazioni esistenti tra il Legale Rappresentante dell'ente e il responsabile dell'ufficio gare del Comune stesso.

### 5.10. ART. 314, PRIMO COMMA, C.P. "PECULATO"

#### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

#### CONDOTTA TIPICA

Si tratta di una norma a più fattispecie: il primo comma punisce la condotta di peculato semplice, il secondo comma punisce la condotta di cosiddetto "peculato d'uso" (non rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001). In entrambi i casi, si tratta di reati a soggettività propria, i quali possono essere commessi solo da coloro che rivestono la qualifica di pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio.

Il primo comma punisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio che si appropria di denaro o altre cose mobili altrui di cui ha la disponibilità a causa della funzione svolta, esercitando su questi i poteri tipici del proprietario.

Si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Ad esempio, una Società a partecipazione pubblica, chiamata a elargire ai soggetti meritevoli fondi di promanazione europea di cui dispone, li utilizza per attività proprie dell'ente.

La norma è stata introdotta nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020 n° 75, pertanto non constano contributi dottrinali o giurisprudenziali.

#### 5.11. ART. 316 C.P. "PECULATO MEDIANTE PROFITTO DELL'ERRORE ALTRUI"

##### FATTISPECIE

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

#### CONDOTTA TIPICA

Occorre premettere che si tratta di fattispecie di scarsa applicazione: si contano, infatti, pochi e risalenti arresti giurisprudenziali.

Si tratta di una fattispecie a soggettività propria in cui, a differenza del reato di cui all'art.

314 c.p.:

- l'esercizio delle funzioni o del servizio non costituisce la ragione del possesso, ma solo un momento cronologico all'interno del quale deve concretizzarsi la condotta tipica;
- non è richiesto il requisito del preesistente possesso.


La condotta consiste nell'ottenere – senza averne diritto – denaro o altre utilità per sé o per altri, profittando di una preesistente falsa rappresentazione del terzo.

Si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Ad esempio, una Società a partecipazione pubblica, riceve erroneamente dall'Unione Europea delle somme e, anziché procedere alla restituzione, le utilizza a vantaggio della Società stessa.

La norma è stata introdotta nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020 n° 75, pertanto non constano contributi dottrinali o giurisprudenziali.

#### 5.12. ART. 323 C.P. "ABUSO D'UFFICIO"

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

#### CONDOTTA TIPICA

E' un reato a soggettività ristretta risulta infatti commissibile dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio ed a condotta vincolata (occorre che il soggetto agisca violando norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti), sorretto dal dolo intenzionale di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare ad altri un danno ingiusto.


Si precisa che la fattispecie in esame rileva quando la condotta tipica offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Ad esempio, il componente della Commissione di Gara – pubblico ufficiale, in violazione delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti Pubblici, fa conseguire alla Fondazione un indebito vantaggio patrimoniale derivante dall'affidamento di un servizio ad un'impresa appaltatrice compiacente.

Ad esempio, il RUP, in violazione del divieto di artificioso frazionamento dell'oggetto di un appalto, procura intenzionalmente un indebito vantaggio patrimoniale, ad una ditta appaltatrice affidando alla stessa determinati lavori mediante affidamento diretto – in assenza di ragioni oggettive tali da giustificarlo – al fine di evitare l'indizione di una gara pubblica secondo quanto previsto dal Codice dei Contratti pubblici.

La norma è stata introdotta nel catalogo dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 14 luglio 2020 n° 75, pertanto non constano contributi dottrinali o giurisprudenziali.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 6. ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001 “FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO”

### 6.1. ART. 453 C.P. “FALSIFICAZIONE DI MONETE, SPENDITA E INTRODUZIONE NELLO STATO, PREVIO CONCERTO, DI MONETE FALSIFICATE”

#### FATTISPECIE

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre monete (nazionali o straniere) contraffatte o nell'alterare monete genuine aumentandone il valore o nell'introdurre le stesse nel territorio dello Stato mettendole in circolazione o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, di concerto con il soggetto che ha fabbricato monete contraffatte, le sostituisce con quelle contenute in cassa, mettendole in circolazione.

### 6.2. ART. 454 C.P. “ALTERAZIONE DI MONETE”

#### FATTISPECIE

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.


#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'alterare monete genuine diminuendone il valore o nell'introdurre le monete così alterate nel territorio dello Stato mettendole in circolazione, o nell'acquistarle al fine di metterle in circolazione.

Ad esempio, al fine di favorire una politica eversiva dell'Ente, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti altera le banconote ivi contenute rendendole identiche ad altre di minor valore.

### 6.3. ART. 460 C.P. “CONTRAFFAZIONE DI CARTA FILIGRANATA IN USO PER LA FABBRICAZIONE DI CARTE DI PUBBLICO CREDITO O DI VALORI DI BOLLO”

#### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare la carta filigranata adoperata, ad es., per stampare le banconote, ovvero nell'acquistarla, detenerla o alienarla.

### 6.4. ART. 461 C.P. "FABBRICAZIONE O DETENZIONE DI FILIGRANE O DI STRUMENTI DESTINATI ALLA FALSIFICAZIONE DI MONETE, DI VALORI DI BOLLO O DI CARTA FILIGRANATA"

#### FATTISPECIE

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare, acquistare detenere ovvero alienare tutto ciò che può essere utilizzato per la contraffazione o alterazione di monete, valori di bollo o carta filigranata.

### 6.5. Art. 455 c.p. "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"

#### FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, acquistare o detenere monete contraffatte, ovvero nel metterle in circolazione senza essere concorsi coi contraffattori.

Ad esempio, l'addetto alla cassa contanti sostituisce alle banconote autentiche ivi contenute banconote contraffatte capitate casualmente in suo possesso, senza conoscerne la provenienza né agendo previo concerto con i contraffattori.

### 6.6. ART. 457 C.P. "SPENDITA DI MONETE FALSIFICATE RICEVUTE IN BUONA FEDE"

#### FATTISPECIE

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

#### CONDOTTA TIPICA


È un reato commissibile da chiunque e consiste nel mettere in circolazione monete contraffatte di cui si è entrati in possesso in buona fede e della cui falsità ci si è accorti solo successivamente.

Ad esempio, il soggetto avente la materiale disponibilità della cassa contanti, pur rendendosi conto che alcune banconote ivi contenute sono contraffatte, le utilizza mettendole in circolazione.

### 6.7. ART. 464 SECONDO COMMA C.P. "USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI"

#### FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati avendoli ricevuti in buona fede.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente si rendono conto della contraffazione di alcuni fogli di francobolli e nonostante questo, continuano ad utilizzarli affrancando con essi la corrispondenza.

### 6.8. ART. 459 C.P. "FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI"

#### FATTISPECIE

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per «valori di bollo» la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nello Stato, nell'acquistare, detenere o mettere in circolazione valori di bollo contraffatti.

Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente utilizzano, d'accordo con i contraffattori che ricevono un compenso per i propri servizi, fogli di francobolli contraffatti, facendo così risparmiare all'Ente le spese di valori bollati.

### 6.9. ART. 464 COMMA 1° C.P. "USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI"

#### FATTISPECIE

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'utilizzare valori di bollo (ad esempio francobolli) contraffatti o alterati senza essere concorsi nella contraffazione o nella alterazione.


Ad esempio, gli addetti alla corrispondenza in uscita dell'Ente si rendono conto che dei fogli di francobolli sono contraffatti (pur senza aver partecipato alla contraffazione), e, nonostante questo, continuano a farne uso affrancando con essi la corrispondenza.

### 6.10. ART. 473 C.P. "CONTRAFFAZIONE, ALTERAZIONE O USO DI MARCHI O SEGNI DISTINTIVI OVVERO DI BREVETTI, MODELLI E DISEGNI"

#### FATTISPECIE

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare marchi, segni distintivi nazionali o esteri di prodotti industriali, brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero nel fare uso, senza esserne concorso nella contraffazione o nell'alterazione.

Ad esempio, l'Ente, senza essere concorso nella contraffazione, fa uso di un marchio di un'impresa concorrente più conosciuta attirando così maggior clientela.

### 6.11. ART. 474 C.P. "INTRODUZIONE NELLO STATO E COMMERCIO DI PRODOTTI CON SEGNI FALSI"

#### FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.


Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'introdurre nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, ovvero, fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, porre in vendita o mettere in altro modo in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri.

Ad esempio, l'Ente introduce nel territorio dello Stato alcuni prodotti contraffatti.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 7. ART. 25 BIS.1. D.LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO”

### 7.1. ART. 513 C.P. “TURBATA LIBERTÀ DELL’INDUSTRIA O DEL COMMERCIO”

#### FATTISPECIE

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da € 103 a € 1.032.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio adoperando violenza sulle cose o mezzi fraudolenti.

Ad esempio, il legale rappresentante dell’Ente incendia il magazzino ovvero danneggiano i mezzi e/o gli impianti di altro Ente così rallentandone l’attività.

### 7.2. ART. 513 BIS C.P. “ILLECITA CONCORRENZA CON MINACCIA O VIOLENZA”

#### FATTISPECIE

Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chi eserciti un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva e consiste nel compiere, con violenza o minaccia, atti di concorrenza nell’ambito di tali attività.

Ad esempio, il Legale Rappresentante, mediante minaccia, induce l’amministratore di altro Ente che svolge la medesima attività, a recedere da alcuni contratti in essere al fine di subentrarvi.

### 7.3. ART. 514 C.P. “FRODI CONTRO LE INDUSTRIE NAZIONALI”

#### FATTISPECIE

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi, o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a € 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.


#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare un nocumento all’industria nazionale ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati.

Ad esempio, l’Ente pone in vendita prodotti con il marchio di una nota impresa nazionale contraffatto, cagionando alla stessa ed all’intero settore un ingente nocumento.

### 7.4. ART. 515 C.P. “FRODE NELL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO”

#### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a € 2.065.

Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a € 103.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel consegnare all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità diversa da quella dichiarata o pattuita, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico.

Ad esempio, il dipendente dell'Ente consegna ai clienti beni diversi da quelli concordati.

#### 7.5. ART. 516 C.P. "VENDITA DI SOSTANZE ALIMENTARI NON GENUINE COME GENUINE"

##### FATTISPECIE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032.

#### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Ad esempio, l'Ente operante nel settore alimentare pone in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

#### 7.6. ART. 517 C.P. "VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI"

##### FATTISPECIE

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a ventimila euro.

#### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in vendita o mettere altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Ad esempio, l'Ente pone in vendita o mettere altrimenti in circolazione prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il cliente sull'origine, provenienza o qualità del prodotto.


#### 7.7. ART. 517 TER C.P. "FABBRICAZIONE E COMMERCIO DI BENI REALIZZATI USURPANDO TITOLI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE"

##### FATTISPECIE

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 – bis, secondo comma.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel fabbricare o adoperare industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, nel detenere per la vendita, nel porre in vendita con offerta diretta ai consumatori o nel mettere comunque in circolazione i suddetti beni al fine di trarne profitto.

Ad esempio, l'Ente, pur essendo a conoscenza dell'esistenza di un titolo di proprietà industriale, introduce nel territorio dello Stato prodotti realizzati in violazione di tale titolo di proprietà.

#### 7.8. ART. 517 QUATER C.P. "CONTRAFFAZIONE DI INDICAZIONI GEOGRAFICHE O DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI"

##### FATTISPECIE

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.


Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel contraffare o alterare indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, ovvero nell'introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita con offerta diretta ai consumatori, mettere in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o le denominazioni contraffatte, al fine di trarne profitto.

Ad esempio, l'Ente operante nel settore alimentare altera le indicazioni geografiche di un prodotto agroalimentare, al fine di trarne profitto.


	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 8. ART. 25 TER D.LGS. 231/2001 "REATI SOCIETARI"

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicentosessanta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;
- r) per il delitto di aggrigotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635 bis del



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

### 8.1. ART. 2621 C.C. "FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI"

#### FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nell'espone fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omettere informazioni imposte dalla legge in modo da indurre concretamente in errore gli altri.

Ad esempio, il soggetto incaricato di tenere le scritture contabili, su indicazione dell'amministratore, gonfia enormemente alcuni valori del bilancio, alterando così in maniera rilevante il risultato economico dell'Ente, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore, sarebbe risultata in passivo).

### 8.2. ART. 2621 BIS C.C. "FATTI DI LIEVE ENTITÀ"

#### FATTISPECIE

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.


#### CONDOTTA

La norma prevede una pena minore, laddove le condotte descritte nell'art. 2621 c.c. siano connotate da lieve entità da valutarsi in relazione alla natura e alle dimensioni della società, alle modalità o agli effetti della condotta, ovvero nel caso in cui le condotte siano poste in essere da un piccolo imprenditore.

Ad esempio il soggetto incaricato di tenere le scritture contabili, gonfia lievemente alcuni valori del bilancio, alterando così parzialmente il risultato economico dell'Ente, che figurerà in attivo (mentre con una corretta appostazione del valore, sarebbe risultata in passivo).

### 8.3. ART. 2622 C.C. "FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETÀ QUOTATE"

#### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato proprio, commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società quotata, ovvero da coloro che ricoprono di fatto taluna delle suddette funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza omettendo o indicando dati falsi nei bilanci o nelle scritture contabili per procurarsi un ingiusto profitto cagionando altrui danno.

#### 8.4. ART. 2623 C.C. “FALSO IN PROSPETTO”

##### FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'art. 34 comma 2° della L. 28 dicembre 2005 n.262.

#### 8.5. ART. 2624 C.C. “FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE”

##### FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 37 comma 34° del D.lgs. 27 gennaio 2010

#### 8.6. ART. 2625 COMMA 2° C.C. “IMPEDITO CONTROLLO”


##### FATTISPECIE

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

#### CONDOTTA TIPICA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza ostacolando le attività di controllo legalmente riconosciute ai soci o ad altri organi sociali.

Ad esempio, gli amministratori dell'Ente sottraggono al controllo del collegio sindacale i libri e le altre scritture contabili e li fanno trasferire in altra sede secondaria lontanissima dalla sede legale; appare poi rilevante, ad esempio, la condotta degli amministratori che su richiesta dei sindaci si rifiutino di convocare il Collegio dei Fondatori.

Occorre osservare che a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 è stata apportata una rilevante modifica alla fattispecie de quo: infatti, ai sensi dell'articolo 37 comma 35° del decreto legislativo appena citato non costituisce più reato sensibile, ai sensi del D.lgs. 231/2001, la condotta degli amministratori diretta a impedire o ad ostacolare, mediante l'occultamento di documenti, ovvero mediante altri idonei artifici, l'attività di revisione contabile.

Permane, quale condotta rilevante, ex D.lgs. 231/2001, soltanto quella degli amministratori che, mediante l'occultamento di documenti, o con altri idonei artifici, impediscono l'attività di controllo demandata ai soci ovvero agli altri organi sociali, primo tra tutti il collegio sindacale.

#### 8.7. ART. 2632 C.C. "FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE"

##### FATTISPECIE

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

##### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e dai soci, e consiste nell'aumentare fittiziamente il capitale sociale.

Ad esempio, gli amministratori, d'intesa coi soci, sopravvalutano i beni dagli stessi conferiti facendo risultare un capitale sociale superiore a quello effettivo.

#### 8.8. ART. 2626 C.C. "INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI"

##### FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.


##### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e si realizza restituendo indebitamente i conferimenti ovvero liberando i soci dall'obbligo di eseguirli.

Ad esempio, gli amministratori appostano a bilancio l'avvenuto versamento dei dieci decimi del capitale sociale senza che ciò sia effettivamente avvenuto.

#### 8.9. ART. 2627 C.C. "ILLEGALE RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE RISERVE"

##### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione di utili mai conseguiti o destinati per legge a riserva.

Ad esempio, gli amministratori, pur in presenza di perdite che sono andate ad intaccare le riserve statutarie, nell'esercizio successivo distribuiscono utili ai soci anziché utilizzare dette somme per la ricostituzione delle riserve.

### 8.10. ART. 2628 C.C. “ILLECITE OPERAZIONI SULLE AZIONI O QUOTE SOCIALI O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE”

#### FATTISPECIE

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella sostanziale distrazione del capitale sociale o delle riserve di una società in favore di una seconda società, della quale si acquistano azioni

Ad esempio, l'Organo Amministrativo acquista azioni della Holding Capogruppo con riserve della propria Società, al fine di favorire la prima ma ledendo, appunto, le riserve della seconda.

### 8.11. ART. 2629 C.C. “OPERAZIONI IN PREGIUDIZIO DEI CREDITORI”


#### FATTISPECIE

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella commissione di operazioni sul capitale sociale in danno dei creditori.

Ad esempio, gli amministratori deliberano una riduzione di capitale sociale e la eseguono senza attendere tre mesi dall'iscrizione della stessa nel registro delle imprese, inibendo così ai creditori la possibilità di fare opposizione e cagionando loro un danno.

#### 8.12. ART. 2629 BIS C.C. "OMESSA COMUNICAZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI"

##### FATTISPECIE

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

[Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori)]

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.

L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.]


##### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dall'amministratore o dal componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e consiste nell'omettere di comunicare, a coloro che ne hanno diritto, l'esistenza di un interesse proprio o di terzi in una determinata operazione della società (precisandone natura, termini, origine e portata), così cagionando un danno alla società o a terzi.

#### 8.13. ART. 2633 C.C. "INDEBITA RIPARTIZIONE DEI BENI SOCIALI DA PARTE DEI LIQUIDATORI"

##### FATTISPECIE

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dai liquidatori ovvero da coloro che ricoprono di fatto tale funzione (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica e consiste nella ripartizione dei beni sociali avvenuta prima del soddisfacimento dei creditori.

#### 8.14. ART. 2636 C.C. “ILLECITA INFLUENZA SULL’ASSEMBLEA”

##### FATTISPECIE

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si realizza con il determinare la maggioranza assembleare mediante atti simulati (ovvero fittizi) o fraudolenti (cioè realizzati mediante artifici o raggiri).

Ad esempio, l’incaricato della redazione del verbale della seduta del Collegio dei Fondatori dà atto della presenza della totalità dei soci pur essendone presenti in numero inferiore, e nel corso di una delibera accolta per 4 voti contro 3 imputa ai tre soci fittiziamente presenti il voto contrario, ribaltando il risultato per 6 voti contro 4.

#### 8.15. ART. 2637 C.C. “AGGIOTAGGIO”

##### FATTISPECIE

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull’affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

#### CONDOTTA TIPICA


È un reato commissibile da chiunque e si realizza alterando il mercato finanziario mediante la diffusione di notizie false o tramite altri artifici.

#### 8.16. ART. 2638 COMMA 1° E 2° C.C. “OSTACOLO ALL’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLE AUTORITÀ PUBBLICHE DI VIGILANZA”

##### FATTISPECIE

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.

Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dagli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori della società e dagli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti ovvero da coloro che ricoprono di fatto tali funzioni (cioè sia coloro che sono tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia coloro che esercitano in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione – v. art. 2639 c.c.), qualora il fatto non si sarebbe realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti la loro carica, e consiste nell'ostacolare in qualsivoglia maniera l'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza.

### 8.17. ART. 2635 COMMA 3° C.C. "CORRUZIONE TRA PRIVATI"

#### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella promessa di denaro o altra utilità agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti appena indicati affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, così cagionando nocumento alla società presso la quale ricoprono la funzione suddetta.


Ad esempio, al fine di aggiudicarsi un importante ordine, l'Ente promette al responsabile commerciale del cliente, denaro o beni di altra utilità affinché questi faccia in modo che il contratto venga affidato all'Ente stesso, sebbene la sua offerta non sia quella più vantaggiosa.

### 8.18. ART. 2635 BIS C.C. "ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI"

#### FATTISPECIE

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque ed è integrato mediante l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori di società o enti privati, nonché a coloro che esercitano in tali società funzioni direttive, affinché compiano od omettano atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Ad esempio, al fine di aggiudicarsi un importante ordine, l'Ente promette al responsabile commerciale del cliente, il quale non accetta, denaro o beni di altra utilità affinché questi faccia in modo che il contratto venga affidato all'Ente stesso, sebbene la sua offerta non sia quella più vantaggiosa.

### 8.19. ART. 54 D.LGS. 19/2023 FALSE O OMESSE DICHIARAZIONI PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO PRELIMINARE

#### FATTISPECIE


Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale”.

#### CONDOTTA TIPICA

Il reato si configura nei casi in cui vengano formati documenti in tutto o in parte falsi, alterati documenti veri, rese dichiarazioni false oppure siano omesse informazioni rilevanti al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare previsto nell'ambito delle operazioni di fusione transfrontaliere di cui all'art. 29 del D.lgs. 19/2023, di attuazione della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.




	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 9. ART. 25 QUATER D.LGS. 231/2001 “DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL’ORDINE DEMOCRATICO”

### FATTISPECIE E CONDOTTA TIPICA

L’articolo 25 quater del D.lgs. 231/01 punisce la “commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di everzione dell’ordinamento democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali”; detta categoria è amplissima e comprende tutta una serie di reati, commissibili da chiunque, che attentano tanto a singole persone fisiche che rivestono cariche di particolare importanza e significatività all’interno degli stati (es. capi di stato, cariche politiche...), quanto alla sicurezza dello Stato e dei suoi cittadini (es. attentati contro edifici o luoghi affollati...); il reato, infatti, può anche essere un reato comune (es. omicidio), purchè commesso con finalità di terrorismo (ovvero di destabilizzazione del sistema attraverso la diffusione del terrore di massa e dell’allarmismo sociale) e/o di everzione dell’ordinamento democratico (ovvero finalizzato all’instaurazione di regimi antidemocratici come quello fascista – citato in Costituzione – o Piduista – citato in legge speciale, oppure comunque contrari all’Ordinamento Costituzionale).

Il Codice Penale, all’art. 270 bis, punisce specificamente l’associazione di persone che persegua detti fini, considerandola reato tout court.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 10. ART. 25 QUATER<sup>1</sup> D.LGS. 231/2001 “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”

### 10.1. ART. 583-BIS C.P.. “PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI”.

#### FATTISPECIE

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.


La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente:

- 1) la decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
- 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia [c.p. 585, 602-bis].

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella realizzazione delle condotte materiali compiutamente e semplicemente descritte dal testo normativo. La norma mira a reprimere quelle prassi di origine etnico-religiosa che per l'ordinamento europeo ed italiano, in quanto lesive tanto della sfera fisica quanto di quella morale delle persone offese, risultano giuridicamente inaccettabili.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 11. ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001 “DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE”

### 11.1. ART. 600 C.P. “RIDUZIONE O MANTENIMENTO IN SCHIAVITÀ O IN SERVITÙ”

#### FATTISPECIE

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'esercitare su una persona poteri analoghi a quelli derivanti dal diritto di proprietà, ovvero nel ridurre o mantenere una persona in stato di soggezione continuativa costringendola a condizioni che ne comportino lo sfruttamento.

### 11.2. ART. 601 C.P. “TRATTA DI PERSONE”

#### FATTISPECIE

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel compiere atti di commercio su esseri umani ridotti in condizione di schiavitù (mediante inganno, violenza, approfittamento, abuso...) costringendoli ad immigrare, soggiornare o emigrare dal territorio dello Stato ovvero a trasferirsi al suo interno.

### 11.3. ART. 602 C.P. “ACQUISTO ED ALIENAZIONE DI SCHIAVI”

#### FATTISPECIE


Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e si ritiene integrato quando, fuori delle ipotesi di cui all'art. 601 c.p. (pgf. 11.2), avviene una qualsiasi attività di scambio avente ad oggetto persone umane (versanti nelle particolari situazioni di cui all'art. 600 c.p.) e pagamento di un corrispettivo.

### 11.4. Art. 603 bis c.p. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”

#### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e

con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo,

avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

#### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nella intermediazione illecita e nello sfruttamento del lavoro.

Ad esempio, l'amministratore dell'Ente costringe i propri dipendenti, approfittando del loro stato di bisogno, a lavorare quotidianamente oltre il normale orario di lavoro senza corrispondere loro la maggiorazione prevista dal CCNL.

### 11.5. ART. 600 BIS COMMA 1° C.P. "PROSTITUZIONE MINORILE"

#### FATTISPECIE


È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel reclutamento, induzione e sfruttamento della prostituzione di un minore di anni diciotto.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### 11.6. ART. 600 TER COMMA 1° E 2° C.P. "PORNOGRAFIA MINORILE"

##### FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

##### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttamento e nel reclutamento dei minori al fine di produrre e/o commerciare materiale pornografico.

#### 11.7. ART. 600 QUINQUIES C.P. "INIZIATIVE TURISTICHE VOLTE ALLO SFRUTTAMENTO DELLA PROSTITUZIONE MINORILE"

##### FATTISPECIE

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

##### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nell'organizzazione e/o pubblicizzazione del c.d. "turismo sessuale".


#### 11.8. ART. 600 BIS COMMA 2° C.P. "PROSTITUZIONE MINORILE"

##### FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro

150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

#### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel compimento di atti sessuali con un minore di età compresa tra quattordici e diciotto anni in cambio di denaro ancorché solo promesso.

### 11.9. ART. 600 TER COMMA 3° E 4° C.P. "PORNOGRAFIA MINORILE"

#### FATTISPECIE

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.00 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel commerciare, divulgare o cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico.

### 11.10. ART. 600 QUATER C.P. "DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO"

#### FATTISPECIE


Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste, fuori dalle ipotesi di cui all'art. 600 ter c.p. (pgf. 11.5 e 11.8), nel procurarsi o anche solo detenere materiale pedopornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

### 11.11. ART. 600 QUATER1 C.P. "PORNOGRAFIA VIRTUALE"

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### FATTISPECIE

Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nello sfruttare i minori al fine di produrre e/o commerciare, divulgare, cedere (anche a titolo gratuito) materiale pedopornografico, nel procurarsi o detenere materiale pedopornografico quando il materiale rappresenta immagini virtuali realizzate mediante l'utilizzo di immagini di minori degli anni diciotto.

### 11.12. ART. 609 UNDECIES C.P. "ADESCAMENTO DI MINORENNI"

#### FATTISPECIE

Chiunque allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies e 609 octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

[Art. 600 c.p. "Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù"]

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.]

[Art. 600 bis c.p. "Prostituzione minorile"]

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro

150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro


1.500 a euro 6.000.]

[Art. 600 ter c.p. – "Pornografia minorile"]

E' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro

240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 2.582 a € 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.].

[Art. 600 quater c.p. – “Detenzione di materiale pornografico”

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 600 ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.].

[Art. 600-quater.1. c.p. – “Pornografia virtuale”

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.].

[Art. 600-quinquies c.p. – “Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.”

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.].

[Art. 609-octies c.p. – “Violenza sessuale di gruppo”

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.


Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.


La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.].

CONDOTTA TIPICA



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'adescare un minore di anni sedici carpandone la fiducia attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione al fine di commettere uno dei reati di cui agli articoli pocanzi menzionati.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 12. ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/2001 "ABUSI DI MERCATO"

### 12.1. ART. 184 D.LGS. 58/98 "ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"

#### FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.

### 12.2. ART. 185 D.LGS. 58/98 "MANIPOLAZIONE DEL MERCATO"


#### FATTISPECIE

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizî concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

#### CONDOTTA TIPICA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella diffusione di notizie false o nel compimento di operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari

### 12.3. ART. 187 BIS D.LGS. 58/98 "ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE"

#### FATTISPECIE

(Art. 187 bis d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

(Art. 187 quinquies d.lgs. 58/98)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).


2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

#### CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

condotte descritte nell'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio della società; ne consegue che l'illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate di cui all'art. 187 bis D.lgs. 58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

L'illecito è commissibile dal soggetto che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, ovvero essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, comunica tali informazioni ad altri al di fuori del normale esercizio della propria attività, ovvero utilizza le informazioni medesime per compiere operazioni su strumenti finanziari direttamente o per interposta persona, ovvero raccomanda o induce altri a compiere le operazioni suddette.


#### 12.4. ART. 187-TER D.LGS. 58/1998 "MANIPOLAZIONE DEL MERCATO"

##### FATTISPECIE

(Art. 187 ter d.lgs. 58/98)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.
2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.
3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:
  - a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
  - b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anormale o artificiale;
  - c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
  - d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.
4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.
5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima, può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.
7. La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

(Art. 187 quinques d.lgs. 58/98)

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).


2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la CONSOB, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

#### CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell'art. 187 quinquies D.lgs. 58/1998 estende in capo alla persona giuridica la responsabilità al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata qualora le condotte descritte nell'art. 187 ter D.lgs. 58/1998 siano commesse nell'interesse o a vantaggio della società; ne consegue che l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato di cui all'art. 187 ter D.lgs. 58/1998 assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex d.lgs. 231/01, deve essere valutata – se rilevante – dal MOG231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio entro limiti ragionevoli.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

### 13. ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/2001 “OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO”

#### 13.1. ART. 589 COMMA 2° C.P. “OMICIDIO COLPOSO COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO”

##### FATTISPECIE

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

##### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare o non impedire la morte (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) di una persona violando le norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro manca nel predisporre all'interno dell'edificio gli opportuni dispositivi anti-incendio; si verifica un incendio in seguito al quale un dipendente resta ucciso.

#### 13.2. ART. 590 COMMA 3° C.P. “LESIONI PERSONALI COLPOSE COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO”

##### FATTISPECIE

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.


Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.


Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

##### CONDOTTA TIPICA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

È un reato commissibile dal datore di lavoro, dai dirigenti, preposti e eventuali soggetti delegati, e consiste nel cagionare lesioni personali colpose o nel non impedire ch'esse occorranza (qualora si abbia l'obbligo giuridico di impedirlo) ad una persona a causa della violazione delle norme volte alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Ad esempio, il datore di lavoro non dota i propri dipendenti di idonei dispositivi di protezione individuale ed a seguito di tale condotta un dipendente riporta lesioni gravi.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### 14. ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/2001 “RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO”

##### 14.1. Art. 648 C.P. RICETTAZIONE

###### FATTISPECIE

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

###### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'acquistare, ricevere o occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell'intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ad esempio, l'Ente acquista beni necessari per lo svolgimento delle attività corrispondendo un pagamento evidentemente inferiore rispetto a quello richiesto dai parametri di mercato, con la consapevolezza che – anche per il basso costo dei beni acquistati – essi sono di provenienza delittuosa (ad. es. provento di furto).

##### 14.2. ART. 648 BIS C.P. “RICICLAGGIO”

###### FATTISPECIE

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

###### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel sostituire, trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compiere altre operazioni, al fine di ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.


Ad esempio, l'Ente, all'atto di pagare un proprio fornitore, utilizza denaro provento di attività illecita commessa da soggetto terzo al fine di farne disperdere le tracce.

##### 14.3. ART. 648 TER C.P. “IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA”

###### FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art.648.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Ad esempio, l'Ente, investe nell'attività economica denaro di certa provenienza delittuosa (ad esempio perché provento di appropriazione indebita posta in essere da Ente collegato).

#### 14.4. ART. 648 TER.1. C.P. "AUTORICICLAGGIO"

##### FATTISPECIE

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro

25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro

12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991 n. 203 e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.


Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648

#### CONDOTTA TIPICA


È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di un altro delitto non colposo commesso dall'agente singolarmente o in concorso con altri, rendendo obiettivamente difficoltosa l'identificazione dell'origine delittuosa. In altre parole, la norma punisce qualunque attività di riutilizzo dei proventi derivanti da crimini propri, laddove tale attività faccia perdere le tracce della provenienza dei beni.

La fattispecie circoscrive la punibilità alle ipotesi di reimpiego di denaro, beni ed altre utilità in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative escludendo, al contrario, la rilevanza penale del fatto nel caso di utilizzo o godimento personale.

Posto che la norma si colloca all'interno della legge 15 dicembre 2014, n. 186 in materia di emersione e rientro dei capitali detenuti all'estero, in sede di prima interpretazione, taluni Autori portano quale esempio il reinvestimento da parte del reo del denaro risparmiato non adempiendo agli obblighi fiscali penalmente sanzionati: in sostanza, secondo tali Autori, la società che ad esempio omette di versare l'IVA dichiarata, in misura tale da integrare il delitto non colposo di cui all'art. 10 ter D.lgs., 74/2000, nel momento in cui (ovviamente) vada a utilizzare aziendaliamente il denaro così risparmiato, integrerebbe il delitto di autoriciclaggio.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

In attesa di prime applicazioni giurisprudenziali, si ritiene maggiormente esemplificativa (e scevro da dubbi interpretativi) la condotta di illecito ottenimento di fondi pubblici da parte dell'Ente – integrante il reato di cui all'art. 316 ter c.p. (vd. pgf. 2.2) – poi investiti in speculazioni borsistiche.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 15. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

### 15.1. ART. 493-TER C.P. - INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI –

#### FATTISPECIE

“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi”.

#### CONDOTTA TIPICA

Tale fattispecie mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi. Elemento soggetto del reato è il dolo specifico e la consumazione del reato avviene nel momento in cui il soggetto agente pone in essere una delle condotte tipizzate.

### 15.2. ART. 512 BIS C.P. “TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI”

#### FATTISPECIE


Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito per tale delitto chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter (rispettivamente ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

#### CONDOTTA PUNITA

La norma in commento ha portata generale, in quanto il soggetto attivo può essere chiunque. Sul punto, si precisa che il soggetto interposto che si rende fittiziamente titolare dei beni o di utilità risponde a titolo di concorso a norma dell'art. 110 c.p.

La norma sanziona tutte quelle condotte che realizzano di fatto, nelle modalità più disparate, una situazione di difformità tra la titolarità formale e apparente dei beni o di altre utilità, che possono anche non provenire da un precedente reato. Riguarda, quindi, i casi di trasferimento fittizio di beni da quello che resta l'effettivo dominus ad un titolare apparente.

Ad esempio, integra il reato in commento la nomina fittizia di un prestanome come amministrazione di una società, al quale viene attribuita la titolarità di un conto corrente bancario della società con potere di disporre delle risorse. O ancora, il caso di un socio occulto o di affitto di ramo d'azienda quando tali attività sono volte ad aggirare misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando o ad agevolare operazioni di riciclaggio. Infatti, l'elemento soggettivo del delitto è il dolo specifico, consistente nella volontà del soggetto attivo di liberarsi dei beni o di altre utilità in vista di una loro possibile ablazione oppure di agevolare la commissione di uno dei reati di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

### 15.3. ART. 493-QUATER C.P. - DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

#### FATTISPECIE

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro”

#### CONDOTTA TIPICA

Tale norma punisce, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. Le condotte punite da tale norma sono molteplici, tuttavia, sono accomunate dal fatto di essere contemplate in relazione a strumenti (apparecchiature, dispositivi o programmi informatici) che sono funzionali agli altri reati in materia di frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

### 15.4. FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C.P.), NELL'IPOTESI AGGRAVATA DALLA REALIZZAZIONE DI UN TRASFERIMENTO DI DENARO, DI VALORE MONETARIO O DI VALUTA VIRTUALE


#### FATTISPECIE

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti [...]”.

#### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie delittuosa in esame si configura nel caso in cui alterando, senza diritto e con qualsiasi modalità contraria alla legge, il funzionamento di un sistema informatico (ossia l'hardware, il software e gli altri elementi che arricchiscono le funzionalità e le utilità di sistema e che permettono l'attività di elaborazione ed il trattamento automatico di dati) o telematico (ossia l'insieme di oggetti che sfrutta principi e tecnologie legati al computer ed alle telecomunicazioni e che presuppone l'accesso dell'utente a banche dati memorizzate su un elaboratore centrale) o manipolando i dati, le informazioni o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

Il reato rileva ai fini della responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/2001 solo se si è realizzato un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

**15.5. OGNI ALTRO DELITTO PREVISTO DAL CODICE PENALE CONTRO LA FEDE PUBBLICA, CONTRO IL PATRIMONIO O CHE COMUNQUE OFFENDE IL PATRIMONIO, QUANDO HA AD OGGETTO STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI**


#### FATTISPECIE

“Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
- b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote”

#### CONDOTTA TIPICA

Trattasi dei Delitti contro la fede pubblica (Titolo VII - Dei delitti contro la fede pubblica - artt. 453-498), contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal Codice penale (Titolo XIII - Dei delitti contro il patrimonio - artt. 624-649bis), quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

16. ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/2001 “DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE”

16.1. ART. 171 COMMA 1° LETT. A) BIS, ART. 171 COMMA 3° L. 633/1941 “VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE/1”

FATTISPECIE

Salvo quanto previsto dall’articolo 171 bis e dall’articolo 171 ter è punito con la multa da

€ 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa.

(CO.3) La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad € 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore o alla reputazione dell’autore.

[(Art. 171 L. 633/1941)

Salvo quanto previsto dall’articolo 171 bis e dall’articolo 171 ter è punito con la multa da € 51 ad € 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita, o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che esso sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;

a bis) (...);

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un’opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell’opera cinematografica, l’esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) [lettera soppressa dall’art. 3, L. 29 luglio 1981, n. 406.];


f) in violazione dell’art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma lettera a) bis, è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 (lire 1.000.000), se i reati di cui sopra sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicità ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164 (due a dieci milioni di lire).]

CONDOTTA TIPICA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Entrambe le fattispecie tutelano il diritto di autore e sono commissibili da chiunque; in particolare, la condotta di cui al primo comma consiste nel mettere a disposizione del pubblico un'opera dell'ingegno protetta (o parte di essa) immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere.

La fattispecie di cui al terzo comma richiama le condotte di cui ai commi precedenti tra cui, ad esempio, la rappresentazione in pubblico un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo, ovvero la riproduzione di un numero di esemplari maggiore di quello che aveva il diritto di rappresentare, condotte queste che rilevano se commesse sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Ad esempio, il dipendente dell'Ente venuto legittimamente in possesso di un programma per elaboratore, lo diffonde senza averne diritto.

#### 16.2. ART. 171 BIS L. 633/1941 "VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE/2"

##### FATTISPECIE

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene, a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a € 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da € 2.582 a €

15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

##### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel duplicare abusivamente programmi per elaboratore o nell'importare, distribuire, vendere, detenere a scopo commerciale o imprenditoriale ovvero nel concedere in locazione programmi contenuti su supporti non contrassegnati dalla SIAE al fine di trarne profitto. Medesimo trattamento sanzionatorio è previsto allorché il fatto riguardi mezzi intesi unicamente a consentire o a facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.


Ad esempio, l'Ente duplica un pacchetto di programmi per elaboratore di cui è già in possesso al fine di evitare un ulteriore esborso di denaro, ovvero scarica da internet un programma licenziato senza pagare le relative royalties.

#### 16.3. ART. 171 TER L. 633/1941 "VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE/3"

##### FATTISPECIE

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque ai fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico – musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento di un canone dovuto;

f bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'articolo 102 quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi ed i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

g) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa ai fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 2.582 a € 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette, o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto di autore o da diritti connessi;

a bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera d'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto di autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1.

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;


c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici.

#### CONDOTTA TIPICA

Si tratta di fattispecie diretta a tutelare il diritto d'autore avverso condotte illecite tra cui, a titolo esemplificativo, quelle dirette a riprodurre abusivamente ovvero a trasmettere, duplicare, diffondere in pubblico un'opera dell'ingegno che, per le sue caratteristiche è destinata al circuito televisivo o cinematografico, ovvero un'opera letteraria, musicale,



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

drammatiche, scientifiche. La fattispecie punisce, altresì, la condotta di chi pone in commercio, vende, distribuisce videocassette o musicassette o qualsiasi altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione del contrassegno da parte della SIAE.

#### 16.4. ART. 171 SEPTIES L. 633/1941 "VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE/4"

##### FATTISPECIE

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo

181 bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

##### CONDOTTA TIPICA

La norma contempla due distinte fattispecie.

La prima, è commissibile esclusivamente dai produttori o dagli importatori di supporti non soggetti al contrassegno S.I.A.E., i quali non abbiano provveduto a comunicare alla S.I.A.E. (entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione) i dati necessari alla univoca identificazione dei medesimi supporti.

La seconda è commissibile da chiunque e consiste nel dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento dell'obbligo di cui all'articolo 181 bis comma 2 della Legge 633/1941.

#### 16.5. ART. 171 OCTIES L. 633/1941 "VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE/5"


##### FATTISPECIE

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.582 a € 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a € 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

##### CONDOTTA TIPICA

E' un reato commissibile da chiunque e consiste nel produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo in forma sia analogica sia digitale.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

17. ARTT. 3 E 10 L. 16 MARZO 2006 N. 146 “RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE E DEI PROTOCOLLI DELLE NAZIONI UNITE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE, ADOTTATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE IL 15 NOVEMBRE 2000 ED IL 31 MAGGIO 2001”

Art. 10 L. 16/03/2006 n. 146

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

17.1. ART. 3 L. 146/06 – ART. 416 C.P. “REATO TRANSNAZIONALE DI ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE”


FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 416 c.p.)

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis della legge 1° aprile 1999,

n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un pactum sceleris che abbia come obbiettivo la commissione di un numero indeterminato di delitti.

#### 17.2. ART. 3 L. 146/06 – ART. 416 BIS C.P. “REATO TRANSNAZIONALE DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO”

##### FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)


Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 416 bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch'esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un pactum sceleris che abbia come obbiettivo la commissione di delitti indeterminati; l'elemento distintivo della fattispecie rispetto a quella di cui all'art. 416 c.p. risiede nell'utilizzo della forza di intimidazione del vincolo associativo e nella condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

### 17.3. ART. 3 L. 146/06 – ART. 377 BIS C.P. “REATO TRANSNAZIONALE DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA”

#### FATTISPECIE


(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell’indurre - violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità - a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

#### 17.4. ART. 3 L. 146/06 – ART. 378 C.P. “REATO TRANSNAZIONALE DI FAVOREGGIAMENTO PERSONALE”

##### FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(Art. 378 c.p.)

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [c.p. 110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'art. 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516.


Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nell’aiutare l’autore di un reato a sottrarsi alle ricerche della Pubblica Autorità ovvero ad intralciarne od eluderne le investigazioni.

#### 17.5. ART. 3 L. 146/06 – ART. 648 BIS C.P. “REATO TRANSNAZIONALE DI RICICLAGGIO”

##### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 64 comma1° lettera f) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

**17.6. ART. 3 L. 146/06 – ART. 648 TER C.P. “REATO TRANSNAZIONALE DI IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA”**

FATTISPECIE

La fattispecie de qua è stata abrogata dall'articolo 64 comma1° lettera f) (ora art. 73) del D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231.

**17.7. ART. 3 L. 146/06 – ART. 291 QUATER DPR 43/1973 “ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI”**

FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 291quater DPR 43/1973)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.


Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

(art. 291 - bis DPR 43/1973)

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

CONDOTTA TIPICA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un pactum sceleris che abbia come obbiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall’art. 291bis del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

#### 17.8. ART. 3 L. 146/06 – ART. 74 DPR 309/1990 “ASSOCIAZIONE FINALIZZATA AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE”

##### FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 74 DPR 309/1990)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si


applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

[Art. 70 D.p.r. 309/90 (...)]

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

4. Chiunque effettua, in relazione a sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene tali sostanze, senza aver conseguito la licenza di cui al comma 3, è punito con la reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000 euro a 150.000 euro. Se il fatto è commesso da soggetto titolare di licenza o autorizzazione relativa a sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o della detenzione, ovvero da soggetto registratosi ai sensi del comma 5, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 euro a 260.000 euro. In tali casi alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di sei anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi.

(...)

6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul mercato, importazione o esportazione indicate nell'allegato II, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e con la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto è commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o registratosi per sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da 9.000 euro a

90.000 euro qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3. In tali casi, qualora si tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria 2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un anno e sei mesi. Qualora si tratti di esportazione di sostanze classificate nella categoria 3, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonché il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna, il giudice dispone inoltre la sospensione dell'attività svolta dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

(...)

10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione di sostanze classificate nella categoria 1 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 4. Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al comma 9, è punito ai sensi del comma 6.]

[Art. 73 D.p.r. 309/90


Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000.

1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 è punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:

a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla metà.

2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14, è punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro

26.000 a euro 300.000.

3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di autorizzazione.

4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C e D, limitatamente a quelli indicati nel numero 3-bis) della lettera e) del comma 1 dell' articolo 14 e non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da un terzo alla metà.

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329.

5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare, anziché le pene detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L'ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata. Esso può essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede, o quello dell'esecuzione, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell'entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica anche nell'ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 5, commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore ad un anno di detenzione, salvo che si tratti di reato previsto dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di reato contro la persona.


6. Se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è aumentata.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

7-bis. Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.]

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nella mera costituzione od adesione ad un pactum sceleris che abbia come obbiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dagli artt. 70 commi 4, 6 e 10 e 73 del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di sostanze stupefacenti o psicotrope.

#### 17.9. ART. 3 L. 146/06 – ART. 12 CO. 3, 3BIS, 3TER, 5, DLGS 286/1998 “VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTRO LE IMMIGRAZIONI CLANDESTINE”

##### FATTISPECIE

(Art. 3 L. 16.3.2006 n. 146)

Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

(art. 12 co. 3, 3bis, 3ter, 5, DLGS 286/1998) [omissis]

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:


- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto. [omissis]

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e – premessa la “transnazionalità” del reato, ovvero ch’esso sia commesso in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato, ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato, ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato – consiste nel favorire l’immigrazione clandestina ovvero nel favorire la permanenza in Italia di chi via sia entrato clandestinamente al fine di trarre profitto, anche solo indiretto.

#### 17.10. ART. 192 D.LGS. 152/2006 “DIVIETO DI ABBANDONO”

##### FATTISPECIE

L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.


Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

##### CONDOTTA TIPICA

Il richiamo normativo al D.lgs. 231/01 contenuto nell’art. 192 D.lgs. 152/06 (rubricato divieto di abbandono), pone in capo alla persona giuridica una responsabilità solidale con quella dei propri amministratori o rappresentanti qualora le condotte descritte siano ad essi imputabili; ne consegue che lo smaltimento rifiuti assurge ad area di rischio che, in quanto tale, sebbene non rilevante ai fini della responsabilità amministrativa/penale ex D.lgs. 231/01, deve essere valutata dal presente MOG 231 e sottoposta a procedure di limitazione del rischio in limiti ragionevoli.

È un reato commissibile dagli amministratori o rappresentanti della persona giuridica e consiste nel depositare, abbandonare o immettere nelle acque rifiuti di qualsiasi genere.

Ad esempio, al fine di evitare i costi che comporterebbe lo smaltimento di determinati rifiuti, l’Ente li abbandona in un terreno boschivo.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

18. ART. 25 DECIES D.LGS 231/2001 “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”

18.1. ART. 377 BIS C.P. “INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA”


#### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell’indurre, mediante violenza o minaccia o con offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci, una persona chiamata a rendere dichiarazioni in un procedimento penale (quando questa ha la facoltà di non rispondere in quanto, ad esempio, imputata in un procedimento connesso).

Ad esempio, l’amministratore dell’Ente offre denaro ad un dipendente affinché costui renda dichiarazioni mendaci circa la penale responsabilità dell’amministratore imputato ai sensi dell’articolo 590 c.p. commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 19. ART. 25 UNDECIES D.LGS 231/2001 “REATI AMBIENTALI”


1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinqies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per i reati di cui all'articolo 137:
  - 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
  - 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
  - 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
  - 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
  - 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge

n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre


#### 19.1. ART. 452 BIS C.P. "INQUINAMENTO AMBIENTALE"

##### FATTISPECIE

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque, o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato a forma libera commissibile da chiunque mediante qualsiasi comportamento, attivo o omissivo, che provochi abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) in presenza di autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili dell'equilibrio ambientale.

Ad esempio, l'ente deposita presso la propria sede, rifiuti pericolosi per i quali è sprovvista delle autorizzazioni, cagionando una compromissione significativa dell'equilibrio ambientale.

### 19.2. ART. 452 QUATER C.P. "DISASTRO AMBIENTALE"

#### FATTISPECIE

Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel cagionare abusivamente (ovvero (i) in mancanza di autorizzazioni, (ii) con autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) in violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) un disastro ambientale che determini un'alterazione irreversibile o di ardua reversibilità dell'ecosistema ovvero un'offesa alla pubblica incolumità.

Ad esempio, l'ente deposita presso la propria sede una quantità ingente di rifiuti oltre i limiti delle autorizzazioni di cui è in possesso, cagionando un'alterazione irreversibile dell'ecosistema.

### 19.3. ART. 452 QUINQUES C.P. "DELITTI COLPOSI CONTRO L'AMBIENTE"

#### FATTISPECIE

Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.


Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e punisce le condotte di cui agli artt. 452 bis – inquinamento ambientale (pgf. 19.1) e 452 quater – disastro ambientale (pgf. 19.2) commesse con colpa (ovvero quando, pur mancando la volontà di determinare l'evento costituente reato, esso si realizza ugualmente per negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline). È prevista altresì una ipotesi attenuata nel caso in cui dalla condotta colposa derivi il pericolo di inquinamento o di disastro ambientale.

Ad esempio, a seguito dell'omessa manutenzione di un macchinario, si verifica una fuoriuscita di fumi tossici che provoca una compromissione significativa e misurabile dell'aria circostante.

### 19.4. ART. 452 SEXIES C.P. "TRAFFICO E ABBANDONO DI MATERIALE AD ALTA RADIOATTIVITÀ"

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

#### CONDOTTA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel porre in essere in modo abusivo (ovvero

(i) mancanza di autorizzazioni, (ii) autorizzazioni scadute o illegittime, (iii) violazione delle prescrizioni o dei limiti contenuti nelle autorizzazioni stesse) le condotte indicate nella fattispecie aventi ad oggetto materiale ad alta radioattività.

### 19.5. ART. 452 OCTIES COMMI 1 E 3 C.P. "CIRCOSTANZE AGGRAVANTI"

#### FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.


Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma."]

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”]

#### CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 c.p. (pgf. 4.1) e sussiste allorché l'associazione a delinquere sia finalizzata, in via esclusiva o concorrente, a commettere i delitti ambientali, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p.. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Ad esempio, i soggetti apicali dell'Ente si associano al fine di cagionare una significativa e misurabile compromissione dell'ambiente, mediante il deposito presso lo stabilimento di una ingente quantità di rifiuti pericolosi in assenza di autorizzazioni.

#### 19.6. ART. 452 OCTIES COMMI 1 2 E 3 C.P. “CIRCOSTANZE AGGRAVANTI”

##### FATTISPECIE

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.


Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

[Art. 416 bis c.p. Associazioni di tipo mafioso anche straniere

“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni,

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.”]

#### CONDOTTA TIPICA

È una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (pgf. 4.3) e si realizza allorché l'associazione a delinquere di tipo mafioso è diretta a commettere i delitti in materia ambientale, previsti e puniti dal Titolo VI bis c.p., ovvero ad acquisire la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. È prevista un'ulteriore aggravante nel caso in cui uno o più appartenenti al sodalizio rivesta la funzione di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

### 19.7. ART. 727 BIS C.P. “UCCISIONE, CATTURA, PRELIEVO, DETENZIONE DI ESEMPLARI DI SPECIE ANIMALI O VEGETALI SELVATICHE PROTETTE”

#### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti a una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti a una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

#### CONDOTTA TIPICA


È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'uccidere, catturare o detenere animali appartenenti ad una specie protetta o nel distruggere, prelevare o detenere specie vegetali protette. Per specie protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43 CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Ad esempio, l'Ente, nell'effettuare i lavori di abbattimento di alcune piante che ostruiscono il passaggio, sconfina su un terreno vicino, oasi naturale e abbatte un numero di piante appartenenti alla riserva e annoverate tra le specie protette.

### 19.8. ART. 733 BIS C.P. “DISTRUZIONE O DETERIORAMENTO DI HABITAT ALL'INTERNO DI UN SITO PROTETTO”

#### FATTISPECIE

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o, comunque, lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel distruggere o deteriorare un habitat naturale all'interno di un sito protetto, intendendosi per tale qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Ad esempio, nel raggiungere gli uffici dell'Ente, i dipendenti transitano sistematicamente attraverso un terreno boschivo confinante, riserva naturalistica protetta, danneggiando irrimediabilmente l'habitat di specie animali e vegetali protette.

#### 19.9. ART. 137 D.LGS 152/2006 COMMI 2,3,5,11,13 "SANZIONI PENALI"

##### FATTISPECIE

Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 1, chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.


Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

#### CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 2 consiste nell'effettuare nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure nel continuare ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata quando si tratti di scarichi contenenti sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs n. 152/2006; in tal caso l'autorizzazione allo scarico manca del tutto o non è operativa.

Il reato di cui al comma 3 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs 152/2006 senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'Autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4; in tale caso si tratta, pertanto, di uno scarico autorizzato senza, tuttavia, il rispetto di determinate prescrizioni.

Il reato di cui al comma 5 consiste nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, di per sé autorizzato, superando però i limiti tabellari quantitativi, previsti in relazione a determinate sostanze.

Il reato di cui al comma 11 punisce chi violi i divieti di scarico stabiliti dagli artt. 103 e 104 del medesimo d.lgs. L'art. 103 prevede un divieto generale di scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, stabilendo una serie di deroghe a tale divieto. L'art. 104 pone un divieto generale di scarico nelle acque sotterranee e del sottosuolo, prevedendo poi una serie di deroghe.

Il reato di cui al comma 13 punisce lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.


#### 19.10. ART. 256 D.LGS 152/2006 COMMI 1,3,5,6 "ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI NON AUTORIZZATA"

##### FATTISPECIE

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

#### CONDOTTA TIPICA

Il reato di cui al comma 1 punisce chi effettui una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.

Sono richiamate una serie di norme del D.lgs 152/2006 il cui contenuto si riporta in estrema sintesi.

L'art. 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti) disciplina le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione, il contenuto della stessa e modalità e tempi di rilascio.

L'art. 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) prevede che le imprese registrate ai sensi del Reg. CE 1221/2009 possano sostituire le autorizzazioni con una autocertificazione resa alle Autorità competenti, disciplinandone contenuto e modalità di presentazione.

L'art. 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) è stato abrogato dal comma 3 dell'art. 39 D.lgs 205/2010.

L'art. 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e sperimentazione) prevede un dimezzamento dei tempi di rilascio di tale autorizzazione, disciplinandone modalità di presentazione e contenuto.


L'art. 212 (Albo nazionale gestori ambientali) prevede requisiti e modalità di iscrizione da parte delle imprese.

L'art. 214 (Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate) prevede appunto quali siano i requisiti per accedere a tali procedure.

L'art. 205 (Autosmaltimento) disciplina lo smaltimento di rifiuti non pericolosi nel luogo di produzione degli stessi.

L'art. 216 (Operazioni di recupero) disciplina le modalità e i tempi di recupero dei rifiuti. Il reato di cui al comma 3° punisce chi realizzi o gestisca una discarica non autorizzata.

Il reato di cui al comma 4° punisce l'ipotesi di condotte inosservanti delle autorizzazioni o prescrizioni comunque esistenti.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Il reato di cui al comma 5° punisce chi effettui attività di miscelazione di rifiuti non consentita ai sensi dell'art. 187 D.lgs 152/2006, il quale pone un generale divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi aventi diverse caratteristiche e di rifiuti pericolosi con non pericolosi.

Il comma 6 punisce il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi sanitari presso il luogo di produzione.

Ad esempio, l'Ente, in assenza delle necessarie autorizzazioni, gestisce una discarica non autorizzata di rifiuti.

#### 19.11. ART. 257 D.LGS 152/2006 COMMI 1 E 2 "BONIFICA DEI SITI"

##### FATTISPECIE

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

##### CONDOTTA TIPICA

Il primo comma punisce chi, avendo provocato l'inquinamento del suolo, del sottosuolo o delle acque, per aver superato le concentrazioni della soglia di rischio, non provveda alla successiva bonifica del sito, in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente.

Il secondo comma prevede un aggravamento di pena nel caso in cui si tratti di inquinamento da sostanze pericolose.

Ad esempio, a seguito di visita ispettiva dell'ARPA e di verifiche effettuate dalla stessa, si scopre che in un terreno di proprietà dell'Ente sono presenti notevoli quantità di piombo; a tal fine, viene concordato con l'Autorità competente un progetto di bonifica del terreno ma l'Ente non provvede alla bonifica.


#### 19.12. ART. 258 D.LGS 152/2006 COMMA 4, SECONDO PERIODO "VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI"

##### FATTISPECIE

1. I soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all'articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dalla carica di amministratore.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le sanzioni sono quantificate nelle misure minime e massime da millequaranta euro a seimiladuecento euro per i rifiuti non pericolosi e da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Il numero di unità lavorative è calcolato

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4, ove le informazioni, pur formalmente incomplete o inesatte, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica nei casi di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. La sanzione ridotta di cui alla presente disposizione si applica alla omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore quando siano presenti i formulari di trasporto, a condizione che la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

6. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

7. I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.


8. In caso di violazione di uno o più degli obblighi previsti dall'articolo 184, commi 5- bis.1 e 5- bis.2, e dall'articolo 241-bis, commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, del presente decreto, il comandante del poligono militare delle Forze armate è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da tremila euro a diecimila euro. In caso di violazione reiterata degli stessi obblighi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro a ventimila euro.

9. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

10. Salvo che il fatto costituisca reato e fermo restando l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi eventualmente non versati, la mancata o irregolare iscrizione al Registro di cui all'articolo 188-bis, nelle tempistiche e con le modalità definite nel decreto di cui al comma 1 del medesimo articolo, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro, per i rifiuti non pericolosi, e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi. La mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi con le tempistiche e le modalità ivi definite comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a duemila euro per i rifiuti non pericolosi e da mille euro a tremila euro per i rifiuti pericolosi.

11. Le sanzioni di cui al comma 10 sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all'iscrizione al Registro entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti dal decreto di cui al comma 1 dell'articolo 188-bis e dalle procedure operative. Non è soggetta alle sanzioni di cui al comma 11 la mera correzione di dati, comunicata con le modalità previste dal decreto citato.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

12. Gli importi delle sanzioni di cui al comma 10 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati agli interventi di bonifica dei siti di cui all'articolo 252, comma 5, ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 253, comma 5, secondo criteri e modalità di ripartizione fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

#### CONDOTTA TIPICA

Il secondo periodo del quarto comma punisce il soggetto che predisponga un certificato di analisi dei rifiuti con false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi e il soggetto che faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Per la sanzione vi è un rinvio espresso all'art. 483 c.p. che punisce il falso ideologico del privato in atto pubblico.

Ad esempio, l'Ente, dovendo smaltire rifiuti pericolosi, li conferisce ad un soggetto autorizzato esclusivamente allo smaltimento di rifiuti non pericolosi, predisponendo certificati di analisi che non indicano la presenza di sostanze pericolose, invece presenti nel materiale da smaltire, con conseguente risparmio di costi.

### 19.13. ART. 259 D.LGS 152/2006 COMMA 1 "TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI"

#### FATTISPECIE

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.


#### CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi effettui spedizioni di rifiuti costituenti traffico illecito in ambito UE secondo quanto previsto dall'art. 26 dal Regolamento CE n. 259/1993 ovvero effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento, in violazione dell'art. 1 comma 3, lettere a), b), c), d).

L'art. 26 del regolamento CE n. 259/1993 stabilisce che:

1. Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:
  - a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o
  - b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o
  - c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode, o
  - d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o
  - e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o
  - f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.
2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti,

entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al recupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o recuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

L'art. 1 del Regolamento citato stabilisce che:

1. Il presente regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità, nonché in entrata e in uscita dalla stessa.

2. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) lo scarico a terra di rifiuti prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore, comprese le acque reflue e i residui, purché questi formino oggetto di un atto internazionale vincolante specifico;

b) le spedizioni dei rifiuti dell'aviazione civile;

c) le spedizioni di residui radioattivi di cui all'articolo 2 della direttiva 92/3/Euratom del Consiglio, del 3 febbraio 1992, relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati membri e di quelle verso la Comunità e fuori da essa;

d) le spedizioni di residui di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 75/442/CEE, qualora siano già contemplate da altra normativa pertinente;

e) le spedizioni di rifiuti in entrata nel territorio della Comunità in conformità dei requisiti di cui al protocollo relativo alla protezione dell'ambiente del trattato sull'Antartico.

3. a) Le spedizioni di rifiuti destinati unicamente al recupero e riportati nell'allegato II sono parimenti escluse dal disposto del presente regolamento, fatto salvo quanto previsto dalle lettere b), c), d) ed e) in appresso, dall'articolo 11 nonché dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3.


b) Tali rifiuti sono soggetti a tutte le disposizioni della direttiva 75/442/CEE. Essi sono in particolare:

- destinati unicamente ad impianti debitamente autorizzati, i quali devono essere autorizzati conformemente agli articoli 10 e 11 della direttiva 75/442/CEE:

- soggetti a tutte le disposizioni previste agli articoli 8, 12, 13 e 14 della direttiva 75/442/CEE.

c) Taluni rifiuti contemplati dall'allegato II, tuttavia, possono essere sottoposti a controlli, alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV, qualora presentino tra l'altro elementi di rischio ai sensi dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi.

I rifiuti in questione e la decisione relativa alla scelta fra le due procedure da seguire devono essere determinati secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. Tali rifiuti sono elencati nell'allegato II A.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

d) In casi eccezionali, le spedizioni di determinati rifiuti elencati nell'allegato II possono, per motivi ambientali o sanitari, essere controllate dagli Stati membri alla stregua di quelli contemplati dagli allegati III o IV.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale possibilità notificano immediatamente tali casi alla Commissione ed informano opportunamente gli altri Stati membri e forniscono i motivi della loro decisione. La Commissione, secondo la procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/42/CEE, può confermare tale azione aggiungendo, se necessario, i rifiuti in questione all'allegato II A.

e) Qualora rifiuti elencati nell'allegato II siano spediti in violazione del presente regolamento o della direttiva 75/442/CEE, gli Stati membri possono applicare le pertinenti disposizioni degli articoli 25 e 26 del presente regolamento.

L'allegato II del Regolamento n. 259/1993 contiene una "lista verde" di rifiuti che sono divisi per categorie e classificati secondo un proprio codice numerico.

Ad esempio, l'Ente, dovendo smaltire dei rifiuti, li spedisce all'estero, senza aver preventivamente ottenuto il nulla osta da parte delle Autorità competenti del Paese di destinazione.

#### 19.14. ART. 452 QUATERDECIES C.P. "ATTIVITÀ ORGANIZZATE PER IL TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI" (GIÀ ART. 260 D.LGS. 152/2006)\*

\* La fattispecie di cui all'art. 260 D.lgs. 152/2006 è stata sostituita - ai fini del D.lgs. 231/01 ad opera del D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2018, n. 68) - con quella di cui all'art. 452quaterdecies c.p..

##### FATTISPECIE

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.

##### CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona chi organizzi o gestisca un traffico illecito di rifiuti, per il tramite di una organizzazione avente carattere di continuità nel tempo ed al fine di trarre profitto da tale attività.


Ad esempio, l'Ente, di concerto con altri soggetti, conferisce sistematicamente rifiuti pericolosi affinché vengano smaltiti in spregio alla vigente normativa, sostenendo costi inferiori a quelli che avrebbe la corretta gestione degli stessi e traendone così profitto, rappresentato da un notevole risparmio di spesa.

#### 19.15. ART. 260 BIS D.LGS 152/2006 COMMI 6, 7 E 8 "SISTEMA INFORMATICO DI CONTROLLO DELLA TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI"

Con l'entrata in vigore del c.d. "Decreto Semplificazioni 2019" (D.L. 14 dicembre 2018, n. 135), avente efficacia a partire dal 1° gennaio 2019, che abolisce il SISTRI, la fattispecie de qua si intende abrogata implicitamente.

#### 19.16. ART. 279 D.LGS 152/2006 COMMA 5 "SANZIONI"

##### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

1. Fuori dai casi per cui trova applicazione l'articolo 6, comma 13, cui eventuali sanzioni sono applicate ai sensi dell'articolo 29-quattordices, chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e' punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Con la stessa pena e' punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,

n. 35, e' assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente.

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 10.000 euro. Se i valori limite violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

2-bis. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorita' competente e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente. Se le prescrizioni violate sono contenute nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 7, chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro. E' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorita' competente, chi non effettua una delle comunicazioni previste all'articolo 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d).

4. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattordices, comma 8, chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 155.000 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.


#### CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona l'emissione in atmosfera di sostanze inquinanti oltre il limite consentito dalla normativa od il diverso limite previsto da specifica autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità.

Ad esempio l'Ente, immette in atmosfera notevoli quantità di sostanze inquinanti, superando la soglia limite di emissioni.

#### 19.17. ART. 1 COMMI 1 E 2 LEGGE 150/1992

#### FATTISPECIE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11,

comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da un anno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

#### CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui all'all. A citato poste in essere in violazione di specifici regolamenti UE.


#### 19.18. ART. 2 COMMI 1 E 2 LEGGE 150/1992

##### FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

#### CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona una serie di condotte (importazione, esportazione, trasporto, transito ecc.) che hanno ad oggetto specie animali protette di cui agli all. B e C citati poste in essere in violazione di specifici regolamenti dell'Unione Europea.


### 19.19. ART. 6 COMMA 4 LEGGE 150/1992

#### FATTISPECIE

Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione.

#### CONDOTTA TIPICA

La norma sanziona la condotta di chi detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

#### 19.20. ART. 3-BIS COMMA 1 LEGGE 150/1992

##### FATTISPECIE

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.


#### CONDOTTA TIPICA

La norma in parola, con un rimando all'art. 16 del Regolamento CE 338/97 punisce la condotta di chi si serva di falsi certificati, licenze, notifiche o altri certificati, licenze, notifiche di importazione di specie protette. Per il profilo sanzionatorio viene fatto un rimando alle norme del codice penale relative alla falsità in atti.

#### 19.21. ART. 3 COMMA 6 LEGGE 549/1993 "CESSAZIONE E RIDUZIONE DELL'IMPIEGO DI SOSTANZE LESIVE"

##### FATTISPECIE

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

#### CONDOTTA TIPICA

La norma in parola regola l'uso di determinate sostanze, nocive per l'ambiente, stabilendo limiti, termini e modalità di utilizzo. Tali sostanze sono analiticamente individuate in due tabelle. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 comporta la pena dell'arresto fino a due anni e l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate. Nei casi più gravi alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività.

### 19.22. ART. 8 COMMI 1 E 2 D.LGS 202/2007 "INQUINAMENTO DOLOSO"

#### FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.


#### CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che dolosamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.

### 19.23. ART. 9 COMMI 1 E 2 D.LGS 202/2007 "INQUINAMENTO COLPOSO"

#### FATTISPECIE



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.


Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

#### CONDOTTA TIPICA

La norma in parola punisce il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che colposamente versino in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) ovvero causino lo sversamento di dette sostanze nelle acque interne, compresi i porti, nella misura in cui è applicabile il regime previsto dalla Convenzione Marpol 73/78, nelle acque territoriali, negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, come specificato nella parte III, sezione 2, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente istituita ai sensi del diritto internazionale e nazionale o in alto mare.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

**20. ART. 25 DUODECIES DEL D.LGS 231 DEL 2001 “IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE”**

**20.1. ART. 22, COMMA 12-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286**

FATTISPECIE

(CO.12BIS) Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

(CO.12) Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile dal datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto – e per il quale non sia richiesto il rinnovo - ovvero ancora il medesimo risulti revocato o annullato. La società risponderà solo allorché il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati (più di tre) o dall'età non lavorativa degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Ad esempio, il datore di lavoro che impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto.

**20.2. ART. 12, COMMI 3, 3-BIS E 3-TER, D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286**


FATTISPECIE

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;

b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a permetterne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato italiano ovvero di altro Stato.

La società risponderà solo qualora: i) i soggetti trasportati siano cinque o più; ii) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per l'incolumità o la vita ovvero sottoposta a trattamento inumano o degradante; iii) il fatto sia commesso da tre o più persone o utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti illeciti; iv) gli autori siano in possesso di armi; v) il fatto sia commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; vi) il fatto sia commesso al fine di conseguire un profitto, anche indiretto.


#### 20.3. ART. 12, COMMA 5 D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286

##### FATTISPECIE

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni). Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel favorire la permanenza di stranieri illegalmente presenti nel territorio dello Stato, allo scopo di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero ovvero dallo svolgimento delle attività di trasporto illecito di stranieri.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 21. ART. 25-TERDECIES D.LGS. 231/2001 "RAZZISMO E XENOFobia"

### 21.1. ART. 604 BIS C.P. "PROPAGANDA E ISTIGAZIONE A DELINQUERE PER MOTIVI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE ETNICA E RELIGIOSA" (GIÀ ART. 3, COMMA 3-BIS, L. 13 OTTOBRE 1975, N. 654)

\* La fattispecie di cui all'art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654 è stata sostituita - ai fini del dlgs. 231/01 ad opera del D.lgs. 1° marzo 2018 n. 21 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2018, n. 68) - con quella di cui all'art. 604-bis c.p..

#### FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:

- a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;


2.(...).

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni .

3- bis. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'effettuare attività di propaganda ovvero di istigazione e incitamento fondate sulla negazione, minimizzazione grave o apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, in modo tale che ne derivi il concreto pericolo di diffusione.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

**22. ART. 25-QUATERDECIES D.LGS. 231/01 “FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSE E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI”**

**22.1. ART. 1 L. 13 DICEMBRE 1989, N. 401 – INTERVENTI NEL SETTORE DEL GIUOCO “FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE”**

FATTISPECIE

- Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.
- Le stesse pene si applicano al partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa.
- Se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.

CONDOTTA TIPICA


La fattispecie penale tutela la correttezza nello svolgimento delle competizioni agonistiche punendo chi offre, promette o accetta denaro o altra utilità al fine di alterare il genuino risultato di una delle competizioni sportive tutelate (corruzione in ambito sportivo) e chi pone in essere altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo (frode sportiva). L'illecito penale si consuma nel momento e nel luogo in cui si verifica la promessa o l'offerta dell'indebito vantaggio o la commissione di ogni altra condotta fraudolenta, non essendo necessario che il risultato sia stato concretamente alterato.

L'agente deve agire allo scopo di conseguire un risultato diverso da quello derivante dal corretto, genuino e leale svolgimento della gara (dolo specifico).

**22.2. ART. 4 L. 13 DICEMBRE 1989, N. 401 – INTERVENTI NEL SETTORE DEL GIUOCO “ESERCIZIO ABUSIVO DI GIUOCO O DI SCOMMESSE”**

FATTISPECIE

- Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.
- Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

3. Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'art. 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904.

4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.

4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall'articolo 11 del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.

133, ed in applicazione dell'articolo 3, comma 228 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

#### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie punisce chiunque:


☐ eserciti abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva espressamente allo Stato o agli altri enti concessionari;

☐ organizzi scommesse o concorsi pronostici sulle attività sportive gestite dal CONI o da altre organizzazioni dipendenti, o dall'UNIRE;

☐ eserciti abusivamente l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità;

☐ effettui abusivamente la raccolta, anche per via telematica o telefonica, di scommesse, giocate del lotto, concorsi pronostici.

La stessa fattispecie punisce anche chiunque, in qualsiasi modo, dia pubblicità a questo esercizio abusivo delle attività o partecipa alle stesse.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 23. ART. 25 QUINQUIESDECIES DEL D.LGS. 231/01 "REATI TRIBUTARI"

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1. bis In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

### 23.1. ART. 2 D.LGS. 74/2000 "DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI"


#### FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### CONDOTTA TIPICA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

La fattispecie in esame punisce coloro che indicano in una delle dichiarazioni annuali obbligatorie (redditi o IVA) elementi passivi fittizi al fine di evadere l'imposta e, a tale scopo, si avvalgono di fatture o di altri documenti, riferiti a operazioni inesistenti e che di queste operazioni dovrebbero costituire prova.

Ad esempio, il legale rappresentante fiscale presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa alle imposte dirette) nella quale sono compresi costi derivanti da fatture passive (pertanto atti a ridurre il reddito) in relazione alle quali non è mai stata posta in essere alcuna effettiva prestazione (operazione oggettivamente inesistente).

O ancora, il legale rappresentante fiscale presenta la dichiarazione fiscale dell'ente (relativa all'IVA) nella quale sono comprese fatture passive relative a prestazioni non erogate dal soggetto figurante come emittente le fatture (operazione soggettivamente inesistente).

## 23.2. ART. 3 D.LGS. 74/2000 "DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI "

### FATTISPECIE

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.


### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indicano in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La fattispecie in esame si considera integrata quando si realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, dopo aver effettuato lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ovvero spese correnti su un complesso immobiliare destinato in parte all'attività d'impresa ed in parte ad uso abitativo suo e della sua famiglia, indica nelle fatture relative a tali servizi quale committente e/o fruitore dei servizi l'ente stesso (e non anche sé medesimo o i componenti della sua famiglia), imputando i relativi costi nella contabilità dell'ente stesso.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

### 23.3. ART. 8 D.LGS. 74/2000 "EMISSIONE DI FATTURE O ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI INESISTENTI"

#### FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
  2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
- 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

#### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che emettono o rilasciano fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai effettivamente rese (operazione oggettivamente inesistente).

O ancora, il legale rappresentante dell'ente, al fine di consentire al cliente l'evasione dell'IVA, emette fatture attive relative a prestazioni mai rese a favore del cliente stesso (operazione soggettivamente inesistente).

### 23.4. ART. 10 D.LGS. 74/2000 "OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI"

#### FATTISPECIE

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

#### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, occultano o distruggono in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di evadere l'IVA, distrugge le scritture contabili obbligatorie, in modo tale da non consentire la ricostruzione del volume di affari della dell'ente stesso.

### 23.5. ART. 11 D.LGS. 74/2000 "SOTTRAZIONE FRAUDOLENTA AL PAGAMENTO DI IMPOSTE"


#### FATTISPECIE

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.
2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

#### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che:



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

– alienano simulatamente o compiono atti fraudolenti sui propri o altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relative a tali imposte;

– indicano nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

Ad esempio, il legale rappresentante dell'ente, al fine di sottrarsi al pagamento dell'IVA, vende l'immobile di proprietà dell'ente stesso rendendo inefficace la procedura di riscossione del tributo da parte dell'Erario.

O ancora, il legale rappresentante dell'ente, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte, riduce in tutto o in parte le garanzie patrimoniali a favore dell'Erario ponendo in essere più operazioni di cessioni di aziende e di scissioni societarie simulate.

### 23.6. ART. 4 D.LGS. 74/2000 "DICHIARAZIONE INFEDELE"

#### FATTISPECIE

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

#### CONDOTTA TIPICA


È un reato commissibile da chiunque e consiste nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo ovvero di elementi passivi inesistenti nelle dichiarazioni annuali I.V.A. e/o dei redditi quando congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (=sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ad esempio, il Legale Rappresentante dell'Ente, d'intesa con i Legali Rappresentanti di società collegate estere, presenta una dichiarazione annuale con elementi passivi inesistenti al fine di evadere l'I.V.A. per oltre 10 milioni di euro.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

### 23.7. ART. 5 D.LGS. 74/2000 "OMESSA DICHIARAZIONE"

#### FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nella:

- mancata presentazione delle dichiarazioni I.V.A. o IRPEF al fine di evadere le relative imposte;
- mancata presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, da parte di coloro che ne sono obbligati, nel caso in cui si tratti di ritenute non versate per importo superiore ad euro cinquantamila.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:

- presenti il carattere della transnazionalità (=sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).
- sia stato commesso allo scopo di evadere l'IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ad esempio, il Legale Rappresentante dell'Ente, d'intesa con i Legali Rappresentanti di società collegate estere, al fine di evadere l'I.V.A. per oltre 10 milioni di euro omette di presentare la relativa dichiarazione annuale.

### 23.8. ART. 10 QUATER D.LGS. 74/2000 "INDEBITA COMPENSAZIONE"

#### FATTISPECIE

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.


#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e consiste nel:

- mancato versamento delle somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti non spettanti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila;
- mancato versamento delle somme dovute mediante la compensazione di propri debiti con crediti inesistenti per un importo annuo superiore ad euro cinquantamila.

Trattasi di reato punibile ai sensi del D.lgs. 231/01 solamente nell'ipotesi in cui esso:


- presenti il carattere della transnazionalità (=sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato).

– sia stato commesso allo scopo di evadere l’IVA per un importo non inferiore a dieci milioni di euro.

Ad esempio, il Legale Rappresentante dell’Ente, d’intesa con un gruppo criminale internazionale dedito alla cessione di crediti d’imposta inesistenti, compensa indebitamente propri debiti erariali con crediti non spettanti o inesistenti al fine di evadere l’I.V.A per oltre 10 milioni di euro.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 24. ART. 25 SEXIESDECIES DEL D.LGS. 231/01 "CONTRABBANDO"

### PREMESSA

Preliminarmente si precisa che il contrabbando consiste nella condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci sottoposte ai c.d. diritti di confine (una species dei cd. diritti doganali).

I diritti doganali sono tutti quei diritti che la Dogana è tenuta, in base alla legge, a riscuotere in relazione alle operazioni doganali. Si tratta, quindi, di entrate aventi diverse caratteristiche ma una matrice comune: vengono entrambe prelevate all'atto delle operazioni doganali.

Fra i diritti doganali costituiscono diritti di confine (art 34 del TUD – Testo Unico Doganale):

- o i dazi di importazione e quelli di esportazione;
- o i prelievi e altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione;
- o (per quanto concerne le merci in importazione) i diritti di monopolio, sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Per le merci sottoposte ai c.d. diritti di confine, il presupposto per l'obbligazione tributaria doganale è costituito:

- dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale, relativamente alle merci estere;
- dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate.

I soggetti passivi obbligati al pagamento dei diritti doganali sono il proprietario (cioè colui che presenta la merce in dogana o la detiene all'atto dell'importazione) e tutti i soggetti per conto dei quali la merce viene esportata o importata.

Si precisa che l'art. 1 del D.lgs. 08/2016, così come modificato dal d.lgs. 75/2020, ha comportato la depenalizzazione delle fattispecie di cui agli artt. 282 – 291, 292 e 294 del Testo Unico Doganale quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è inferiore ad euro diecimila; pertanto, in tali ipotesi la condotta non assume penale rilevanza a carico della persona fisica e non comporta responsabilità a carico dell'Ente.

Nell'ipotesi in cui i diritti di confine dovuti (non pagati) superino i diecimila euro, l'Ente potrà essere chiamato a rispondere ai sensi del D.Lgs. 231/01 (con la sanzione fino a duecento quote) e la condotta della persona fisica assumerà penale rilevanza.


Nell'ipotesi in cui i diritti di confine dovuti (non pagati) superino i centomila euro, il D.lgs. 231/01 prevede un aggravamento del trattamento sanzionatorio a carico dell'Ente consistente nell'applicazione di una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

### 24.1. ART. 282 DPR N. 73/1943 "CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI ATTRAVERSO I CONFINI DI TERRA E GLI SPAZI DOGANALI

#### FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:

- a. introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;
- b. scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- c. è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- d. asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

e. porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;

f. detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando.

#### CONDOTTA TIPICA

È un reato commissibile da chiunque e punisce coloro che:

- introducono merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti dall'art. 16 del TUD;
- scaricano o depositano merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;
- vengono sorpresi con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;
- asportano merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 del TUD;
- portare fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste di cui sopra, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;
- detenere merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'art. 25 del TUD per il delitto di contrabbando.

Ad esempio, il dipendente dell'Ente asporta merci doganali dagli spazi doganali senza che siano stati pagati preventivamente i diritti dovuti.

## 24.2. ART. 283 DPR N. 73/1943 "CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI NEI LAGHI DI CONFINE

#### FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- a. che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102;
- b. che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.


#### CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile dal capitano della nave, il quale:

- introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva la eccezione prevista nel terzo comma dell'art. 102 TUD;
- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.

La fattispecie punisce, inoltre, coloro che nascondono nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale (reato comune).

Ad esempio, lo spedizioniere che agisce in nome e per conto dell'Ente, avendo avuto accesso alla nave, nasconde le merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

#### 24.3. ART. 284 DPR N. 73/1943 “CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO MARITTIMO DELLE MERCI”

##### FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:

- che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.

Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

##### CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile dal capitano della nave, il quale:

- senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso, salvo casi di forza maggiore;
- trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;
- trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;
- al momento della partenza della nave, non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;
- ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 TUD per l'imbarco di provviste di bordo.

La fattispecie punisce, inoltre, coloro che nascondono nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.


Ad esempio, lo spedizioniere che agisce in nome e per conto dell'Ente, avendo avuto accesso alla nave, nasconde le merci estere al fine di sottrarle alla visita doganale.

#### 24.4. ART. 285 DPR N. 73/1943 “CONTRABBANDO NEL MOVIMENTO DELLE MERCI PER VIA AEREA”

##### FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:

- che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

c. che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;

d. che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.

Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quello comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.

#### CONDOTTA TIPICA

Trattasi di reato proprio commissibile dal comandante di aeromobile, il quale:

- trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;
- al momento della partenza dell'aeromobile, non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;
- asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;
- atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114 TUD.

La fattispecie punisce, inoltre, coloro che da un aeromobile in volo gettano nel territorio doganale merci estere, ovvero le nascondono nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Ad esempio, lo spedizioniere che agisce in nome e per conto dell'Ente, avendo avuto accesso all'aeromobile, getta - dall'aeromobile in volo - nel territorio doganale merci estere ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

### 24.5. ART. 286 DPR N. 73/1943 "CONTRABBANDO NELLE ZONE EXTRA-DOGANALI"

#### FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

#### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che nei territori extra doganali indicati nell'art. 2 TUD, costituiscono depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituiscono in misura superiore a quella consentita.


Ad esempio, il Legale rappresentante dell'Ente costituisce nei territori extra doganali depositi di merci estere soggette ai diritti di confine senza aver ricevuto alcun permesso.

### 24.6. ART. 287 DPR N. 73/1943 "CONTRABBANDO PER INDEBITO USO DI MERCI IMPORTATE CON AGEVOLAZIONI DOGANALI"

#### FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

#### CONDOTTA TIPICA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

La fattispecie in esame punisce coloro che danno, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140 TUD.

Ad esempio, il Legale rappresentante dell'Ente attribuisce a merci esterne, importate in franchigia, una destinazione diversa da quella per la quale è stata concessa la franchigia.

#### 24.7. ART. 288 DPR N. 73/1943 "CONTRABBANDO NEI DEPOSITI DOGANALI"

##### FATTISPECIE

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

##### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito.

#### 24.8. ART. 289 DPR N. 73/1943 "CONTRABBANDO NEL CABOTAGGIO E NELLA CIRCOLAZIONE"

##### FATTISPECIE

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

##### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che introducono nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Ad esempio, il Legale rappresentante dell'Ente introduce nel territorio dello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali in circolazione.

#### 24.9. ART. 290 DPR N. 73/1943 "CONTRABBANDO NELL'ESPORTAZIONE DI MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE DI DIRITTI"

##### FATTISPECIE

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

##### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che usano mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.


Ad esempio, il Legale rappresentante dell'Ente, presentando documentazione contenente false informazioni, ottiene indebitamente la restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano.

#### 24.10. ART. 291 DPR N. 73/1943 "CONTRABBANDO NELL'IMPORTAZIONE OD ESPORTAZIONE TEMPORANEA"

##### FATTISPECIE

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

#### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che, nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopongono le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti.

Ad esempio, il Legale rappresentante dell'Ente, allo scopo di sottrarre le merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose.

#### 24.11. ART. 291-BIS DPR N. 73/1943 "CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI"

##### FATTISPECIE

Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e con la reclusione da due a cinque anni.

I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con la multa di euro 5 (lire diecimila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516 (lire 1 milione).

#### CONDOTTA TIPICA

La fattispecie in esame punisce coloro che introducono, vendono, trasportano, acquistano o detengono nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

#### 24.12. ART. 291-TER DPR N. 73/1943 "CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL DELITTO DI CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI"


##### FATTISPECIE

Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di euro 25 (lire cinquantamila) per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:

- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapponere ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

#### CONDOTTA TIPICA

Trattasi di circostanza aggravante prevista per coloro che introducono, vendono, trasportano, acquistano o detengono nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

convenzionali adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. In particolare, l'aumento di pena è previsto, altresì, quando:

- nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;
- nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;
- nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.

#### 24.13. ART. 291QUATER DPR 43/1973 “ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE FINALIZZATA AL CONTRABBANDO DI TABACCHI LAVORATI ESTERI”

##### FATTISPECIE

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

##### CONDOTTA TIPICA


Trattasi di reato commissibile da chiunque e consiste nella mera costituzione od adesione ad un pactum sceleris che abbia come obiettivo la commissione di più delitti tra quelli previsti e puniti dall'art. 291-bis del medesimo DPR, concernenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

#### 24.14. ART. 292 DPR N. 73/1943 “ALTRI CASI DI CONTRABBANDO”

##### FATTISPECIE

Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

##### CONDOTTA TIPICA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

La fattispecie in esame punisce coloro che, fuori dai casi previsti dalle precedenti fattispecie, sottraggono merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

Ad esempio, il Legale rappresentante dell'Ente sottrae le merci al pagamento dei diritti di confine dovuti.

#### 24.15. ART. 295 DPR N. 73/1943 "CIRCOSTANZE AGGRAVANTI DEL CONTRABBANDO"

##### FATTISPECIE

Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

- a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;

d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.


##### CONDOTTA TIPICA

Trattasi di circostanza aggravante prevista per coloro che, nelle ipotesi di cui alle precedenti fattispecie, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

In particolare, alla sanzione pecuniaria si aggiunge la sanzione detentiva quando:

- nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;
- commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;
- il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;
- il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita;
- l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro;
- l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.

Ad esempio, il Legale rappresentante dell'Ente che, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 25. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE (ART. 25-SEPTIESDECIES, D.LGS. N. 231/2001)

### 25.1. FURTO DI BENI CULTURALI (ART. 518-BIS C.P.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

### 25.2. APPROPRIAZIONE INDEBITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-TER C.P.)

Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario la pena è aumentata.

### 25.3. RICETTAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-QUATER C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

### 25.4. FALSIFICAZIONE IN SCRITTURA PRIVATA RELATIVA A BENI CULTURALI (ART. 518-OCTIES C.P.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.


### 25.5. VIOLAZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONE DI BENI CULTURALI (ART. 518-NOVIES C.P.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000: 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque essendovi tenuto non presenta nel termine di trenta giorni la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

### 25.6. IMPORTAZIONE ILLECITA DI BENI CULTURALI (ART. 518-DECIES C.P.)

Chiunque fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater 518-quinquies 518-sexies e 518-septies importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

### 25.7. USCITA O ESPORTAZIONE ILLECITE DI BENI CULTURALI (ART. 518-UNDECIES C.P.)

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale alla scadenza del termine beni culturali cose di interesse artistico storico archeologico etnoantropologico bibliografico documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione ai sensi di legge la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

#### 25.8. DISTRUZIONE, DISPERSIONE, DETERIORAMENTO, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO E USO ILLECITO DI BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI (ART. 518-DUODECIES C.P.)

Chiunque distrugge disperde deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque fuori dei casi di cui al primo comma deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.


Ad esempio, l'Ente, al fine di portare a termine una commessa, effettua operazioni di scavo/rinforzo su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico in difformità dalle prescrizioni impartite dagli Enti di controllo.

#### 25.9. CONTRAFFAZIONE DI OPERE D'ARTE (ART. 518-QUATERDECIES C.P.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
- 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7 /11/2024
	<b>TITOLO</b> Approfondimento sui reati	<b>CODICE</b> MOG-AR

## 26. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 25-DUODEVIGESIMUS, D.LGS. N. 231/2001)

### 26.1. RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI (ART. 518-SEXIES C.P.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.

La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.


### 26.2. DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (ART. 518-TERDECIES C.P.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Ad esempio, l'Ente, al fine di portare a termine una commessa, effettua operazioni di rinforzo di un terreno vincolo paesaggistico, devastandolo.

## 27. RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PER GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI DIPENDENTI DA REATO (ART. 12, L. N. 9/2013) [COSTITUISCONO PRESUPPOSTO PER GLI ENTI CHE OPERANO NELL'AMBITO DELLA FILIERA DEGLI OLI VERGINI DI OLIVA]

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL


<b>TITOLO:</b>	
<b>PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO</b>	
<b>CODICE:</b>	<b>VERSIONE E DATA DI EMISSIONE:</b>
SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	v. 1.0 – 07/11/2024

**REDAZIONE E STORICO AGGIORNAMENTI**

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	ORGANO/FUNZIONE	OGGETTO / DESCRIZIONE VARIAZIONI
1.0	7/02/25	CdA	Adozione del MOG 231/2001

**APPROVAZIONE**


	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA	DATA
<b>APPROVATO DA</b>	PRESIDENTE CDA.			7/02/2025

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

## SOMMARIO

<b>Protocollo di gestione della sicurezza e salute sul lavoro .....</b>	<b>3</b>
1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SSL .....	4
2 AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SSL .....	7
3 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI .....	7
<i>modalità di valutazione dei rischi</i> .....	7
<i>predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (dvr)</i> .....	8
4 INDIVIDUAZIONE, APPROVVIGIONAMENTO, GESTIONE, DISTRIBUZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI DPI .....	9
5 GESTIONE DELLE EMERGENZE, PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI .....	11
6 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI PERIODICHE .....	13
7 COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SSL .....	14
8 GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA .....	14
9 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI .....	16
10 RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI MANCATI INCIDENTI .....	17
11 GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DEI CONTROLLI PERIODICI .....	18
12 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E APPALTATORI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE CONNESSE ALLA SSL .....	20
<i>qualifica, valutazione e classificazione dei fornitori e dei contrattisti</i> .....	20
<i>gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi</i> .....	21
<i>predisposizione e aggiornamento del documento unico di valutazione dei rischi di interferenza (duvri)</i> .....	22
<i>gestione dell'informativa alle imprese esterne che svolgono lavori in appalto sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro</i> .....	24
<i>monitoraggio degli appaltatori</i> .....	24
13 GESTIONE CANTIERI FISSI O MOBILI (PER ATTIVITÀ RIENTRANTI NEL TITOLO IV DEL TUS) IN QUALITÀ DI COMMITTENTE DELLE OPERE .....	25
<i>gestione dei cantieri fissi o mobili (ruoli e responsabilità)</i> .....	25
<i>monitoraggio degli appaltatori nei cantieri fissi o mobili</i> .....	26
14 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ .....	26
15 GESTIONE DELLE VERIFICHE CIRCA IL RISPETTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE E ISTRUZIONI DI LAVORO IN MATERIA DI SSL .....	27



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

## PROTOCOLLO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO

La Società rispetta tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia di salute e sicurezza applicabili alla realtà aziendale, eleva la qualità degli ambienti di lavoro e garantisce la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei clienti e delle popolazioni del territorio in cui opera.

Tutte le attività sono svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società nonché le regole contenute nel Modello 231.


Come principio generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società rispetta i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

La gestione della salute e sicurezza in Società è basata su criteri di prevenzione, protezione, informazione, partecipazione, miglioramento e si pone l'obiettivo di garantire l'incolumità e lo stato di salute dei dipendenti, dei fornitori, delle comunità locali e delle altre parti nella misura in cui siano coinvolte nelle attività aziendali, nonché l'integrità dei beni.

Ciò premesso, si riportano, di seguito, i riferimenti ai principali adempimenti in materia di SSL che la Società pone in essere relativamente alle diverse tematiche:

- Struttura organizzativa in materia di SSL
- Aggiornamento normativo in materia di SSL
- Valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- Individuazione, approvvigionamento, gestione, distribuzione e mantenimento in efficienza dei DPI (dispositivi di protezione individuale)
- Gestione delle emergenze, prevenzione incendi ed evacuazione dei lavoratori
- Svolgimento delle riunioni periodiche
- Coinvolgimento dei lavoratori in materia di SSL
- Gestione sorveglianza sanitaria
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Rilevazione e registrazione degli infortuni e dei "near miss" (mancati infortuni)
- Gestione delle manutenzioni e dei controlli periodici
- Gestione dei rapporti con i fornitori e appaltatori con riferimento alle tematiche connesse alla SSL
- Gestione cantieri fissi o mobili (per attività rientranti nel Titolo IV del TUS) in qualità di committente delle opere
- Gestione delle Non Conformità
- Gestione delle verifiche circa il rispetto delle procedure operative e istruzioni di lavoro in materia di SSL

Ogni punto è descritto, nei seguenti paragrafi, nei termini di:

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

- **Premessa** introduttiva circa quanto trattato
- **Modalità operative** di gestione di quanto trattato
- **Controlli** circa l'applicazione delle modalità operative
- **Responsabilità** in merito alla gestione di quanto trattato
- **Allegati / Documenti di riferimento** che formalizzano determinate modalità di gestione

La Struttura organizzativa in materia di SSL è riportata nell' "Organigramma della sicurezza", nel quale sono riportati:

- le figure chiave cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di SSL;
- le relazioni gerarchico - funzionali intercorrenti tra i diversi soggetti.

L'organigramma della sicurezza è disponibile in azienda, conosciuto ai lavoratori e affisso in bacheca.

L'aggiornamento della documentazione avviene a fronte di modifiche.

#### CONTROLLO

- Il controllo dei requisiti necessari per ricoprire ruoli in materia di SSL è condotto, preliminarmente alla nomina, da parte del Servizio Risorse Umane in base alle informazioni fornite dal Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche "SPP") secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche

#### RESPONSABILITÀ

- Datore di lavoro
- RSPP

#### ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO


- Allegato 2: Organigramma e incarichi
- Lettere di nomina

## 1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SSL

Le responsabilità ed i relativi compiti in materia di SSL sono definite dalle norme di legge vigenti in materia e strettamente correlate allo schema organizzativo e funzionale dell'organizzazione. In coerenza con lo schema organizzativo e funzionale dell'azienda sono definiti i compiti e le responsabilità in materia di SSL.

#### MODALITÀ OPERATIVE


La struttura aziendale in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro è definita attribuendo ai diversi soggetti coinvolti nella gestione di tali tematiche ruoli e responsabilità conformemente a quanto previsto dal TUS.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

Si riportano, di seguito, per ciascuna figura cui sono attribuiti ruoli e responsabilità in materia di SSL nell'ambito della struttura organizzativa della Società, le modalità operative d'individuazione e nomina:

<b>RUOLI E RESPONSABILITÀ</b>	<b>MODALITÀ OPERATIVE DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA</b>
<b>Datore di Lavoro</b> (di seguito anche “DL”): soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il DL è individuato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato</li> </ul> <p>Allo stesso sono conferite le responsabilità in materia di SSL secondo quanto previsto dal TUS, i poteri organizzativi e di spesa. Il DL ha nominato un Procuratore Speciale (delegato del datore di lavoro) a cui sono stati attribuiti i poteri del Datore di Lavoro ai sensi dell'art. 16 e 17 D.lgs. 81/08</p>
<b>Dirigenti<sup>1</sup></b> : previsti dall'art. 2 d.lgs. 81/08, ovvero soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compiti e responsabilità dei dirigenti sono, definiti in conformità con le prescrizioni normative, sono riportati nella lettera di designazione.</li> <li>A tutti i dirigenti è stata impartita la formazione specifica di cui all'art. 37 comma 7 D.lgs. 81/08.</li> </ul>
<b>Preposto</b> : persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compiti e responsabilità dei preposti, definiti in conformità con le prescrizioni normative, sono riportati nella lettera di designazione.</li> <li>I preposti effettuano la formazione specifica prevista dalla normativa vigente per ricoprire tale ruolo.</li> </ul>
<b>Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione</b> (di seguito anche “RSPP”): persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'Art. 32 del TUS designata dal Datore di Lavoro, cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il RSPP è individuato e appositamente designato dal DL (obbligo non delegabile)</li> <li>Compiti e responsabilità del RSPP, definiti in conformità con le prescrizioni normative, sono riportati nella lettera di designazione.</li> <li>Il RSPP effettua la formazione specifica prevista dalla normativa vigente per ricoprire tale ruolo.</li> </ul>
<b>Responsabile del Sistema di Gestione</b> (di seguito anche “RSG”): persona in grado di gestire gli aspetti organizzativi del protocollo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il RSG è individuato, al momento, nel RSPP.</li> <li>Compiti e responsabilità del RSG sono riportati nel presente protocollo</li> </ul>
<b>Medico Competente</b> (di seguito anche “MC”): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'Art. 38 del TUS,	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il Medico Competente è individuato e appositamente designato dal DL o suo delegato.</li> </ul>

<sup>1</sup> La struttura aziendale prevede due livelli di Dirigenti ex art. 16: un delegato del Datore di Lavoro e un Plant manager.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

che collabora, secondo quanto previsto all'Art.29, comma 1 dello stesso decreto, con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al TUS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compiti e responsabilità del MC e MCC, definiti in conformità con le prescrizioni normative, sono riportati nella lettera di designazione.</li> </ul>
<b>Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza</b> (di seguito anche “RLS”): persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli RLS sono eletti dai lavoratori sulla base delle previsioni del TUS.</li> <li>Gli RLS effettuano la formazione specifica prevista dalla normativa vigente.</li> </ul>
<b>Addetti al primo soccorso:</b> soggetti cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza medica di emergenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gli addetti delle squadre di emergenza e di primo soccorso sono designati attraverso apposita lettera di incarico da parte del DL o suo delegato.</li> </ul>
<b>Addetti antincendio:</b> soggetti cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi ed alla gestione delle emergenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compiti e responsabilità degli addetti delle squadre di emergenza e di primo soccorso, sono definiti secondo le prescrizioni normative.</li> <li>Gli addetti, designati con apposita comunicazione del Datore di Lavoro, operano sulla base delle indicazioni riportate nel Piano di Emergenza di volta in volta vigente.</li> <li>Agli addetti delle squadre di emergenza e di primo soccorso effettuano la formazione specifica prevista dalla normativa vigente per ricoprire tale ruolo.</li> </ul>

La Struttura organizzativa in materia di SSL è riportata nell’ “Organigramma della sicurezza”, nel quale sono riportati:

- le figure chiave cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di SSL;
- le relazioni gerarchico - funzionali intercorrenti tra i diversi soggetti.

L’organigramma della sicurezza è disponibile in azienda, conosciuto ai lavoratori e affisso in bacheca.


L’aggiornamento della documentazione avviene a fronte di modifiche.

## CONTROLLO

- Il controllo dei requisiti necessari per ricoprire ruoli in materia di SSL è condotto, preliminarmente alla nomina, da parte del Personale (PER) in base alle informazioni fornite dal Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito anche “SPP”) secondo quanto previsto dalla normativa vigente
- Il controllo generale è effettuato nell’ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

## ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Allegato 2: Organigramma e incarichi
- Lettere di nomina

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

## 2 AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI SSL

L'azienda è chiamata a conoscere la legislazione e normativa in materia di SSL, valutarne l'applicabilità, gestire gli adempimenti, seguirne gli aggiornamenti. Medesima gestione è prevista per i riferimenti normativi di tipo volontario.

### MODALITÀ OPERATIVE

La gestione del processo di conoscenza ed aggiornamento normativo in materia di SSL e la relativa comunicazione ai soggetti interessati è affidata al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che provvede ad informare per iscritto il Datore di lavoro o qualora nominato il suo delegato, sugli aggiornamenti normativi in materia di SSL.

La reperibilità delle parti interessate di leggi, decreti, norme etc., costantemente tenute aggiornate, è realizzata, principalmente, tramite la consultazione di base dati informatiche e riviste specializzate.

I principali riferimenti normativi (cogenti e volontari) cui si è fatto riferimento per l'elaborazione dei Documenti di Valutazione dei Rischi sono riportati nell'elenco di conformità legislativa; l'elenco consente inoltre la gestione delle scadenze.

Il RSGS garantisce che la documentazione relativa alle modifiche legislative e normative intervenute in materia di SSL sia adeguatamente archiviata e conservata.

### CONTROLLO

- Il controllo è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

### ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Allegato 3: Elenco dei riferimenti normativi e delle relative scadenze


## 3 VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI

### MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La Società ha definito regole e modalità per l'identificazione dei pericoli, per la valutazione dei rischi per la sicurezza e l'attuazione delle necessarie misure di controllo e riduzione dei rischi in coerenza con gli obiettivi aziendali, con garanzia che i risultati di queste valutazioni e gli effetti dei controlli vengano presi in considerazione al momento di definire nuovi obiettivi del programma di sicurezza, salute e ambientale.

I processi di valutazione dei rischi per la sicurezza e l'attuazione delle necessarie misure di controllo devono essere utilizzati come misure «proattive» piuttosto che «reattive», cioè, devono, ad esempio, prevedere l'introduzione di nuove attività o procedure al fine della prevenzione dei rischi.

### MODALITÀ OPERATIVE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

Le modalità di valutazione dei rischi in termini di valutazione dei rischi generali e di rischi specifici sono definite in apposita sezione all'interno del Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito, per brevità, “DVR”) stesso.

La valutazione dei rischi aziendali in materia di SSL è articolata attraverso le seguenti macro-fasi:


- a. Identificazione delle possibili sorgenti di rischio (pericoli) in relazione a:
    - ambienti di lavoro;
    - attività lavorative ed operatività previste;
    - attrezzature utilizzate (macchine, impianti, mezzi);
    - dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati;
    - sostanze e/o preparati pericolosi utilizzati;
  - b. Individuazione dei rischi per la salute e sicurezza,
  - c. Determinazione del livello di rischio. A tal fine, possono essere impiegate diverse metodologie in funzione della tipologia. In generale, la metodologia utilizzata per la valutazione del rischio utilizza la tipica matrice di rischio, ottenuta tramite l'interpolazione degli indici di probabilità e di gravità stimati per ciascun tipo di pericolo considerato, avente lo scopo di individuare e valutare tutta l'attività lavorativa. Per alcuni rischi, quali, ad esempio, il rischio d'incendio ed esplosione può essere richiamata una metodologia di valutazione specifica. Inoltre, per la valutazione dei rischi per la salute, vengono impiegate metodologie specifiche (es. *Al.Pi.Ris.ch.* per gli agenti chimici, ISO 11228 per la movimentazione dei carichi ed i movimenti ripetitivi, etc.).
- L'interpretazione dei risultati è condotta per ciascun rischio sulla base della normativa applicabile, delle *best practice* nazionali ed internazionali, della letteratura tecnica e scientifica pubblicata.
- d. Definizione delle misure di prevenzione e protezione da attuare per la riduzione del rischio. A fronte dell'esito della valutazione, per ogni mansione e per ogni rischio, e/o per gli elementi critici individuati nella valutazione, sono individuati i presidi di mitigazione del rischio,
  - e. Gli eventuali interventi di miglioramento da effettuare ed i relativi piani di realizzazione (Piano di miglioramento)

Il criterio di base adottato per la rilevazione dei rischi per i lavoratori è fondato sul concetto di “gruppo omogeneo o mansione”: vale a dire un insieme di lavoratori che svolgono attività uguali ed analoghe o tali che si possa ragionevolmente ritenere che anche gli eventuali pericoli e rischi siano gli stessi.

## PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)

La valutazione dei rischi è condotta per ciascuna unità produttiva e viene effettuata tenendo conto delle previsioni previste dal TUS.

## MODALITÀ OPERATIVE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

Il DL, in adempimento all'art. 17 del TUS, provvede a valutare, con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei Medici Competenti, tutti i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro, ivi compresi quelli riguardanti i lavoratori esposti a rischi particolari, tenendo in adeguata considerazione:

- la struttura aziendale e la natura dell'attività,
- l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro,
- l'organizzazione del personale,
- le specifiche sostanze,
- le attrezzature e gli impianti impiegati nelle attività e nei relativi cicli di protezione.

La valutazione dei rischi è condotta previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il DVR è sottoscritto dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal RSPP e dal RSL e/o è inviato via posta certificata per definire la data certa. Il DVR è oggetto di aggiornamento in occasione di:

- modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori,
- modifiche normative,
- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione,
- a seguito di infortuni significativi,
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

La valutazione dei rischi è oggetto di discussione in occasione dello svolgimento della riunione periodica ex Art. 35 del TUS (si veda, a proposito, quanto riportato nel paragrafo *“Svolgimento delle riunioni periodiche”*)

Il DVR in formato cartaceo è custodito, a cura del RSPP, presso l'unità produttiva cui si riferisce, conformemente alla normativa vigente, e disponibile in formato elettronico in apposita cartella di rete ad accesso segregato.

## CONTROLLO

- Il controllo è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)


## ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Documento di valutazione dei rischi
- Allegato 4: Piano di miglioramento

## 4 INDIVIDUAZIONE, APPROVVIGIONAMENTO, GESTIONE, DISTRIBUZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEI DPI

Ai sensi dell'art. 74 del TUS, si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (di seguito DPI), qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

## MODALITÀ OPERATIVE

I DPI da distribuire ai lavoratori sono identificati nell'ambito della valutazione dei rischi condotta per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori (le cui risultanze sono formalizzate nel DVR).

Come principio generale, non possono essere richiesti, acquistati e distribuiti nuovi DPI senza preventiva valutazione di RSPP e del Medico Competente. Qualora vi sia la necessità di introdurre nuove attività nel ciclo lavorativo, occorre consultare preventivamente il RSPP e il Medico Competente, i quali assisteranno il Datore di Lavoro nell'aggiornare la valutazione del rischio ed individuare il dispositivo da acquistare, consultato il RLS.

L'acquisto dei DPI è demandato all'ufficio Acquisti sulla base dei requisiti identificati dal RSPP e condivisi con i lavoratori, anche per tramite il RLS.

Gli Acquisti, sulla base delle richieste pervenute mediante la richiesta di acquisto, si attiva per individuare sul mercato i potenziali fornitori dei DPI conformi ai requisiti individuati.

Al fabbricante/produttore, è richiesta direttamente nell'ordine di acquisto, la documentazione di riferimento alla marcatura CE, in lingua italiana, che comprende tra l'altro:

- La dichiarazione di conformità CE rilasciata da organismo notificato in ragione della categoria di protezione di appartenenza, corredato dalla definizione della stabilita categoria stessa di appartenenza, dei garantiti requisiti essenziali riferiti alle classi e livelli di protezione;
- La nota informativa con indicate, tra le altre informazioni utili sui dispositivi, le loro caratteristiche, i limiti d'impiego, le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati, le istruzioni d'impiego, di deposito, di pulizia, di manutenzione e l'eventuale data o termine di scadenza.

Ricevuti i DPI da parte del fornitore, il Responsabile acquisti dispone il controllo di conformità a quanto richiesto e la successiva consegna degli stessi al Responsabile del Dipartimento/Funzione richiedente.


La consegna dei DPI ai lavoratori è formalizzata attraverso apposita modulistica, conservata dal SPP. Il modello standard di riferimento prevede quali contenuti minimi:

- l'individuazione del lavoratore cui i DPI sono consegnati;
- l'indicazione della tipologia dei DPI consegnati;
- la sottoscrizione del lavoratore medesimo.

I lavoratori, devono utilizzare i DPI in dotazione e/o a loro disposizione conformemente a quanto indicato da:

- schede specifiche del documento di valutazione del rischio;
- specifiche disposizioni e norme operative (es. piano di emergenza)
- segnaletica e cartellonistica di sicurezza;



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

- permessi di lavoro;
- informazione, formazione ed addestramento ricevuti.

Gli stessi sono altresì tenuti:

- alla cura dei DPI in dotazione e/o a loro disposizione ed alla loro custodia secondo le istruzioni indicate dal fabbricante;
- a non apportare, di propria iniziativa, modifica alcuna ai DPI;
- a segnalare al Responsabile dell'Unità Organizzativa di appartenenza eventuali anomalie o deficienze riscontrate sui DPI al fine che possano essere eliminate tempestivamente.

I lavoratori ricevono apposita informazione e formazione circa il corretto utilizzo dei DPI.

Per quanto attiene, invece, la responsabilità di garantire la disponibilità dei DPI ai lavoratori e la loro sostituzione in caso di scadenza/anomalia/danneggiamento, la stessa è affidata ai Responsabili di Unità Organizzativa di concerto con il SPP attraverso la predisposizione di un apposito "Registro dei DPI" forniti in dotazione al personale ed il relativo scadenziario degli stessi.

#### CONTROLLO

- Nell'ambito delle mansioni svolte è responsabilità dei Preposti garantire il corretto ed adeguato utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori conformemente alle regole aziendali e prevenzionistiche in materia.
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

#### ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Allegato 5: "Registro dei Dispositivi di Protezione Individuale"

### 5 GESTIONE DELLE EMERGENZE, PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI

La gestione delle emergenze costituisce un aspetto prioritario ai fini di massimizzare la capacità di reazione ad un evento imprevisto, di saperne valutare e controllare le evoluzioni e di preservare l'incolumità dei lavoratori in caso di manifestazione dell'evento.


Allo scopo, infatti, debbono essere identificate le possibili emergenze che potrebbero verificarsi (ad esempio, eventi naturali, incendi, malori, etc.) al fine di definire le procedure comportamentali da adottare e le misure necessarie a prevenire e mitigare gli impatti che tali eventi possono provocare.

#### MODALITÀ OPERATIVE

Il Piano di emergenza è predisposto e aggiornato periodicamente dal RSPP. Lo stesso riporta indicazione delle modalità operative di gestione delle emergenze.

In particolare, il Piano di emergenza tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- indicare le modalità per evidenziare l'insorgere di un'emergenza;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio;
- pianificare le azioni necessarie per proteggere le persone sia all'interno che all'esterno;
- proteggere nel modo migliore i beni dell'Azienda.

Tale piano stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione e le modalità di gestione e d'intervento in situazioni di emergenza.

Le procedure di gestione delle emergenze sono oggetto di formazione e informazione a tutti i lavoratori e le norme comportamentali in caso di emergenza sono affisse.

I membri delle squadre di emergenza, i cui riferimenti sono riportati all'interno del piano di emergenza stesso.

La squadra di emergenza è costituita da un numero adeguato di lavoratori debitamente formati e con specifico addestramento in materia di antincendio, primo soccorso ed evacuazione.

Ai fini della verifica delle procedure di emergenza definite sono svolte, con cadenza periodica almeno annuale, le prove di evacuazione e, a seguito delle stesse, è predisposto a cura del RSPP il relativo verbale.

L'effettuazione delle prove d'esodo è gestita dal RSPP.

Con riferimento alla prevenzione incendi, la Società provvede, per ciascuna sede di lavoro, a valutare il rischio incendio; l'esito di tale valutazione è riportata in un'apposita sezione della valutazione del rischio. Tale documento è aggiornato in relazione a tutte le variazioni di rischio (ad esempio in relazione a maggiori carichi di incendio, nuove attività con pericolo di incendio, modifiche strutturali, ecc.).

È inoltre responsabilità del SPP:

- ottemperare gli adempimenti normativi in relazione alla prevenzione incendi, provvedendo al relativo rinnovo qualora in scadenza;
- garantire l'impiego di attrezzature, impianti e dispositivi adeguati e la dotazione di adeguate misure di primo soccorso;
- organizzare i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione delle emergenze.


Per lo svolgimento di tali attività, i soggetti coinvolti riportano al Datore di Lavoro.

## CONTROLLO

- Il controllo è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

## ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Piano di emergenza
- Verbale di registrazione della prova di esodo e delle prove di emergenza

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

## 6 SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI PERIODICHE

L'effettuazione di riunioni periodiche, di legge o di gestione della SSL è fondamentale per assicurare la partecipazione e responsabilizzazione delle figure coinvolte.

### MODALITÀ OPERATIVE

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite SPP, provvede ad organizzare, con cadenza almeno annuale, una riunione, conformemente al quanto previsto dall'Art. 35 del TUS (di seguito, anche "riunione periodica") cui partecipano:

- il Datore di Lavoro;
- il RSPP;
- il Medico Competente;
- il RLS;
- altri referenti aziendali a vario titolo coinvolti nelle tematiche inerenti la Salute e Sicurezza.

In tale occasione sono discusse le principali tematiche inerenti la Salute e Sicurezza, in particolare:

- documento di valutazione dei rischi;
- andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
- i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
- i programmi di informazione e formazione dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute;
- le azioni di miglioramento in materia (il cui programma viene allegato al DVR).


Il programma delle misure di miglioramento riporta indicazione dei fattori di rischio, delle azioni migliorative identificate, della priorità di implementazione e dei soggetti destinatari. I soggetti destinatari delle azioni individuate forniscono, una volta terminata l'attività, indicazione al SPP e al DL.

A seguito dello svolgimento della riunione periodica è predisposto il relativo verbale, redatto dal RSPP, controfirmato dai presenti ed archiviato dal RSPP stesso.

La riunione periodica viene indetta anche in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, quali:

- l'evoluzione della normativa applicabile
- l'introduzione di nuovi processi o nuove tecnologie
- modifiche organizzative.

### CONTROLLO

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

- Lo stato di avanzamento delle azioni stabilite è oggetto di controllo, da parte del RSPP, nel corso dell'anno e della riunione periodica dell'anno successivo
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

#### ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Verbale di riunione

## 7 COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI IN MATERIA DI SSL

Il coinvolgimento dei lavoratori ed in particolare dei loro Rappresentanti è un processo che non solo viene evidenziato dalle norme di legge, ma costituisce un passaggio chiave per la diffusione delle informazioni, delle novità e delle predisposizioni aziendali in materia.

#### MODALITÀ OPERATIVE

Il coinvolgimento dei lavoratori circa le tematiche in materia di SSL avviene:

- per tramite dei loro rappresentanti (RLS),
- direttamente, attraverso lo strumento denominato “Segnalazioni di sicurezza”.

I RLS sono eletti dai lavoratori, conformemente alla normativa vigente (Sezione VII del TUS), e agli stessi è erogata la formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, in accordo con le disposizioni dell'art. 37 del TUS.

I RLS sono preventivamente consultati, dal RSPP, nell'ambito della valutazione dei rischi e nella scelta dei DPI.

I RLS partecipano alla riunione periodica di cui all'Art. 35 del TUS (si veda, a proposito, quanto riportato nel paragrafo 2.7 “Svolgimento delle riunioni periodiche”), nella quale vengono esposti gli argomenti trattati nel corso dell'anno, le statistiche, la programmazione ed altri temi riguardanti la tutela della sicurezza e della salute in azienda.

Il coinvolgimento degli stessi, inoltre, è attuato secondo quanto disposto dall'art. 50 del TUS.

Le “Segnalazioni di sicurezza” consentono ai lavoratori di informare, per iscritto, i responsabili circa non conformità riscontrate o azioni di miglioramento suggerite; tali segnalazioni saranno analizzate dal RSPP e presentate al DL per definire la necessità di interventi


#### CONTROLLO

- Il RSGS tiene sotto controllo l'attività di gestione delle segnalazioni di sicurezza
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

#### ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Allegato 6: Registro delle segnalazioni

## 8 GESTIONE SORVEGLIANZA SANITARIA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

L'attività di sorveglianza sanitaria è costituita dalla effettuazione di visite mediche preventive, periodiche, straordinarie, in occasione del cambio mansione e di rientro dopo assenza per malattia superiore a 60 gg. nei confronti dei lavoratori per i quali la normativa vigente lo prevede, nonché dalla effettuazione di visite e sopralluoghi periodici nei vari ambienti di lavoro e ha lo scopo di tutelare la salute dei lavoratori, evitando che gli stessi presentino l'insorgenza o l'aggravamento di patologie connesse ai rischi lavorativi.

## MODALITÀ OPERATIVE

Per assicurare l'adeguatezza della Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori, la Società provvede ad individuare un Medico Competente (MC).

L'individuazione del MC è effettuata in base ai seguenti criteri:

- necessità di effettuare la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa vigente;
- disponibilità di professionisti sul territorio o di adeguate strutture di medicina del lavoro;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del TUS;
- affidabilità tecnico-scientifica del professionista.

Il MC collabora con il Datore di Lavoro ed il RSPP alla valutazione dei rischi.

Il MC visita, almeno una volta all'anno, gli ambienti di lavoro, come previsto dall'art. 25, comma 1, lett. I del TUS.

L'informativa da parte del MC nei confronti dei lavoratori, dei processi e dei rischi connessi all'attività lavorativa è fornita in occasione delle visite mediche, dei sopralluoghi periodici e del materiale informativo consegnato ai lavoratori.

La sorveglianza sanitaria viene effettuata dal MC in base a protocolli definiti in funzione dei rischi specifici, come previsto dall'art. 25, comma 1, lett. b del TUS.

Il MC provvede all'istituzione e aggiornamento e custodia delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, predisposte per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale.


Il MC consegna, alla cessazione dell'incarico, al nuovo MC designato, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003.

Il MC, una volta ricevuta la segnalazione della cessazione del rapporto di lavoro di un lavoratore da parte del Servizio Risorse Umane, consegna all'interessato copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.

L'originale della cartella sanitaria e di rischio è conservata, nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni normative.

Le visite mediche per i neo assunti e le visite mediche periodiche per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria sono svolte in conformità alla normativa vigente in materia.

In occasione del caso di cambio di mansione o in caso di ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 gg continuativi, è necessario sottoporre il lavoratore a nuova visita per verificare l'idoneità alla mansione.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

In caso di rientro da malattia superiore a 60 gg continuativi, il Servizio Risorse Umane provvede a coordinarsi con il MC affinché organizzi tale visita prima che il lavoratore torni a effettuare la mansione precedentemente svolta.

## CONTROLLO

- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

## ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Verbale di sopralluogo
- Protocollo di sorveglianza sanitaria

## 9 INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Tutto il personale dipendente, anche in riferimento alle norme di legge, deve ricevere, in funzione della propria mansione, una adeguata informazione e formazione in materia di SSL.

Le attività formative/informative hanno lo scopo di definire e mantenere attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- dei rischi e delle conseguenze che la loro attività ha nei confronti della SSL;
- del rispetto degli obblighi di legge in materia di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
- dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alle policy e procedure aziendali in materia di SSL;
- delle possibili conseguenze dovute al mancato rispetto di norme e prescrizioni in materia di SSL.


## MODALITÀ OPERATIVE

L'informazione/formazione avviene al momento della costituzione del rapporto di lavoro, in occasione di trasferimenti o cambi di mansione e all'introduzione di nuovi fattori di rischio quali nuove attrezzature di lavoro, tecnologie e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario.

### Informazione in materia di SSL

La Società ha provveduto a predisporre materiale informativo in materia di salute e sicurezza (Istruzioni di lavoro, Manuali d'istruzione delle attrezzature, Schede di sicurezza delle sostanze, Schede tecniche...) che viene consegnato ai lavoratori al momento dell'assegnazione alla mansione.

Inoltre, sono rese disponibili ai lavoratori i documenti e informazioni riguardanti sia gli aspetti di tutela della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (principali documenti legislativi) sia informazioni specifiche riferite alla società o alla sede di lavoro (nominativi dei medici competenti, addetti alla squadra di emergenza, norme comportamentali in caso di emergenza, etc.) o a rischi connessi all'attività svolta (ad es. rischio connesso all'utilizzo del videoterminale, rischi connessi ai sopralluoghi).

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

Con particolare riferimento all'informativa da parte del Medico Competente nei confronti dei lavoratori, dei processi e dei rischi connessi all'attività lavorativa, la stessa è fornita in occasione delle visite mediche, dei sopralluoghi periodici e del materiale informativo consegnato ai lavoratori.

### **Formazione in materia di SSL**

Il piano formativo in tema di salute e sicurezza è predisposto e mantenuto a cura del Servizio Risorse Umane in collaborazione con il RSPP e prevede:

- la programmazione e l'erogazione a tutti i lavoratori, anche in modalità e-learning, di un corso sui temi generali della tutela e salute nei luoghi di lavoro ad uso ufficio;
- appositi corsi di formazione in aula relativi ai principali rischi specifici cui i lavoratori sono esposti sulla base della relativa mansione e circa il corretto utilizzo dei DPI (tipologia e corretto utilizzo).

La formazione in materia di SSL viene erogata a tutto il personale dipendente in applicazione di quanto previsto dall'art. 37, comma 2, del TUS disciplinato dall'Accordo Stato-Regioni.

Per quanto riguarda, invece, la formazione specifica delle figure previste dalla normativa (es. addetti antincendio e al primo soccorso, preposti, RLS, ASPP), i soggetti designati effettuano appositi corsi di formazione, secondo le modalità e nel rispetto dei contenuti previsti dalla normativa stessa.

La formazione di tutti i lavoratori è registrata su apposita modulistica.

A conclusione di ogni corso il Servizio Risorse Umane archivia le attestazioni per i soggetti che hanno superato positivamente lo stesso.

### **CONTROLLO**

- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

### **ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

- Allegato 7:Piano di formazione

## **10 RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI INFORTUNI E DEI MANCATI INCIDENTI**


Si considera infortunio, ai fini del presente SGSL, ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 1 giorno oltre a quello dell'evento stesso.

Rientrano nella nozione di infortunio non solo gli eventi conseguenti al rischio proprio dell'attività svolta dal lavoratore, o di attività ad essa connessa, ma anche quelli riconducibili al rischio insito nell'ambiente di lavoro.

Tutti gli infortuni, nell'accezione di cui sopra, devono essere tempestivamente rilevati, registrati e indagati.

Ai fini del presente SGSL, si identifica come quasi – incidente o “near miss” qualunque evento che non si è trasformato in un incidente sia per l'intervento delle protezioni sia per cause o condizioni favorevoli che hanno determinato l'interruzione della sequenza incidentale o che, in caso di



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

coinvolgimento del personale, hanno comportato un danno lieve alla persona infortunata (medicazione con ripresa immediata del lavoro).

## MODALITÀ OPERATIVE

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità, al proprio datore di lavoro (art. 52, c. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124).

L'omessa informativa al datore di lavoro, che per questo motivo denuncia in ritardo l'infortunio all'INAIL, comporta per il lavoratore la perdita dell'indennità per i giorni antecedenti a quelli in cui il DL ha avuto notizia dell'infortunio.

Gli infortuni sono comunicati al Servizio Risorse Umane che, una volta ottenute le necessarie informazioni circa l'accaduto provvede a effettuare all'INAIL (secondo le modalità previste, entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico) la comunicazione degli infortuni che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.

IL RSGS analizza le informazioni circa l'infortunio al fine di investigarne le cause e per definire le eventuali azioni correttive, adottate o da adottare, e l'eventuale necessità di revisionare la valutazione dei rischi. In caso di incidenti ritenuti significativi, il RSGS provvede ad informare il Datore di Lavoro che provvede a consultare RLS e ad attivarsi per le azioni conseguenti.

Al verificarsi di un quasi incidente o qualora si riscontri un comportamento pericoloso per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o di altri operatori eventualmente presenti, ogni dipendente è tenuto a comunicarlo al suo diretto responsabile il quale, tramite la compilazione dell'apposita modulistica (segnalazioni di sicurezza), provvede ad informare il SPP.

I Responsabili delle Unità organizzative interessate dai "near miss"/preposti, con il supporto del SPP provvedono tempestivamente ad indagare le possibili cause e a valutare ed implementare opportune azioni di miglioramento preventive e a monitorarne la relativa efficacia.

Il RSGS è responsabile della conservazione della documentazione in merito alle segnalazioni ricevute.

L'andamento del fenomeno incidentale e la relativa individuazione di eventuali azioni preventive e correttive è, in ogni caso, discussa in occasione della riunione periodica.

## CONTROLLO

- Il RSGS tiene sotto controllo l'avanzamento delle azioni preventive e correttive pianificate
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)


## ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Allegato 8: Piano di gestione degli infortuni, incidenti, mancati infortuni, non conformità

## 11 GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DEI CONTROLLI PERIODICI

La Società ha definito un "Piano e registro di manutenzione" che consente di mantenere efficienti ed efficaci nel tempo le misure tecniche di prevenzione e protezione.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

Gli interventi di manutenzione che vengono definiti possono essere raggruppati in due macro-categorie:

- manutenzione straordinaria (o non programmata): interventi di manutenzione che devono essere eseguiti a fronte di un guasto improvviso o di una segnalazione per ripristinare la funzionalità dell'elemento (i.e. manutenzione correttiva);
- manutenzione ordinaria (o programmata): interventi di manutenzione che sono eseguiti al fine di mantenere alti livelli di affidabilità e prevenire l'insorgenza dei guasti (i.e. manutenzione ciclica, predittiva, ispettiva, migliorativa). Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e mantenimento in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche in forma di intervento migliorativo. Tra gli interventi di manutenzione ordinaria rientrano anche le piccole modifiche alle reti (spostamento di un piccolo quadro elettrico, allacciamento di un nuovo apparato alla rete elettrica o idrica, ecc.) correlate all'utilizzo e funzionamento di impianti, macchinari, corpi illuminanti o altri apparati.

## MODALITÀ OPERATIVE

### Manutenzioni su attrezzature ed impianti

La gestione delle manutenzioni su attrezzature ed impianti avviene secondo quanto previsto dal registro di manutenzione, definito in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione delle attrezzature e degli impianti.

Nella pianificazione delle attività manutentive, inoltre, sono considerate le componenti critiche delle attrezzature e degli impianti le possibili modalità di guasto o malfunzionamento e le conseguenze degli stessi sulla SSL.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione specifici (straordinari) è, generalmente, affidata a imprese esterne specializzate il cui rapporto è regolato da apposito contratto autorizzato conformemente al sistema procuratorio in vigore.


Ogni anomalia individuata deve essere segnalato tempestivamente e dettagliatamente al Datore di lavoro e al preposto alla manutenzione.

Prima di effettuare l'intervento l'attrezzatura o l'impianto deve essere isolato in modo sicuro dalle fonti di energia in modo da evitare avviamenti imprevisti.

Al termine della manutenzione, prima di rimettere l'attrezzatura o l'impianto in ciclo produttivo, il preposto alla manutenzione controllerà che il lavoro sia stato eseguito come richiesto e ne verificheranno la funzionalità.

Al preposto alla manutenzione, in particolare, è affidato il compito di gestire, coordinare e verificare le manutenzioni di tutte le risorse ed infrastrutture aziendali.

Tutte le attività di manutenzione finalizzate alla sicurezza, come previsto dall'art. 71, comma 8, lett. b del TUS, sono riportate nel registro di manutenzione, che ha lo scopo di dare l'evidenza delle attività condotte per la manutenzione.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

Nello svolgimento delle attività manutentive è necessario fare riferimento ai manuali d'uso e alle indicazioni dei costruttori nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

Le registrazioni sono conservate per almeno 3 anni, come previsto dall'art. 71, comma 9 del TUS.

### **Manutenzione dei dispositivi, attrezzature e impianti antincendio, emergenza, primo soccorso**

Tutti i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e gli impianti antincendio, di emergenza e di primo soccorso (a titolo non esaustivo: estintori, idranti, porte REI, luci di emergenza, pulsanti di sgancio corrente elettrica, pulsanti di allarme, cassetta di primo soccorso, etc.) necessitano di una corretta gestione e manutenzione e verifica periodica.

Si segnala che per gestione si intende l'insieme delle operazioni, a carico della ditta/e manutentrice/i degli impianti antincendio e degli addetti designati alla lotta antincendio, volte a garantire nel tempo l'affidabilità dei sistemi in modo da permettere sempre il loro corretto funzionamento in caso di necessità.

Le manutenzioni di emergenza sono affidate a Società terze specializzate/personale interno formato ed addestrato e condotte secondo la periodicità definita dalla normativa prevenzionistica vigente.

Tali operazioni sono registrate in apposito registro nel quale sono annotate le verifiche, i controlli e le operazioni di manutenzione su sistemi, attrezzature ed impianti antincendio, nonché, a cura del RSPP, l'attività di informazione e formazione antincendio dei lavoratori.

Il Piano e registro di emergenza deve essere tenuto aggiornato e deve essere compilato in ogni sua parte.

Il Piano e registro di emergenza è costituito da schede precompilate (da completare a cura dei responsabili delle attività di sorveglianza e controllo) e deve essere integrato anche con l'inserimento dei verbali e dei rapporti di verifica redatti a cura delle ditte manutentrici.

### **CONTROLLO**


- Il Responsabile di manutenzione tiene sotto controllo quanto previsto nel Piano e registro di manutenzione
- Il Responsabile di manutenzione tiene sotto controllo quanto previsto nel Piano e registro di emergenza
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

### **ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO**

- Allegato 9: Piano e registro di manutenzione
- Allegato 10: Piano e registro di emergenza

## **12 GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E APPALTATORI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE CONNESSE ALLA SSL**

### **QUALIFICA, VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI FORNITORI E DEI CONTRATTISTI**

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

## MODALITÀ OPERATIVE

L'attività di qualifica dei fornitori è affidata al Servizio Acquisti conformemente quanto previsto nel processo di approvvigionamento.

Gli appalti sono concessi esclusivamente a fornitori qualificati iscritti in apposito albo a seguito delle attività di qualifica condotte.

Alle Società candidate, preliminarmente rispetto all'affidamento dell'appalto, è richiesta l'autocertificazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (come previsti dall'art. 26 del TUS) e, a seguito della scelta dell'appaltatore, è richiesta copia della documentazione di dettaglio.

In particolare, per **attività rientranti in art. 26 del TUS**:

- acquisizione della documentazione dell'Allegato XVII del TUS,
- atto di stipula polizza assicurativa RCT/RCO.

Per **attività rientranti in Titolo IV del TUS**:

- acquisizione della documentazione dell'Allegato XVII del TUS,
- atto di stipula polizza assicurativa RCT/RCO,

La verifica della documentazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale è richiesta in occasione dell'affidamento di ciascun appalto, anche qualora la Società appaltatrice abbia già collaborato in passato con la Società e, pertanto, abbia già presentato in precedenza tale documentazione. Nell'ambito del processo di selezione degli appaltatori sono, inoltre, autorizzati eventuali sub-appaltatori.


Eventuali società appaltatrici non in possesso di adeguata documentazione a supporto e/o dei requisiti richiesti (anche a seguito delle attività di monitoraggio svolte in corso d'opera circa il rispetto della normativa prevenzionistica da parte della stessa e dei relativi Subappaltatori) sono escluse dall'affidamento di ulteriori attività (inserimento in un'apposita "*Black List*") e, pertanto, eliminate dall'elenco dei fornitori qualificati.

E' compito del Servizio Acquisti, di concerto con il SPP, verificare la ricezione e l'adeguatezza della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale degli appaltatori.

## GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI

### MODALITÀ OPERATIVE

Nell'ambito del processo di approvvigionamento è richiesto il coinvolgimento del SPP per quanto riguarda le tematiche aventi impatto sulla SSL, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dei beni e servizi da acquistare sotto il profilo SSL e della valutazione dei rischi (si veda, a tal proposito quanto riportato al paragrafo successivo "Misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro di incidenti sull'attività lavorativa oggetto delle attività di appalto").

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

Le attività appaltate a fornitori terzi sono disciplinate attraverso appositi contratti d'appalto, stipulati con le controparti, che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle attività tra le parti.

Gli oneri di sicurezza per le interferenze debbono essere esplicitamente indicati nel contratto di appalto e non possono essere oggetto di ribasso.

I contratti di appalto definiti riportano indicazione di presidi di controllo specifici al fine di garantire la conformità, da parte dell'appaltatore, delle normative applicabili.

I contratti di somministrazione, appalto e sub-appalto con terze parti, inoltre, riportano puntuale quantificazione e rilevazione dei costi della sicurezza, nei casi previsti dalla normativa vigente<sup>2</sup>.

Gli standard contrattuali sono oggetti di revisione periodica da parte della Società, anche a seguito di eventuale evoluzione della normativa.

Con particolare riferimento alle attività oggetto d'appalto, inoltre, è identificato, per ogni contratto, il c.d. "Gestore del Contratto", ossia il soggetto responsabile della corretta esecuzione contrattuale e del relativo controllo tecnico-operativo ed economico dei lavori, servizi e forniture.

Il "Gestore del Contratto" rappresenta il riferimento, all'interno della Società e verso terzi, dei contratti stipulati per i quali è incaricato. Tale soggetto è, di norma, identificato nel Responsabile dell'Unità Organizzativa richiedente.

#### PREDISPOSIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA (DUVRI)


L'art. 26 comma 3 del TUS prevede l'obbligo per il datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra committente e appaltatore, indipendentemente dalle modalità contrattuali, attraverso l'elaborazione di un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza" (DUVRI), che indica le misure adottate per l'eliminazione o, dove questo non sia possibile, la riduzione ed il controllo in sicurezza delle "interferenze".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano contestualmente nello stesso luogo di lavoro. In linea di principio, occorre anche mettere in relazione i pericoli presenti nel luogo di lavoro in cui verrà espletata l'attività con i pericoli derivanti dall'esecuzione della medesima.

Il DUVRI deve essere predisposto anche in caso di lavori rientranti in Titolo IV "Cantieri temporanei e mobili" del TUS, quando:

- i lavori sono affidati ad un'unica impresa esecutrice,
- l'entità dei lavori è inferiore a 200 uomini-giorno,

<sup>2</sup> Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 26 del TUS "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, [...] devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni [...]".

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

- i lavori non rientrano come fase di un'opera più complessa già ordinata con un piano di sicurezza e coordinamento (PSC).

Sono, invece, esclusi dalla predisposizione del DUVRI:

- lavori la cui esecuzione deve essere di immediata “urgenza”, necessaria per prevenire e garantire la salvaguardia della sicurezza delle persone, dell’ambiente e della popolazione. In tal caso i lavori possono iniziare sotto il controllo e la supervisione costante da parte di un Preposto;
- qualsiasi attività di tipo intellettuale, anche se effettuata presso i reparti/impianti;
- attività eseguite in “TITOLO IV – Capo 1”, relativa a Cantieri Temporanei o Mobili, per le quali è prevista l’elaborazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all’art. 100 del TUS;
- mera fornitura di materiali e attrezzature;
- attività la cui durata non sia superiore a due giorni sempre che non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni/biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’Allegato XI del TUS.

## MODALITÀ OPERATIVE

### Predisposizione del DUVRI

Il DUVRI è predisposto dal SPP, sulla base di un modello standard e considera i rischi di interferenze delle Società appaltatrici.

Il DUVRI è sottoscritto dal Datore di Lavoro e dal RSPP della Società e dal Datore di Lavoro e dal RSPP delle imprese appaltatrici e allegato al contratto di appalto.

Copia del DUVRI, è consegnata, se richiesto, anche al RLS ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera p) del TUS.


### Riunioni di coordinamento

Prima dei lavori, oggetto del contratto e del DUVRI di riferimento, anche in coincidenza con il giorno programmato per l’inizio dei medesimi, il referente aziendale incaricato dell’attività di supervisione dei lavori (in qualità di Preposto) effettua un sopralluogo nei locali/aree interessate dall’appalto congiuntamente al preposto dell’impresa appaltatrice anche al fine di anche di informarsi e coordinarsi sui rispettivi rischi e sulle misure organizzative ed operative di prevenzione e protezione specifiche applicabili e necessarie adottate per eliminare le interferenze.

Al termine dell’incontro si provvede alla redazione del “Verbale della riunione di coordinamento” che deve essere sottoscritto dai soggetti presenti.

Al fine di assicurare il continuo rispetto dell'attività di coordinamento ed in funzione dell'avanzamento delle attività o per l'insorgere di nuove situazioni meritevoli di esame, vengono effettuate le riunioni di coordinamento in corso d’opera; al termine della riunione viene redatto apposito verbale con le attività/opere da eseguire e l’indicazione della data della successiva riunione di coordinamento.

### Aggiornamento del DUVRI

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

Il DUVRI è uno strumento dinamico e deve essere aggiornato e rielaborato ogni qualvolta si presentino variazioni rispetto alle condizioni iniziali considerate per la valutazione dei rischi o modifiche alla tipologia delle attività che comportino variazioni ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori.

A seguito di tale rielaborazione le misure di prevenzione e protezione devono essere aggiornate e adeguate alla nuova situazione.

Le Imprese terze appaltatrici hanno l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e la facoltà di proporre integrazioni, adeguamenti, revisioni del DUVRI anche durante la realizzazione dell'attività complessiva, con lo scopo di migliorare le misure di prevenzione e protezione e di conseguire una ulteriore mitigazione dei rischi.

Qualora prima dell'inizio dei lavori e/o in fase di esecuzione siano identificate nuove fonti di rischio, non prevedibili, non conosciute e non conoscibili al momento della stipula del contratto, il lavoro viene sospeso ed il DUVRI deve essere rielaborato e rimesso.

Nel corso dello svolgimento dell'attività, il SPP, i Preposti e il Responsabile esterno ai Lavori di Impresa, assicurano la vigilanza sull'attività svolta dalla Impresa Terza per garantire che l'intervento sia effettuato nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza riportate nel DUVRI.

L'aggiornamento del DUVRI è responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione.

## GESTIONE DELL'INFORMATIVA ALLE IMPRESE ESTERNE CHE SVOLGONO LAVORI IN APPALTO SUI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO

### MODALITÀ OPERATIVE

Nel caso di servizi di natura intellettuale, mere forniture di materiali o attrezzature o di lavori o servizi la cui durata sia inferiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del TUS e s.m.i. non è richiesta la predisposizione del DUVRI.

In tale ipotesi, il Servizio Acquisti, di concerto con il SPP provvede, in ogni caso, a fornire agli interessati le informazioni previste dall'art. 26 comma 1 lettera b) del TUS circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese esterne sono destinate ad operare.

### MONITORAGGIO DEGLI APPALTATORI


La responsabilità di monitorare l'operato degli appaltatori è affidata al "Gestore del Contratto" (come definito al paragrafo "Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi").

Eventuali inadempienze da parte degli appaltatori sono rilevate da parte del "Gestore del Contratto" che provvede ad adoperarsi per la gestione e risoluzione di tali problematiche.

In caso di reiterate o gravi inadempienze, le stesse sono tempestivamente comunicate per iscritto a SPP, al Responsabile del Servizio Acquisti che provvede a prendere le necessarie misure correttive, anche di natura contrattuale, nei confronti degli appaltatori.

### CONTROLLO

- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

## ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Contratto di appalto
- DUVRI
- Verbale della riunione di coordinamento
- Informazione per gli appaltatori
- Lista dei fornitori non in possesso dei requisiti richiesti/previsti

## 13 GESTIONE CANTIERI FISSI O MOBILI (PER ATTIVITÀ RIENTRANTI NEL TITOLO IV DEL TUS) IN QUALITÀ DI COMMITTENTE DELLE OPERE

### GESTIONE DEI CANTIERI FISSI O MOBILI (RUOLI E RESPONSABILITÀ)

#### MODALITÀ OPERATIVE

In caso di svolgimento di attività che prevedono la presenza di un cantiere fisso o mobile (nel quale sono svolti lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X del TUS), caratterizzati da una durata presunta superiore a 200 uomini giorno o che prevedono la presenza di più imprese esecutrici o i cui lavori comportano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la Società, in qualità di committente delle opere provvede ad individuare il Responsabile Lavori (RL).

Lo stesso è formalmente nominato da parte del Committente tra professionisti esterni e società specializzate che collaborano con la Società, a seguito della verifica dei necessari requisiti da parte dell'Ufficio Acquisti.

A loro volta, il committente o il responsabile dei lavori provvedono a designare formalmente, tra professionisti esterni in possesso di adeguata qualifica:

- il coordinatore per la progettazione (CSP);
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE).


I documenti di nomina sono controfirmati dal soggetto designato per accettazione.

Sulla base delle responsabilità attribuite, durante la progettazione dell'opera, il CSP provvede a redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e a predisporre il fascicolo relativo alle caratteristiche dell'opera, conformemente ai contenuti di cui all'allegato XVI del TUS.

Il CSE invece, durante la realizzazione dell'opera, provvede a verificare:

- l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, ove previsto, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento, ove previsto;



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

- organizzare tra i Datori di Lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza.

La documentazione di cantiere e i verbali delle riunioni di coordinamento e di sopralluogo presso i cantieri sono ricevuti dalla Società e dai Coordinatori e vengono successivamente archiviati.

## MONITORAGGIO DEGLI APPALTATORI NEI CANTIERI FISSI O MOBILI

Con particolare riferimento alle attività di cantiere rientranti nel titolo IV del TUS la responsabilità del monitoraggio circa l'operato degli appaltatori/sub-appaltatori, è affidata al Responsabile Lavori e al CSP/CSE per le attività di competenza.

La documentazione di cantiere e i verbali delle riunioni di coordinamento e di sopralluogo presso i cantieri sono ricevuti dalla Società dai Coordinatori e archiviati.

Con cadenza periodica sono organizzate riunioni di coordinamento e di stato avanzamento lavori tra il RL, il CSP/CSE, il Responsabili di unità organizzative coinvolti e altri referenti aziendali per discutere circa lo stato avanzamento lavori e tematiche rilevanti emerse nel corso delle attività, ivi inclusi gli aspetti inerenti la SSL.

## CONTROLLO

- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

## ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Contratto di appalto
- PSC
- Verbale della riunione di coordinamento
- Informazione per gli appaltatori
- Lettere di nomina

## 14 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ


### MODALITÀ OPERATIVE

Le non conformità possono essere rilevate da tutte le Unità Organizzative, in relazione a:

- inosservanza dei requisiti legislativi;
- mancato rispetto delle procedure aziendali riscontrate nell'ambito delle attività di monitoraggio o sorveglianza interna;
- mancato o errato utilizzo della documentazione (procedure e istruzioni operative non applicate, registrazioni assenti o incomplete, ecc.).

Tutto il personale aziendale ha la responsabilità di comunicare al proprio Responsabile e al SPP ogni situazione di scostamento rispetto alle prescrizioni di legge o alle disposizioni aziendali in materia di SSL.



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

Sulla base delle segnalazioni ricevute, il Responsabile di Unità Organizzativa e il RSPP provvedono ad investigare la causa della non conformità e valutano l'opportunità di aprire un eventuale rapporto di non conformità attraverso l'apposita modulistica predisposta a tale scopo.

Il Rapporto di non conformità contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

- la data in cui la non conformità è rilevata;
- Unità Organizzativa interessata dall'accadimento;
- l'occasione della rilevazione della non conformità;
- la descrizione della non conformità rilevata;
- la documentazione di riferimento;
- data e firma del RSPP e del Responsabile di Unità Organizzativa.

Per ciascuna non conformità registrata secondo le modalità innanzi descritte, il RSPP provvede a:

- attribuire il numero progressivo alla non conformità;
- avviare l'implementazione delle opportune azioni correttive;
- monitorare, successivamente, l'implementazione di tali azioni.

Le non conformità rilevate, a seconda della gravità e rilevanza delle stesse, sono comunicate al Datore di Lavoro e le relative azioni correttive sono oggetto di discussione in sede di riunione periodica.

La comunicazione e gestione delle non conformità avviene utilizzando la modulistica predisposta; tali segnalazioni saranno analizzate dal RSPP e presentate al DL per definire la necessità di interventi

#### CONTROLLO

- Il RSGS tiene sotto controllo l'attività di gestione delle non conformità
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

#### ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO


- Allegato 8: Piano di gestione degli infortuni, incidenti, mancati infortuni, non conformità

### 15 GESTIONE DELLE VERIFICHE CIRCA IL RISPETTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE E ISTRUZIONI DI LAVORO IN MATERIA DI SSL

Il monitoraggio ha lo scopo di tenere sotto controllo le misure preventive e protettive in materia di SSL in essere presso la Società, come definite sulla base delle policy aziendali, del sistema procedurale e in conformità di quanto previsto dalla normativa prevenzionistica vigente. Tale attività di monitoraggio è condotta:

- in modo continuo da parte dei soggetti designati
- periodicamente, utilizzando check list

#### MODALITÀ OPERATIVE

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGSL – PROTOCOLLO SICUREZZA	<b>CODICE</b> MOG-SGSL

L'attività di monitoraggio sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori è affidata ai responsabili/preposti, formalmente individuati e dislocati nelle diverse aree lavorative.

Gli incaricati provvedono, in caso di rilevazione di criticità, ad attivarsi al fine della risoluzione delle stesse, nei limiti delle competenze, capacità e autonomia degli stessi.

Le anomalie non risolubili direttamente dagli incaricati nel corso dell'attività di monitoraggio condotta, richiedono la tempestiva segnalazione al Servizio Prevenzione e Protezione per l'opportuno intervento atto alla rimozione del problema tecnico o organizzativo riscontrato.

Nell'ambito delle responsabilità assegnate, gli incaricati contribuiscono a garantire che:

- i DPI siano correttamente ed adeguatamente utilizzati da tutti i lavoratori (nei casi in cui previsti);
- il divieto di accedere a zone che espongano a rischi gravi e specifici i lavoratori che non abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni o autorizzazioni sia formalizzato e adeguatamente pubblicizzato;
- siano osservate le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e fornite istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- non sia richiesto ai lavoratori, salvo eccezioni debitamente motivate, di riprendere la loro attività in situazioni di lavoro in cui persistono pericoli gravi e immediati;
- le attività lavorative siano effettuate nel rispetto delle prescrizioni indicate nella cartellonistica e nella segnaletica di sicurezza;
- il divieto di fumare in tutti gli ambienti di lavoro sia formalizzato e adeguatamente pubblicizzato.

Il monitoraggio è inoltre effettuato dal RSPP/DL utilizzando la Lista delle verifiche di sicurezza che analizza tutti gli aspetti di sicurezza rilevanti contenuti nel presente documento.

Eventuali criticità sono portate all'attenzione del Datore di Lavoro e i risultati delle attività svolte discussi in occasione della Riunione periodica.


Le verifiche di sistema o finalizzate ad aspetti aziendali richiedenti competenza specifica (verifiche esterne) sono effettuate da auditor scelti in base a criteri di indipendenza e competenza

## CONTROLLO

- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche (interne ed esterne)

## ALLEGATI / DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Allegato 11: Lista delle verifiche di sicurezza

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA


<b>TITOLO:</b>	
PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	
<b>CODICE:</b>	<b>VERSIONE E DATA DI EMISSIONE:</b>
SGA	v. 1.0 – 07/11/2024

**REDAZIONE E STORICO AGGIORNAMENTI**

VERSIONE	DATA APPROVAZIONE	ORGANO/FUNZIONE	OGGETTO / DESCRIZIONE VARIAZIONI
1.0	07/02/25	CdA	Adozione del MOG 231/2001

**APPROVAZIONE**

	FUNZIONE	NOMINATIVO	FIRMA	DATA
APPROVATO DA	PRESIDENTE CDA			07/02/2025

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

## 1. PROTOCOLLO DI GESTIONE AMBIENTALE

La Società rispetta tutte le leggi, normative ed altri eventuali requisiti sottoscritti in materia ambientale applicabili alla realtà aziendale, eleva la qualità degli ambienti di lavoro e garantisce la tutela ambientale dell'azienda e del territorio in cui opera.


Tutte le attività sono svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società nonché le regole contenute nel Modello 231. Come principio generale, il sistema di organizzazione, gestione e controllo della Società rispetta i principi di attribuzione di responsabilità e di rappresentanza, di separazione di ruoli e compiti e di lealtà, correttezza, trasparenza e tracciabilità degli atti.

La gestione ambientale in è basata su criteri di prevenzione, protezione, informazione, partecipazione e si pone l'obiettivo di garantire la Tutela Ambientale (TA) dell'azienda e del contesto in cui è inserita (comunità locali e delle altre parti interessate nella misura in cui siano coinvolte nelle attività aziendali, ambiente esterno). Ciò premesso, si riportano, di seguito, i riferimenti ai principali adempimenti in materia di TA che la Società pone in essere relativamente alle diverse tematiche:

- Struttura organizzativa in materia di TA
- Aggiornamento normativo in materia di TA
- Valutazione degli impatti e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti
- Gestione delle emergenze ambientali
- Svolgimento delle riunioni periodiche
- Coinvolgimento dei lavoratori
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Rilevazione e segnalazione di "near miss" (mancati incidenti ambientali)
- Gestione delle manutenzioni e dei controlli periodici
- Gestione dei rapporti con i fornitori e appaltatori con riferimento alle tematiche connesse alla TA
- Gestione delle Non Conformità
- Gestione delle verifiche circa il rispetto delle procedure operative e istruzioni di lavoro in materia di TA

Ogni punto è descritto, nei seguenti paragrafi, nei termini di:

- **Premessa** introduttiva circa quanto trattato
- **Modalità operative** di gestione di quanto trattato
- **Controlli** circa l'applicazione delle modalità operative
- **Responsabilità** in merito alla gestione di quanto trattato
- **Allegati** che formalizzano determinate modalità di gestione

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

## 2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA AMBIENTALE

### Premessa


Le responsabilità ed i relativi compiti in materia di TA sono definiti dallo schema organizzativo e funzionale dell'organizzazione.

### Modalità operative

La struttura aziendale in materia di TA è definita attribuendo ai diversi soggetti coinvolti nella gestione di tali tematiche ruoli e responsabilità.

Si riportano, di seguito, per ciascuna figura cui sono attribuiti ruoli e responsabilità in materia di TA nell'ambito della struttura organizzativa della Società, le modalità operative d'individuazione e nomina:

RUOLI E RESPONSABILITÀ	MODALITÀ OPERATIVE DI INDIVIDUAZIONE E NOMINA
<b>Datore di Lavoro</b> (di seguito anche "DL"): soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il DL è individuato nel Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato</li> </ul> <p>Allo stesso sono conferite le responsabilità in materia di TA secondo quanto previsto dal TUA, i poteri organizzativi e di spesa. Il DL ha nominato un Procuratore Speciale (delegato del datore di lavoro) a cui sono stati attribuiti i poteri in materia di tutela dell'ambiente e la prevenzione degli inquinamenti ambientali.</p>
<b>Preposto (incaricato attività ambientali)</b> : persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere d'iniziativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>Compiti e responsabilità dei preposti, definiti in conformità con le prescrizioni normative, sono riportati nella lettera di designazione.</li> <li>I preposti effettuano la formazione specifica prevista dalla normativa vigente per ricoprire tale ruolo.</li> </ul>
<b>Responsabile Sistema di Gestione Ambientale (RSG)</b> : persona designata dal Datore di Lavoro, cui risponde, per coordinare tutta l'attività di gestione della TA.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il RSG è individuato e designato dal DL.</li> <li>Compiti e responsabilità del RSG sono i seguenti:</li> <li>Gestione del Manuale ambientale e dei suoi allegati</li> </ul>

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gestione degli obblighi di legge</li> </ul>
--	--

La Struttura organizzativa in materia di TA è riportata nell' "Organigramma", nel quale sono riportati:

- le figure chiave cui sono affidati ruoli e responsabilità in materia di TA;
- le relazioni gerarchico - funzionali intercorrenti tra i diversi soggetti.

L'organigramma ambientale è disponibile in azienda e conosciuto ai lavoratori.

L'aggiornamento della documentazione avviene a cura del RSG.

#### Controllo

- Il controllo dei requisiti necessari per ricoprire ruoli in materia di TA è condotto, preliminarmente alla nomina, da parte del Servizio Risorse Umane in base alle informazioni fornite dal RSG.
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche

#### Responsabilità

- Datore di lavoro:
- Consiglio di Amministrazione
- RSG

### 3. AGGIORNAMENTO NORMATIVO IN MATERIA DI TA


#### Premessa

L'azienda è chiamata a conoscere la legislazione e normativa in materia di TA, valutarne l'applicabilità, gestire gli adempimenti, seguirne gli aggiornamenti.

#### Modalità operative

La gestione del processo di conoscenza ed aggiornamento normativo in materia di TA e la relativa comunicazione ai soggetti interessati è affidata al RSG, che provvede ad informare per iscritto il Datore di lavoro delegato sugli aggiornamenti normativi in materia di TA.

La reperibilità delle parti interessate di leggi, decreti, norme etc., costantemente tenute aggiornate, è realizzata, principalmente, tramite il supporto consulenziale della struttura della Coca-Cola HBC Italia S.r.l..

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

I principali riferimenti normativi (cogenti e volontari) cui si è fatto riferimento per l’elaborazione del DAA sono riportati nell’ “Elenco dei riferimenti normativi”.

Il RSG, inoltre, garantisce che la documentazione relativa alle modifiche legislative e normative intervenute in materia di TA sia adeguatamente archiviata e conservata.

### Controllo

È effettuato nell’ambito delle verifiche periodiche.

### Responsabilità

- Datore di lavoro
- RSG
- Allegato 3: Elenco dei riferimenti normativi

## 4. ANALISI DEGLI ASPETTI AMBIENTALI E PREDISPOSIZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CONSEGUENTI


### Premessa

La Società ha definito regole e modalità per l’identificazione degli aspetti ambientali e l’attuazione delle necessarie misure di controllo e riduzione degli impatti.

### Modalità operative

L’analisi è articolata attraverso le seguenti macro fasi:

- Identificazione delle possibili sorgenti di impatto (aspetti ambientali) in relazione a:
  - territorio;
  - ambienti di lavoro;
  - attività lavorative ed operatività previste;
  - macchine, impianti ed attrezzature utilizzate;
  - dispositivi di protezione collettiva presenti ed utilizzati;
  - utilizzazione di sostanze e/o preparati pericolosi;
  - rifiuti, emissioni, scarichi prodotti
- Identificazione dei riferimenti normativi applicabili
- Definizione delle misure di prevenzione e protezione da attuare per la gestione degli aspetti ambientali.
  - modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della TA,
  - modifiche normative,

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

- in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione,
- a seguito di eventi ambientali significativi (incidenti, mancati incidenti...),

#### Controllo

- E' effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche.

#### Responsabilità

- Datore di lavoro
- RSG

## 5. GESTIONE DELLE EMERGENZE AMBIENTALI

#### Premessa

La gestione delle emergenze costituisce un aspetto prioritario ai fini di massimizzare la capacità di reazione ad un evento imprevisto, di saperne valutare e controllare le evoluzioni e di preservare l'incolumità dei lavoratori in caso di manifestazione dell'evento.

Allo scopo, infatti, debbono essere identificate le possibili emergenze che potrebbero verificarsi (ad esempio, eventi naturali, incendi, fuoriuscite di sostanze pericolose, etc.) al fine di definire le procedure comportamentali da adottare e le misure necessarie a prevenire e mitigare gli impatti che tali eventi possono provocare.

#### Modalità operative

Il Piano di emergenza ambientale, all'interno del piano di emergenza sicurezza, è predisposto e aggiornato periodicamente dal RSG. Lo stesso riporta indicazione delle modalità operative di gestione delle emergenze.

In particolare, il Piano emergenza ambientale tende a perseguire i seguenti obiettivi:

- indicare le modalità per evidenziare l'insorgere di un'emergenza;
- affrontare l'emergenza fin dal primo insorgere per contenerne gli effetti e riportare rapidamente la situazione in condizioni di normale esercizio;
- proteggere nel modo migliore l'ambiente.

Tale piano stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione e le modalità di gestione e d'intervento in situazioni di emergenza.

Le procedure di gestione delle emergenze sono oggetto di formazione e informazione a tutti i lavoratori.


Per lo svolgimento di tali attività, i soggetti coinvolti riportano al Datore di Lavoro.

E' presente un Piano e registro di emergenza, a cura del RSG, dove sono indicate le attività di gestione emergenza in materia di TA.

#### Controllo

- È effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

### Responsabilità

- Datore di lavoro
- RSG
- Addetti squadra di emergenza ambientale

## 6. SVOLGIMENTO DELLE RIUNIONI PERIODICHE

### Premessa

L'effettuazione di riunioni periodiche di gestione della TA, effettuata nell'ambito degli adempimenti di cui all'art. 35 D.Lgs. 81/2008, è fondamentale per assicurare la partecipazione e responsabilizzazione delle figure coinvolte.

### Modalità operative

Il Datore di Lavoro, direttamente o tramite il RSG, provvede ad organizzare riunioni a cui partecipano:

- il Datore di Lavoro;
- il RSG;
- altri referenti aziendali a vario titolo coinvolti nelle tematiche inerenti la TA.

In tali occasioni sono discusse le principali tematiche inerenti la TA, in particolare:

- l'evoluzione della normativa applicabile
- l'introduzione di nuovi processi o nuove tecnologie
- modifiche organizzative
- i programmi di informazione e formazione
- le azioni di prevenzione e protezione in materia ambientale.

### Controllo

- Lo stato di avanzamento delle azioni stabilite è oggetto di controllo, da parte del RSG
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche


### Responsabilità

- Datore di lavoro
- RSG

### Allegati / Documenti di riferimento

- Verbale di riunione

## 7. COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

### Premessa

Il coinvolgimento dei lavoratori costituisce un passaggio chiave per la diffusione delle informazioni, delle novità e delle predisposizioni aziendali in materia di TA.

### Modalità operative

Il coinvolgimento dei lavoratori circa le tematiche in materia di TA avviene attraverso lo strumento denominato “Segnalazioni ambientali”.

Le “Segnalazioni ambientali” consentono ai lavoratori di informare, per iscritto, i responsabili circa non conformità riscontrate o azioni di miglioramento suggerite; tali segnalazioni saranno analizzate dal RSG e presentate al DL per definire la necessità di interventi

### Controllo

- Il RSG tiene sotto controllo l’attività di gestione delle segnalazioni ambientali
- E’ effettuato nell’ambito delle verifiche periodiche

### Responsabilità

- Datore di lavoro
- RSG

## 8. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

### Premessa

Tutto il personale dipendente deve ricevere, in funzione della propria mansione, una adeguata informazione e formazione in materia di Tutela Ambiente e Lavoro (TAL).


Le attività formative/informative hanno lo scopo di definire e mantenere attive le modalità per assicurare che il personale sia ad ogni livello consapevole:

- degli impatti che la loro attività ha nei confronti della TA;
- dell’importanza della conformità delle proprie azioni rispetto alle procedure aziendali in materia di TA;
- delle possibili conseguenze dovute al mancato rispetto di norme e prescrizioni in materia di TA.

### Modalità operative

L’informazione/formazione avviene al momento della costituzione del rapporto di lavoro, in occasione di trasferimenti o cambi di mansione e all’introduzione di nuovi fattori di rischio quali nuove attrezzature di lavoro, tecnologie e, comunque, ogni qualvolta si renda necessario.

### Informazione in materia di TA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

La Società ha provveduto a predisporre materiale informativo in materia di TA che viene consegnato ai lavoratori al momento della costituzione del rapporto di lavoro. Il materiale didattico relativo ai corsi di formazione e i documenti informativi in materia di TA, specificamente riferibili alla Società, sono disponibili nell'area dedicata alla TA della Intranet Aziendale di Coca-Cola HBC Italia.

#### Formazione in materia di TA

Il piano formativo in tema di TA è predisposto e mantenuto a cura del Servizio Risorse Umane in collaborazione con il RSG e prevede appositi corsi di formazione relativi a determinati aspetti di gestione ambientale.

La formazione di tutti i lavoratori è registrata su apposita modulistica.

A conclusione di ogni corso il Servizio Risorse Umane archivia le attestazioni per i soggetti che hanno superato positivamente lo stesso.

#### Controllo

- E' effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche.

#### Responsabilità

- Datore di lavoro
- Responsabile Risorse Umane
- RSG

#### Allegati / Documenti di riferimento

- Piano di formazione
- Attestati di formazione

## 9. RILEVAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI INCIDENTI E DEI MANCATI INCIDENTI


#### Premessa

Si considera incidente, ai fini del presente protocollo, ogni evento avvenuto da cui sia derivato impatto ambientale; si identifica come quasi – incidente o “*near miss*” qualunque evento che non si è trasformato in un incidente sia per l'intervento delle protezioni sia per cause o condizioni favorevoli che hanno determinato l'interruzione della sequenza incidentale.

#### Modalità operative:

IL RSG analizza le informazioni circa l'infortunio al fine di investigarne le cause e per definire le eventuali azioni correttive, adottate o da adottare, e l'eventuale necessità di revisionare l'DAA. In caso di incidenti ritenuti significativi, il RSG provvede ad informare il Datore di Lavoro.

Al verificarsi di un quasi incidente ogni dipendente è tenuto a comunicarlo al suo diretto responsabile (preposto) il quale, tramite la compilazione dell'apposita modulistica (segnalazioni ambientali), provvede ad informare il RSG.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

I Preposti interessati dai “near miss”, con il supporto del RSG provvedono tempestivamente ad indagare le possibili cause e a valutare ed implementare opportune azioni di miglioramento preventive e a monitorarne la relativa efficacia.

Il RSG è responsabile della conservazione della documentazione in merito alle segnalazioni ricevute.

L'andamento del fenomeno incidentale e la relativa individuazione di eventuali azioni preventive e correttive è, in ogni caso, discussa in occasione delle riunioni periodiche.

### Controllo

- Il RSG tiene sotto controllo l'avanzamento delle azioni preventive e correttive pianificate
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche

### Responsabilità

- Datore di lavoro
- Preposto
- RSG

### Allegati / Documenti di riferimento

- Piano di gestione degli infortuni, incidenti, mancati infortuni, non conformità

## 10. GESTIONE DELLE MANUTENZIONI E DEI CONTROLLI PERIODICI

### Premessa


La Società ha definito un “Piano e registro di manutenzione” che consente di mantenere efficienti ed efficaci nel tempo le misure tecniche di prevenzione e protezione.

Gli interventi di manutenzione che vengono definiti possono essere raggruppati in due macro-categorie:

- manutenzione straordinaria (o non programmata): interventi di manutenzione che devono essere eseguiti a fronte di un guasto improvviso o di una segnalazione per ripristinare la funzionalità dell'elemento (i.e. manutenzione correttiva);
- manutenzione ordinaria (o programmata): interventi di manutenzione che sono eseguiti al fine di mantenere alti livelli di affidabilità e prevenire l'insorgenza dei guasti (i.e. manutenzione ciclica, predittiva, ispettiva, migliorativa). Gli interventi di manutenzione ordinaria, riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e mantenimento in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche in forma di intervento migliorativo.

### Modalità operative

La gestione delle manutenzioni su attrezzature ed impianti avviene secondo quanto previsto dal “Piano e registro di manutenzione”, definito in conformità alle istruzioni di uso e manutenzione delle attrezzature e degli impianti.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

Nella pianificazione delle attività manutentive, inoltre, sono considerate le componenti critiche delle attrezzature e degli impianti le possibili modalità di guasto o malfunzionamento e le conseguenze degli stessi sulla TA.

L'esecuzione degli interventi di manutenzione è, generalmente, affidata a imprese esterne specializzate il cui rapporto è regolato da apposito contratto autorizzato conformemente al sistema procuratorio in vigore.

Ogni anomalia individuata deve essere segnalata tempestivamente e dettagliatamente al Datore di lavoro e al preposto alla manutenzione.

Prima di effettuare l'intervento l'attrezzatura o l'impianto deve essere isolato in modo sicuro dalle fonti di energia in modo da evitare impatti ambientali imprevisti.

Al termine della manutenzione, prima di rimettere l'attrezzatura o l'impianto in ciclo produttivo, il preposto alla manutenzione controllerà che il lavoro sia stato eseguito come richiesto e ne verificheranno la funzionalità.

Al preposto alla manutenzione, in particolare, è affidato il compito di gestire, coordinare e verificare le manutenzioni di tutte le risorse ed infrastrutture aziendali.

Tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sono riportate nel Piano e registro di manutenzione, che ha lo scopo di dare l'evidenza delle attività condotte per la manutenzione. In particolare, ad ogni macchina/impianto è associata una scheda o insieme di schede, a seconda della complessità della macchina/impianto, in cui vengono registrate tutte le manutenzioni eseguite.

Nello svolgimento delle attività manutentive è necessario fare riferimento ai manuali d'uso e alle indicazioni dei costruttori.

E' compito del RSG effettuare la corretta compilazione del Piano e registro di manutenzione e/o delle schede di manutenzione di ogni macchina/impianto.

#### Controllo

- RSG tiene sotto controllo quanto previsto nel Piano e registro di manutenzione
- Il controllo generale è effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche


#### Responsabilità

- Datore di lavoro
- RSG

#### Allegati / Documenti di riferimento

- Piano e registro di manutenzione

## 11. GESTIONE DEI RAPPORTI CON I FORNITORI E APPALTATORI CON RIFERIMENTO ALLE TEMATICHE CONNESSE ALLA TA

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

## A. QUALIFICA, VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI FORNITORI E DEI CONTRATTISTI

### Modalità operative

L'attività di qualifica dei fornitori è affidata al Servizio Acquisti conformemente quanto previsto nel processo di approvvigionamento.

Gli appalti sono concessi esclusivamente a fornitori qualificati iscritti in apposito albo a seguito delle attività di qualifica condotte.

La verifica della documentazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale è richiesta in occasione dell'affidamento di ciascun appalto, anche qualora la Società appaltatrice abbia già collaborato in passato con la Società e, pertanto, abbia già presentato in precedenza tale documentazione. Nell'ambito del processo di selezione degli appaltatori sono, inoltre, autorizzati eventuali sub-appaltatori.

Eventuali società appaltatrici non in possesso di adeguata documentazione a supporto e/o dei requisiti richiesti (anche a seguito delle attività di monitoraggio svolte in corso d'opera circa il rispetto della normativa prevenzionistica da parte della stessa e dei relativi Subappaltatori) sono escluse dall'affidamento di ulteriori attività (inserimento in un'apposita "*Black List*") e, pertanto, eliminate dall'elenco dei fornitori qualificati.

E' compito del Servizio Acquisti, di concerto con il RSG, verificare la ricezione e l'adeguatezza della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale degli appaltatori.

## B. GESTIONE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI DI BENI E SERVIZI

### Modalità operative

Le modalità relative all'approvvigionamento di beni e servizi sono disciplinate da procedura aziendale dedicata.


Nell'ambito del processo di approvvigionamento è richiesto il coinvolgimento del RSG per quanto riguarda le tematiche aventi impatto sulla TA, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti dei beni/servizi da acquistare e da smaltire.

Le attività appaltate a fornitori terzi sono disciplinate attraverso appositi contratti d'appalto, stipulati con le controparti, che disciplinano ruoli, responsabilità e modalità di gestione delle attività tra le parti.

I contratti di appalto definiti riportano indicazione di presidi di controllo specifici al fine di garantire la conformità, da parte dell'appaltatore, delle normative applicabili.

Gli standard contrattuali sono oggetti di revisione periodica da parte della Società, anche a seguito di eventuale evoluzione della normativa.

Con particolare riferimento alle attività oggetto d'appalto, inoltre, è identificato, per ogni contratto, il c.d. "Gestore del Contratto", ossia il soggetto responsabile della corretta esecuzione contrattuale e del relativo controllo tecnico-operativo ed economico dei lavori, servizi e forniture.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

Il “Gestore del Contratto” rappresenta il riferimento, all’interno della Società e verso terzi, dei contratti stipulati per i quali è incaricato.

### C. MONITORAGGIO DEGLI APPALTATORI

La responsabilità di monitorare l'operato degli appaltatori è affidata al “Gestore del Contratto” (come definito al paragrafo “Gestione degli approvvigionamenti di beni e servizi”).

Eventuali inadempienze da parte degli appaltatori sono rilevate da parte del “Gestore del Contratto” che provvede ad adoperarsi per la gestione e risoluzione di tali problematiche.

In caso di reiterate o gravi inadempienze, le stesse sono tempestivamente comunicate per iscritto a RSG, al Responsabile del Servizio Acquisti che provvede a prendere le necessarie misure correttive, anche di natura contrattuale, nei confronti degli appaltatori.

#### Responsabilità

- Datore di lavoro
- Responsabile acquisti
- RSG
- Gestore del contratto

#### Allegati / Documenti di riferimento

- Contratto di appalto
- Verbale della riunione di coordinamento
- Informazione per gli appaltatori in materia ambientale
- Lista dei fornitori non in possesso dei requisiti richiesti/previsti


## 12. GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

#### Modalità operative

Le non conformità possono essere rilevate da tutte le Unità Organizzative, in relazione a:

- inosservanza dei requisiti legislativi;
- mancato rispetto delle procedure aziendali riscontrate nell’ambito delle attività di monitoraggio o sorveglianza interna;
- mancato o errato utilizzo della documentazione (procedure e istruzioni operative non applicate, registrazioni assenti o incomplete, ecc.).

Tutto il personale aziendale ha la responsabilità di comunicare al proprio Responsabile di reparto e al RSG ogni situazione di scostamento rispetto alle prescrizioni di legge o alle disposizioni aziendali in materia di TA.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

Sulla base delle segnalazioni ricevute, il Responsabile di reparto (preposto) e il RSG provvedono ad investigare la causa della non conformità e valutano l'opportunità di aprire un eventuale rapporto di non conformità attraverso l'apposita modulistica predisposta a tale scopo.

Il Rapporto di non conformità contiene l'indicazione dei seguenti elementi:

- la data in cui la non conformità è rilevata;
- reparto interessato dall'accadimento;
- l'occasione della rilevazione della non conformità;
- la descrizione della non conformità rilevata;
- la documentazione di riferimento;
- data e firma del RSG e del Responsabile di Unità Organizzativa.

Per ciascuna non conformità registrata secondo le modalità innanzi descritte, il RSG provvede a:

- attribuire il numero progressivo alla non conformità;
- avviare l'implementazione delle opportune azioni correttive;
- monitorare, successivamente, l'implementazione di tali azioni.

Le non conformità rilevate, a seconda della gravità e rilevanza delle stesse, sono comunicate al Datore di Lavoro e le relative azioni correttive sono oggetto di discussione in sede di riunione periodica.

La comunicazione e gestione delle non conformità avviene utilizzando il "Modulo di gestione degli incidenti, mancati incidenti, non conformità"; tali segnalazioni saranno analizzate dal RSG e presentate al DL per definire la necessità di interventi

#### Controllo

- Il RSG tiene sotto controllo l'attività di gestione delle non conformità
- E' effettuato nell'ambito delle verifiche periodiche.

#### Responsabilità

- Datore di lavoro
- RSG
- Preposto


#### Allegati / Documenti di riferimento

- Modulo di gestione degli incidenti, mancati incidenti, non conformità

### 13. GESTIONE DELLE VERIFICHE CIRCA IL RISPETTO DELLE PROCEDURE OPERATIVE E ISTRUZIONI DI LAVORO IN MATERIA DI TA

#### Premessa



	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

Il monitoraggio ha lo scopo di tenere sotto controllo le misure preventive e protettive in materia di TA in essere presso la Società, come definite sulla base del sistema procedurale e in conformità di quanto previsto dalla normativa prevenzionistica vigente. Tale attività di monitoraggio è condotta:

- in modo continuo da parte dei soggetti designati
- periodicamente, utilizzando check list

### **Modalità operative**

L'attività di monitoraggio sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro da parte dei lavoratori è affidata ai preposti, formalmente individuati e dislocati nelle diverse aree lavorative.

I Preposti provvedono, in caso di rilevazione di criticità, ad attivarsi al fine della risoluzione delle stesse, nei limiti delle competenze, capacità e autonomia degli stessi.

Le anomalie non risolvibili direttamente da parte dei Preposti nel corso dell'attività di monitoraggio condotta, richiedono la tempestiva segnalazione al RSG per l'opportuno intervento atto alla rimozione del problema tecnico o organizzativo riscontrato.

Nell'ambito delle responsabilità assegnate, i Preposti contribuiscono a garantire che:

- le attività lavorative siano effettuate nel rispetto delle informazioni in materia di TA
- non siano presenti situazioni tali da causare danno ambientale

Il monitoraggio è inoltre effettuato dal RSG utilizzando la "Lista delle verifiche ambientali" che analizza tutti gli aspetti di TA rilevanti contenuti nel presente documento.

Eventuali criticità sono portate all'attenzione del Datore di Lavoro e i risultati delle attività svolte discussi in occasione delle riunioni periodiche.

### **Responsabilità**

- Datore di lavoro
- RSG
- Preposti


### **Allegati / Documenti di riferimento**

- Lista delle verifiche ambientali

## **14. ATTIVITÀ SENSIBILI E PROTOCOLLI SPECIFICI**

Le attività relative alla **gestione dei rifiuti, gestione delle immissioni in atmosfera, gestione delle attività che impattano sul suolo, sottosuolo e falda**, considerate come sensibili in sede di risk assessment, possono essere potenzialmente riconducibili alle seguenti fattispecie di reato 231.

Pertanto, la Società, per le attività di seguito descritte, deve rispettare i seguenti protocolli specifici

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA


#### A. GESTIONE DEI RIFIUTI

Per le operazioni riguardanti la **gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi** senza autorizzazione o iscrizione (e di violazione delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni/iscrizioni) anche a solo titolo di concorso, è necessario, in ragione dei tipi e delle quantità dei rifiuti prodotti:

- individuare le attività esercitate dall'impresa che producono rifiuti e conseguentemente verificare le modalità di codifica, classificazione, attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei vari tipi di rifiuti prodotti e delle condizioni, quantità e tempi del loro deposito temporaneo (o stoccaggio) in azienda;
- individuazione, codifica e classificazione dei rifiuti prodotti, ivi compresa la valutazione circa la qualificazione degli scarti di lavorazione/prodotti fuori norma come rifiuti o meno;
- gestione delle modalità di deposito temporaneo e di stoccaggio dei rifiuti (contenitori, etichettatura, separazione sulla base delle caratteristiche di pericolosità attribuite);
- individuare le attività, affidate a terzi, esercitabili solo sulla base di apposita autorizzazione/iscrizione;
- acquisire preventivamente e mantenere in vigore (rinnovo prima della scadenza) e rispettare le autorizzazioni/iscrizioni per le attività sottoposte ad autorizzazione/iscrizione eventualmente esercitate *"in proprio"*;
- verificare che i terzi cui sono affidati i servizi di trasporto, smaltimento/recupero, commercio ed intermediazione di rifiuti abbiano valide autorizzazioni necessarie anche con specifico riferimento ai tipi di rifiuti affidati.

Le misure di prevenzione adottate consistono in:

- 1) individuazione e classificazione degli scarti di lavorazione/prodotti fuori norma come rifiuti o come sottoprodotti;
- 2) individuazione, codifica e classificazione dei rifiuti prodotti o comunque gestiti;
- 3) modalità di gestione interna dei rifiuti con registrazione delle quantità, nonché dei monitoraggi, verifiche e manutenzioni che assicurino il rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo stoccaggio;
- 4) gestione dello scadenziario che assicuri il rispetto dei tempi previsti per legge per il deposito temporaneo e il rispetto delle quantità massime stoccabili dello stoccaggio autorizzato nonché il rinnovo in tempo utile delle autorizzazioni;
- 5) individuazione dei soggetti terzi cui affidare le fasi di gestione esterna dei rifiuti con verifica delle relative autorizzazioni e della loro validità temporale;
- 6) applicazione della procedura relativa all'introduzione di nuovi processi, tecnologie e cicli produttivi ovvero alla modifica di quelli esistenti, con specifico riferimento all'utilizzo di nuove sostanze e miscele che possano modificare la qualità dei rifiuti o determinare la produzione di nuovi rifiuti, e attivazione e gestione delle necessarie pratiche amministrative al fine di ottenere il preventivo rilascio o variazione dell'autorizzazione allo stoccaggio;
- 7) predisposizione e gestione dei documenti necessari per il trasporto;
- 8) responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti all'assolvimento dei seguenti compiti:
  - a) diffusione del Codice di condotta aziendale di Gruppo e delle procedure fra dipendenti e collaboratori del settore ambiente da parte del Responsabile;
  - b) informazione/formazione di dipendenti e collaboratori, con monitoraggio periodico dei bisogni formativi di aggiornamento da parte del Responsabile Aziendale;

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

- c) attuazione del monitoraggio e controllo sulle nuove sostanze e miscele in ingresso, ovvero sui mutamenti dei cicli produttivi che possono avere influenza e originare modificazioni ai rifiuti da essi derivanti da parte del Responsabile ambientale e del Responsabile Aziendale;
- e) verifica periodica dell'applicazione delle procedure operative con audit interni.

## B. GESTIONE DELLE IMMISSIONI IN ATMOSFERA

L'azienda produce **emissioni in atmosfera** ed è autorizzata ai sensi della parte V del D. Lgs. n. 152/2006, nell'ambito delle autorizzazioni ambientali, per varie attività che le generano.

La Società ha un unico punto di emissione che è tenuto sotto controllo nel rispetto delle regole di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale).

In pratica, però, poiché la responsabilità dell'ente presuppone che dalla violazione dei limiti e/o prescrizioni dell'autorizzazione derivi il superamento dei limiti di qualità dell'aria, ben difficilmente la contravvenzione in esame può verificarsi, date le caratteristiche qualitative e dimensionali delle emissioni della Società la cui incidenza sulla qualità dell'aria in area medio/vasta è del tutto trascurabile.


Pur in presenza di un rischio assolutamente remoto, il monitoraggio della qualità e quantità delle emissioni, nonché del rispetto delle prescrizioni delle autorizzazioni e la costante manutenzione degli impianti di abbattimento sono comunque importanti.

La prevenzione del reato di superamento dei valori limite per le emissioni in atmosfera è garantita

- dal controllo dei processi
- dall'effettuazione del monitoraggio periodico delle emissioni (secondo le prescrizioni dell'autorizzazione);
- dall'attività di manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento, garantita attraverso un controllo periodico attraverso l'utilizzo del software di gestione della manutenzione.

Le misure di prevenzione adottate consistono in:

- 1) monitoraggio costante della qualità delle emissioni e controllo dei processi al fine di assicurare il rispetto dei valori limite fissati nell'autorizzazione unica ambientale;
- 2) applicazione della procedura relativa alla verifica preventiva dei nuovi processi ovvero delle modifiche dei processi esistenti con specifico riferimento alle nuove sostanze e miscele eventualmente introdotte o alle diverse tecnologie produttive che possono modificare la qualità delle emissioni in atmosfera; conseguente attivazione, ove necessario, delle procedure amministrative per ottenere il rilascio di nuova autorizzazione o la modifica di autorizzazione esistente;
- 3) responsabilizzazione esplicita delle funzioni preposte a gestire il monitoraggio e le eventuali nuove pratiche autorizzative attraverso:
  - a) diffusione del codice etico e delle procedure fra dipendenti e collaboratori del settore ambiente da parte del Responsabile Aziendale;
  - b) informazione/formazione di dipendenti e collaboratori, con monitoraggio periodico dei

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

bisogni formativi di aggiornamento da parte del Responsabile Aziendale;

- c) verifica periodica della qualità delle emissioni attraverso analisi di laboratorio, con scelta di laboratori specificamente accreditati, secondo le prescrizioni AUA;
  - d) verifica periodica dell'applicazione delle procedure operative con audit interni sulla base delle prescrizioni dell'AUA
- 4) reporting all'OdV mediante messa a disposizione di:
- a) AUA;
  - b) documentazione di monitoraggio periodico della qualità delle emissioni
  - e) documentazione di attuazione delle manutenzioni periodiche agli impianti.

### C. ATTIVITÀ CHE IMPATTANO SUL SUOLO, SOTTOSUOLO E FALDA

L'azienda utilizza sostanze chimiche anche pericolose (in particolare, glicole), pertanto è da considerare presente nei reparti produttivi il rischio di sversamenti accidentali, anche determinati da guasti o incidenti, che, ove determinino la possibilità di inquinamento del suolo o del sottosuolo o delle acque, comportano l'obbligo di comunicazione dell'evento con ogni conseguente attivazione e allerta.

Per prevenire la commissione del reato di omessa bonifica, ma soprattutto quello di omessa comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante con sostanze pericolose e non è necessario:


individuare, le aree dello stabilimento potenzialmente a rischio di sversamenti di sostanze chimiche;

verificare se le misure tecniche di contenimento adottate nelle aree a rischio sono sufficienti ad evitare eventuali inquinamenti alle matrici ambientali;

applicare e periodicamente implementare la procedura di emergenza per gli inquinamenti ambientali.

Le misure di prevenzione adottate consistono in:

- 1) individuazione degli scenari incidentali potenzialmente causa di inquinamento;
- 2) integrazione della procedura di emergenza ambientale con l'individuazione dei soggetti preposti all'inoltro della comunicazione di evento potenzialmente inquinante;
- 3) individuazione nella procedura di emergenza ambientale dei soggetti preposti all'attuazione dell'eventuale progetto di bonifica;
- 4) responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti all'assolvimento dei seguenti compiti:
  - a) diffusione del codice etico e delle procedure fra dipendenti e collaboratori del settore ambiente da parte del Responsabile Aziendale;
  - b) informazione/formazione di dipendenti e collaboratori, con monitoraggio periodico dei bisogni formativi di aggiornamento da parte del Responsabile Aziendale;
  - c) applicazione della procedura di emergenza ambientale ed esecuzione delle esercitazioni periodiche da parte del datore di lavoro e responsabile ambientale;
- 5) reporting all'OdV. mediante messa a disposizione di:

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

a) registrazioni delle esercitazioni periodiche di emergenza.

D) Gestione delle autorizzazioni ambientali

La Società si impegna a svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto dell'ambiente e che siano adeguatamente diffuse ai Destinatari e alle terze parti eventualmente coinvolte in attività o processi rilevanti (appaltatori, consulenti, ecc.) e da essi rispettate.

In particolare, la Società, nel rispetto dei regimi di responsabilità in caso di attività appaltate o delegate a terze parti, si impegna a garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti ad attività e processi di natura ambientale.

A titolo esemplificativo, la Società adotta processi e sviluppa attività di controllo volte a:

assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante e siano complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;

evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;

evitare che siano esibiti documenti e/o dati falsi o alterati;

evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti;


verificare, preliminarmente allo svolgimento di attività operative dislocate sul territorio, se il sito su cui si intende operare e quelli circostanti siano qualificabili come sito protetto e, nel caso, adottare le misure necessarie a garantire l'incolumità dell'habitat;

adottare misure per l'implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio degli scarichi di acque reflue degli impianti e delle attività, in modo da garantire che non vengano superati i limiti normativamente individuati o autorizzati e comunque prevenire eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, anche in corso di attività di cantiere;

~~D. ADOTTARE MISURE PER L'IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER I CASI NORMATIVAMENTE PREVISTI ED ASSICURARE CHE LE EMISSIONI RISPETTINO I LIMITI PREVISTI IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE;~~ **GESTIONE DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE**

Per prevenire i reati collegati alla gestione degli scarichi idrici, è necessario:

- prevedere che per qualunque lavoro che possa generare un nuovo scarico o la modifica di quelli esistenti venga valutata la necessità di ottenimento preventivo dell'autorizzazione o della variazione o aggiornamento di quella esistente, sul presupposto che uno scarico autorizzato non può essere vietato;
- monitorare in continuo le attività ed i processi dai quali potrebbero derivare gli scarichi

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

di acque reflue industriali;


- gestire le eventuali nuove attività/processi in modo da prevenire l'attivazione di scarichi senza autorizzazione;
- gestire gli scarichi attualmente attivi ed autorizzati nell'ambito delle prescrizioni dell'autorizzazione unica ambientale in essere.

Le misure di prevenzione adottate consistono in:

- 1) coinvolgimento delle funzioni in tutte le decisioni tecniche che comportino o possano comportare l'attivazione di nuovi scarichi o la modifica sostanziale di quelli esistenti;
- 2) controllo periodico della qualità degli scarichi secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica ambientale;
- 3) manutenzione e pulizia programmata delle condotte o comunque delle superfici di raccolta e deflusso delle acque reflue secondo il piano di gestione delle acque di stabilimento;
- 4) applicazione della procedura relativa all'introduzione di nuovi processi, tecnologie e cicli produttivi ovvero alla modifica di quelli esistenti, con specifico riferimento all'utilizzo di nuove sostanze e miscele che possono modificare la qualità degli scarichi di processo, e attivazione e gestione delle necessarie pratiche amministrative al fine di ottenere il preventivo rilascio o variazione dell'autorizzazione allo scarico;
- 5) responsabilizzazione esplicita delle funzioni preposte a gestire il monitoraggio e le eventuali nuove pratiche autorizzatorie, nonché l'assolvimento dei seguenti compiti:
  - a) diffusione del codice etico e delle procedure fra dipendenti e collaboratori da parte del Responsabile HR;
  - b) informazione/formazione di dipendenti e collaboratori, con monitoraggio periodico dei bisogni formativi di aggiornamento da parte del Responsabile Ambientale;
  - c) verifica periodica della qualità degli scarichi e registrazione dei risultati dei monitoraggi da parte del servizio, secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica ambientale;
  - d) verifica periodica dell'applicazione delle procedure operative con audit interni da parte del servizio;
  - e) registrazione di tutte le verifiche eseguite e reporting all'OdV. mediante consegna di:
    - autorizzazione unica ambientale;
 documentazione di monitoraggio periodico della qualità degli scarichi idrici secondo le prescrizioni dell'autorizzazione unica ambientale.

## E. GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

La Società si impegna a svolgere responsabilmente la propria attività secondo modalità che garantiscano il rispetto dell'ambiente e che siano adeguatamente diffuse ai Destinatari e alle terze parti eventualmente coinvolte in attività o processi rilevanti (appaltatori, consulenti, ecc.) e da essi rispettate.

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

In particolare, la Società, nel rispetto dei regimi di responsabilità in caso di attività appaltate o delegate a terze parti, si impegna a garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti ad attività e processi di natura ambientale.


A titolo esemplificativo, la Società adotta processi e sviluppa attività di controllo volte a:

- assicurare che tutte le informazioni trasmesse agli Enti di riferimento in forma verbale, scritta o attraverso l'uso di sistemi info-telematici siano predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante e siano complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- evitare che siano esibiti documenti e/o dati falsi o alterati;
- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti;
- verificare, preliminarmente allo svolgimento di attività operative dislocate sul territorio, se il sito su cui si intende operare e quelli circostanti siano qualificabili come sito protetto e, nel caso, adottare le misure necessarie a garantire l'incolumità dell'habitat;
- adottare misure per l'implementazione di sistemi di controllo e monitoraggio degli scarichi di acque reflue degli impianti e delle attività, in modo da garantire che non vengano superati i limiti normativamente individuati o autorizzati e comunque prevenire eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, anche in corso di attività di cantiere;
- adottare misure per l'implementazione di sistemi di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera per i casi normativamente previsti ed assicurare che le emissioni rispettino i limiti previsti in sede di autorizzazione;

#### F. BONIFICA DEI SITI

L'azienda utilizza sostanze chimiche anche pericolose (glicole), pertanto è da considerare presente nei reparti produttivi il rischio di sversamenti accidentali, anche determinati da guasti o incidenti, che, ove determinino la possibilità di inquinamento del suolo o del sottosuolo o delle acque, comportano l'obbligo di comunicazione dell'evento con ogni conseguente attivazione e allerta.

Per prevenire la commissione del reato di omessa bonifica, ma soprattutto quello di omessa comunicazione dell'evento potenzialmente inquinante con sostanze pericolose e non è necessario:

	<b>SOCIETÀ</b> CCH CIRCULARPET S.R.L.	<b>VERSIONE</b> 1.0
	<b>TIPO DOCUMENTO</b> MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/01	<b>DATA</b> 7/11/2024
	<b>TITOLO</b> SGA – PROTOCOLLO GESTIONE AMBIENTALE	<b>CODICE</b> MOG-SGA

- individuare, le aree dello stabilimento potenzialmente a rischio di sversamenti di sostanze chimiche;
- verificare se le misure tecniche di contenimento adottate nelle aree a rischio sono sufficienti ad evitare eventuali inquinamenti alle matrici ambientali;
- applicare e periodicamente implementare la procedura di emergenza per gli inquinamenti ambientali.

Le misure di prevenzione adottate consistono in:

- 1) individuazione degli scenari incidentali potenzialmente causa di inquinamento;
- 2) integrazione della procedura di emergenza ambientale con l'individuazione dei soggetti preposti all'inoltro della comunicazione di evento potenzialmente inquinante;
- 3) individuazione nella procedura di emergenza ambientale dei soggetti preposti all'attuazione dell'eventuale progetto di bonifica;
- 4) responsabilizzazione esplicita delle funzioni competenti all'assolvimento dei seguenti compiti:
  - a) diffusione del codice etico e delle procedure fra dipendenti e collaboratori del settore ambiente da parte del Responsabile Aziendale;
  - b) informazione/formazione di dipendenti e collaboratori, con monitoraggio periodico dei bisogni formativi di aggiornamento da parte del Responsabile Aziendale;
  - c) applicazione della procedura di emergenza ambientale ed esecuzione delle esercitazioni periodiche da parte del datore di lavoro e responsabile ambientale.